Bibliografia:

Marini G.- Voce Truffa, Digesto discipline penalistiche, UTET- pagg. 353 a 406 Cadoppi- Canestrari- Manna- Papa- Voce Truffa e reati di frode- Trattato di diritto penale, parte speciale, delitti contro il patrimonio, vol. 10 UTET- pagg. 507 a 672, Mantovani F. Diritto Penale, parte speciale, delitti contro il patrimonio, Truffa, CEDAM, pagg 159 a 175.

Crespi Stella Zuccalà- commentario breve al codice penale, dottrinario, quinta edizione, CEDAM artt. 640; 640 bis, 640 ter

F. Bico- B. Guzzoni La truffa contrattuale, Giappichelli Editore pagg. 265 A. Fanelli, "La Truffa" collana Pratica Giuridica, Giuffre editore pagg. 480

8170/15

40



sentenza N. 1949 R. Gen. N. 31270/2014 Udienza pubblica del 29/01/2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte Suprema di Cassazione, seconda penale, composta da

Dott. GIULIANO CASUCCI Presidente

Dott. MIRELLA CERVADORO Consigliere rel

Dott. GEPPINO RAGO Consigliere est.

Dott. ANDREA PELLEGRINO Consigliere

Dott. SANDRA RECCHIONE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

su ricorso proposto da:

1,

2.

avverso la sentenza del 19/12/2013 della Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott.ssa Mirelia Cervadoro;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Oscar Cedrangolo che
ha concluso per l'annullamento con rinvio;

FATTO

Con sentenza del 19/12/2013, la Corte di Appello di Napoli
- pur riducendo la pena - confermava la sentenza pronunciata in
data 15/05/2013 dai gludice dell'udienza preliminare del tribunale
di Nola nella parte in cui aveva ritenuto

ec colpevoli del seguenti reati: *«Entrambi: del reato di agli artt. 110, 629 c.p., perché in concorso e previo accordo* fra di loro, attribuendosi il n faiso nome e il faiso





1



stato di appartenente all'amministrazione finanziaria, mediante minaccia di effettuare un controllo fiscale nei confronti dell'attività commerciale di studio fotografico gestita da ove quest'ultimo non gli avesse pagato una somma di denaro per evitario, costringendo il predetto al pagamento della somma di € 3.000,00 si procuravano un ingiusto profitto con altrui danno, in il 11/01/2012;

b) del reato di cui all'art. 629 c.p., perché attribuendosi il falso stato di appartenente all'Agenzia delle Entrate (presso la quale Amministrazione invece egli aveva cessato servizio già dal 2004) mediante minaccia di un imminente accertamento fiscale nel confronti dell'attività commerciale di studio fotografico gestita da , ove quest'ultimo non avesse pagato una somma di denaro per evitario, costringendo predetto al pagamento della somma di euro 3.000,00, si procurava un inglusto profitto con altrui danno. In nel maggio del 2009

: c) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2 e 497
ter perché, al fine di eseguire il reato di cui al capo a), iliecitamente
deteneva segni distintivi contrassegni e documenti di identificazione in
uso al Corpo della Guardia di Finanza ovvero oggetti che ne simulano
la funzione, in l'11/01/2012. Con la recidiva
infraquinquennale per ».

Il fatto veniva ricostruito dalla Corte territoriale nel seguenti termini: *Il aveva riferito alla p.g. che: presso il suo studio si era presentato una persona che si era qualificata "ispettore" in servizio presso l'Agenzia delle Entrate e che lo aveva invitato, per sottrarsi alle attività di controllo, a corrispondere una somma di euro tremila; aveva concordato con il predetto un appuntamento per procedere al versamento del danaro. In quella sede la persona offesa, dopo avere comunicato la data ed il luogo dell'incontro alle forze delle'ordine, aveva, d' accordo con le predette, fotocopiato e siglato le banconote e si era recato nel posto fissato. La polizia, che controllava i luoghi, dopo aver assistito alla consegna del danaro, era intervenuta



/M



ed aveva proceduto all'arresto dei soggetto, che veniva identificato nell'attuale imputato . Dalle intercettazioni che erano state disposte si desumeva che l'imputato aveva agito sotto la direzione di tale licenziato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate e conoscente della persona offesa. Sulla base delle dichiarazioni rese dal il quale presentava denuncia anche in relazione ad un pregresso episodio da lui subito ad opera dell che lo aveva estorto qualche anno prima, il Tribunale perveniva all'affermazione della responsabilità anche del predetto in relazione ad un ulteriore reato di estorsione».

La Corte - nei respingere il comune motivo di appello comune ad entrambi gli imputati, secondo il quale la condotta posta in essere avrebbe dovuto essere inquadrata nel reato di truffa - riteneva «che la condotta posta in essere dagli imputati, sia quella del quale si è presentato come ispettore delle Agenzie delle Entrate che quella posta in essere dall già noto alla persona offesa, integrano ii delitto di estorsione e non queilo di truffa atteso che gli agenti hanno indotto la persona offesa a versare somme di danaro proprio per scongiurare future ispezioni e verbali di contravvenzione. E' evidente ed inequivocamente dimostrato, attraverso le dichiarazioni della stessa persona offesa, che questa si è determinata a corrispondere il danaro proprio per essere stata destinataria della minaccia detta e per aver inteso come certo e proveniente dalle controparti e, comunque, da ambienti alle predette legati, il pericolo stesso. La condotta contestata correttamente è stata, quindi, inquadrata in modo coerente alle risultanze investigative dal primo giudice che ha ravvisato i reati di estorsione e li ha ritenuti integrati in tutti gli elementi».

- Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, a mezzo del rispettivi difensori, hanno proposto separati ricorsi per cassazione.
- 3. ha dedotto l'ERRATA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO: sostiene il ricorrente che, nel fatto addebitatogii,







sarebbe configurabile, al più, il reato di truffa aggravata e non quello di estorsione come ritenuto peraltro da una parte della giurisprudenza di legittimità.

- 4. ha dedotto:
- 4.1. l'ERRATA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO: si tratta della medesima doglianza dedotta dal
- 4.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 56 COD. PEN.: il ricorrente sostiene che il fatto di cui al capo sub b) avrebbe dovuto essere qualificato come tentativo e non come reato consumato in quanto la consegna del denaro si era svolta sotto il controllo della Polizia Giudiziaria.

DIRITTO

 ERRATA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO: la censura proposta da entrambi i ricorrenti relativamente al capi sub a) e b) della rubrica, è fondata per le ragioni di seguito indicate.

Questa Corte, di recente, ha affrontato la suddetta problematica e, rimeditando l'Indirizzo giurisprudenziale al quale, con tutta evidenza si sono adeguati entrambi i giudici di merito, ha sostenuto che, in fattispecie simili a quelle per cui è processo, il reato configurabile è quello di truffa aggravata ex art. 640/2 n° 2 cod. pen. e non quello di estorsione.

1.1. La suddetta sentenza (Cass. sez. II nº 52121/2014 Rv. 261328), la cui decisione questa Corte ritiene di ribadire, facendola propria, ha così motivato: «[...] 2. L'art. 640/2 nº 2 cod. pen. prevede l'aggravamento della pena «se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità».

Poiché la prospettazione di un pericolo – sebbene immaginario – determina nella vittima una forma di coartazione della volontà, si è posto li problema di identificare gli elementi che consentano di differenziare la truffa aggravata dall'estorsione.



4



Il suddetto problema era già presente all'attenzione del legislatore: Infatti, al § 750 vol V, parte II della Relazione sui Libri II e III del Progetto dei Lavori preparatori del cod. pen. e del cod. proc. pen. si legge: «Si è domandato da alcuno perchè è stato considerato come un ipotesi di truffa il fatto di chi, con un artificio o raggiro, tende ad ingenerare nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità, sembrando che tale fatto debba piuttosto costituire delitto di estorsione. L'osservazione non tiene presente che il Progetto si riferisce all'uso di artifici o raggiri, ossia a mezzi, che non realizzano una costrizione della volontà ma una induzione in errore, e perciò la definizione giuridica del fatto non può essere che quella di truffa».

La ratio legis va, quindi, individuata nel fatto che il legislatore, nella sua insindacabilità, ha ritenuto che quella determinata modalità di raggiro o artifizio, fosse particolarmente pericolosa ed insidiosa e che, pertanto, meritasse di essere qualificata come una aggravante.

In altri termini, mentre il legislatore, per la truffa semplice di cui ai primo comma dell'art. 640 cod. pen., si è limitato ad enunciare come elemento oggettivo del reato, «gli artifizi o raggiri», lasciando all'interprete di stabilire, di volta in volta, se un determinato comportamento sia qualificabile come artifizio o raggiro, al contrario, ha tipizzato una particolare categoria di artifizi e raggiri, stabilendo che, appunto, quando l'agente, induce taluno in errore procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrul danno, mediante artifizi o raggiri consistenti nell'ingenerare nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario, questa ipotesi dev'essere considerata aggravata.

La peculiarità dell'ipotesi in esame consiste, quindi, nella circostanza che ingenerare nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario, costituisce il particolare mezzo (rectius: artifizio o raggiro) grazie ai quale l'agente induce in errore la parte offesa.

I chiarimenti offerti dallo stesso Guardasigilli, non hanno però dissipato tutti i dubbi sull'individuazione della linea di demarcazione fra truffa aggravata e estorsione.





Infatti, nell'ambito della giurisprudenza di questa stessa Corte di legittimità, si registrano due opinioni.

2.1. Secondo una prima tesi, «uno dei criteri distintivi tra l'estorsione e la truffa per ingenerato timore è da ravvisare nella particolare posizione dell'agente nel rapporti con lo stato d'animo del soggetto passivo. Nella estorsione, infatti, l'agente incute direttamente od indirettamente, il timore di un danno che fa apparire certo in caso di rifiuto e proveniente da lui (o da persona a lui legata da un rapporto qualsiasi), di guisa che l'adesione della vittima è il frutto di una determinazione per volontà coartata; l'attuazione del male minacciato deve presentarsi in forma di possibilità concreta dipendente dalla volontà dell'agente o di persona legata allo stesso. Nella truffa vessatoria, invece, il danno è prospettato solo in termini di 'eventualità obiettiva' e giammai derivante in modo diretto od indiretto dalla vojontà dell'agente, di guisa che l'offeso agisce non perchè coartato, ma tratto in Inganno, anche se il timore contribuisce ad Ingenerare l'errore nel processo formativo della volontà»: ex piurimis Cass. 5244/1975 riv 133309; Cass. 11622/1982 rlv 156497; Cass. 710/1986 rlv 174914; Cass. 5845/1995 riv 201333; Cass. 4180/2000 riv 215705; Cass. 29704/2003 riv 226057; Cass. 35346/2010 riv 248402; Cass. 36906/2011 rlv 251149.

La suddetta opinione, quindi, individua i seguenti criteri differenziali:

- a) lo stato d'animo del soggetto passivo, il quale, nell'estorsione agisce con la volontà coartata, mentre nella truffa vessatoria agisce perché tratto in inganno, sia pure attraverso l'eccitazione di un timore: Cass. 5244/1975 RV 133309;
- b) la realizzazione dei danno minacciato: infatti, si ha estorsione, quando il danno viene minacciato come una possibilità concreta, che dipende direttamente o indirettamente dallo stesso agente, il quale si mostra in grado di determinare, o meno, la situazione prospettata, mentre si ha truffa per ingenerato timore, quando il male rappresentato non dipende, neppure in parte dall'agente, il quale resta del tutto estraneo all'evento, artatamente rappresentato, sì che il soggetto







passivo si determina all'azione versando in stato di errore: Cass. Sez.I, 6693/1979 RV 142629; Sez. II, 1616/1987 RV 175101; 5838/1995 RV 201514; 7889/1996 RV 205606.

In altri termini, la tesi illustrata, pone il baricentro del criterio distintivo fra i due reati, sul diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e sulla sua incidenza nella sfera soggettiva del soggetto passivo: ricorre la truffa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta in modo che l'offeso non è coartato nella sua voiontà, ma si determina alla prestazione, costituente l'inglusto profitto dell'agente, perché tratto in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, onde l'offeso è posto nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato.

Si tratta, quindi, di una tesi che, da una parte, guarda alle modalità della condotta lesiva (nell'estorsione, il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri; nella truffa, il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi io prospetta), dall'altra, all'atteggiamento psicologico della vittima (nell'estorsione, l'offeso è posto nella ineiuttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato; nella truffa, l'offeso non è coartato nella sua voiontà, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratto in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente).

Questa tesi, poi, comporta due corollari:

- a) l'indagine va effettuata ex ante e cioè al momento della consumazione del reato;
- b) del sintagma "pericolo immaginario" è data un'interpretazione restrittiva. Si è, infatti, affermato che «Il significato proprio dell'aggettivo "immaginario" indica tutto ciò che è effetto dell'immaginazione, ossia che esiste soltanto nell'immaginazione e non ha alcun fondamento nella realtà. Di conseguenza, nell'estorsione



1



l'agente rappresenta un pericolo dato come reale e da lui dipendente; nella truffa vessatoria l'agente crea un pericolo immaginario, costruito come fatto a sè stante separato dalle determinazioni del truffatore, tale che un comune discernimento potrebbe essere in grado di individuare come non reale. In genere, ma non necessariamente, il "pericolo immaginario" è correlato a forze occulte o a credenze superstiziose»: Cass. 4180/2000 rlv 215705 (in motivazione).

Sulla base di questa interpretazione, pertanto, si è, sostenuto che «Integra il reato di truffa aggravata il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, ingeneri nelle persone offese la convinzione dell'esistenza di gravi pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo loro credere di poter scongiurare il prospettati pericoli con il rituali magici da lui praticati, le induca in errore, così procurandosi l'ingiusto profitto consistente nell'incameramento delle somme di denaro elargitegii con correlativo danno per le medesime»: Cass. 5265/1996 riv 205106; Cass. 1862/2005 riv 233361; Cass. 1910/2004 riv 230694; Cass. 26107/2003 riv 225872; Cass. 42445/2012 riv 253647.

Al contrario, integra il reato di estorsione, a nulla rilevando che la minaccia, se credibile, non sia concretamente attuabile:

- la richiesta di una somma di danaro per la restituzione di un motocicio rubato formulata da un soggetto che aveva tratto in inganno il derubato falsamente affermando di avere la disponibilità del mezzo: Cass. 7889/1996 riv 205606;
- il caso in cui l'agente, falsamente qualificandosi come vigile urbano, si era fatto corrispondere una somma di denaro dai proprietario di un immobile minacciando di sospendere l'esecuzione del lavori di ristrutturazione che ivi si svolgevano: Cass. 4180/2000 riv 215705;
- il caso in cui gli imputati si fecero consegnare varie somme da due extracomunitari, con la minaccia di sottoporii, simulando la qualità di agenti della P.S., a controlli amministrativi e di verificare l'addotta provenienza delittuosa del denaro posseduto dai predetti: Cass. 35346/2010 riv 248402;





- la condotta di colui che con l'esibizione di un (falso) tesserino USL costringa due ristoratori ad acquistare merce onde scongiurare future ispezioni, in quanto il male ingiusto è prospettato tramite una minaccia e non attraverso un inganno: Cass. 36906/2011 riv 251149.
- 2.2. La seconda tesi, invece, giunge, in fattispecie simili, ad opposta conclusione ritenendo che il criterio distintivo fra i due reati debba essere di natura oggettiva in quanto ciò che rileva è solo il mezzo utilizzato (ossia gli artifizi e raggiri) e non gli effetti che i medesimi hanno sulla voiontà della vittima.

Si è, Infatti, sostenuto che «mentre gli elementi caratterizzanti la condotta estorsiva sono la "violenza" e la "minaccia", quelli qualificanti il comportamento truffaldino - anche nell'ipotesi aggravata della prospettazione del "pericolo immaginario" - sono, pur sempre, gli artifizi e raggiri: in quest'ultima ipotesi infatti la minaccia, poiché riguarda un male non reale, ma immaginario, assume i contorni dell'inganno perché contribuisce alla induzione in errore della parte offesa del reato attraverso la prospettazione del faiso pericolo»: nella specie, è stato ritenuto configurabile il reato di truffa nel fatto di un soggetto che, spacciandosi per ufficiale della guardia di finanza, aveva richiesto ed ottenuto una somma di danaro per non procedere ad una verifica fiscale: Cass. 8456/1995 riv 202347; Cass. 8974/1996 riv 206281 secondo la quale il ventilato asporto dei beni mobili dall'abitazione prospettato da soggetti faisamente qualificatisi come ufficiali giudiziari, in quanto deve escludersi il carattere "immaginario" del male così minacciato, risuitando li predetto asporto consentito dalla normativa di cui agli artt. 520 e 521 cod. proc. civ., i quali espressamente prevedono che ai fini della conservazione delle cose pignorate l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a trasportarie altrove; Cass. 28390/2013 riv 256459 secondo la quale «integra gli estremi del delitto di truffa, e non di estorsione, la condotta di chi, ai fine di procurarsi un inglusto profitto, rappresenti faisamente alla vittima un pericolo immaginario proveniente da terzi, in sé non ingiusto ma anzi astrattamente legittimo (neila specie, la possibile revoca della pensione da parte dell'INPS ed il





mancato pagamento degli arretrati), e si offra di adoperarsi per evitargli tale conseguenza in cambio di denaro».

2.3. Questa Corte ritiene di aderire a quest'ultimo orientamento per le ragioni di seguito indicate.

Il punto di partenza non può che essere l'esegesi della norma.

Ora, in ordine al significato da attribuire al sintagma "pericolo immaginario", si può pienamente concordare con quanto si è sostenuto nella giurisprudenza di questa Corte e cioè che la nozione di "pericolo immaginario" corrisponde a quella di "pericolo inesistente" (Cass. 8974/1996 cit.), ovvero a tutto ciò che è effetto dell'immaginazione, ossia che esiste soltanto nell'immaginazione e non ha alcun fondamento nella realtà (Cass. 4180/2000 cit.).

La norma, però, qui si arresta e non dice – neppure per implicito – quello che le si vuoi far dire e cloè che la configurabilità del reato dipende dall'atteggiamento psicologico della vittima e che, per essere la truffa aggravata il danno prospettato non deve mai provenire direttamente o indirettamente dall'imputato.

In realtà, a ben vedere, questa concezione soggettiva e psicologica, non solo urta contro la lapidaria ed asettica formulazione della norma, ma anche contro la ratio legis ben evidenziata dal Guardasigilli che, a fronte delle medesime obiezioni, si limitò a rilevare che la differenza fra il reato di truffa aggravata e l'estorsione consisteva in un dato puramente oggettivo e cioè «nell'uso di artifici o raggiri, ossia a mezzi, che non realizzano una costrizione della volontà ma una induzione in errore».

In secondo luogo, è proprio sui piano fattuale, che la tesi qui non condivisa, mostra tutti i suoi limiti rendendo inafferrabile, in concreto, la differenza fra i due reati.

Infatti, se è vero - come pure sostiene la tesi contraria - che il "pericolo immaginario" è sia il pericolo oggettivamente inesistente sia quello frutto della mera immaginazione, è allora evidente che tale indagine non può essere effettuata ex ante (ossia dal punto di vista della parte offesa nel momento in cui resta vittima del reato) per la semplice ed ovvia ragione che, nel momento in cui il reato si consuma,



10



ia vittima in tanto è indotta in errore in quanto, per effetto di quella particolare forma di raggiro o artifizio prevista dail'art. 640/2 n° 2 cod. pen., crede effettivamente e realmente che l'agente (direttamente o indirettamente non importa) sia in grado di realizzare il pericolo (immaginario) prospettatole perché, se così non fosse (e cioè se si accorgesse che il pericolo è, appunto "immaginario" o inesistente in quanto l'agente non è in grado di realizzario), è chiaro che non cadrebbe nella rete truffaldina tesagli dall'agente.

E' evidente, allora, che l'indagine sul "pericolo immaginario" va condotta ex post, sia perché non vi è motivo di discostarsi dall'insegnamento tradizionale secondo il quale l'induzione in errore va giudicata ex post (in terminis Cass. 26107/2003 riv 225872, in motivazione), sia perché questo è il solo metodo che consente, in modo oggettivo, di valutare se il fatto addebitato all'imputato sia sussumibile nell'ambito della truffa aggravata ovvero dell'estorsione secondo il tradizionale criterio distintivo dei raggiri o artifizi (truffa) o della violenza o minaccia (estorsione).

In altri termini, l'atteggiamento psicologico della vittima a fronte del "pericolo immaginario" (che può essere indotto anche con minacce) prospettato dall'agente, è identico sia che si tratti di estorsione che di truffa aggravata proprio perché, per la vittima, la minaccia prospettatagli dail'agente è come se fosse reale ed attuabile da parte dello stesso agente direttamente o indirettamente: la volontà della vittima, cioè, ove valutata ex ante, risulta sempre, per assioma, coartata perché si trova di fronte ad una minaccia che egli crede seria proprio perché, è perfettamente identica sia che si tratti di estorsione che di truffa.

La vittima, invero, proprio a causa del raggiro, pensa di trovarsi di fronte ad una richiesta estorsiva essendole del tutto indifferente che il male minacciato (rectius: il pericolo immaginario) sia attuabile dall'agente direttamente o indirettamente: la truffa, infatti, consiste proprio nella simulazione, da parte dell'agente, di un'estorsione.

Solo successivamente, con valutazione ex post, invece, si può verificare se la minaccia era immaginaria (inesistente) in quanto







l'agente, né direttamente né indirettamente, era in grado di realizzaria, ovvero, era reale perché l'agente, ove la vittima non avesse ceduto alla richiesta minatoria, era in grado - direttamente o indirettamente - di attuaria.

E' chiaro, poi, che seguendo l'avversa tesi, si finirebbe per svuotare, per gran parte, il campo di applicazione dell'art. 640/2 nº 2 cod. pen. che, in pratica, rimarrebbe confinato al residuali casi in cui l'agente (mago, fattucchiere e simili) prospetti mali immaginari dipendenti da forze esterne ed occulte (quindi indipendenti dalla volontà dell'agente) sulle quali egli, dietro compenso, può intervenire.

Ma la norma non consente una tale soluzione per la semplice ragione che quel tipo particolare di pericolo immaginario indotto da abili truffatori (maghi, chiromanti *et similia*) è solo una delle modalità con le quali può realizzarsi la truffa.

Non senza considerare che il suddetto approdo ermeneutico, non appare coerente con la definizione che quella stessa giurisprudenza ha dato dei sintagma "pericolo immaginario" ossia pericolo "inesistente" ovvero frutto dell'immaginazione, «in genere, ma non necessariamente, correlato a forze occulte o a credenze superstiziose».

In conclusione, il problema interpretativo che pone la norma in esame, può essere racchiuso nel seguente quesito: l'agente dev'essere sanzionato per ciò che ha progettato e realizzato (truffa) o per quello che appare alla vittima (estorsione)?

La risposta, ad avviso di questa Corte, non può che essere nel senso del primo corno del dilemma perché è l'unica interpretazione che appare conforme al principio di legalità di cui all'art. 1 cod. pen. a norma del quale l'agente va sanzionato per il reato che ha commesso (nella specie: la truffa che simula un'estorsione) e non per quello che non ha mai commesso ne intendeva commettere ma che la parte offesa credeva essere stato perpetrato nei propri confronti (l'estorsione) e di cui è rimasta vittima [...]».

1.2. La fondatezza di quanto si è appena sostenuto – desumibile anche da Cass. 27363/2012 Rv. 253313 secondo la quale *≪integra gli*



12



estremi dei delitto di truffa, e non di estorsione, la condotta di chi, ai fine di procurarsi un ingiusto profitto, rappresenti falsamente alla vittima un pericolo immaginario proveniente da terzi, in sé non ingiusto ma anzi astrattamente legittimo (nella specie, l'imminente esecuzione della misura cauteiare della custodia in carcere, in realtà insussistente), e si offra di adoperarsi per assicurargii l'impunità in cambio di denaro» - si appalesa, in modo plastico, ove si rifletta sui seguenti esempi.

Primo esemplo: Tizio, soggetto appartenente all'Amministrazione Finanziaria, durante un accertamento fiscale eseguito nel confronti di Caio – titolare di un'attività commerciale – costringe costul al pagamento di una determinata somma di denaro, minacciandolo, in caso contrario, di elevargli sanzioni di importo elevatissimo: in tal caso, non vi è alcun dubbio che la fattispecie debba essere sussunta nell'ambito dell'art. 317 cod. pen. (concussione).

Secondo esempio: stessa situazione di quella appena descritta, ma Tizio non è un soggetto appartenente all'Amministrazione Finanziaria, anche se per tale si spaccia e Caio, tale credendolo, cede alla minaccia.

Le due situazioni, come si può notare, dai punto di vista della vittima (Calo), sono perfettamente uguali; sono, invece, profondamente differenti da un punto di vista fattuale e, quindi, giuridico.

Infatti, nel primo esempio, se Calo non paga, Tizio è in grado di attuare la propria minaccia (anche se è indifferente se, poi, in concreto, la attui o meno): vera è la funzione ricoperta e vera è la minaccia.

Al contrario, nel secondo esemplo, se Calo non paga, Tizio non è in grado di attuare la propria minaccia proprio perchè, non appartenendo all'Amministrazione Finanziaria, non può elevare alcun verbale: falsa ed apparente è la funzione ricoperta e falsa ed apparente è la minaccia.

E', poi, appena il caso di rilevare che, nella suddetta ipotesi, se Calo, per un qualsiasi motivo, si rifluta di pagare, ma Tizio continua a minacciario non più in modo specifico (elevare un verbale di infrazioni) ma, in modo generico, il tentativo di truffa si trasforma in estorsione. Infatti la "nuova e diversa" minaccia, poiché non è più esplicazione di una funzione (quella di pubblico ufficiale) che Tizio non ha, va ritenuta una minaccia generica che, in quanto astrattamente attuabile







dall'agente, assume tutte le caratteristiche dell'elemento costitutivo previsto dal reato di estorsione.

E' sufficiente, quindi, riflettere sui due esempi prospettati, per avvedersi che la differenza fra le due ipotesi va rinvenuta nelle seguenti due circostanze: a) l'agente con artifizi e raggiri (consistenti nello spacciarsi per un pubblico ufficiale) induce in errore la vittima; b) l'agente non è in grado di attuare ia minaccia profferita.

Di conseguenza, poiché nella fattispecie gioca un ruolo preponderante l'induzione in errore e la stessa minaccia (inattuabile) è ad esso inscindibilmente connessa ed in esso trova la sua esclusiva causa, il fatto va sussunto nell'ipotesi di cui all'art. 640/2 n° 2 c.p. e non in quella dell'estorsione nella quale i suddetti requisiti sono del tutto assenti.

D'altra parte, essendo paiese che le due ipotesi sono differenti anche nel disvalore, sarebbe incongruo e contrario – oltre che al principio di legalità di cui si è già detto - anche al principio di ragionevolezza e proporzionalità, sanzionarie allo stesso modo.

Pertanto, nel caso di specie, i reati di estorsione di cui ai capi sub a) e b) vanno riqualificati entrambi come truffe aggravate ex art. 640/2 nº 2 cod. pen. alla stregua del seguente principio di diritto: «il criterio differenziale fra il delitto di truffa aggravato dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario e quello di estorsione, risiede solo ed esclusivamente nell'elemento oggettivo: si ha truffa aggravata quando il danno immaginario viene indotto nella persona offesa tramite raggiri o artifizi e l'agente non sia in grado, ove la persona offesa non intenda adempiere alla di lui richiesta, di attuare la minaccia profferita; si ha estorsione, invece, quando il danno è certo e sicuro ad opera del reo o di altri (Indipendentemente dalla circostanza che la minaccia sia o no realizzata) ove la vittima non ceda alla richiesta minatoria.

La valutazione circa la sussistenza del danno immaginario (e, quindi, dei reato di truffa aggravata) o del danno reale (e, quindi, del reato di estorsione) va effettuata ex post e non ex ante essendo irrilevante ogni valutazione in ordine alla provenienza dei danno prospettato ovvero allo stato soggettivo della persona offesa.





Pertanto, risponde del reato di truffa aggravata e non di estorsione, chi, ai fine di procurarsi un inglusto profitto, spacciandosi alla parte offesa come un soggetto appartenente all'Amministrazione finanziaria ed esibendo faisi segni distintivi, lo induce a consegnargii una somma di denaro, minacciandolo, in caso contrario, di sottoporio ad un controllo fiscale».

- 2. Infondata, infine, deve ritenersi la doglianza dedotta dal in ordine alla pretesa violazione dell'art. 56 cod. pen.: sul punto, infatti, è sufficiente richiamare il consolidato principio di diritto (al quale la Corte territoriale si è correttamente adeguata) secondo il quale «non esclude la consumazione del delitto di estorsione la circostanza che la consegna del danaro all'estorsore da parte della vittima avvenga in presenza delle forze dell'ordine preventivamente allertate e appostate, ma intervenute dopo il conseguimento del possesso dei danaro stesso, sia pure per una breve frazione temporale, da parte dell'estorsore, in quanto la consumazione del reato deve rapportarsi al momento e nel luogo in cui si è verificato l'ingiusto profitto con l'altrui danno»: Cass. 25666/2009 riv. 244165; Cass. 5663/2012 Rv. 254691.
- 3. In conclusione, la sentenza impugnata essendo stati i fatti di cui al capi sub a) e b) riqualificati come truffe aggravate ex art. 640/2 nº 2 cod. pen. dev'essere annullata con rinvio davanti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per la sola rideterminazione della pena

P.Q.M.

QUALIFICATO

Il reato come truffa aggravata ex art. 640/2 nº 2 cod. pen.

ANNULLA

la sentenza impugnata con rinvio ad aitra sezione della Corte di Appello di Napoli per la rideterminazione della pena

RIGETTA

nel resto


153





Roma 29/01/2015 IL CONSIGLIERE EST. (Dott. G. Kado)

IL PRESIDENTE
(Dott. Giuliano Casucci)



Penale Sent. Sez. 2 Num. 52316 Anno 2016

Presidente: FIANDANESE FRANCO

Relatore: ALMA MARCO MARIA - BELTRANI SERGIO .

Data Udienza: 27/09/2016

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

- 1. Riva Fabio Arturo, nato a Milano il 20/07/1954;
- 2. Alberti Agostino, nato a Caronno Pertusella il 16/08/1959;
- 3. Lo Monaco Alfredo, nato a Varzi il 14/08/1939;
- 4. RIVA FIRE S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa n. 249, in persona del legale rappresentante;

avverso la sentenza del 18/06/2015 della Corte di Appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udite le relazioni svolte dai consiglieri Marco Maria Alma e Sergio Beltrani; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo:

- quanto al reato di cui al capo A) (art. 416 cod. pen.), l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di tutti gli imputati;
- quanto al reato di cui al capo B) (artt. 81 e 640-bis cod. pen.):
 - nei confronti degli imputati Alberti e Lo Monaco, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi fino al 26 marzo 2009, per essere gli stessi estinti per prescrizione, ed alla relativa confisca per equivalente; l'annullamento con rinvio della sentenza

nvio della sentenza

impugnata quanto al trattamento sanzionatorio ed alla confisca per equivalente per le condotte successive; il rigetto, nel resto, dei ricorsi;

- nei confronti dell'imputato Riva Fabio, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi fini al 14 dicembre 2008, per essere gli stessi estinti per prescrizione, ed alla relativa confisca per equivalente; l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio ed alla confisca per equivalente per le condotte successive; il rigetto, nel resto, del ricorso;
- nei confronti dell'ente RIVA FIRE S.p.a., il rigetto del ricorso;

udito il difensore della parte civile Ministero dello Sviluppo Economico, avv. Maria Gabriella Vanadia, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle statuizioni civili (con deposito di conclusioni scritte e nota spese, delle quali ha chiesto la liquidazione);

uditi i difensori dell'imputato Riva, avv. Gian Paolo Del Sasso e avv. Franco Coppi, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

udito il difensore dell'imputato Alberti, avv. Monica Gambirasio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

uditi i difensori dell'imputato Lo Monaco, avv. Roberta Guaineri e avv. Salvatore Scuto, che hanno concluso chiedendo entrambi l'accoglimento del ricorso:

udito il difensore dell'ente RIVA FIRE S.p.a., avv. Carlo Enrico Paliero, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza con la quale, in data 21 luglio 2014, il Tribunale della stessa città aveva dichiarato Fabio Arturo Riva, Agostino Alberti ed Alfredo Lo Monaco colpevoli dei reati di associazione per delinquere (ex art. 416, commi 1 e 2, cod. pen.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 110 e 640-bis cod. pen.), condannandoli, previo riconoscimento del vincolo della continuazione (interna ed esterna) ex art. 81 cpv. cod. pen. tra tutti i fatti-reato contestati (così come nel dettaglio descritti nei relativi capi di imputazione), alle pene per ciascuno ritenute di giustizia, ed aveva, altresì, dichiarato l'ente RIVA FIRE s.p.a. responsabile dell'illecito da reato ascrittogli [artt. 5, comma 1, lettera a), 21, 24 commi 1 e 2 e 39 D. Lgs. n. 231/2001, in relazione agli artt. 81

e agli artt. 81

cpv., 640-bis, 61, comma 1, n. 7, cod. pen.], applicandogli le sanzioni ritenute di giustizia.

La Corte di appello ha confermato anche i provvedimenti di confisca adottati dal Tribunale.

2. Contro la predetta sentenza, gli imputati e l'ente (tutti con l'ausilio di difensori iscritti nell'apposito albo speciale) hanno proposto disgiuntamente ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:


2.1. per Fabio Arturo Riva:

2.1.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della normativa di cui alla 1. 24 maggio 1977, n. 227 e del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, di cui tenere conto per l'applicazione dell'art. 640-bis cod. pen. nonché per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per travisamento della prova in merito alle dichiarazioni dei rappresentanti della Simest S.p.a. sulla liceità delle operazioni.

Rileva parte ricorrente che la Corte di appello avrebbe fondato il proprio ragionamento partendo dall'errato presupposto che il contributo previsto dalla legge "Ossola" serve a compensare l'esportatore nazionale per il maggiore costo finanziario dell'esportazione legato al rischio-paese dell'acquirente straniero con la conseguenza che nelle ipotesi di vendite per contanti, non verificandosì alcun rischio per l'esportatore, nessun contributo deve essere versato allo stesso.

In realtà, evidenzia parte ricorrente:

- a) a seguito dell'adozione della nuova circolare Simest 1/2015 il Comitato agevolazioni della stessa chiariva che la *trading company* estera può appartenere allo stesso gruppo dell'esportatore ed all'utilizzatore finale non devono essere applicate le medesime condizioni di vendita e di pagamento praticate alla società di *trading* estera;
- b) è errato affermare che la percezione del contributo Ossola sarebbe avvenuto in violazione del *Consensus* che è solo un accordo non vincolante tra Stati:
- c) la normativa italiana non menziona l'acquirente finale (*end user*) ma solo la "controparte estera" così dando per possibile che il rapporto commerciale tra *end user* e *trader* possa essere diverso rispetto alle condizioni di vendita tra produttore italiano e *trader* estero;



- d) nel 99% dei casi delle esportazioni per le quali vengono erogati i contributi si registra la triangolazione estera attraverso un trader infragruppo;
- e) ciò che avviene a valle dell'acquirente estero (il *trader*) è elemento estraneo alla erogazione dei contributi pubblici all'esportazione.

Gli stessi funzionari Simest (Bodoyra), sentiti come testi nel dibattimento avrebbero chiarito come il requisito per l'ammissione all'agevolazione era la dilazione del pagamento tra l'esportatore italiano e l'importatore estero (il trader) e non fra questi ed il cliente finale ed il teste Mura ha confermato di avere ricevuto assicurazioni da Simest che le operazioni fino a quel momento compiute erano regolari con conseguente correttezza dei contributi erogati.

I Giudici del merito avrebbero, inoltre, errato nel momento in cui hanno ritenuto che i contributi non potevano essere ottenuti all'infuori dello schema tipico che vedeva l'utilizzo di un trader estero (che normalmente appartiene allo stesso gruppo del fornitore). Anche nella modulistica all'epoca predisposta e presentata a Simest era indicata ILVA SA come trader infragruppo ed il carteggio intercorso tra le parti (ma non richiamato dalla Corte di appello) chiariva esattamente e con trasparenza quali erano i rispettivi ruoli dei soggetti coinvolti nelle operazioni.

In sostanza, i Giudici di appello avrebbero erroneamente interpretato la legge "Ossola" la cui finalità in un'ottica macroeconomica è quella di realizzare le esportazioni con effetto positivo sulla crescita economica del Paese: grazie alla triangolazione commerciale di ILVA SA fu possibile uno sconto al cliente finale di cui hanno beneficiato le esportazioni di ILVA S.p.a.

Avrebbero errato, quindi, i Giudici di primo grado quando hanno ritenuto che la contestata truffa sarebbe configurabile in quanto il *trader* era fittizio e creato solo per ottenere i contributi della legge "Ossola", così come avrebbe errato la Corte di appello nel momento in cui ha ribaltato la prospettiva nella quale si era posto il Tribunale ritenendo che il pagamento *cash* da parte dell'utilizzatore finale avrebbe fatto venir meno la causa per l'ottenimento del contributo Simest.

2.1.2. Violazione dell'art. 606, comma, 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza della legge penale nonché per contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla sussistenza delle condotte decettive tipiche ai sensi della fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen.

Evidenzia, al riguardo, parte ricorrente che la sentenza impugnata è contraddittoria nel momento in cui nella stessa si sostiene che se invece di un trader fittizio fosse stato utilizzato un trader reale allora l'operazione sarebbe da considerarsi lecita: in realtà non sarebbero stati indicati nella sentenza gli

nella sentenza gli

elementi in relazione ai quali ILVA SA doveva essere considerata un lecito operatore commerciale.

In sostanza, i Giudici del merito hanno ritenuto che ILVA S.p.a. non aveva diritto ai contributi Simest e che il fatto di avere rappresentato a quest'ultima di averne diritto è stato un raggiro, tuttavia non ne avrebbero spiegato in maniera univoca le ragioni.

L'errore *in primis* sarebbe quello di aver considerato ILVA SA una società inesistente facendo confusione tra il piano tributario e quello della truffa.

ILVA SA è un veicolo finanziario "a destinazione specifica" (cioè con obiettivo limitato e ben definito) secondo i principi contabili internazionali con la conseguenza che la mancanza di margine sulle attività di intermediazione e l'assenza di autonomia decisionale e direzionale sono perfettamente compatibili con tale tipo di società che non è un *trader* vero e proprio ma solo un "veicolo infragruppo". Non v'era quindi esigenza di caricarla di costi dotandola di una struttura più consistente.

In ogni caso si trattava di società effettivamente esistente anche secondo il diritto svizzero.

In tale ottica mancherebbe il "raggiro" in quanto non si sarebbe stata rappresentata al soggetto passivo una realtà diversa da quella reale: Simest ben sapeva (attraverso la modulistica prodotta ed i colloqui intrattenuti con i suoi funzionari) che ILVA SA serviva come veicolo per impostare l'operazione senza la quale il contributo non poteva essere erogato.

Tuttavia, nonostante le menzionate evidenze processuali così come emerse dalle dichiarazioni dei testi Bodoyra e Coletti, la Corte di appello ha affermato che la Simest era stata lasciata all'oscuro del fatto che il produttore/esportatore ILVA S.p.a. era anche il reale venditore all'end user e che solo una volta appresa la realtà dei fatti vennero bloccate le ulteriori erogazioni.

Nulla è stato quindi omesso nell'ambito dell'attività informativa a Simest alla quale fu rappresentata la natura di ILVA SA nella sua reale dimensione economica, tecnica e commerciale.

2.1.3. Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché lett. b) per erronea applicazione dell'art. 640-bis cod. pen. anche in relazione all'elaborazione legislativa e giurisprudenziale del concetto di "abuso del diritto".

Evidenzia al riguardo parte ricorrente che, anche a voler ritenere che la creazione dello schema operativo *de qua* fosse finalizzato a forzare il normale meccanismo di erogazione dei contributi della legge "Ossola", ci si troverebbe

al più in presenza di una forma di "abuso del diritto" del tutto irrilevante sul piano penale atteso che nessuno vietava di istituire all'estero una società infragruppo che operasse come *trader* in relazione a tutte le esportazioni effettuate dalla capogruppo peraltro puntualmente rappresentate alla Simest.

2.1.4. Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché lett. b) per erronea applicazione della legge penale quanto alla sussistenza di un'induzione in errore rilevante ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen.

Evidenzia parte ricorrente che nel momento in cui la Corte di appello pone Simest al livello di un mero "osservatore distratto" ipotizza a carico della stessa una sorta di collusione con gli odierni imputati di fatto incompatibile con una ipotesi truffaldina.

Già il Tribunale – secondo parte ricorrente – nell'affermare che ad essere stato indotto in errore era lo Stato italiano aveva confuso il piano della truffa con quello della legittimità dei contributi ottenuti, confondendo a sua volta il danneggiato con l'indotto in errore.

La Corte di appello ha colto tale vizio nella sentenza del Tribunale ma ne ha minimizzato la portata parlando di "imprecisione lessicale", tuttavia sarebbe poi incorsa in un argomentare illogico nel momento in cui ha sostenuto che fino all'intervento del commissario Bondi nessuno si era accorto della situazione in atto.

Secondo parte ricorrente l'induzione in errore sarebbe stata ritenuta dalla Corte di appello sulla base di tre elementi tra loro contraddittori:

- a) sull'idea che non vi sarebbero stati controlli sostanziali ed il *management* di ILVA ne avrebbe approfittato abusando della fiducia che in esso riponevano gli interlocutori di Simest;
- b) Simest avrebbe inspiegabilmente trascurato di svolgere verifiche ed adottare precauzioni;
- c) l'errore in cui è caduta Simest è addebitabile al fatto di essere un "osservatore distratto".

Tuttavia – osserva ancora parte ricorrente – tali piani di ragionamento sarebbero contraddittori ed illogici in quanto da un lato si sostiene (anche se ciò non è deducibile dalle risultanze processuali) che il raggiro è avvenuto grazie al fatto che il contesto non prevedeva sistemi di controllo (essendo fondato su di un sistema basato esclusivamente sulla "fiducia cieca" verso gli esportatori), mentre dall'altro si afferma che il fatto è avvenuto perché Simest "inspiegabilmente" (in quanto avrebbe dovuto farlo) non ha adottato sistemi di controllo seri.



L'ipotesi che Simest conoscesse la reale struttura di ILVA SA ed erogasse i contributi ritenendo che questi fossero dovuti secondo quanto previsto dalla legge è invece stata esclusa dalle ipotesi "logiche" di ragionamento della Corte di appello.

In sostanza ci si troverebbe in presenza di una induzione in errore della quale non si conoscono esattamente i contorni e non è neppure dato comprendere chi all'interno di Simest sarebbe stato indotto in errore e come si sarebbe sviluppato il relativo processo decisionale, nonché quando si sarebbe formata l'erronea rappresentazione della realtà. Si tratta di chiarimenti che il dibattimento non ha fornito e che la sentenza impugnata ha trascurato.

2.1.5. Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), per violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla mancata derubricazione del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. in quello previsto e punito dall'art. 316-ter cod. pen.

Evidenzia al riguardo parte ricorrente il fatto che la Corte di appello non risulta essersi posta il problema dell'eventuale derubricazione del reato di truffa in contestazione in quello di cui all'art. 316-ter cod. pen. atteso che ci si troverebbe non tanto in presenza di un "artifizio" quanto in presenza di "omissione di informazioni dovute".

2.1.6. Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), per violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla sussistenza del reato di cui all'art. 416 cod. pen.

Sostiene parte ricorrente che i Giudici del merito sarebbero incorsi in errore ritenendo la sussistenza degli elementi essenziali del reato *de quo* fondando la propria convinzione sulla base dell'assunto che la sussistenza di una associazione per delinquere si può desumere da indici provenienti dai reati-scopo.

In realtà – secondo parte ricorrente – si sarebbe erroneamente confusa l'organizzazione dei reati-scopo con l'organizzazione della associazione a questi finalizzata con l'ulteriore conseguenza che Riva e gli altri imputati sarebbero stati ritenuti partecipi ad una associazione per delinquere e non già meri concorrenti in una pluralità di truffe.

La Corte di appello nel ricercare quel *quid pluris* necessario per la configurazione dell'autonomo reato di associazione per delinquere ritiene di individuarlo nella costituzione di ILVA SA da parte di Agostino Alberti su disposizione di Fabio Arturo Riva.

In sostanza la Corte di appello sarebbe incorsa in un vizio logico della motivazione relativa alla costituzione dell'associazione per delinquere 1

affermando dapprima l'irrilevanza a tal fine dell'unione delle forze tra Riva, Alberti e Lo Monaco e, poi, ponendo proprio questa unione di forze come condotta tipica del reato associativo.

Poiché associazione per delinquere e truffa sono contestati come concorso formale di reati (solo in un secondo momento uniti sotto il vincolo della continuazione) gli stessi avrebbero dovuto riguardare condotte diverse realizzate in momenti diversi.

La Corte di appello avrebbe quindi errato nel momento in cui ha ritenuto la condotta di costituzione di ILVA SA sia come apporto causale alla realizzazione della truffa, sia come condotta costitutiva dell'associazione così "sdoppiando" entro il medesimo reato continuato la stessa condotta.

Analogo errore di metodo sarebbe stato compiuto nella delineazione del ruolo del Lo Monaco nell'associazione con riguardo alla posizione della Eufintrade SA.

I vizi della sentenza impugnata investirebbero, poi, anche il diverso profilo del vincolo associativo tra i consociati nel suo profilo sia oggettivo che soggettivo.

Le sentenze dei Giudici di merito non darebbero adeguato conto della sussistenza tra i vari imputati (Fabio Riva, Alfredo Lo Monaco, Agostino Alberti, Barbara Lo Monaco e Adriana Van Lamsweerde) dell'affectio societatis e di in che modo si sarebbe manifestata la consapevole partecipazione degli stessi all'associazione nel momento in cui la stessa costituisce fattispecie autonoma rispetto ai reati-fine.

E' paradossale, secondo la difesa, il fatto che Agostino Alberti non conosceva e non avrebbe mai incontrato alcuno dei presunti promotori dell'associazione (il Lo Monaco), situazione questa del tutto trascurata dalla Corte di appello, ma è ancor più paradossale il fatto – sempre sottolineato dalla difesa del ricorrente – che non è stata neppure acquisita la prova che i due promotori dell'associazione (Fabio Arturo Riva e Alfredo Lo Monaco) si siano incontrati.

2.1.7. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per errata applicazione della legge penale con riferimento all'art. 133 cod. pen. sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

Sulla premessa che il Tribunale ha irrogato all'imputato Riva una sanzione più elevata di quella richiesta dal Pubblico Ministero richiamando da un lato la gravità dei fatti-reato in relazione all'elevato profitto economico conseguito e, dall'altro, la capacità a delinquere dell'imputato che si sarebbe avvantaggiato di un sistema di erogazioni pubbliche interamente incentrato sulla lealtà tra le

ato sulla lealtà tra le

parti, segnala, innanzitutto la difesa del ricorrente che il contributo era calcolato per praticare al cliente finale uno sconto pari al 5% sul prezzo della fornitura, il che consentiva ad ILVA di non perdere clienti e nel contempo garantire l'economicità della propria attività di produzione e vendita.

Errato sarebbe poi ritenere -- come ha fatto la Corte di appello -- che Fabio Riva avrebbe tenuto una "condotta volutamente oppositiva alla esecuzione della misura cautelare da cui è stato attinto" avendo egli semplicemente esercitato le facoltà che la legge gli consentiva per opporsi all'esecuzione del mandato di arresto europeo che fu emesso allorquando si trovava all'estero (Inghilterra).

Analoga doglianza investe il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sostanzialmente legato anch'esso alla "resistenza" che il Riva avrebbe tenuto in corso di processo.

2.1.8. Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 640-bis, 640-quater e 322-ter cod. pen. in merito alle disposizioni inerenti la confisca.

Sulla premessa che la confisca è stata disposta sui beni degli imputati per un valore equivalente al profitto delle truffe commesse ai danni di Simest, ricorda la difesa del ricorrente che la confisca "per equivalente" può essere disposta solo quando non sia possibile l'apprensione diretta del prezzo o del profitto del reato.

Il Tribunale ha motivato la necessità di ricorrere alla confisca per equivalente evidenziando l'impossibilità di procedere alla confisca diretta per carenza di pertinenzialità essendo il profitto di reato consistito in somme liquide versate da Simest sui conti di ILVA S.p.a. e, non essendo possibile tracciare la movimentazione delle predette somme, ha optato per il regime alternativo di confisca.

La decisone della Corte di appello che ha confermato quella del Tribunale si porrebbe però in contrasto con il più recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr. sentenze Gubert e Lucci) laddove si è affermato il fatto che l'essere il denaro per sua natura bene fungibile consente di superare il tema della pertinenzialità e di procedere quindi alla confisca "diretta".

Sarebbe quindi stata possibile la confisca "diretta" del profitto del reato entro il patrimonio di ILVA S.p.a. soggetto non certo estraneo alle operazioni commerciali de quibus ma la questione non è stata affrontata in modo corretto dai Giudici del merito.

2.1.9. Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 19/5/2014 in merito alla tardività della questione preliminare sulla costituzione di parte civile del Ministero dello Sviluppo Economico avanzata dalla difesa alla precedente udienza del 12/5/2014 per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 491 e 586 cod. proc. pen.

Sul presupposto che Fabio Riva è stato condannato, in solido con gli altri imputati, al risarcimento del danno in favore del predetto Ministero con l'assegnazione di una provvisionale di 15 milioni di euro, rileva parte ricorrente di avere contestato in sede di udienza la carenza di legittimazione attiva del Ministero nell'esercizio dell'azione risarcitoria in quanto il soggetto danneggiato dai fatti era solo la Simest S.p.a. e non anche il Ministero che è socio della stessa. La predetta eccezione era stata tuttavia dichiarata inammissibile in quanto ritenuta tardiva.

La doglianza è stata tuttavia riproposta in questa sede in quanto la contestazione relativa alla costituzione di parte civile del Ministero per lo Sviluppo Economico era di fatto stata proposta entro i termini di cui all'art. 491 cod. proc. pen. allorquando non si era ancora chiusa la fase delle questioni preliminari

La Corte di appello non avrebbe sostanzialmente fornito motivazione in merito al rigetto dello specifico motivo di gravame.

2.2. per Agostino Alberti:

2.2.1. Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 640-bis cod. pen. in relazione alla ritenuta non necessità di accertare che una determinata persona fisica sia stata effettivamente indotta in errore.

Secondo parte ricorrente la decisione assunta dai Giudici di merito sarebbe caratterizzata da una completa disarticolazione dello schema del reato di truffa che si sviluppa nella sequenza tipica dell'uso degli artifizi o raggiri, dell'induzione in errore, dell'atto di disposizione patrimoniale, del danno per la vittima e del profitto per il reo.

La Corte di appello (e prima di essa il Tribunale) avrebbero reciso gli anelli dell'indicata catena ritenendo non necessario che una persona fisica sia stata indotta in errore da una condotta decettiva e verificare l'esistenza di una rapporto di causalità tra l'induzione in errore ed il conseguente atto di disposizione patrimoniale.

In sostanza, secondo i Giudici di appello, per configurare il reato sarebbe sufficiente una "potenzialità della frode" in rapporto ad un soggetto "virtuale"

soggetto "virtuale"

(chiunque esso sia) che abbia agito in nome e per conto dell'ente deputato alle erogazioni.

Ciò però si porrebbe in contrasto con la struttura del reato di truffa così come indicato dal nostro ordinamento e come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione che hanno affermato che l'elemento caratterizzante la truffa è costituito dalla "cooperazione artificiosa della vittima" con la conseguenza che vi è una incompatibilità logica tra usurpazione unilaterale e cooperazione della vittima.

Non esiste, quindi, nel modello legale configurato dal legislatore una truffa "spersonalizzata" e "potenziale" come quello sostenuto dalla Corte di appello. Come recita la norma occorre che "taluno" (cioè un persona fisica individuata) sia stato indotto in errore, occorre cioè una causalità psicologica concepibile solo rispetto a delle persone fisiche determinate.

2.2.2. Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 640-bis cod. pen. nonché per mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'accertamento di un legame causale tra induzione in errore e atto di disposizione patrimoniale.

Evidenzia parte ricorrente che i Giudici del merito sarebbero caduti in errore allorquando hanno ritenuto di poter prescindere dall'accertamento in concreto di un rapporto di "causalità" psicologica tra l'induzione in errore ed il conseguente atto di disposizione patrimoniale.

Il Giudice non può adattare la fattispecie di reato a seconda del caso e comunque non può prescindere dall'accertamento concreto del rapporto di causalità richiesto dalla norma: l'idoneità dell'artifizio e del raggiro deve essere valutata in concreto ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso, con conseguente idoneità delle condotte poste in essere a produrre l'effetto di induzione in errore del soggetto passivo.

2.2.3. Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'accertamento dell'effettivo inganno di Simest.

Evidenzia parte ricorrente che il fatto di aver sposato l'idea di una "truffa potenziale" ha condotto la Corte di appello a ritenere sufficiente, per la prova della responsabilità, una valutazione di idoneità della frode e trarre in inganno e ciò a prescindere dalla verifica *ex post* dell'effettivo inganno ai danni dei funzionari Simest.

In sostanza, secondo la Corte di appello, se i funzionari Simest avessero saputo che il produttore esportatore ILVA S.p.a. era anche il reale venditore all'end user non avrebbero accordato il finanziamento.

In realtà – si osserva nel ricorso – la motivazione sul punto della sentenza impugnata oltre che carente e contraddittoria è caratterizzata dal travisamento di prove decisive atteso che:

- a) dall'istruttoria è emersa la prova (cfr. deposizioni dei testi Coletti e Bodoyra) che i funzionari Simest erano perfettamente a conoscenza del fatto che il produttore-esportatore ILVA S.p.a. era anche il reale venditore all'end user ma di ciò non se ne fa menzione nella sentenza impugnata; gli stessi funzionari Simest erano, poi, anche a conoscenza della presenza del trader svizzero (ILVA SA) legato allo stesso gruppo del produttore-esportatore e della prassi di riacquisto delle promissory notes nonostante si trattasse di un fatto del tutto estraneo ai requisiti dell'intervento di agevolazione;
- b) le dichiarazioni del teste Mura vanno in senso opposto a quello inteso dalla Corte di appello.

Lo schema della fornitura multipla *intercompany* risultava essere assolutamente prevalente nella prassi del creditore-fornitore.

Come detto, il quadro delle operazioni era perfettamente noto ai funzionari Simest e – prosegue parte ricorrente – mai gli stessi hanno affermato di essere stati ingannati o che se avessero saputo determinati dettagli dell'operazione non avrebbero accordato il contributo. Affermare il contrario equivale ad un travisamento della prova, così come omettere il riferimento alle dichiarazioni al riguardo dei funzionari Simest comporta un vizio di motivazione della sentenza impugnata.

La Corte di appello avrebbe, inoltre, travisato anche le dichiarazioni del teste Mura in quanto Simest mai ebbe a comunicargli che "le pratiche erano illegali".

2.2.4. Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione in merito alla ritenuta fittizietà di ILVA SA ed alla sua rappresentazione "artefatta" nei confronti di Simest.

Sulla premessa che la Corte di appello di Milano ha individuato nella costituzione e nella interposizione della società ILVA SA il segmento essenziale della condotta truffaldina, evidenzia parte ricorrente una serie di censure a detta valutazione ed in particolare:

a) che le argomentazioni relative all'esistenza ed alla operatività di ILVA SA sono disancorate da qualsivoglia dato probatorio;

eratività di ILVA SA

- b) che la Corte di appello ha omesso di considerare i numerosi elementi di prova presentati dalla difesa ed in grado di dimostrare l'effettiva consistenza di ILVA SA: la società era in effetti dotata di personale per lo svolgimento delle principali attività sociali compatibilmente con le esigenze di risparmio dei costi ed i bilanci evidenziavano costi operativi e gestionali del tutto incompatibili con una società fittizia quali, ad esempio, i documentati costi per la gestione e remunerazione della rete di agenti esteri; le sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione al riguardo sebbene si trattasse di elementi caratterizzati da decisività;
- c) che la motivazione della sentenza è contraddittoria nella parte in cui, da un lato, afferma che il gruppo ILVA avrebbe rappresentato in modo artefatto ed ingannatorio la reale natura di ILVA SA a Simest e, dall'altro, rimprovera i funzionari dell'ente deputato all'erogazione del contributo di essere stati "osservatori distratti": chi ignora determinate circostanze, chi è distratto, chi non ha vigilato non può essere caduto in errore e quindi essere vittima di una condotta truffaldina.
- 2.2.5. Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen. nonché per mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 640-bis in capo al rag. Alberti.

Si duole parte ricorrente del fatto che i Giudici di entrambi i gradi del merito hanno affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa in capo all'Alberti sulla base del ruolo rivestito dall'imputato nell'organigramma societario, così affermando una sorta di "responsabilità da posizione" in cui l'unico coefficiente soggettivo era rappresentato dalla mera "conoscenza" della presunta fittizietà delle operazioni e ciò senza la presenza e l'indicazione di alcun elemento di prova al riguardo.

Il fatto che l'Alberti sia stato convocato da Fabio Riva ed incaricato di costituire una *intercompany* estera è – secondo la difesa – un elemento assolutamente neutro rispetto al dolo di truffa trattandosi di operazione del tutto legittima e non indicativa della consapevolezza di programmare e portare ad esecuzione un piano criminoso.

Né la consapevolezza e la volontà di ottenere dei contributi statali è di per sé elemento fondante il dolo di truffa soprattutto nel momento in cui l'Alberti era stato informato della presenza di pareri legali e delle posizioni ufficiali assunte da Simest circa la regolarità del *modus operandi* del tutto analogo a quello di ILVA S.p.a. tenuto da altre società esportatrici ai fini della percezione dei contributo statale.

Anche sotto tale profilo, confortato da documentazione prodotta dalla difesa dell'odierno ricorrente, la Corte di appello sarebbe rimasta totalmente silente relegando la propria valutazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato a valutazioni di mero carattere presuntivo.

2.2.6. Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione in merito alla sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen.

Si duole, innanzitutto, parte ricorrente della mancata dimostrazione del vincolo associativo che secondo la Corte di appello sarebbe da ritenersi provato sulla base dei seguenti due elementi:

- a) il fatto che Alberti fu convocato da Fabio Riva e ricevette l'incarico di costituire una *intercompany* estera al solo fine di beneficiare del contributi Ossola;
- b) il fatto che il coimputato Lo Monaco mise a disposizione per le operazioni la società di *forfaiting* Eufintrade.

Tuttavia – prosegue parte ricorrente – quelli indicati non sono che i contributi causali alla ipotizzata condotta truffaldina che però nulla provano in relazione alla sussistenza di un "accordo associativo".

Mancherebbe quindi l'indicazione nella impugnata sentenza delle circostanze di fatto che al di là delle modalità di realizzazione della condotta truffaldina attesterebbero l'esistenza di un reale vincolo associativo finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti e destinato a durare nel tempo.

A ciò si aggiungono le circostanze non esaminate dalla Corte di appello anche se rilevanti che:

- a) i rapporti tra l'Alberti e Fabio Riva sono sempre rimasti circoscritti nel contesto di un rapporto lavorativo e professionale;
- b) Alberti si è sempre limitato a svolgere le medesime mansioni amministrative e di natura contabile;
- c) Alberti non ha mai conosciuto il presunto promotore dell'associazione contestata.

Sotto un secondo profilo, poi, parte ricorrente evidenza la mancanza di prova di una consapevole permanente partecipazione del rag. Alberti ad una associazione per delinquere.

Anche tale aspetto non sarebbe stato adeguatamente analizzato da Giudici del merito che avrebbero operato secondo un proprio convincimento soggettivo privo di riscontri negli atti del processo.

2.2.7. Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 484 e 491 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta intempestività della richiesta di esclusione della costituita parte civile Ministero dello Sviluppo Economico, nonché dell'art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in relazione alla asserita ammissibilità del relativo atto di costituzione.

Il motivo di ricorso, sostanzialmente analogo al nono motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato Riva, concerne la doglianza relativa alla ordinanza del Tribunale di Milano in data 19 maggio 2014 con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità per tardività della richiesta delle difese degli imputati di esclusione della parte civile Ministero dello Sviluppo Economico per difetto del requisito richiesto dall'art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

La questione è stata oggetto di specifico motivo di gravame innanzi alla Corte di appello che l'ha ritenuta infondata con argomentazioni che in questa sede sono oggetto di ulteriore doglianza.

Secondo parte ricorrente i Giudici del merito avrebbero operato una erronea equiparazione tra il termine preclusivo per la presentazione dell'atto di esercizio dell'azione civile nel processo penale e quello per lo svolgimento delle questioni inerenti la costituzione di parte civile così come individuato dall'art. 491 cod. proc. pen.

Questo, in sintesi, lo sviluppo cronologico della vicenda processuale:

- il 7 maggio 2014 innanzi alla Quarta Sezione del Tribunale di Milano venivano chiamati i due processi che venivano riuniti a carico delle persone fisiche e dell'ente RIVA FIRE;
- in tale udienza veniva depositato l'atto di costituzione di parte civile del Ministero dello Sviluppo Economico indi il processo veniva rinviato all'udienza del 12 maggio 2014 innanzi ad altra Sezione (la Terza) del Tribunale di Milano;
- all'udienza del 12 maggio 2014 veniva depositata la costituzione di parte civile della Simest e le difese degli imputati richiedevano la declaratoria di inammissibilità della costituzione di parte civile del Ministero;
- all'udienza del 19 maggio 2014 il Tribunale con ordinanza dibattimentale dichiarava inammissibile per tardività la costituzione di parte civile di Simest e dichiarava altresì inammissibile (sempre per intempestività) l'eccezione della difesa degli imputati sulla costituzione di parte civile del Ministero.

Sottolinea la difesa del ricorrente il diverso assetto normativo e cronologico stabilito dagli artt. 484 e 491 cod. proc. pen. circa la tempistica della costituzione di parte civile e la discussione delle questioni preliminari e segnala come dopo il deposito dell'atto di costituzione di parte civile i Giudici

rte civile i Giudici

della Terza Sezione del Tribunale non emettevano alcun provvedimento circa l'ammissione della costituzione stessa così lasciando aperta la fase del contraddittorio sul punto, contraddittorio che veniva poi sviluppato all'udienza successiva innanzi alla Sezione del Tribunale effettivamente incaricata secondo i criteri tabellari della celebrazione del processo e prima dell'invalicabile sbarramento identificato dal legislatore nella dichiarazione di apertura del dibattimento.

Nel merito segnala parte ricorrente che la costituzione di parte civile del Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile non avendo lo stesso subito un danno diretto ed immediato dall'azione degli imputati: la società tratta in inganno secondo l'impostazione accusatoria è stata la Simest S.p.a. ed il Ministero non poteva vantare verso gli imputati il diritto al risarcimento del danno derivante da erogazioni compiute da altro ente né un eventuale danno all'immagine.

2.3. per Alfredo Lo Monaco:

- 2.3.1. Nullità della sentenza *ex* art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza del reato di truffa (art. 640-*bis* c.p.) pur non essendo stato individuato il presunto soggetto indotto in errore e per avere, quindi ritenuto configurabile una inammissibile frode "*ad incertam personam*".
- 2.3.2. Nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza del reato di truffa (art. 640-bis c.p.) sulla base di un'evidente erronea interpretazione della normativa primaria e secondaria che disciplina l'erogazione di sussidi all'esportazione, ai sensi del D. Lgs.n. 143 del 1988 e delle circolari SIMEST.
- 2.3.3. Nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà del ragionamento laddove la Corte ritiene che nella fattispecie mancherebbe il requisito della rateizzazione.
- 2.3.4. Nullità della sentenza *ex* art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. laddove la Corte:
- a) travisando le dichiarazioni dibattimentali dei testi Mura, Maltagliati e Birattoni afferma che Simest aveva già dichiarato al GRUPPO ILVA che le sue modalità operative erano illegittime;
- b) travisando il contenuto della Circolare Simest n. 1/2015 e relativi chiarimenti afferma che da sempre Simest ha ritenuto tali modalità operative non legittime.

- 2.3.5. Nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per carenza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti ricostruito in dibattimento e dei temi di prova con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen.
- 2.3.6. Nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per carenza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti ricostruito in dibattimento e dei temi di prova con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza del concorso del Lo Monaco nel presunto reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per mancata correlazione tra l'imputazione e la sentenza.
- 2.3.7. Nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge nonché per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416 cod. pen. contestato al capo A) della rubrica, anche in relazione al contenuto di una serie di atti dettagliatamente indicati nel corso dell'esposizione delle specifiche ragioni poste a sostegno del motivo.
- 2.3.8. Nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'errata interpretazione delle norme sulla confisca per equivalente ex artt. 640-quater e 322-ter cod. pen., disposta sui conti correnti bancari di cui Eufintrade è titolare.

2.4. Per RIVA FIRE S.p.a.:

2.4.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 640-bis cod. pen., con difetto di motivazione circa l'esistenza del requisito di induzione in errore. Il ricorrente lamenta la non configurabilità del reato costituente presupposto dell'illecito da reato contestato ad esso ente, in difetto dell'individuazione dei funzionari pubblici ingannati, e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui conclusivamente conviene che i controlli sul contenuto delle domande di agevolazione presentate non venivano effettuati, limitandosi la Simest ad una presa d'atto, che quindi non consentiva di configurare alcuna induzione in errore di chicchessia; lamenta, inoltre, l'assenza di un qualsivoglia riferimento operativo implicante un ruolo attivo nella vicenda della società RIVA FIRE. (f. 13 del ricorso): in realtà i funzionari Simest escussi in dibattimento (Bodoyra, Coletti e Bonanno) avrebbero dichiarato concordemente che Simest era sempre stata messa a conoscenza «in modo

puntuale ed organico, di tutti gli elementi conoscitivi dei quali doveva disporre per poter poi procedere all'erogazione degli incentivi previsti dalla legge speciale. In particolare edotta: sia dello schema adottato da ILVA S.p.a. (...); sia della circostanza che ILVA SA fosse una società elvetica controllata da ILVA S.p.a.; sia, infine, delle precise modalità del trasporto della merce (...)»

L'inganno che si è creduto di enucleare era, peraltro, tanto grossolano da risultare assolutamente privo, persino in astratto, di idoneità ingannatoria (f. 16 del ricorso).

Nulla dice la Corte di appello sull'effettività del ritenuto inganno, considerato che l'autocertificazione del privato non risulta in alcun modo verificata, di modo che essa non può aver tratto in inganno nessuno (f. 16 ss. del ricorso).

2.4.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 5, comma 1, lett. A) D. Lgs. n. 231 del 2001, con mancanza/contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza di un interesse o vantaggio, derivante dal reato presupposto, in capo a RIVA FIRE S.p.a. I presunti artifizi e raggiri in ipotesi cagionanti l'asserita induzione in errore di Simest sarebbero avvenuti tutti nell'ambito di ILVA, non di RIVA FIRE; quest'ultima è configurata dalla sentenza impugnata come holding operativa, non come holding pura, e da ciò si deduce l'intromissione da parte sua nelle attività della controllata RIVA S.p.a., ed addirittura l'esistenza di un interesse e/o di un vantaggio propri, più che indirettamente ricavati dal corrispondete interesse e/o vantaggio della controllata. In realtà, «il caso della holding "pura" che partecipa al gruppo, "sta alla finestra" e "prende atto" dell'andamento delle controllate è un'eventualità addirittura non prevista dall'ordinamento vigente» (f. 30 ss. del ricorso, e riferimenti normativi ivi presenti); in ogni caso RIVA FIRE non esercitava sulla controllata ILVA alcuna influenza, ed il contrario convincimento della Corte di appello è viziato in più punti da motivazione manifestamente illogica (f. 32 ss. del ricorso).

L'imputazione del reato presupposto a RIVA FIRE quale titolare dell'intera attività d'impresa, mentre ILVA sarebbe solo uno stabilimento produttivo, sembra evocare la dottrina della «impresa di gruppo», minoritaria e non accolta dalla giurisprudenza; in ogni caso, con specifico riferimento alla responsabilità degli enti da reato, la giurisprudenza appare ben salda nell'escludere la configurabilità/rilevanza di un «interesse di gruppo», e conseguentemente la possibilità di dichiarare la holding responsabile ex D. Lgs. n. 231 del 2001 per il solo fatto della commissione di un illecito da reato

un illecito da reato

in seno ad una controllata, dovendo sempre e comunque ricorrere i criteri ascrittivi in dettaglio riepilogati a f. 42 del ricorso.

Evidenzia che nessuno degli imputati-persone fisiche ha preso parte alla commissione del reato presupposto quale rappresentante di RIVA FIRE: le condotte in ipotesi integranti la contestata truffa ai danni dello Stato si sono tutte svolte soltanto nell'ambito dell'organizzazione societaria di ILVA, società con propria personalità giuridica; la circostanza – valorizzata dalla Corte di appello – che Emilio e Fabio Riva fossero amministratori di fatto di ILVA potrebbe legittimare l'affermazione di responsabilità della stessa ILVA, giammai di RIVA FIRE; lo stesso deve dirsi con riferimento all'Alberti, apicale di ILVA e subordinato di RIVA FIRE, che risulterebbe *ex actis* avere agito esclusivamente per conto di ILVA.

Sarebbe mancante/contraddittoria la motivazione circa la sussistenza di un interesse o di un vantaggio in capo all'ente RIVA FIRE (f. 51 ss. del ricorso), criteri ascrittivi dell'illecito da reato all'ente distinti ed alternativi (orientati l'uno all'azione, l'altro al risultato).

In realtà le prove acquisite nel procedimento (f. 56 ss. del ricorso) smentiscono la motivazione della sentenza impugnata quanto alla configurabilità di un interesse o vantaggio di RIVA FIRE ricollegabile all'enucleato reato presupposto, poiché l'importo complessivo erogato da Simest a favore di ILVA nel periodo di tempo oggetto della contestazione non risulta trasferito a RIVA FIRE, ma sarebbe rimasto nell'ambito del sottogruppo ILVA e delle sue controllate, tra cui ILVA SA (il ricorso rinvia in proposito a quanto osservato dal consulente tecnico del P.M.: f. 57 ss. del ricorso); sarebbe stata immotivatamente sottovalutata una importante prova a discarico: il Pubblico Ministero nel corso della requisitoria ha dichiarato che la Procura della Repubblica procedente in fase di indagine preliminare avrebbe restituito ad ILVA S.p.a. circa 24 milioni di euro "nell'allora disponibilità di ILVA SA"; e la Corte di appello ha negato alla difesa la possibilità di documentare detta circostanza, appresa soltanto nel corso del giudizio di appello, ed in proposito vi è stata deduzione di nullità ex art. 178, comma 1, cod. proc. pen. ma la Corte di appello (f. 14 della sentenza impugnata) ha disatteso la richiesta con motivazione in parte apparente, e quindi mancante, in parte contraddittoria ed illogica.

Lo stesso imputato Alberti ha dichiarato che ILVA SA non ha mai distribuito utili e non ha mai finanziato RIVA FIRE, pur avendo finanziato ILVA: «è pertanto chiaro che ILVA s.s. abbia interamente conservato la propria disponibilità, esistenze al 31.12.2012, di circa 54 milioni, almeno fino a quando RIVA FIRE è stata controllante di ILVA».

Il reato presupposto risulta in definitiva commesso nel solo interesse, oltre che ad esclusivo vantaggio, di ILVA SA ed ILVA S.p.a.

Quanto emergente dall'esame dell'imputato Alberti (per il quale tutte le società italiane del gruppo erano costrette a conferire liquidità direttamente a RIVA FIRE) sarebbe smentito dalla ricostruzione della contabilità di ILVA operata dal consulente tecnico del Pubblico Ministero.

Conclude riepilogando le complessive censure all'apparato motivazionale della Corte di appello, tra l'altro inficiato dalle già enucleate violazioni di legge (f. 65 ss. del ricorso).

2.4.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p., per difetto di motivazione ed inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 6 D. Lgs. n. 231 del 2001: contrariamente a quanto immotivatamente ritenuto dalla Corte di appello, tra l'altro anche con promiscuo riferimento ad ILVA S.p.a. (il cui modello di organizzazione non poteva, peraltro, assumere alcun rilievo ai fini in esame), RIVA FIRE avrebbe adottato un adeguato modello di organizzazione, il che rendeva, anche sotto tale profilo, non configurabile il contestato illecito da reato; aggiunge che era senz'altro onere del Pubblico Ministero dimostrare l'inidoneità del modello organizzativo adottato da RIVA FIRE.

2.4.4. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per difetto di motivazione ed inosservanza, nonché erronea applicazione dell'art. 19 D. Lgs. n. 231 del 2001, per l'insussistenza del profitto tipico confiscabile.

Lungi dal conseguire automaticamente all'affermazione di responsabilità dell'Ente per l'illecito da reato ascrittogli, la confisca sanzionatoria del profitto può essere disposta soltanto dopo che sia stato verificato che esso sia stato materialmente incamerato dall'ente, e sia stato successivamente valutato se una parte di esso possa essere restituita, potendo e dovendo «costituire oggetto della sanzione-confisca il profitto effettivamente conseguito dall'ente» (f. 80 del ricorso). RIVA FIRE non concorre nella commissione del reato presupposto, potendo al più esserne ritenuta - sia pur indebitamente responsabile quale capogruppo; è stato male interpretato (f. 83 del ricorso) il requisito della pertinenzialità; i giudici di merito hanno sottoposto a confisca ex artt. 19 e 53 D. Lgs. n. 231 del 2001 «beni equivalenti ad un profitto non conseguito dalla persona giuridica RIVA FIRE S.p.a.» laddove il principio solidaristico che la Corte di appello sembrerebbe avere valorizzato trova applicazione «soltanto nell'ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p., ovvero, sul terreno civilistico, ai sensi dell'art. 2055 cod.civ.» (f. 86 del ricorso). L'ente non concorre con le persone fisiche autrici del reato presupposto, e può essere sanzionato soltanto nel caso in cui la sua colpevole

20

organizzazione abbia effettivamente e concretamente consentito l'ingresso nelle proprie casse del profitto.

La natura dell'istituto in esame è, infatti, sanzionatoria; nulla dimostra l'effettivo ingresso nelle sue casse del profitto del reato (in realtà incamerato da ILVA s.p.a. ed ILVA s.a.); manca un compiuto accertamento di eventuali responsabilità della controllata ILVA S.p.a., non sottoposta a processo; non essendo mai entrato alcun profitto nelle casse di RIVA FIRE (cfr. anche II motivo, cui il ricorso a f. 89 rinvia), nessuna confisca (neanche di valore) poteva essere disposta in danno dell'ente costituito.

Inoltre, i giudici di merito avrebbero equivocato le connotazioni del requisito della pertinenzialità del profitto confiscabile (f. 89 ss. del ricorso): richiamato quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza Fisia Italimpianti, il ricorrente lamenta in concreto l'insussistenza di un profitto pervenuto a RIVA FIRE come diretta conseguenza del reato presupposto, non essendo all'uopo sufficiente valorizzare «un vantaggio meramente potenziale e a tutto voler concedere successivo e mediato» (f. 92 del ricorso). La Corte di appello non avrebbe compiutamente indicato in qual modo sia stato individuato il profitto confiscato e come ne sia stata ritenuta la diretta derivazione causale dal reato presupposto.

3. All'odierna udienza pubblica, il collegio ha verificato la regolarità degli avvisi di rito, e le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe; il P.G. ha successivamente prodotto documentazione inerente alla sua richiesta di declaratoria di estinzione di alcuni reati per prescrizione, alla cui acquisizione i difensori presenti hanno espressamente acconsentito; all'esito, questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata va annullata:

- nei confronti di Fabio Arturo Riva, Agostino Alberti e Alfredo Lo Monaco con riferimento al reato di cui all'art. 640-bis c.p. limitatamente all'episodio consumato in data 24/09/2008, perché estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente eliminazione della statuizione di confisca nei limiti dell'importo di 454.692,15 euro;
- nei confronti di Alfredo Lo Monaco limitatamente alla qualifica di promotore dell'associazione di cui al capo A), che va esclusa.

Va conseguentemente disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena.

I ricorsi di Fabio Arturo Riva, Agostino Alberti e Alfredo Lo Monaco vanno rigettati nel resto; va rigettato anche il ricorso dell'ente RIVA FIRE S.p.a.

1. Le condotte.

Per rispondere alle doglianze difensive come sopra riassunte, è doveroso prendere le mosse dalle condotte accertate dai Giudici del merito (e non contestate dai ricorrenti nella loro materialità) così come sintetizzate nei capi di imputazione.

Il nucleo centrale delle condotte che hanno portato all'instaurazione del processo che qui ci occupa risulta ben descritto nel capo B della rubrica delle imputazioni nel quale si contesta agli imputati persone fisiche il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 640-bis cod. pen. e che appare doveroso riportare integralmente:

"perché con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in qualità:

- RIVA Emilio e RIVA Fabio di amministratori del gruppo Riva e in particolare della holding di famiglia RIVA FIRE S.p.A. che si intrometteva direttamente nella gestione operativa delle controllate,
- ALBERTI Agostino in qualità di responsabile dell'area amministrazione e finanza di RIVA FIRE S.p.A. e amministratore di ILVA S.p.A., nonché delegato per l'amministrazione di ILVA SA;
- VAN LAMSWEERDE Adriana, în qualità di fiduciaria amministratrice, presidente di ILVA SA;
- LO MONACO Alfredo in qualità di amministratore, presidente di EUFINTRADE SA;
- LO MONACO Barbara in qualità di amministratrice, vice presidente di EUFINTRADE SA con artifizi consistiti:
- nella creazione di ILVA SA, società apparentemente operativa in Svizzera ma in realtà gestita e controllata dalla famiglia RIVA in Italia con personale del gruppo Riva, avendo i fiduciari esteri compiti apparentemente di gestione, ma in realtà meramente esecutivi delle volontà impartite dalla famiglia, non avendo i fiduciari alcuna specifica conoscenza del settore industriale e commerciale che teoricamente gestivano,
- nella fittizia interposizione di ILVA SA nel rapporti commerciali fra ILVA S.p.A. e l'acquirente finale, che contrattava il prezzo e le forniture con la struttura commerciale di ILVA S.p.A., essendo ILVA SA priva di idonea struttura, secondo le seguenti modalità:
- ILVA S.p.A. vende i propri prodotti al soggetto extra-UE (ILVA SA) con pagamento dilazionato a 5 anni a tasso agevolato per l'85% del valore della merce e per il restante 15% cash;
- ILVA SA, a sua volta, vende la merce ad un soggetto estero terzo (anche "End user") allo stesso prezzo a cui l'ha acquistata dall'ILVA S.p.A., non apportando alcun ricarico, non avendo sopportato alcun costo, ma con una dilazione di pagamento di 60/90 giorni;
- solo dopo che ILVA SA ha già incassato dall'acquirente finale, "End user", il prezzo della vendita, ILVA SA paga ad ILVA S.p.A. il 15% della fornitura e emette delle promissory notes (cambiali internazionali) per il restante 85% trasmesse a ILVA S.p.A.;
- ILVA S.p.A. porta allo sconto le cambiali internazionali, realizzando anche una minusvalenza deducibile (in termini di minori interessi attivi per dilazione di pagamento), presso l'intermediario estero elvetico EUFINTRADE SA, attraverso l'utilizzo di un intermediario creditizio italiano (Banca Intesa) che raccoglie ed invia a SIMEST tutti i documenti di esportazione;

ne;

- EUFINTRADE SA in realtà non finanzia ILVA S.p.A. con mezzi propri e non si assume alcun rischio relativo allo sconto delle cambiali internazionali in quanto, in pregresso accordo con ILVA SA, EUFINTRADE SA vende a ILVA SA le stesse cambiali internazionali ad un prezzo convenuto, inferiore al valore facciale ma superiore del 10-15% al corrispettivo cui sconterà le cambiali a ILVA S.P.A.; ILVA SA con la liquidità già acquisita dall' "End user" paga le promissory notes ritirate da EUFINTRADE SA e con tale importo Eufintrade SA sconta le promissory notes a ILVA S.P.A.; l'ILVA SA, riacquistando dall'ente finanziatore Eufintrade le promissory notes e pagandone cash il prezzo dovuto, abbatte conseguentemente gli interessi passivi indicati in bilancio attraverso gli interessi attivi derivanti dal riacquisto delle stesse promissory note (in termini di plusvalenza derivante dal riacquisto di un effetto, debito rappresentato dalla promissory note, ad un prezzo inferiore del proprio valore nominale);

così agendo, inducevano in errore lo Stato italiano, che ai sensi dell'art. 14 D.L. 143/1998 sosteneva il finanziamento di crediti praticati dagli esportatori italiani a favore degli acquirenti esteri; nella fisiologica operatività lo Stato Italiano, tramite SIMEST S.p.A., avrebbe colmato la differenza fra il netto ricavo dello sconto degli effetti emessi dall'acquirente estero e il valore attuale degli stessi, consentendo agli esportatori italiani di praticare un credito agevolato agli acquirenti esteri;

nel caso di specie si riassumono di seguito gli elementi di frode:

- l'acquirente finale (acquirente effettivo) non traeva alcun beneficio in quanto pagava lo stesso prezzo praticato da ILVA S.p.A. a ILVA SA, senza il vantaggio del pagamento dilazionato e agevolato;
- SIMEST corrispondeva il proprio contributo a fondo perduto a ILVA S.p.A. per una dilazione di pagamento che ILVA S.p.A. concedeva a soggetto fittizio ed estero vestito (ILVA SA),
- SIMEST erogava il proprio contributo sugli interessi di un credito incorporato in un titolo di credito internazionale già ritirato dal mercato al momento della corresponsione del contributo, essendosi già l'obbligazione estinta per confusione in quanto SIMEST pagava ILVA S.P.A. quando ILVA SA aveva già riacquistato le proprie cambiali internazionali;
- il contributo SIMEST non giovava all'industria italiana che avrebbe potuto così esportare praticando agevolazioni creditizie compensate dall'intervento di Stato, ma giovava al seguenti soggetti e così veniva trattenuto all'estero:
- * veniva intercettato in percentuale variabile fra il 10% e 15% dalla simulata finanziaria elvetica Eufintrade SA, che lucrava sulla differenza fra il danaro ricevuto da ILVA SA per il riacquisto delle promissory notes e il danaro corrisposto a ILVA S.p.A. per uno sconto fittizio operato senza mezzi propri e senza assunzione di rischio, trattenendo materialmente USD 14.320.000 e GBP 1.820.000
- * per la più parte da ILVA SA che lucrava in Svizzera la differenza fra il danaro ricevuto cash dall'acquirente finale estero e il riacquisto delle promisory notes da EUFINTRADE SA, pari a USD 92.950.000 e GBP 9.830.000
- * per la rimanente parte da ILVA S.p.A. che riusciva ad ottenere da EUFINTRADE SA un tasso di sconto delle cambiali internazionali mediamente più vantaggioso di quello che SIMEST avrebbe preso in considerazione per versare il proprio contributo;

tale operatività in essere dal 2008 portava alla erogazione a fondo perduto in cinque anni di circa 100 milioni di euro di danaro pubblico.

In Milano e altrove dal 2008 all'agosto 2013."

Strettamente collegate ai fatti di cui sopra sono poi le ulteriori contestazioni di associazione per delinquere (art. 416, commi 1 e 2, cod. pen.) elevate alle persone fisiche Fabio Arturo Riva, Agostino Alberti, Alfredo

23

Lo Monaco (in concorso con RIVA Emilio, deceduto, e con LO MONACO Barbara, VAN LAMSWEERDE Adriana nei cui confronti si procede separatamente)

"perché, Riva Emilio, Riva Fabio, Lo Monaco Alfredo in qualità di promotori, Alberti Agostino, Van Lamsweerde Adriana, Lo Monaco Barbara in qualità di partecipi, in concorso con persone da identificare, si associavano fra loro allo scopo di commettere più delitti contro il patrimonio e in violazione del D.L.vo 74/2000, ed in particolare: Lo Monaco Alfredo metteva a disposizione la struttura organizzata di beni e persone di Eufintrade SA per intercettare i fondi pubblici erogati da SIMEST con modalità truffaldine e indebiti vantaggi fiscali; Barbara Lo Monaco quale vicepresidente della menzionata Eufintrade SA manteneva operativamente i rapporti con il gruppo Riva da una parte e Simest S.p.A. dall'altra; Riva Fabio, Riva Emilio, Alberti Agostino fornivano le strutture del gruppo Riva e il personale necessario per estero vestire la struttura commerciale di ILVA S.p.A. in ILVA SA al fine di commettere tramite tale struttura una pluralità di frodi; Van Lamsweerde Adriana, fiduciaria svizzera, curava formalmente la rappresentanza legale della società svizzera per non rendere immediatamente riconducibile il centro decisorio agli organi gestori del gruppo RIVA. In Milano dal 2007 con condotta permanente"

nonché all'ente RIVA FIRE S.p.a. di illecito ex artt. 5, comma 1, lettera a), 21, 24 commi 1 e 2, 39 D. Lgs. n. 231/2001, in relazione agli artt. 81 cpv., 640-bis, 61 n. 7) cod. pen.

"perché, in assenza di tutte le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo decreto ed in particolare

- a) non avendo l'organo dirigente efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione idonei alla prevenzione di reati della specie di quelli verificatisi,
- b) avendo affidato il compito di vigilare sull'osservanza dei modelli organizzativi ad un organismo, privo di requisiti di indipendenza e di autonomi poteri di iniziativa e controllo in quanto composto dal dr. Emilio Ettore Gnech, commercialista di fiducia di Emilio Riva, indagato nel presente procedimento per il riciclaggio del patrimonio sottratto alla RIVA FIRE mediante la commissione di una pluralità di reati in una ampio arco temporale, dal dr. Giuseppe De Iure, amministratore della principale controllata ILVA S.p.A., e dal rag. Mauro Buffa dirigente apicale della stessa RIVA FIRE S.p.A., soggetti quindi tutti sottoposti alla direzione e autorità degli autori dei reati che l'organo di vigilanza avrebbe dovuto prevenire,
- c) l'organismo previsto dall'art. 6 lett. b) ometteva di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi non avendo mai approfondito la gestione dei contributi percepiti dallo Stato tramite SIMEST, essendosi limitato ad una fugace audizione in data 30.6.2011 del ragioniere Mura Antonio che in quattro righe di verbale spiegava essere percepiti contributi ai sensi del D. Lgs. 143/98 (ex Legge Ossola), omettendo per contro l'organo di vigilanza di chiedere qualsivoglia informazione su tale operatività pur in presenza di un'attività identificata dai modelli organizzativi come un'area tipicamente a rischio, omettendo di richiedere, conformemente alle prescrizione dei modelli organizzativi di RIVA FIRE S.p.A. che fosse individuato per detta specifica operatività un apposito responsabile, e quindi ignorando l'organo di vigilanza come fossero destinati i contributi, perché fossero percepiti tramite ILVA SA, quale struttura gestionale avesse ILVA SA,

rendeva possibile che Emilio Riva e Fabio Riva, amministratori di RIVA FIRE S.p.A., unitamente al dirigente apicale Agostino Alberti, in concorso con i soggetti indicati nel capo di imputazione

i.p.A., unitamente al rapo di imputazione

[sopra descritto] ex artt. 81 cpv., 640 bis, 61 n. 7 c.p., nelle qualità sopra descritte, commettessero nell'interesse e a vantaggio della medesima società il delitto di cui al capo b), conseguendo l'ente un profitto di rilevante entità. In Milano dal 2008 alla data odierna."

In estrema sintesi, le condotte erano costituite da un "ciclo finanziario" cui prendevano parte la società italiana ILVA S.p.a., quale esportatore nazionale, la società svizzera ILVA SA (all'uopo costituita, facente parte del gruppo ILVA e ritenuta, secondo l'ipotesi accusatoria, solo apparentemente operativa) quale importatore estero, la società finanziaria svizzera Eufintrade SA, di cui era legale rappresentante Alfredo Lo Monaco, e Banca Intesa, istituto di credito presso il quale ILVA S.p.a. aveva conto corrente e linee di credito, che fungeva da intermediario nei rapporti tra ILVA S.p.a. e la Simest S.p.a. (ente erogatore del denaro pubblico per conto e su concessione del Ministero dello Sviluppo Economico).

Le operazioni si svolgevano nel modo che segue:

- 1) ILVA S.p.a. vendeva (almeno in apparenza) i tubi ad ILVA SA;
- 2) ILVA SA vendeva gli stessi tubi all'acquirente finale (end user), al medesimo prezzo al quale li aveva acquistati;
- 3) per tali operazioni, ILVA S.p.a. fatturava ad ILVA SA, ed ILVA SA fatturava all'end user;
- 4) entrambe le fatture venivano emesse in pari data;
- 5) ILVA S.p.a. provvedeva direttamente alla spedizione via mare all'end user dei prodotti oggetto della trattativa commerciale e che non erano usciti dalla propria materiale disponibilità prima del loro invio;
- 6) l'end user pagava cash l'intero prezzo del materiale acquistato ad ILVA SA;
- 7) ILVA SA, ricevuto il pagamento integrale della fornitura, pagava ad ILVA S.p.a. il 15% cash e, a fronte della dilazione accordatale da ILVA S.p.a., nonostante avesse già in cassa il denaro pari al restante 85% del prezzo, emetteva cambiali internazionali (promissory notes) per le quali ILVA S.p.a. aveva già ottenuto l'impegno allo sconto da parte della Eufintrade SA;
- 8) le predette *promissory notes* recavano l'importo dilazionato (come detto pari all'85% del valore della fornitura) maggiorato degli interessi CIRR (*Commercial Interest Reference Rates* segnalati dall'OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico per le operazioni di credito all'esportazione) ed approvati da Simest S.p.a.;
- 9) ILVA S.p.a. trasferiva per la concordata operazione di sconto le *promissory* notes presso Eufintrade SA e detta operazione avveniva ad un tasso di interesse di mercato ritenuto congruo da Simest;

- 10) Eufintrade SA, contemporaneamente alla ricezione dei titoli da scontare, proponeva ad ILVA SA di acquistare il proprio debito ovvero le *promissory* notes:
- 11) ILVA SA, ricevuta da Eufintrade SA tale proposta, ricomprava il proprio debito ad un valore facciale inferiore e trasferiva alla Eufintrade SA il denaro contante di cui disponeva a fronte dell'avvenuto pagamento per l'intero da parte dell'end user;
- 12) Eufintrade SA provvedeva quindi allo sconto a ILVA S.p.a. utilizzando il denaro ricevuto dalla ILVA SA e trattenendone una percentuale per sé;
- 13) ILVA S.p.a. incamerava quindi un ricavo netto inferiore al valore facciale dovuto al tasso di sconto applicato;
- 14) l'operazione veniva quindi comunicata alla Simest per l'erogazione del contributo finalizzato a coprire in parte la differenza tra tasso attivo (CIRR) riconosciuto all'esportatore e tasso passivo applicato dall'ente scontante (Eufintrade).

In pratica, attraverso il meccanismo descritto, il gruppo ILVA otteneva sia l'immediato pagamento dei beni venduti, sia l'erogazione del finanziamento pubblico di sostegno.

2. Il quadro normativo di riferimento.

Le condotte sopra descritte hanno trovato spunto in un quadro normativo che è doveroso ricostruire, sulla scia di quanto in proposito già fatto dal Tribunale, senza decisive contestazioni, salvo quanto si dirà in seguito in riferimento alle questioni di diritto poste dai ricorrenti.

Il sistema normativo italiano che disciplina il sostegno ai crediti derivanti da operazioni di esportazione di merce all'estero da parte di imprese nazionali trova originario fondamento nell'accordo definito "Consensus" raggiunto in sede OCSE nel 1978, in seguito assoggettato a modifiche resesi necessarie per effetto delle mutazioni delle condizioni dei mercati interni agli stati ed internazionali.

Come si evince dalla lettura del testo del Consensus, la necessità di contenere il deterioramento delle condizioni di credito conseguenti alla concorrenza sempre più aspra nella concessione di agevolazioni finanziare da parte delle imprese alle proprie esportazioni, determinò i paesi industrializzati a concludere in sede OCSE nel 1978 un gentlemen's agreement tra i partecipanti intitolato "arrangement on guidelines on officially supported export credit".



Il Consensus è nato dalla esigenza degli Stati aderenti (tra i quali i paesi UE) di individuare regole comuni in materia di utilizzo dei crediti all'esportazione supportati dall'intervento finanziario pubblico.

L'obiettivo principale dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico è quello di fornire un quadro per un utilizzo disciplinato di tali crediti. L'accordo mira a creare condizioni di parità per il sostegno pubblico al fine di incoraggiare la concorrenza tra gli esportatori sulla base della qualità e del prezzo dei beni e dei servizi esportati anziché sulle condizioni e sui termini finanziari di sostegno pubblico più favorevoli.

Trattandosi di *gentlemen's agreement*, entrato in vigore nel 1978 e di durata indeterminata, "è un accordo volontario tra i partecipanti e non costituisce un atto dell'OCSE anche se beneficia del supporto amministrativo del segretariato dell'Organizzazione".

L'impresa che vuole concedere all'acquirente estero condizioni di pagamento più vantaggiose, quali periodi di rimborsi più lunghi e tassi di interesse inferiori a quelli indicati nel Consensus, può farlo ma dovrà rinunziare al sostegno pubblico e dunque, con riferimento alle imprese italiane, alle agevolazioni finanziarie attualmente concesse dallo Stato per il tramite di Simest S.p.a., individuato dalla vigente normativa interna quale ente deputato alle erogazioni.

Quanto all'ambito di operatività, il Consensus si applica ad "ogni forma di sostegno pubblico fornito da o per conto di un governo per l'esportazione di beni e/o servizi, comprese le operazioni di leasing finanziario aventi un periodo di rimborso pari o superiori ad anni due" (art. 5).

Il sostegno pubblico può assumere le forme di garanzia o assicurazione dei crediti all'esportazione o di sostegno finanziario pubblico e in questo caso articolarsi in crediti/finanziamenti diretti e rifinanziamenti, interventi sul tasso di interesse nonché " qualunque combinazione delle forme di cui sopra".

Alla lett. d) del citato art. 5 si legge "non viene fornito sostegno pubblico qualora vi siano prove inconfutabili del fatto che il contratto è stato stipulato con un acquirente che non è quello di destinazione finale delle merci principalmente al fine di ottenere condizioni di rimborso più favorevoli".

Il Consensus si applica alle operazioni commerciali di vendita con dilazione di pagamento e pone una serie di regole e di limitazioni: "le condizioni e le modalità finanziarie per i crediti alla esportazione comprendono tutte le disposizioni del presente capitolo (Cap. II condizioni e termini finanziari per i crediti alla esportazione) che vanno lette in relazione le une con le altre" (artt. 10 e segg.).

Gli elementi salienti sono rappresentati da:

le une

- percentuale minima dei pagamenti anticipati o contestuali alla consegna dei beni;
 - durata dei crediti;
 - tassi di interesse.

Quanto al primo elemento, è richiesto agli acquirenti di effettuare pagamenti in acconto non inferiori al 15% del valore del contratto di esportazione entro il punto di partenza del credito; inoltre, non può essere concesso sostegno pubblico superiore al 85% del valore del contratto di esportazione. Quanto al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi, i rimborsi del credito devono avvenire in rate con cadenza massima semestrale e con quota capitale di pari importo; la data di scadenza della prima rata non può superare i sei mesi e deve avvenire non oltre i sei mesi dal punto di partenza del credito, per i beni strumentali è quella delle operazioni doganali.

Il pagamento degli interessi è contestuale alla rata di rimborso del capitale.

Il tasso minimo applicabile per i crediti all'esportazione che possono essere ammessi alla agevolazione pubblica, in Italia attualmente concessa ed erogata da Simest S.p.a. quale ente a ciò deputato, è, come detto, quello CIRR di cui agli artt. 19 e segg. del Consensus.

Dal 1999 i CIRR delle valute europee inserite nel Sistema Monetario Europeo sono stati sostituiti da quello unico dell'Euro, variano mensilmente e sono comunicati all'OCSE.

Il vigente sistema normativo italiano, che ha attuato i principi stabiliti nel Consensus, era stato preceduto dalla l. 24.5.1977, n. 227, (c.d. Legge Ossola) che, storicamente, ha rappresentato il primo intervento legislativo in materia di sostegno dei crediti all'esportazione e, dunque, di supporto al commercio delle imprese italiane.

La I, 100/1990 ha istituito Simest S.p.a.: trattasi di ente "avente per oggetto la partecipazione ad imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'UE, controllate da imprese italiane nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico – economico ed organizzativo, di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza di quelle piccole e di medie dimensioni anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche" (art. 1, n. 1)

La Simest è stata creata dal Ministero del commercio con l'estero come Società Italiana per le Imprese Miste all'Estero, ed è una società a capitale

come pitale pubblico, perché partecipata in maggioranza (78%) dalla S.p.a. a controllo pubblico Cassa Depositi e Prestiti, e per la restante parte (22%) da Confindustria, banche ed enti privati.

Il Ministero dello Sviluppo Economico detiene l'80% del capitale di Cassa Depositi e Prestiti, il resto è posseduto da fondazioni di origine bancaria.

Il fondo gestito dalla Simest per svolgere le sue operazioni – nella specie per supportare il credito alla esportazione - deriva da stanziamenti specifici ministeriali disposti nel bilancio dello Stato: il denaro gestito dalla Simest S.p.a. è dunque quello pubblico.

Ii D. Lgs. 31.3.1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero a norma dell'art. 4 comma 4 lett. c) e dell'art. 11 della I. 15.3.1997, n. 59, è intervenuto (re)istituendo la SACE non più presso l'INA ma ponendola sotto la vigilanza ministeriale e in materia di finanziamento dei crediti all'esportazione (art. 14 disposizioni generali) stabilendo la corresponsione di contributi agli interessi nei confronti dei soggetti indicati all'art. 15 da parte del soggetto "gestore del Fondo di cui all'art. 3 l. 28.5.1973, n. 295", ora la Simest S.p.a., a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma della locazione finanziaria relativi a esportazione di merce, prestazioni di servizi nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero.

La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo sono stabilite con delibera del CIPE su proposta ministeriale.

Le condizioni, le modalità ed i tempi della concessione dei contributi sono stabiliti con decreto ministeriale.

Il CIPE, nelle delibere 160 e 161 del 1999 e 2 del 2002 in materia di "modalità dell'intervento agevolato della Simest relativamente al credito all'esportazione" ha stabilito che le operazioni di finanziamento agevolabili debbono riguardare forniture di origine italiana o comunitaria nei limiti previsti dalla disciplina vigente, di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori, servizi o attività ad esse collegate.

Non sono ammissibili all'intervento le forniture di beni di consumo, di beni di consumo durevole nonché di semilavorati e/o beni intermedi non destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento.

Il contributo riconosciuto assume le caratteristiche di contributo agli interessi: per gli smobilizzi con raccolta fondi a tasso fisso relativi ad operazioni di credito fornitore con periodo di rimborso pari o superiore a due anni dal punto di partenza del credito, il margine a carico della agevolazione non può essere superiore al 5%.

Sono ammissibili all'intervento gli smobilizzi a tasso fisso relativi ad operazioni di credito fornitore con dilazione di pagamento concessa sull'85% massimo dell'importo della fornitura e rimborso in un periodo compreso tra 18 e 23 mesi dal punto di partenza del credito, anche in un'unica rata, ai tassi di interesse determinati nelle misure previste dalle decisioni e direttive comunitarie e dagli accordi internazionali per operazioni con periodo di rimborso pari o superiori a due anni.

Lo smobilizzo di titoli di credito sul mercato estero a tasso fisso con intervento concesso anche per il tramite di banche nazionali e lo smobilizzo di titoli di credito sul mercato estero a tasso variabile per il tramite di banche nazionali, rientrano tra le tipologie di finanziamenti ammissibili al contributo.

Con decreto 21.4.2000 il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica poneva "regolamento recante condizioni, modalità e tempi per la concessione di contributi in conto interessi a fronte di operazioni di finanziamento dei crediti relativi ad esportazioni di merce, prestazioni di servizi nonché di esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estro ai sensi dell'art. 14 comma III del d.Lqs 31.3.1998 n. 143".

Nel decreto viene dato atto dell'esigenza di riunire in unico testo, al fine di riordinare e razionalizzare la disciplina dell'agevolazione delle operazioni di finanziamento di crediti alla esportazione, le disposizioni in materia.

Il decreto, richiamando la precedente normativa, conferma le operazioni ammissibili ed i destinatari del contributo e precisa che l'intervento si esplica nella forma del contributo agli interessi, a fronte di operazioni di finanziamento di crediti, con indicazione dei criteri per la relativa determinazione (artt. 9, 10 e 11) ed in particolare, quanto al tasso minimo, demandando alle decisioni e direttive comunitarie ed agli accordi internazionali.

La domanda di intervento agevolativo deve essere presentata alla Simest (art. 5), redatta su apposti moduli dalla stessa predisposti e corredata della necessaria documentazione commerciale e finanziaria costituita innanzitutto, come specificato dalle circolari Simest e chiarito dai testi in dibattimento, dal contratto commerciale tra esportatore ed importatore ed impegno allo sconto da parte dell'ente scontante.

A seguito del provvedimento di ammissione alla agevolazione ed in relazione a ciascuna erogazione del finanziamento, il soggetto richiedente invia alla Simest apposita richiesta (art. 7) completa della relativa documentazione e/o dichiarazione da cui risulti la esecuzione della operazione commerciale e finanziaria di sconto.

La Simest (art. 7) accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta con la richiesta di erogazione, eroga il contributo agli interessi in unica soluzione o in più quote in via posticipata in corrispondenza delle scadenze di pagamento degli interessi a seconda della tipologia della operazione agevolata.

L'art. 16 disciplina cessazione, rinunzia e revoca della agevolazione e prevede in particolare al n. 1 lett. a) la cessazione nei casi di risoluzione o rimborso anticipato del finanziamento.

Al n. 4, lett. da a) ad e), sono previsti gli eventi che determinano la revoca dell'intervento agevolativo quando: il contratto commerciale o il contratto di finanziamento siano modificati o eseguiti in modo sostanzialmente difforme da quanto indicato nella richiesta di intervento in termini che rendono il finanziamento non più agevolabile; in caso di inadempimento contrattuale dell'esportatore e di restituzione della merce; in particolare quando l'intervento agevolativo sia stato concesso o erogato in base a dati, notizie e dichiarazioni essenziali ai fini della agevolazione risultati falsi, inesatti o reticenti.

Viene demandata alla Simest (art. 16 n. 6) la facoltà di disporre verifiche e controlli in relazione alla validità della documentazione ed alla veridicità delle dichiarazioni prodotte.

Con Decreto 8.1.2007 n. 27 il Ministero della Economia e delle Finanze apportava modifiche al DM 199/2000 art. 16 con riferimento alla disciplina della cessazione dell'intervento agevolativo, rimanendo invariati i casi relativi alla modifica o esecuzione dei contratti difformi da quanto indicato nella richiesta di intervento e della concessione basata su notizie false o incomplete.

L'intervento di supporto si rivolge a quei settori produttivi di beni di investimento che offrono ai committenti esteri, situati prevalentemente in paesi emergenti, dilazioni di pagamento delle forniture a medio – lungo termine.

L'intervento pubblico prevede l'utilizzo di schemi che neutralizzino gli effetti sulla competitività dell'export italiano dei sistemi a disposizione delle ECA degli altri paesi. Nel caso di programma gestito da Simest S.p.a., che si avvale delle risorse del Fondo 295, la finalità è isolare il committente estero dal rischio di variazione dei tassi di interesse consentendogli l'accesso ad un indebitamento a medio – lungo termine al tasso CIRR regolamentato in sede OCSE, attraverso gli schemi finanziari del credito acquirente e del credito fornitore."

Lo strumento finanziario che si è rivelato essenziale per l'efficacia del programma è rappresentato dai c.d. "contratti multifornitura" stipulati da traders o direttamente dalle singole aziende produttrici con distributori esteri e relativi ad una o più tipologie di macchinari, impianti o altri beni di investimento con consegne dilazionate.

La Simest S.p.a. è intervenuta con proprie circolari intese a recepire e ad attuare le disposizioni di legge.

La circolare Simest 4/2013 ("circolare per la concessione della agevolazione su operazioni di credito all'esportazione ai sensi del D.L. 31.3.1998 n. 143 capo II") è divisa in due parti:

- parte I concessione della agevolazione (artt. da 1 a 21);
- Parte II erogazione del contributo (artt. da 1 a 9).

Viene innanzitutto individuata la modalità di attuazione dell'intervento agevolativo che "si esplica nella forma del contributo agli interessi su finanziamenti concessi in relazione a contratti di esportazione conclusi dagli operatori nazionali e copre la differenza tra il tasso di finanziamento ammissibile e il tasso agevolato a carico del debitore", così emergendo con chiarezza anche dalla circolare della Simest che lo Stato Italiano, fornendo a fondo perduto al suo ente erogatore la disponibilità di denaro pubblico di rilevanti importi previamente stanziati in bilancio, ha inteso supportare in punto interessi gli imprenditori che esportano la loro merce e che accordano dilazione di pagamento alla controparte che paga per il 15% in contanti e per la restante parte a mezzo di titoli di credito.

Nella circolare vengono ribaditi i presupposti per la presentazione della richiesta di ammissione alla agevolazione: le operazioni ammissibili, l'importo del finanziamento ammissibile ovvero pagamento della quota del 15% per contanti e 85% finanziato, durata del credito pari o superiore a 24 mesi dal punto di partenza e con durata al massimo di 5 anni nelle operazioni di sconto pro soluto a tasso fisso.

Al punto 21 della I parte vengono considerate in particolare le operazioni di credito fornitore con smobilizzo a tasso fisso relative a forniture multiple da parte di una singola impresa esportatrice o di società di *trading*.

Le richieste di ammissione alla agevolazione corredate dalla dovuta documentazione (parte I, art. 2 n. 1) sono sottoposte, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, alla determinazione del Comitato; le decisioni, sia positive che negative, sono poi comunicate ai soggetti richiedenti ovvero agli istituti di credito intermediari ed alle imprese esportatrici per conoscenza.

La richiesta di erogazione (parte II, art. 2 n.1) deve poi essere presentata alla Simest allegando la documentazione da cui risulti la

esecuzione della operazione commerciale (avvenuta vendita della merce) e finanziaria (pagamento del 15% cash sul totale del prezzo e ricezione per il restante 85% di titoli di credito che vengono scontati).

Il tasso di interesse agevolato (parte I art.11) è fisso ed è pari al tasso CIRR; "il contributo copre la differenza, se positiva, tra il valore attuale calcolato al tasso agevolato del credito scontato in essere alla data di decorrenza della agevolazione ed il netto ricavo dello stesso credito alla medesima data di decorrenza al tasso di sconto così come determinato in base alla lettera di comunicazione della ammissione alla agevolazione" (circ. parte II art. 3 punto 1) e la SIMEST, accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta con la richiesta di erogazione, accredita il contributo agli interessi in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di ricezione (art. 3 n. 2)

L'art, 7 riguarda le variazioni ed i controlli.

Il punto 1 stabilisce che "i soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare alla Simest tutte le variazioni, modifiche o vicende di cui vengano a conoscenza che possano influire sulla prosecuzione dell'intervento agevolativo riguardanti ad esempio le aziende esportatrici o importatrici, la esecuzione dei contratti commerciali o di smobilizzo, la garanzia assicurativa (ove prevista) nonché la banca se richiedente il contributo.

Ai fini dell'intervento agevolativo le suddette variazioni sono subordinate all'assenso della Simest."

L'art. 8 disciplina i casi di cessazione, rinunzia e revoca della agevolazione e prevede in particolare (punto 3 lett. e) la revoca allorché "l'intervento agevolativo sia stato concesso o erogato in base a dati, notizie e dichiarazioni essenziali ai fini della agevolazione risultati falsi, inesatti o reticenti"

Come emerge dall'intero quadro normativo:

- il supporto di Simest si sostanzia in un contributo agli interessi su finanziamenti concessi da banche italiane o straniere;
- "il prezzo della fornitura deve essere corrisposto dall'acquirente/committente estero nel modo seguente:
- una quota almeno pari al 15% viene regolata in contanti entro il punto di partenza del credito (spedizione / consegna)
- il restante 85% viene rimborsato in rate massimo semestrali di norma consecutive ed uguali, la prima delle quali non oltre sei mesi dal punto di partenza del credito. Gli interessi, calcolati al tasso di interesse minimo denominato CIRR sul debito residuo in linea capitale a ciascuna scadenza, vengono pagati al massimo semestralmente.

Con un'ultima circolare (la n. 1/15 del 23 febbraio 2015 integrativa della precedente circolare operativa n. 4/2013) – peraltro successiva ai fatti che in questa sede ci occupano - il Comitato Agevolazioni, istituito presso la Simest, ha fornito ulteriori precisazioni con particolare riguardo alle operazioni di credito fornitore con smobilizzo a tasso fisso, relative a forniture da parte di un'impresa esportatrice verso una società estera del gruppo (*intercompany*) o verso una *trading company* estera, al di fuori del gruppo.

Sulla premessa che l'acquirente estero deve risultare, a seguito del processo istruttorio, "un'impresa operativa che svolge un'attività economica al fine della produzione o dello scambio di beni e/o servizi" (punto 23.1) la circolare de qua contiene per il resto l'indicazione di una serie di documenti che debbono essere oggetto di presentazione e che sono suscettibili di verifica e di eventuali richieste di integrazione.

Con una ulteriore nota in data 7 maggio 2015 chiarificatrice della precedente circolare il menzionato Comitato Agevolazioni ha tra l'altro evidenziato, per la parte che in questa sede maggiormente interessa, che:

- la trading company estera può appartenere allo stesso gruppo dell'esportatore e all'utilizzatore finale non devono necessariamente essere applicate le medesime condizioni di vendita e di pagamento praticate alla società di trading estera;
- non esistono vincoli sulla trasferibilità delle *promissory notes* rilasciate dal debitore estero (anche se tale possibilità di trasferimento non dove ovviamente essere utilizzata in modo tale da rendere possibile un'illegittima percezione del contributi pubblici).

3. L'applicazione della legge "Ossola e del "Consensus".

Il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse di Fabio Arturo Riva e di cui al superiore paragrafo 2.1.1 nonché quelli formulati nell'interesse dell'imputato Alfredo Lo Monaco e di cui ai superiori paragrafi 2.3.2 e 2.3.4 appaiono meritevoli di trattazione congiunta investendo entrambi le questioni dell'applicazione/interpretazione della legge "Ossola" e del "Consensus".

Appare doveroso prendere le mosse da una, diremmo ovvia, osservazione preliminare: non è certo possibile attraverso una circolare interpretativa di una legge modificare i principi ed il contenuto di una legge, né tantomeno legittimare condotte di natura illecita.

Il riferimento inevitabilmente cade sulla menzionata circolare n. 1/15 del 23 febbraio 2015, integrativa della precedente circolare operativa n. 4/2013, del Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST.

operativa III. 4,2015,

Come premesso, la menzionata circolare (comunque successiva ai fattireato che in questa sede ci occupano), al di là di indicazioni relative alla documentazione relativa alle situazioni che possono dar luogo all'erogazione del contributo e che involgono esclusivamente profili amministrativi, pone in luce tre aspetti:

- la possibilità che la *trading company* estera possa appartenere allo stesso gruppo dell'esportatore;
- il fatto che all'utilizzatore finale non devono necessariamente essere applicate le medesime condizioni di vendita e di pagamento praticate alla società di *trading* estera;
- l'inesistenza di vincoli sulla trasferibilità delle *promissory notes* rilasciate dal debitore estero.

A ben vedere, detta circolare chiarisce una regola generale che non assume alcuna incidenza sulla configurabilità dei fatti-reato che in questa sede ci occupano.

Non sono, infatti, in discussione la possibilità di servirsi di una trading company estera eventualmente appartenente allo stesso gruppo dell'esportatore, che applichi all'end user condizioni diverse rispetto a quelle oggetto di contrattazione con l'esportatore, o la possibilità di libera trasferibilità delle cambiali internazionali; il tutto si fonda su di un ineluttabile presupposto, che sta a monte dello schema generale descritto al fine di ottenere il contributo previsto dalla legge: il meccanismo commerciale (e non solo la libera possibilità di trasferimento delle promissory notes indicata nella circolare) non dove ovviamente essere utilizzato in modo tale da rendere possibile un'illegittima percezione del contributo pubblico.

In sostanza, la questione non verte sul rispetto del meccanismo astratto previsto dalla legge, e non è neppure ragionevolmente in discussione il fatto che anche prima della circolare Simest n. 1/15 l'esportatore potesse servirsi di una trading company infragruppo; il problema è completamente diverso, e riguarda il fatto che il meccanismo descritto deve essere caratterizzato da operazioni reali, e non (come si avrà modo di chiarire nel prosieguo) fittizie, nei rapporti tra l'esportatore (ILVA S.p.a.) e la trading company (ILVA SA).

In parole povere: perché il meccanismo sia lecito, occorre che vi sia una vendita effettiva dei beni dall'esportatore al *trader* alla quale segua una ulteriore vendita dei medesimi beni dal *trader* all'acquirente finale.

In un simile quadro non ha alcuna rilevanza il fatto – pure menzionato dai ricorrenti – che i funzionari Simest ebbero a rassicurare ILVA S.p.a. circa la correttezza del meccanismo commerciale utilizzato dalla stessa (oltre che da altre società), perché, come detto, il meccanismo relativo all'interposizione di

4

una trading company estera astrattamente inteso non è in contrasto con l'assetto normativo e quindi è naturale che nel momento in cui lo stesso fu descritto ai funzionari Simest, costoro non poterono che dare conforto al crisma di liceità dello stesso, all'evidenza ignorando che – in concreto – non esisteva alcuna vendita tra ILVA S.p.a. e ILVA SA.

Non si può parlare quindi di travisamento della prova da parte dei Giudici di merito circa la valutazione del contenuto delle dichiarazioni dei funzionari Simest menzionati in atti, né delle dichiarazioni del teste Mura, il quale ha sostanzialmente affermato che i funzionari Simest diedero assicurazioni sulla liceità dell'operazione: i predetti funzionari diedero una risposta in relazione alla situazione loro rappresentata, sulla base delle informazioni delle quali avevano la disponibilità, non legittimando alcun affidamento sulla liceità delle condotte in coloro che operavano nell'interesse di ILVA s.p.a., i quali erano certamente consapevoli – secondo quanto concordemente rilevato dai giudici di primo e di secondo grado - che il meccanismo astratto indicato dalla legge non coincideva con l'attività che essi in concreto ponevano in essere.

Per mero dovere di completezza, è doveroso ulteriormente evidenziare che il meccanismo di aiuto alle imprese esportatrici di cui al "Consensus" e di fatto regolamentato sul piano nazionale dalla legge "Ossola" serve effettivamente a compensare l'esportatore nazionale per il maggiore costo finanziario dell'esportazione legato al rischio-paese dell'acquirente straniero con la conseguenza che nelle ipotesi di vendite per contanti, non verificandosi alcun rischio per l'esportatore, nessun contributo deve essere versato allo stesso.

Naturalmente si deve concordare con quanto asserito dalla difesa degli imputati in relazione fatto che il rapporto che viene in esame ai fini dell'applicazione della legge "Ossola" circa la dilazione del pagamento del corrispettivo economico dei beni venduti non può che essere quello intercorrente tra il venditore/esportatore ed il primo acquirente estero che ben può essere anche la *trading company*, a nulla rilevando in astratto ciò che avviene "a valle" dopo la prima vendita, ma occorre ancora una volta ribadire la necessità che il rapporto contrattuale tra le società interessate al primo contratto sia reale, non fittizio.

Non si può invece concordare con l'affermazione difensiva relativa alla l'interpretazione della legge "Ossola", mirante ad affermare che la finalità della normativa in proposito vigente, in un'ottica macroeconomica, sarebbe quella più generale di realizzare le esportazioni con effetto positivo sulla crescita economica del Paese (risultato che, nel caso in esame, sarebbe stato ottenuto, in quanto, grazie alla triangolazione commerciale illustrata, si

illustrata, si

sarebbe pur sempre reso possibile concedere uno sconto al cliente finale, con conseguente beneficio per le esportazioni di ILVA S.p.a.).

Non è certo questa la sede per discutere sulle finalità della legge "Ossola", ma appare doveroso rimarcare che il testo normativo è assolutamente chiaro: il beneficio previsto dalla legge è operativo solo nell'ipotesì di dilazione del pagamento (nei limiti quantitativi e temporali indicati dalla legge stessa), e serve a compensare la differenza tra l'interesse CIRR praticato sulle cambiali internazionali ed a carico dell'acquirente estero e quello commerciale a carico del venditore/esportatore praticato da un istituto di credito o da una finanziaria sullo sconto delle cambiali stesse, così salvaguardando il relativo pregiudizio economico a carico del venditore.

Il fatto che all'acquirente estero possa essere praticato uno sconto sul prezzo dei beni venduti attraverso tale meccanismo commerciale in quanto il venditore/esportatore non dovrebbe sopportare il costo economico di cui si è detto, è un effetto derivato, estraneo ex sé alla normativa citata, anche perché, a ben vedere, lo sconto sui beni venduti ben potrebbe derivare dal fatto che sia effettuato un pagamento cash che permetterebbe al venditore/esportatore di ottenere una immediata liquidità economica e che ben potrebbe essere ritenuto favorevole anche dall'acquirente che si vedrebbe esentato dal pagamento degli interessi.

Ne consegue che non può accogliersi la lettura che viene data dalle difese degli imputati della normativa primaria (D. Lgs. 31/03/1998, n. 143) e secondaria (D.M. 21/04/2000, n. 199 e delibere CIPE), le quali fanno chiaramente riferimento a contributi per il finanziamento dei crediti all'esportazione, mentre una interpretazione nel senso che il *favor* sarebbe alla esportazione *tout court* – con conseguente perdita di interesse alla commissione del reato contestato e venir meno dell'ingiustizia del profitto – non trova alcun riscontro in tali norme.

Resta solo da dire che i Giudici del merito hanno adeguatamente motivato in relazione ai profili sopra descritti e che quanto da essi osservato risponde ai criteri di diritto che regolano la materia.

Per le ragioni indicate i motivi di ricorso qui esaminati non sono da ritenersi fondati.

4. La truffa

E' opportuno a questo punto esaminare alcuni problemi giuridici posti da tutti i ricorrenti, o comunque suscettibili di assumere generale rilievo nei confronti di tutti i ricorrenti.

nerale fillevo nel

4.1. I soggetti passivi.

E' comune ai ricorrenti (cfr. ricorso Alberti di cui al superiore par. 2.2.1; ricorso Lo Monaco di cui al superiore par. 2.3.1; ricorso RIVA FIRE di cui al superiore par. 2.4.1) la doglianza riguardante la presunta mancata integrazione del contestato e ritenuto reato di truffa per il conseguimento di pubbliche erogazioni (art. 640-bis cod. pen.), per non essere stati individuati il soggetto od i soggetti indotti in errore, il che avrebbe portato inammissibilmente a ritenere configurabile una frode "ad incertam personam";

La possibile rilevanza (in ipotesi, ostativa alla configurazione del reato *de quo*) della mancata individuazione del *deceptus*-persona fisica, con specifico riferimento al reato di cui all'art. 640-*bis* cod. pen., risulta al collegio mai specificamente esaminata, né dalla dottrina, né dalla giurisprudenza.

In proposito, peraltro, gli stessi ricorrenti (le persone fisiche, per argomentare *tout court* l'insussistenza del reato; l'ente, per argomentare l'insussistenza dell'illecito ad esso contestato, in difetto della configurabilità del reato che, secondo l'ipotesi accusatoria, dovrebbe costituirne il presupposto) propongono argomentazioni generalmente espresse in riferimento alla mera ipotesi-base di truffa (ex art. 640 cod pen.), senza considerare che, essendo – nel reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. – soggetto passivo un ente immateriale, deceptus può di necessità essere stato in concreto ogni soggetto-persona fisica che abbia contribuito – attraverso l'adozione di atti del procedimento amministrativo sottostante alla vicenda in esame - al formarsi della volontà del predetto ente.

Ne consegue che risultano, nel caso di specie, in concreto soggettivamente indotti in errore, per l'ente-soggetto passivo della condotta contestata, tutti i soggetti-persone fisiche che hanno compiuto atti del procedimento amministrativo culminato nell'emissione degli atti dispositivi riguardanti le erogazioni di volta in volta in questione sul presupposto della loro doverosità/legittimità, le cui identità sono agevolmente verificabili dalla corposa documentazione acquisita nel corso dei gradi di merito, ed erano bene a conoscenza degli imputati-persone fisiche e dell'ente, che hanno copiosamente articolato le proprie difese in più punti valorizzando o contestando, a seconda dei casi, dichiarazioni proprio da quei soggetti rese nel corso del dibattimento di primo grado in qualità di testimoni, ritualmente esaminati e controesaminati. La questione sarà comunque ulteriormente approfondita nel prosieguo.

4.2. Momento consumativo e decorrenza del termine di prescrizione.

prescrizione.

Questa Corte (Sez. 2, n. 6864 dell'11/02/2015, Alongi, Rv. 262601) ha già affermato che la c.d. truffa a consumazione prolungata è configurabile quando la frode è strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento viene rateizzato; in essa, il momento della consumazione del reato - dal quale far decorrere il termine iniziale ai fini della maturazione della prescrizione - è quello in cui è stata posta in essere l'ultima azione utile finalizzata ad ottenere l'erogazione dell'ulteriore *tranche* di finanziamento.

Si è, peraltro, chiarito (Sez. 5, n. 32050 dell'11/06/2014, Corba, Rv. 260496) che la configurazione di una c.d. truffa a consumazione prolungata, necessita che tutte le erogazioni siano riconducibili all'originario ed unico comportamento fraudolento, mentre quando, per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, è necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente, devono ritenersi integrati altrettanti ed autonomi fatti di reato; in applicazione del principio, si è ritenuto che fosse immune da censure la sentenza di appello che aveva dichiarato l'estinzione del reato di truffa per prescrizione, escludendo la configurabilità di un'ipotesi di truffa a consumazione prolungata, con riferimento ad una vicenda in cui, dopo l'erogazione di una rata di finanziamento conseguita per effetto di una condotta fraudolenta, erano stati posti in essere ulteriori atti fraudolenti che, finalizzati ad ottenere il pagamento di altri ratei, non erano punibili per la sopravvenuta desistenza dell'imputato.

4.3. Estinzione del reato e c.d. confisca per equivalente.

Questa Corte (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037) sulla scia della giurisprudenza costituzionale (Corte cost., ordinanza n. 97 dell'11/03/2009), ha già autorevolmente messo in risalto che la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un "rapporto di pertinenzialità" tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una natura «eminentemente sanzionatoria»: trattasi di orientamento ormai pacifico, anche in seno alla dottrina, che questo collegio condivide e ribadisce.

Deve conseguentemente desumersene che la declaratoria di estinzione del reato, anche per prescrizione, preclude la confisca per equivalente, non potendo la stessa prescindere, per il suo carattere spiccatamente afflittivo e sanzionatorio, dall'accertamento pieno della responsabilità dell'imputato (argomenta da Sez. 2, n. 13017 del 22/01/2015, fattispecie relativa alla confisca per equivalente del profitto derivante da una pluralità di truffe aggravate).

oluralità di truffe

- 5. Meritevoli di trattazione congiunta sono a questo punto tutti i motivi di ricorso come sopra riassunti nei quali si sostiene la non configurabilità del contestato reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche sotto il profilo oggettivo in quanto:
- sarebbe stato erroneamente ritenuto dai Giudici di merito che ILVA SA era un trader fittizio mentre in realtà si trattava di "un veicolo finanziario a destinazione specifica" (ricorso Fabio Riva di cui al superiore par. 2.1.2 e ricorso Alberti di cui al superiore par. 2.2.4);
- sarebbe stato erroneamente ritenuto che mancherebbe il requisito della rateizzazione nei rapporti tra ILVA SA e ILVA S.p.a. (ricorso Lo Monaco di cui al superiore par. 2.3.3);
- ci si troverebbe in presenza di un mero "abuso del diritto" e non di una truffa (ricorso Fabio Riva di cui al superiore par. 2.1.3);
- difetterebbe una effettiva induzione in errore avendo operato SIMEST come un mero "osservatore distratto" (ricorso Fabio Riva di cui al superiore par. 2.1.4; ricorso RIVA FIRE di cui al superiore par. 2.4.1);
- difetterebbe comunque un effettivo inganno ai danni di SIMEST (ricorso Alberti di cui al superiore par. 2.2.3);
- non sarebbe stata individuata la persona fisica tratta in errore dalla condotta truffaldina (ricorso Alberti di cui al superiore par. 2.2.1; ricorso Lo Monaco di cui al superiore par. 2.3.1; ricorso RIVA FIRE di cui al superiore par. 2.4.1);
- difetterebbe un rapporto di causalità tra induzione in errore e l'atto di disposizione patrimoniale (ricorso Alberti di cui al superiore par. 2.2.2).

Per rispondere adeguatamente alle doglianze sopra indicate appare doveroso prendere le mosse dalla natura fittizia di ILVA SA così come ritenuta con motivazione congrua e logica dai Giudici del merito.

Sul punto deve, innanzitutto, essere evidenziato che non compete certo alla Corte di legittimità stabilire la fittizietà o meno di ILVA SA implicando ciò una valutazione di puro merito, ma solo di stabilire se i Giudici del merito abbiano in maniera non manifestamente illogica considerato gli elementi al riguardo emergenti dagli atti.

Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema,

anche nel quadro della nuova disciplina introdotta legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione.

In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

Ciò doverosamente premesso, va detto che non è fondato quanto affermato nel ricorso Alberti secondo il quale le considerazioni in merito alla società ILVA SA si risolvono in un flusso argomentativo privo di riferimenti alle risultanze dibattimentali e che la Corte di Appello si sarebbe limitata a ribadire le conclusioni del Tribunale, omettendo di considerare gli elementi probatori che erano stati evidenziati con l'appello e precisamente:

- a) il distacco di personale di ILVA S.p.a. presso ILVA SA;
- b) il contratto del 21 dicembre 2007 tra ILVA S.p.a. e ILVA SA con cui la prima doveva offrire alla seconda assistenza commerciale;
- c) i bilanci di Ilva sa che evidenziavano costi operativi e gestionali del tutto incompatibili con la pretesa natura fittizia della società;
- d) il pagamento da parte di ILVA SA di provvigioni ad agenti, risultante anche dalla relazione del consulente tecnico del Pubblico Ministero.

In realtà la motivazione della sentenza della Corte di appello sulla natura fittizia di ILVA SA (pagg. 18-19) si salda con le diffuse argomentazioni della sentenza del Tribunale (pagg. 17-27 e pagg. 34-36), che aveva esaminato una pluralità di elementi fattuali ritenuti convergenti sulla natura fittizia della società:

- 1. la eterodirezione da parte di Fabio Riva del Cda di ILVA SA;
- la natura meramente formale del distacco di personale e del contratto di assistenza commerciale, poiché dal punto di vista operativo le attività commerciali con i clienti esteri continuavano ad essere gestite direttamente da ILVA S.p.a.;
- 3. l'analisi dei costi, riferibili a spese di locazione ovvero alle prestazioni svolte da ILVA S.p.a. nei confronti di ILVA SA, il che comportava il sostanziale

*

svuotamento del valore di quest'ultima, per mancanza di una propria autonomia operativa e commerciale;

- 4. la natura meramente formale dei rapporti con gli agenti, la cui attività effettiva si inseriva nei rapporti commerciali riferibili ad ILVA S.p.a., tanto che "la firma di agenti figura nei bills of landing intestati su carta S.p.a.";
- 5. lo spostamento della sede nel 2013 e la fatturazione verso terzi concentrata nel periodo maggio-agosto 2013, solo a seguito dell'informazione di garanzia ricevuta da Alberti nel 2012.

Rispetto a tali elementi, va considerato che l'appello Alberti, per come riportato nel ricorso, era del tutto parziale.

In primo luogo, quanto ai primi due profili (distacco di personale di ILVA S.p.a. presso Ilva SA e contratto del 21 dicembre 2007 tra ILVA S.p.a. e ILVA SA) alle censure che ne invocavano la valutazione, la Corte di Appello ha sostanzialmente risposto confermando con motivazione non illogica o manifestamente contraddittoria l'affermazione del primo giudice secondo cui dal punto di vista operativo le attività commerciali con i clienti esteri continuavano ad essere gestite direttamente da ILVA S.p.a. (punto non specificamente impugnato).

Quanto al resto, va rilevata la parzialità e genericità delle censure che ad avviso del ricorrente non sarebbero state esaminate dal giudice di appello.

Si deducono l'omessa considerazione dei bilanci, senza ulteriore specificazione, se non un solo cenno alle risultanze del conto economico del 2010 e l'omessa considerazione dei costi per la gestione e remunerazione della rete di agenti esteri, senza confrontarsi con l'intero periodo in contestazione e soprattutto con gli ulteriori e decisivi due elementi valorizzati dalla sentenza impugnata:

- a) la tenuta dei rapporti commerciali e della gestione organizzativa direttamente da parte della struttura di ILVA S.p.a.;
 - b) la eterodirezione del Cda di ILVA SA da parte di Fabio Riva.

Inoltre, quanto all'omessa considerazione dei costi per la gestione e remunerazione della rete di agenti esteri, il ricorso fa riferimento ad un atto del consulente tecnico del Pubblico Ministero non significativo di un effettivo e continuativo diretto rapporto con gli agenti per il periodo 2008-2013; né viene censurata l'affermazione – pag. 19 - secondo cui "i documenti pertinenti agli agenti sono tutti su carta intestata ILVA S.p.a."

Va quindi fatta nel caso in esame applicazione del duplice principio secondo cui:

– nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a

merito non è elle parti e a

prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (in questo senso v. Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105; Sez. 4, n. 1149 del 24.10.2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv 233187);

– il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione. (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700).

Il ricorso Riva censura genericamente la ritenuta natura fittizia di ILVA SA ed aggiunge un ulteriore profilo di censura (pag. 22):

"Nel momento in cui si indicano i caratteri per cui ILVA SA dev'essere considerato trader fittizio, allora implicitamente si rappresentano le circostanze in presenza delle quali lo stesso potrebbe essere considerato non fittizio. La motivazione del giudice dovrebbe cioè consentire un giudizio controfattuale individuando cioè i diversi caratteri organizzativi che avrebbero reso ILVA SA lecito operatore commerciale nel rapporto commerciale con il cliente finale da un lato e ILVA S.p.a. dall'altro, mentre la motivazione preclude tale operazione".

Detta censura risulta infondata, in quanto il c.d. "giudizio controfattuale" va svolto in tema di reato omissivo (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese) ed è ipotetico, mentre nella specie la natura fittizia della società ILVA SA si fonda sullo sviamento dal modello operativo tipico da prendere a riferimento, per cui è sufficiente che la motivazione dia conto delle ragioni per cui ritiene sussistere tale sviamento.

A quanto fin qui osservato si debbono aggiungere alcuni elementi che costituiscono ulteriore corollario alla natura fittizia di ILVA SA così come emergenti dalle sentenze di merito:

- a) il fatto che nella normalità dei casi quando un *trader* rivende la merce normalmente realizza degli utili: ora nel caso in esame è emerso che il prezzo di vendita asseritamente praticato da ILVA S.p.a. ad ILVA SA e quello praticato da ILVA SA all'acquirente finale sono identici;
- b) il fatto che le operazioni di acquisto e di rivendita da parte di ILVA SA sono risultate caratterizzate da una perfetta corrispondenza temporale e

VA SA rale e

venivano realizzate negli uffici di ILVA S.p.a. laddove si perfezionavano i contratti, si definivano i prezzi, si provvedeva alla gestione di tutta la documentazione ed i dati delle operazioni venivano immessi in un unico sistema informatizzato tant'è che le fatture di ILVA SA uscivano in coda di stampa (cfr. pag. 34 della sentenza del Tribunale);

- c) il fatto di certo non risolutivo in quanto notoriamente rientrante in una prassi frequente ma che assume anch'esso rilevanza nel quadro generale degli elementi emersi che la merce non veniva mai consegnata ad ILVA SA ma veniva direttamente trasferita dallo stabilimento di ILVA S.p.a. di Taranto al destinatario finale;
- d) il fatto che persino il contratto di assistenza commerciale tra ILVA S.p.a. ed ILVA SA è risultato essere non un accordo inteso a supportare la seconda nello svolgimento delle sue competenze al punto che non troverebbero neppure un coerente fondamento le spese trimestralmente fatturate da ILVA S.p.a. a ILVA SA perché il personale di ILVA SA era incardinato in ILVA S.p.a. e RIVA FIRE e veniva distaccato in Svizzera senza che ciò comportasse maggiori spese;
- e) il fatto che gli uffici di ILVA SA allocati in Svizzera (indicati nella sentenza di appello come "un improvvisato *pied-à-terre"*, a parte le giornate di visita dell'Alberti e dei suoi collaboratori rimanevano di fatto inattivi essendo tutta l'attività gestita dal personale incardinato presso ILVA S.p.a.;
- f) il fatto che solo nel 2013 (è appena il caso di ricordare che i fatti-reato in contestazione trovano il loro inizio di consumazione nel 2008) e solo allorquando l'Alberti ricevette verso la fine del 2012 una informazione di garanzia, ILVA SA ha assunto due impiegate ed ha cercato di darsi un'immagine di effettiva operatività.

Al corollario degli elementi sopra descritti che hanno con assoluta logicità portato i Giudici del merito a ritenere la oggettiva fittizietà della operatività di ILVA SA (società quindi appositamente ed esclusivamente creata come elemento portante del meccanismo truffaldino ideato e realizzato dagli imputati) si aggiunge una inevitabile osservazione che ancor più rafforza il quadro accusatorio: ILVA SA avrebbe illogicamente operato non solo come ritenuto dai Giudici di merito senza conseguire alcun profitto ma addirittura in perdita, dovendo sostenere delle spese che non venivano compensate con la maggiorazione dei prezzi delle vendite dei beni agli acquirenti finali rispetto a quelli di (solo asserito) acquisto dei beni medesimi da ILVA S.p.a.

Evidenziato quindi l'aspetto centrale della vicenda che in questa sede ci occupa e cioè la natura fittizia di *trader* di ILVA SA (società sostanzialmente esistente solo sul piano cartolare), così come adeguatamente ritenuta dai,

nte ritenuta dai

Giudici di merito, da ciò ne consegue un'immediata osservazione logicamente ripresa nelle motivazioni dai Giudici del merito e che così può essere riassunta: se ILVA SA era un soggetto fittizio, il reale rapporto contrattuale deve ritenersi intervenuto tra ILVA S.p.a. e l'acquirente finale, con l'ulteriore conseguenza che avendo quest'ultimo pagato *cash* le forniture e che la dilazione del pagamento al venditore/esportatore è stata realizzata mediante la creazione artificiosa dell'interposizione di ILVA SA nel rapporto commerciale, non ricorrevano le condizioni per l'applicazione della normativa sulle agevolazioni al credito all'esportazione di cui si è detto sopra.

ILVA attraverso gli artifizi descritti ha quindi ottenuto un ingiusto elevatissimo profitto economico con pari danno per la Pubblica Amministrazione.

Agganciate al profilo centrale di cui si è detto si collocano, poi, le risposte alla connesse doglianze degli imputati che in questo capitolo ci occupano.

Quanto fin qui esposto rende innanzitutto assorbita e superata la doglianza con la quale si contestava che i Giudici del merito avrebbero erroneamente escluso la sussistenza del requisito della rateizzazione nei rapporti tra ILVA SA e ILVA S.p.a. (ricorso Lo Monaco di cui al superiore par. 2.3.3): è evidente che nel momento in cui è da ritenersi coerente agli elementi evidenziati ed adeguatamente motivata la decisione relativa all'affermata fittizietà di ILVA SA e dei rapporti tra essa intercorrenti con ILVA S.p.a. ne consegue anche la corretta esclusione di una effettiva rateizzazione dei pagamenti, rimasta quindi anch'essa a livello di simulazione mediante la creazione di *promissory notes* e di operazioni di sconto delle stesse esclusivamente finalizzata a dare un'apparenza di legalità alle sottostanti operazioni.

Assorbita in quanto detto e, in fatto, infondata è anche l'osservazione che ci si troverebbe in presenza non di una condotta fraudolenta ma di un mero "abuso del diritto" (ricorso Fabio Riva di cui al superiore par. 2.1.3).

Il concetto di abuso del diritto, prevalentemente elaborato nel sistema di diritto civile, si presenta da sempre strettamente correlato ai principi di buona fede e di correttezza. Il criterio della buona fede costituisce quindi strumento, per il giudice, per controllare, sia in senso modificativo che integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi. Al riguardo si è anche precisato che costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo elusivo mediante la manipolazione ed alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato (di regola risparmio).



fiscale), mentre non è considerata meramente abusiva l'operazione di natura fittizia o fraudolenta.

Applicando tali principi al caso in esame risulta di palmare evidenza che ci si trova al di fuori di un'ipotesi di "abuso del diritto" nel momento in cui, come sopra evidenziato, si sono introdotti in uno schema tipico previsto dalla legge elementi di natura fittizia e quindi fraudolenta tali da costituire addirittura reato.

A questo punto si impongono anche le ulteriori osservazioni in ordine alle collegate doglianze secondo le quali difetterebbe una effettiva induzione in errore avendo operato Simest come un mero "osservatore distratto" (ricorso Fabio Riva di cui al superiore par. 2.1.4; ricorso RIVA FIRE di cui al superiore par. 2.4.1) e, più in generale, difetterebbe comunque un effettivo inganno ai danni di SIMEST (ricorso Alberti di cui al superiore par. 2.2.3).

Come già si è avuto modo di accennare, la procedura per l'erogazione del contributo è ragionevolmente semplice: la domanda di intervento agevolativo è presentata alla Simest redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando una apposita modulistica approvata dal Comitato agevolazioni ed alla stessa va allegata la documentazione ivi indicata, indi la Simest sottopone il tutto alle determinazioni del Comitato agevolazioni il quale provvede, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, entro un termine prefissato decorrente dalla data di completamento della documentazione necessaria. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'articolo 6, il soggetto richiedente, a seguito del provvedimento di ammissione all'agevolazione ed in relazione a ciascuna erogazione del finanziamento, invia alla Simest apposita richiesta, completa della relativa documentazione e/o dichiarazione dalla quale risulti l'esecuzione dell'operazione commerciale e finanziaria. Infine la Simest, accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta con la richiesta di erogazione, eroga il contributo agli interessi in unica soluzione ovvero in più quote in via posticipata in corrispondenza delle scadenze di pagamento degli interessi, a seconda della tipologia dell'operazione agevolata.

Come si può agevolmente constatare, nella circolare 1/2015 è indicata anche la possibilità per Simest di richiedere "ogni altro documento o informazione risulti necessaria o comunque utile alla verifica dei requisiti di legge e della legittima percezione delle agevolazioni del Fondo pubblico", ma all'epoca dei fatti non era prevista alcuna istruttoria in ordine alla veridicità dei dati forniti dal richiedente per avere accesso al contributo.

Il teste Bodoira (pag. 142 del verbale di trascrizione della relativa deposizione in data 26 maggio 2014 allegato al ricorso Alberti) ha chiarito che

erti) ha chiarito che

all'epoca venivano effettuati solo controlli a campione su 1/20 delle richieste di accesso al contributo e che si trattava sostanzialmente di controlli cartolari.

Il teste Coletti (pag. 203 del verbale di trascrizione della relativa deposizione in data 26 maggio 2014 allegato al ricorso Alberti) ha chiarito che non era loro compito andare a verificare che tipo di ruolo aveva l'ILVA SA nelle operazioni per le quali fu richiesto l'accesso al contributo.

In sostanza, come è emerso chiaramente dalle motivazioni del Giudici di merito gli imputati ebbero modo di agire proprio confidando sulla sostanziale inesistenza di effettivi controlli da parte di SIMEST, contando "di farla franca" come detto con un'espressione che sintetizza l'intero discorso e che è contenuta a pag. 24 della sentenza impugnata.

Poco conta al riguardo la qualifica di Simest come "osservatore distratto" indicata in sentenza, da un lato perché comunque i relativi funzionari hanno operato in assenza di norme che li obbligavano ad esercitare poteri investigativi capillari e dall'altro perché in punto di diritto è pacifico che «ai fini della sussistenza del delitto di truffa non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri» (Sez. 2, n. 42941 del 25/09/2014, Selmi, Rv. 260476; Sez. 2, n. 34059 del 03/07/2009, Catanzaro, Rv. 244948; ed altre in senso conforme).

Nei motivi di ricorso, ed anche nel corso della discussione orale all'odierna udienza, si è anche ventilata l'ipotesi che vi possa essere stata una "connivenza" (se non qualcosa di ancor più grave) tra i funzionari Simest ed ILVA, probabilmente anche prendendo spunto da un *obiter dictum* francamente irrilevante e dal contenuto non chiaro nel contesto del discorso della nota n. 71 sempre a pag. 24 della sentenza della Corte di appello.

In realtà nessun elemento di certezza su di un eventuale connivenza con gli imputati dei funzionari Simest risulta emergere dalle motivazioni delle sentenze di merito che di fatto – nel momento in cui hanno affermato la sussistenza del reato di truffa – hanno escluso l'ipotesi alternativa. Del resto, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui parte ricorrente proponga, peraltro in via ipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, che, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr.. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n.

ritenuta in e, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054) dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260409).

Del resto, in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, Rv. 196955), ciò perché la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.

Quanto, poi all'"effettività" dell'inganno ai danni di SIMEST si è già detto sopra. Qui deve solo essere ribadito che nel caso di specie l'inganno si è realizzato non per effetto di una falsa dichiarazione relativa agli elementi fattuali da rappresentare a Simest ai fini della erogazione dei contributi (il ruolo delle società coinvolte e le caratteristiche e natura delle operazioni furono formalmente indicati in modo corretto), ma è consistito nella immutatio veri circa la posizione di ILVA SA (rappresentata nella richiesta di contributi quale destinataria della esportazione), cioè su di un presupposto implicito di ammissibilità della domanda.

Del resto è pacifico secondo la giurisprudenza di legittimità che «La condotta del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può essere integrata anche da fatti consistenti in una "immutatio veri" di per sé non costituente il reato di falso» (Sez. 2, n. 35197 del 02/07/2013, Barducci, Rv. 257370).

L'effettivo inganno ai danni di Simest fu quindi posto in essere ed i Giudici di merito con motivazione congrua e logica, oltre che conforme ai principi di diritto che regolano la materia, hanno correttamente dato conto di ciò.

Sempre nel quadro sopra descritto si inserisce, poi, la doglianza riguardante il fatto che non si potrebbe parlare di truffa laddove non sia stata individuata la persona fisica tratta in errore dalla condotta truffaldina (ricorso Alberti di cui al superiore par. 2.2.1; ricorso Lo Monaco di cui al superiore par. 2.3.1; ricorso RIVA FIRE di cui al superiore par. 2.4.1) il tutto ricollegato alle ulteriori osservazioni che l'affermazione secondo cui ILVA S.p.a. ha indotto in

a. ha indotto in

errore lo Stato italiano, fatta dal Tribunale senza convincente smentita da parte della Corte di appello, valorizzerebbe il profilo della illegittimità della concessione dei contributi, profilo distinto da quello della induzione in errore e che comunque era necessario individuare i soggetti indotti in errore per ricostruire in concreto l'iter volitivo viziato che ha portato alla erogazione dei contributi.

Anche tale doglianza, in tutte le sue diverse sfaccettature è da ritenersi infondata.

La Corte di appello ha affrontato la questione alle pagg. 22 e 23 della sentenza impugnata riprendendo il breve spunto motivazionale che il Tribunale aveva fatto a pag. 39 della propria sentenza, chiarendo innanzitutto che la vicenda oggetto del presente procedimento non ha nulla a che vedere con la ben diversa vicenda dei "derivati" nata all'interno della complessa operazione del lancio dei bond "Città di Milano", vicenda citata dai ricorrenti ed oggetto di un autonomo giudizio nel quale furono espressi principi di diritto in ordine all'individuazione dei soggetti tratti in inganno. Nel caso in esame, infatti – prosegue la Corte di appello – per ottenere i contributi previsti dalla legge Ossola era sufficiente compilare uno stampato seguendone le semplici istruzioni e cercare di battere sul tempo gli altri esportatori prima che in budget si esaurisse. Da ciò ne deriva – ha ancora osservato la Corte di appello - che a fronte sia del dovere dell'istante di fornire informazioni veritiere, sia del controllo meramente formale cui procedeva SIMEST "qualunque soggetto persona fisica che agiva in nome e per conto dell'ente deputato alle erogazioni poteva essere ingannato".

Rileva il Collegio – riprendendo le fila di un discorso già iniziato al superiore par. 4.1 - che elemento essenziale del reato di truffa è che "taluno", cioè una persona fisica, sia indotto in errore, mentre non costituisce elemento essenziale l'identificazione di tale persona quando il giudice con motivazione non apparente ritenga gli artifizi e raggiri tali da poter avere portata ingannatoria nei confronti di chiunque.

D'altro canto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche gli artifici e raggiri devono essere idonei ad indurre in inganno l'"ente erogatore" (Sez. 5, n. 21083 del 14/04/2004, Bellesio, Rv. 229203). E' chiaro che l'"ente erogatore" muove le proprie decisioni attraverso le persone fisiche che lo rappresentano e che sono chiamate ad effettuare le verifiche relative alle istanze che gli sono inoltrate, ma ciò comporta – contrariamente alla truffa ad personam – che non siano necessariamente individuati i singoli passaggi volitivi a volte complessi e legati anche alla struttura organizzativa dell'ente in

oli passaggi a dell'ente in rapporto ai soggetti chiamati ad occuparsi della vicenda in presenza di una situazione come quella che qui ci occupa che poteva avere portata ingannatoria nei confronti di chiunque.

In sostanza: il processo decisionale dell'ente si sviluppa in genere attraverso l'intervento di più soggetti cui sono demandati i diversi compiti di raccolta, verifica ed istruttoria delle istanze, indi di assunzione e di esternazione delle decisioni, tutti soggetti potenzialmente individuabili attraverso un indagine al riguardo. Tuttavia tale attività non appare necessaria nel momento in cui l'azione truffaldina consistente nell'immutatio veri ha, come nel caso in esame, caratteristiche tali da ingannare l'intero processo decisionale costituito dai tasselli di coloro che ne sono stati parte, ciascuno dei quali confidando di fondo nella correttezza delle informazioni prospettate e più in generale dell'intera operazione ed essendo chiamato a soli controlli formali è di fatto stato tratto in inganno.

Del resto può ben trovare applicazione in questa sede il principio che la giurisprudenza di legittimità ha enunciato in tema di estorsione (che pure prevede la costrizione di "taluno" con violenza o minaccia a fare o ad omettere qualche cosa) secondo il quale «In tema di estorsione, l'identificazione della persona offesa non costituisce elemento essenziale del reato, con la conseguenza che, una volta accertata la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, la responsabilità dell'autore non può essere esclusa dall'essere rimasta ignota la vittima» (fattispecie in cui è stata confermata la penale responsabilità per l'estorsione in danno di imprenditore non identificato ancorata al contenuto delle conversazioni captate) (Sez. 1, n. 48421 del 19/06/2013, Strano, Rv. 257973).

In ogni caso deve evidenziarsi da un lato che la sentenza impugnata non esclude che una persona fisica sia stata indotta in errore, ma ritiene la natura fittizia di ILVA SA un artifizio idoneo ad indurre in errore uno qualsiasi dei funzionari Simest addetti alla trattazione della domanda di contributi e, dall'altro, che i ricorrenti non censurano l'affermazione di idoneità ingannatoria *erga omnes* dell'azione, ma si limitano a dedurre la necessità di individuazione della persona fisica in concreto tratta in inganno omettendo, sotto il profilo della tenuta della motivazione, di specificare le ragioni secondo cui tale individuazione sarebbe stata decisiva (a tal fine avrebbero dovuto contrastare le affermazioni del giudice di appello specificando perché il predetto artifizio non era di portata tale da indurre in errore chiunque e non genericamente invocare la necessità di individuare la persona fisica tratta in errore).

+

Quanto, infine, al rapporto di causalità tra induzione in errore e l'atto di disposizione patrimoniale (ricorso Alberti di cui al superiore par. 2.2.2) lo stesso è insito nell'intera vicenda così come motivatamente accertata dai Giudici di merito essendo del tutto evidente che proprio attraverso gli artifizi sopra descritti ILVA ha ottenuto dei contributi pubblici che non gli erano dovuti, tanto è vero che allorquando è emersa la realtà della situazione i contributi non sono più stati erogati.

6. segue. La coscienza e volontà della truffa ed il concorso degli imputati.

La difesa dell'imputato Alberti con il motivo sopra riassunto nel dettaglio al par. 2.2.5 deduce violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. in capo proprio assistito. Secondo il ricorrente la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa in capo all'Alberti sarebbe stata ravvisata sulla sola base del ruolo rivestito dall'imputato nell'organigramma societario, così affermando una sorta di "responsabilità da posizione" in cui l'unico coefficiente soggettivo era rappresentato dalla mera "conoscenza" della presunta fittizietà delle operazioni e ciò senza la presenza e l'indicazione di alcun elemento di prova al riguardo.

Né la consapevolezza e la volontà di ottenere dei contributi statali sarebbero di per sé elementi fondanti il dolo di truffa soprattutto nel momento in cui l'Alberti era stato informato della presenza di pareri legali e delle posizioni ufficiali assunte da Simest circa la regolarità del modus operandi del tutto analogo a quello di ILVA S.p.a. tenuto da altre società esportatrici ai fini della percezione del contributo statale.

Al riguardo va detto che già il Tribunale a pag. 33 della propria sentenza aveva evidenziato gli elementi in base ai quali ritenere sussistente l'elemento psicologico del reato di truffa in capo all'Alberti sottolineando il fatto che l'imputato era un dirigente di RIVA FIRE che, a fronte delle competenze specifiche maturate negli anni, rivestiva il rilevante ruolo apicale di responsabile dell'intera funzione amministrativa del gruppo e di redattore del relativo bilancio consolidato, risultando altresì inserito nel consiglio di amministrazione di ILVA S.p.A. e poi anche in ILVA SA quale amministratore delegato. Ancora, il Tribunale ha evidenziato che lo stesso Alberti ha dichiarato di essere al vertice delle predette attività e di riportarsi solo a Fabio Riva il quale si avvaleva della sua collaborazione protratta negli anni in quanto Alberti conosceva perfettamente le finalità delle società del gruppo ed i relativi sistemi operativi e, in quanto vertice amministrativo presiedeva alle funzioni

/

contabilità, finanza e titoli di credito. Proprio per tali ragioni Fabio Riva lo aveva incaricato di costituire ILVA SA e gli aveva ordinato di fungere da amministratore delegato. Lo stesso Alberti poi, come i suoi colleghi ed in particolare il Mura che gestiva le cambiali internazionali, si recava saltuariamente in Svizzera per presiedere ad incombenti meramente formali e del tutto connessi alle fittizie operazioni di natura finanziaria che si svolgevano presso gli uffici di ILVA SA. Ha ritenuto il Tribunale quindi del tutto evidente che l'attività di Alberti consisteva nel controllo della supervisione del funzionamento dello schema (truffaldino – ndr.) per la parte che riguardava quella società, al fine di assicurarne l'apparente operatività. D'altro canto Fabio Riva aveva comunicato con chiarezza all'Alberti che ILVA SA era stata creata solo per sfruttare la legge Ossola.

La Corte di appello a pag. 26 della sentenza impugnata ha, dal canto proprio, pienamente confermato la valutazione del Tribunale evidenziando il ruolo dell'Alberti all'interno di tutta la procedura de qua e così testualmente concludendo con riguardo all'imputato: "... sapeva perfettamente cosa andava fatto e a quale fine e vi ha provveduto con la usuale professionalità che l'è valso il velocissimo approdo ad una posizione manageriale invidiabile, prestando così un consapevole contributo causale alla realizzazione dell'evento".

Ritiene il Collegio che le motivazioni dei Giudici di merito siano da ritenersi congrue, non manifestamente illogiche e tantomeno contraddittorie nell'inquadrare gli elementi idonei a ritenere sussistente anche l'elemento soggettivo del reato di truffa in capo all'Alberti.

A ciò si aggiunga che come ha avuto modo di precisare già in tempi remoti questa Corte, «ai fini dell'accertamento dell'elemento psicologico del soggetto agente, essendo la volontà ed i moti dell'anima interni al soggetto, essi non sono dall'interprete desumibili che attraverso le loro manifestazioni, ossia attraverso gli elementi esteriorizzati e sintomatici della condotta. ... Ne deriva che i singoli elementi e quindi anche quelli soggettivi attraverso cui si estrinseca l'azione, inerenti al fatto storico oggetto del giudizio, impongono una loro analisi la quale, essendo pertinente ad elementi di fatto, costituiscono appannaggio del giudizio di merito, non di quello della legittimità che può solo verificare la inesistenza di vizi logici, la correttezza e la compiutezza della motivazione, l'assenza di errori sul piano del diritto, così escludendosi in tale sede un terzo riapprezzamento del merito» (Sez. 1, sent. n. 12726 del 28/09/1988, dep. 1989, Alberto, Rv. 182105).

Analogo discorso può essere effettuato con riguardo alla posizione dell'imputato Lo Monaco.

Infatti, anche la difesa del Lo Monaco (sup. par. 2.3.5) deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. in capo al proprio assistito sostenendo che la Corte di appello:

- a) non ha analizzato le componenti caratteristiche del dolo, ossia la rappresentatività e la volizione dell'evento ma si è limitata a riprendere le argomentazioni già dedotte in tema di elemento oggettivo del reato;
- b) valuta le operazioni in base al Consensus e non in base alla normativa italiana;
- c) richiama in modo apodittico la circolare Simest n. 1/2015 senza rispondere alla questione posta con la memoria del 4 giugno 2015 con cui si era evidenziato che la stessa aveva introdotto nuovi parametri e nuovi obblighi e tale novità non poteva non incidere sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo.

Appare doveroso trattare il punto in esame unitamente all'altro motivo di ricorso dello stesso imputato (di cui al sup. par. 2.3.6.) nel quale vengono dedotti vizi di motivazione e travisamento dei fatti con riferimento alla ritenuta sussistenza del concorso del Lo Monaco nel reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. nonché la violazione di legge per inosservanza degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per mancata correlazione tra l'imputazione e la sentenza in quanto le due questioni sono collegate perché, secondo parte ricorrente, la Corte di appello avrebbe fondato il giudizio di responsabilità nei confronti del Lo Monaco sulla base di un elemento caratterizzante la condotta penalmente rilevante non presente nel capo di imputazione e quindi mai contestato.

Procedendo con ordine, va detto che per quanto riguarda le doglianze sub. b) e c) si è già detto sopra di quale è la finalità del Consensus e di quali sono gli effetti della circolare Simest n. 1/2015 ed appare a dir poco fuori luogo sostenere che difetterebbe l'elemento psicologico del reato di truffa per fatti commessi a far tempo dal 2008 in relazione al contenuto di una circolare emessa nel 2015.

In ogni caso con riguardo a tali profili non sono individuabili carenze motivazionali della sentenza impugnata che, per quanto riguarda il Consensus e, più in generale, la normativa di riferimento, va letta unitamente a quella di primo grado che – richiamata espressamente dal Giudice di appello – diffusamente illustra i profili normativi. Per quanto riguarda la questione della circolare 1/2015, la Corte di appello (pag. 17) ha risposto con motivazione congrua sulla natura non innovativa della circolare stessa.

I motivi deducono, poi, la illogicità e contraddittorietà del punto della sentenza impugnata (pag. 27) secondo cui l'"esperto di Ossola" non poteva

punto della non poteva non rendersi conto della natura fittizia dell'operazione considerato che "costituti processuali certi (il riferimento in nota è alle pagg. 14 e segg. della sentenza di primo grado) dimostrano che il sipario non si alzava prima che ILVA SA avesse incassato dall'end user l'intero prezzo come concordato con ILVA S.p.a., sua unica controparte negoziale. Soltanto allora ILVA S.p.a. riceveva il 15% in contanti ed altrettante promissory notes per il residuo 85% che venivano date a Eufintrade per uno sconto che non sarebbe mai avvenuto perché ILVA SA avendo acquisito la liquidità avrebbe riacquistato i titoli" (vedi anche sentenza Tribunale pag. 38)

La Corte, infatti, non soltanto non si sarebbe quindi confrontata con la prassi delle operazioni di sconto delle *promissory notes* da parte del *forfaiter*, quale era la Eufintrade, ma soprattutto ha ritenuto fittizio lo sconto perché il *forfaiter* già sapeva che ILVA SA avrebbe riacquistato il titolo, senza considerare:

- a) che lo sconto della cambiale prescinde dalla validità del rapporto ad essa sottostante;
- b) che Eufintrade non aveva conoscenza: dei rapporti tra ILVA S.p.a. ed ILVA SA con l'end user; della provenienza della provvista che il debitore utilizzava per il riacquisto delle promissory notes; dei dettagli relativi alla transazione commerciale che aveva dato origine alla cambiale ed alla trattativa commerciale a monte conclusasi con l'aggiudicazione della commessa;
- c) che l'utilizzo da parte di ILVA SA di somme accreditatele cash dall'end user a seguito della fornitura per riacquistare il proprio debito non rende l'operazione di sconto fittizia;
- d) che è pacificamente ammesso il riacquisto della cambiale da parte del debitore e quindi è del tutto infondato ritenerlo un elemento a sostegno della fittizietà dell'operazione;
- e) che la valorizzazione del riacquisto delle *promissory notes* per sostenere la responsabilità del Lo Monaco è intrinsecamente contraddittoria rispetto alla affermazione di cui a pag. 20 della sentenza impugnata che tale riacquisto non è un autonomo elemento di frode.

Tutte le predette censure non sono fondate.

Già il tribunale a pagina 36 della propria sentenza aveva evidenziato come una volta costituita ILVA SA quale società apparentemente operativa, si innescava lo schema fraudolento descritto nel capo d'imputazione nel quale si inseriva il Lo Monaco a mezzo della società Eufintrade di cui era il legale rappresentante. Ha rilevato il Tribunale, sulla base delle emergenze dibattimentali, che il Lo Monaco, che per sue espresse dichiarazioni si poneva

quale esperto in materia di "legge Ossola", si prestava a svolgere operazioni che apparivano di sconto delle cambiali ma nella realtà erano solo passaggi di denaro quali descritti nell'imputazione tali da determinare i vantaggi economici correlati così come accertati dalla guardia di finanza specificati dal consulente tecnico. Sempre il Tribunale ha chiarito che le dichiarazioni rese dall'imputato Lo Monaco in dibattimento, risultano indicative di come egli avesse pienamente inteso la natura fittizia di ILVA SA ed i suoi rapporti con ILVA S.p.a. quale soggetto realmente operante ed il contesto dell'apporto che gli veniva richiesto caratterizzato dalla totale assenza di ogni attività e considerazione dei rischi propri del forfaiting ricordando anche che nella riunione programmatica avvenuta a Lugano il Mura e Turco Oliveri lo avevano informato con chiarezza in ordine alla operazione di riacquisto degli effetti da parte della loro società che avevano creato appositamente in Svizzera. L'accordo investiva dunque non solo la fase preliminare ovvero l'impegno del Lo Monaco allo sconto da prospettare alla SIMEST S.p.a. ma anche il riacquisto ch'egli aveva subito accettato proprio perché il denaro necessario allo sconto delle cambiali sarebbe sempre stato fornito dallo stesso apparente debitore.

Secondo il Tribunale, quindi, il Lo Monaco era consapevole della apparente operatività di ILVA SA che veniva nella realtà governata da ILVA S.p.a., tant'è che, per sue espresse dichiarazioni, intratteneva rapporti solo con ILVA S.p.a. A fronte del suo impegno per lo sconto di cambiali che valevano milioni di dollari americani non si preoccupava affatto della solvibilità di chi doveva ricomprarsi il debito e ciò non tanto perché si trattava di una società del gruppo ILVA ma in quanto a piena conoscenza della confusione nella ILVA S.p.a. di posizione creditoria e debitoria e la sua consapevolezza dell'assenza del rischio derivava proprio da questo. Il riacquisto dei titoli era così premeditato ed il Lo Monaco ben sapeva che il titolo scontato non era affatto destinato alla normale circolazione nell'ambito del mercato secondario.

In conclusione il Tribunale rilevava che la caratteristica peculiare delle operazioni descritte non è data di per sé dal riacquisto di una cambiale da parte di chi l'ha rilasciata ma dal fatto che in questo caso si trattava di obbligazioni apparenti assunte da una società a sua volta solo apparentemente operativa.

La Corte di appello, dal canto proprio, ha chiarito come Eufintrade occupava nel meccanismo truffaldino una posizione di assoluto rilievo e non secondaria a quella di ILVA SA, posto che se questa fingeva di comprare ratealmente, Eufintrade fingeva di scontare *promissory notes* prive di causa siccome strettamente connesse all'inesistente contratto di vendita.

comprare e di causa Il Lo Monaco, in sostanza, - secondo quanto accertato e ritenuto in fatto dai Giudici distrettuali - era stato indicato dall'intermediario finanziario e si era prestato a figurare impegnato nella normale attività di sconto.

La Corte di appello (pag. 29 della sentenza impugnata) ha poi chiarito che il concorso del Lo Monaco nei fatti reato di cui è processo è stato ritenuto configurabile in quanto egli mettendo a disposizione la sua società ha dato un contributo causale alla verificazione dell'evento non secondario a quello concretato dalla costituzione di ILVA SA: se questa, infatti, era indispensabile per veicolare carte e non merci e farle giungere fino a Roma nella sede di Simest, altrettanto indispensabile è stato l'apporto di Eufintrade chiamata sua volta a fingere di movimentare cambiali prive di rapporto sottostante. Un ruolo di primo piano che andava assicurato prima di avviare la costruzione del patto criminoso che dà ragione della qualifica di concorrente attribuita al Lo Monaco che ha promesso il suo intervento garantendo così lo sviluppo del programma delittuoso.

Non v'è chi non veda che ci si trova in presenza di motivazioni congrue e non manifestamente illogiche a spiegare il ruolo rivestito dal Lo Monaco nella vicenda e la sussistenza in capo allo stesso di un apporto causale (anche di carattere soggettivo) alla realizzazione del fatto delittuoso.

Del resto appare doveroso evidenziare che la valorizzazione del riacquisto delle *promissory notes* da parte del debitore ILVA SA individua un elemento di anomalia che riguarda non il riacquisto in sé, in astratto non vietato, ma la sua sistematicità e da tale dato (la creazione di una sostanziale "partita di giro") la sentenza fa ragionevolmente derivare la conoscenza da parte del Lo Monaco dell'intera operazione, anche delle fasi che attengono ai rapporti in cui non è direttamente coinvolto.

La deduzione, come detto, non è illogica, specie considerando che la sistematicità del riacquisto da parte del debitore delle cambiali individua un comportamento anomalo, contrario ai principi di buona amministrazione, in quanto sintomatico della disponibilità di fondi ed al tempo stesso dell'accettazione del pagamento di maggiori spese ed interessi per l'emissione delle *promissory notes*.

D'altro canto non può essere trascurata la circostanza che a fronte di un comportamento reiterato e anomalo, nessuno dei ricorrenti ha dedotto una specifica e valida ragione economica giustificatrice della ragionevolezza dell'operazione della quale il giudice del merito non avrebbe tenuto conto.

Né sussiste contraddittorietà con l'affermazione di cui a pag. 21 della sentenza impugnata che il riacquisto delle *promissory notes* non è un autonomo elemento di frode.

In primo luogo si tratta dell'esame dello stesso elemento fattuale, ma in una prospettiva diversa: non costituisce artifizio o raggiro, in quanto non si colloca nella fase di presentazione della richiesta di contributo, ma è sintomatico della consapevolezza del Lo Monaco e della sua partecipazione al reato (in proposito va ricordato che lo sconto dei titoli era essenziale ai fini dell'ottenimento dei contributi, in quanto gli stessi coprono la differenza tra il netto ricavo dello sconto e l'importo nominale dei titoli stessi).

In secondo luogo esclude la dedotta contraddittorietà la circostanza, emergente dagli atti, che i funzionari Simest non avevano rapporti diretti con ILVA SA, mentre Lo Monaco, tramite Eufintrade, li aveva.

Quanto, infine, alla indicata doglianza relativa ad un'asserita violazione delle norme di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. atteso che, secondo il ricorrente, la Corte di appello, nell'affermare la corresponsabilità del Lo Monaco per il reato di truffa, avrebbe valorizzato la circostanza che la Eufintrade "fingeva di scontare promissory notes prive di causa, siccome strettamente connesse all'inesistente contratto di compravendita", in tal modo violando il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, in quanto la decisione sarebbe basata su di un elemento che caratterizzerebbe la condotta, ma che non sarebbe menzionato nel capo di imputazione, atteso che la Corte distrettuale si sarebbe "resa conto di come il dibattimento avesse indiscutibilmente accertato la non riferibilità all'imputato della creazione della ILVA SA e della fittizia interposizione di ILVA SA nei rapporti commerciali tra ILVA S.p.A. e l'acquirente finale" va detto che in realtà, la Corte di appello non ha operato alcuna immutatio della contestazione, essendosi piuttosto limitata a valorizzare alcuni elementi fattuali pur sempre di rilievo in relazione al complessivo tenore della contestazione.

D'altro canto, per costante orientamento di questa Corte (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248050), in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Ed anche successivamente (Sez. 4, n. 16/12/2015, dep.

all'oggetto 015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946) si è ribadito che la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa.

Al contrario, nel caso di specie, l'attività di sconto delle *promissory notes* era stata puntualmente descritta nell'imputazione, e l'affermazione della mancanza di causa delle stesse da parte del giudice di appello non può, quindi, ritenersi qualificare in termini di eterogeneità/novità il fatto ritenuto dal giudice rispetto a quello contestato, in quanto risultava implicita nella contestazione, della quale rappresentava una prevedibile puntualizzazione, rispetto alla quale l'imputato risulta ex actis bene aver potuto esplicare le proprie difese.

Anche quest'ultima doglianza risulta, pertanto, infondata.

7. Conclusioni.

Traendo le somme di questa lunga esposizione, può conclusivamente affermarsi che l'induzione in errore valorizzata dalla contestazione ed accertata abbia colpito Simest (costituente emanazione dello Stato italiano), cui non è stata puramente e semplicemente rappresentata una situazione non corrispondente al vero attraverso una mera falsa autocertificativa, ma è stata rappresentata una situazione complessa, ovvero l'effettività di una compravendita simulata (come i giudici di merito deducono da una serie di indici, in massima parte, in concreto, neanche contestati dai ricorrenti), che vedeva come apparente prima avente causa, pagante a rate (dal che scaturiva il diritto all'erogazione in oggetto in favore della dante causa), una società in realtà inesistente, la cui soltanto apparente esistenza ed operatività era stata abilmente simulata (tanto vero che è stata scoperta unicamente all'esito di articolate indagini di polizia giudiziaria).

L'artifizio che integra la materialità del reato ritenuto consiste nel fatto che la vendita a rate ad ILVA SA era meramente simulata, poiché ILVA SA non esisteva; l'effettiva avente causa pagava in contanti ed i contributi dei quali era stata di volta in volta ottenuta l'erogazione non erano stati chiesti sul presupposto che in cambio del pagamento in contanti fosse stato accordato uno sconto di incidenza pari a quella di una eventuale rateazione, bensì sul presupposto dell'effettività della prima vendita ad ILVA SA: ciò esonera da ulteriori considerazioni in ordine alla prospettazione avanzata da alcuni ricorrenti (cfr., ad esempio, f. 20 del ricorso LO MONACO): l'erogazione dei contributi è risultata, in concreto, legittimata sempre dalla prima vendita con

l'erogazione dei erima vendita con pagamento rateale, da ILVA S.p.a. ad ILVA SA, in realtà simulata (solo successivamente seguita della rivendita – alle medesime condizioni - all'effettivo avente causa, con pagamento in contanti).

Come chiarito dalle indicazioni in più occasioni fornite dalla Simest, questo meccanismo non sarebbe stato illegittimo (come generalmente rivendicato dai ricorrenti) soltanto a patto che la prima vendita fosse stata effettiva e non meramente simulata.

Non rileva, in contrario, che il "sistema" adottato fosse formalmente dichiarato, e ciò sempre perché la prima vendita, quella in riferimento alla quale veniva maturato il diritto al contributo, era in realtà meramente simulata, ovvero non effettiva, e la sua apparenza si avvaleva della creazione di un apparente schermo societario (ovvero della creazione dell'apparente avente causa ILVA SA, in realtà inesistente), e l'erogazione del contributo in oggetto in riferimento a vendite conclusesi con pagamento in contanti non era dovuta.

Né appare configurabile alcun travisamento nell'interpretazione della normativa vigente fornita dei testimoni (che, peraltro, non avrebbe neanche potuto costituire oggetto di testimonianza).

Non può, inoltre, dirsi che la legittimità del "sistema" fosse stata, in alcun modo, corroborata espressamente da Simest, nelle persone di quanti per essa agivano: Simest aveva ritenuto la liceità del meccanismo fraudolentemente esposto, non di quello effettivo, e la sua circolare n. 1/2015 – all'evidenza sopravvenuta rispetto alle odierne vicende – nulla dice in tema di vendite simulate, evocando la legittimità di operazioni tutte in ipotesi effettivamente svolte.

Non può, infine, attribuirsi rilievo alla circostanza, invocata più o meno nei medesimi termini dagli odierni ricorrenti, dell'asseritamente agevole rilevabilità dei raggiri ed artifizi operati, perché, altrettanto asseritamente, controlli appena attenti avrebbero impedito la perpetrazione del reato (sia la prima dante causa che la prima avente causa avevano, nella ragione sociale, la sigla ILVA): invero, la mera, parziale, coincidenza della ragione sociale non consentiva, di per sé, di rilevare la fittizietà della seconda società (sono state, all'uopo, necessarie, come fin qui più volte osservato, articolate e complesse indagini di polizia giudiziaria), e quindi, conseguentemente, il carattere meramente simulato della prima transazione, quella in riferimento alla quale il contributo in oggetto veniva materialmente chiesto ed erogato.

D'altro canto, a nulla rileverebbe, ai fini della conclusiva affermazione della responsabilità dei privati e, conseguentemente, dell'ente, la circostanza che il deceptus fosse tenuto ad effettuare controlli sulla veridicità di quanto

dichiarato, e comunque avesse la possibilità di effettuarli utilmente: la rilevanza penale dell'accertata, fraudolenta, induzione in errore non viene, infatti, meno per il solo fatto che il deceptus abbia a sua disposizione strumenti di difesa, in ipotesi non complutamente utilizzati, poiché in siffatta situazione la responsabilità penale è sempre collegata al fatto dell'agente, ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente.

Una volta valorizzato il carattere di vendita meramente simulata della prima transazione, il dolo di tutti coloro che di tale sistema furono variamente protagonisti emerge all'evidenza.

8. <u>I rapporti tra il reato di truffa ex art. 640-bis cod. pen. e quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316-ter cod. pen.</u>

La difesa dell'imputato Fabio Riva ha dedotto (sup. par. 2.1.5) violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata in merito alla mancata derubricazione del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. in quello previsto e punito dall'art. 316-ter cod. pen. in quanto ci si troverebbe non tanto in presenza di un "artifizio" quanto in presenza di "omissione di informazioni dovute".

Nel motivo di ricorso si evidenzia il fatto che la sentenza impugnata ha affermato che la frode sarebbe consistita nel non aver palesato ai funzionari Simest i contenuti dei rapporti contrattuali intercorsi con i destinatari finali dei beni esportati (nell'ambito dei quali era previsto il pagamento *cash* non dilazionato) e non sarebbe dato comprendere perché tale condotta dovrebbe integrare un artifizio, di cui palesemente non ha la sostanza, e non invece la assai più conferente ipotesi di omissione di informazioni dovute di cui all'art. 316-ter cod. pen.

L'argomento è stato, seppure implicitamente, ripreso anche nel ricorso formulato nell'interesse di RIVA FIRE (motivo 1, pagg. 19-21) laddove si è evidenziato che la Corte di appello avrebbe dovuto verificare la concreta idoneità della condotta a produrre l'effetto di induzione in errore del soggetto passivo e si invoca la giurisprudenza secondo cui «la produzione all'ente erogatore di una falsa autocertificazione finalizzata a conseguire indebitamente contributi previdenziali integra il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., anziché quello di truffa aggravata, qualora l'ente assistenziale non venga indotto in errore, in quanto chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento» (Sez. 2, n. 49642 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 26100q).

Va immediatamente chiarito che il motivo di ricorso presentato nell'interesse di Fabio Riva rasenta il limite della genericità atteso che lo stesso ricorrente si domanda le ragioni per le quali la Corte di appello non si sia posta il problema dell'eventuale derubricazione del reato di truffa in quello di cui all'art. 316-ter cod. pen. senza neppure indicare se e quando detta questione sia stata sottoposta all'attenzione dei Giudici distrettuali.

Il motivo di ricorso potrebbe essere quindi, per tale ragione, agevolmente disatteso, e del resto, in assenza di una espressa richiesta rivolta alla Corte di appello di derubricazione del reato, è altrettanto agevole rilevare che la sottostante violazione di legge sostanziale sarebbe stata inammissibilmente dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

Appare, inoltre, evidente che la Corte distrettuale, nel momento in cui ha spiegato le ragioni per le quali a suo giudizio le vicende in esame integrano il reato di truffa ex art. 640-bis cod. pen., ha, al tempo, stesso escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen.

Tuttavia, per mero dovere di completezza, appare opportuno affrontare anche detta questione di diritto.

Com'è noto, la fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter cod. pen. ("Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato") punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni, "Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee".

Questa Corte ha già chiarito che l'art. 316-ter cod. pen., configura un reato di pericolo, e non di danno (Sez. 6, n. 35220 del 09/05/2013, Campisi Rv. 256927), e che tale reato si distingue da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, sia perché la condotta non ha natura fraudolenta, in quanto la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere costituisce "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, sia per l'assenza della induzione in errore (Sez. 2, n. 46064 del 19/10/2012, Santannera, Rv. 254354).

L'ambito applicativo del delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen. è stato, del resto, approfondito sia dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia dalla Corte costituzionale.

Quest'ultima, con l'ordinanza n. 95 del 2004, ha evidenziato il carattere sussidiario e residuale dell'art. 316-*ter*, rispetto all'art. 640-*bis* cod.

a evidenziato il art. 640-*bis* cod.

pen., ed ha precisato che, alla luce del dato normativo e della *ratio legis*, l'art. 316-*ter* assicura una tutela aggiuntiva e "complementare" rispetto a quella offerta agli stessi interessi dall'art. 640-*bis*, coprendo in specie gli eventuali margini di scostamento - per difetto - del paradigma punitivo della truffa rispetto alla fattispecie della frode. Ha quindi rinviato all'ordinario compito interpretativo del giudice di accertare, in concreto, se una determinata condotta, formalmente rispondente alla fattispecie dell'art. 316-*ter*, integri anche la fattispecie descritta dall'art. 640-*bis*, dovendosi, in tal caso, fare applicazione solo di quest'ultima.

Le Sezioni Unite sono intervenute in argomento con due sentenze.

In una prima occasione (Sez. U., n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962), tracciando i confini tra la fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter e quella di cui all'art. 640-bis cod. pen., hanno sottolineato - in linea con la menzionata ordinanza della Corte costituzionale - che l'introduzione nel codice penale dell'art. 316-ter ha risposto all'intento di estendere la punibilità a condotte "decettive" (in danno di enti pubblici o comunitari) non incluse nell'ambito operativo della fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento erogazioni pubbliche; di conseguenza, fermi i limiti tradizionali della fattispecie di truffa, vanno inquadrate nella fattispecie di cui all'art. 316-ter le [sole - ndr.] condotte alle quali non consegua un'induzione in errore o un danno per l'ente erogatore, con la conseguente compressione dell'art. 316-ter a situazioni del tutto marginali, "come quella del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale". Ed è stato conclusivamente affermato il seguente principio di diritto: «vanno ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 316-ter - e non a quella di truffa - le condotte alle quali non consegua un'induzione in errore per l'ente erogatore, dovendosi tenere conto, al riguardo, sia delle modalità del procedimento di volta in volta in rilievo ai fini della specifica erogazione, sia delle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto".

Con una successiva decisione (Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, Rv. 249104), le Sezioni Unite sono poi tornate ad esaminare il tema e, proseguendo sulla strada tracciata dalla propria precedente sentenza, hanno affermato il principio secondo il quale l'art. 316-ter cod. pen. punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di che dal silenzio antidoveroso) truffa, caratterizzate (oltre atti o documenti falsi, ma nelle dichiarazioni o dall'uso di quali l'erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei presupposti da parte dell'ente pubblico erogatore, che non viene indotto

+

in errore perché in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale attestazione del richiedente.

Il principio che «il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, essendo quest'ultimo chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento» è stato successivamente ribadito da questa Sezione, in riferimento ad una fattispecie in tema di aiuti comunitari all'agricoltura, con riguardo alla quale è stato ritenuto configurabile il reato di truffa e non quello di cui all'art. 316-ter cod. pen., atteso che, ai sensi del regolamento CE 1122/2009, l'accoglimento delle domande non si fondava su semplici dichiarazioni autocertificate, ma implicava articolati controlli da parte dell'autorità competente per l'accertamento dell'ammissibilità dei contributi (Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979).

Alla stregua di quanto sin qui evidenziato, può concludersi che il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., prescinde sia dall'esistenza di artifici o raggiri, sia dalla induzione in errore, sia dall'esistenza di un danno patrimoniale patito dalla persona offesa, elementi tutti che caratterizzano il delitto di truffa.

Deve, pertanto, ribadirsi che:

- nella valutazione della fattispecie concreta, è rimesso al giudice stabilire se la condotta consistente in una falsa dichiarazione, per il contesto in cui è stata formulata, ed avuto riguardo allo specifico quadro normativo di riferimento nella cui cornice il fatto si è realizzato, integri l'artificio di cui all'art. 640-bis cod. pen., e se da esso sia poi derivata l'induzione in errore di chi è chiamato a provvedere sulla richiesta di erogazione;
- la condotta descritta dal richiamato art. 316-*ter* cod. pen. si distingue dalla figura delineata dall'art. 640-*bis* c.p. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve costituire "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l'assenza di induzione in errore.

Ciò premesso, deve ulteriormente evidenziarsi – come già in precedenza chiarito – che, nel caso in esame, la falsa dichiarazione accertata non è caduta sugli elementi fattuali da rappresentare a Simest ai fini della erogazione dei contributi, ma è consistita nella *immutatio veri* circa l'esistenza di ILVA SA (fittiziamente rappresentata nella richiesta di contributi quale destinataria della esportazione) e, conseguentemente, sulla sua veste contrattuale di reale

e destinataria attuale di reale avente causa/acquirente a rate da ILVA s.p.a., cioè sul principale presupposto di ammissibilità della domanda di erogazione del contributo *de quo*.

Sul punto, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «La condotta del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può essere integrata anche da fatti consistenti in una *immutatio veri* di per sé non costituente il reato di falso» (Sez. 2, n. 35197 del 02/07/2013, Barducci, Rv. 257370) e tale principio ben può essere richiamato anche per affermare l'infondatezza della doglianza qui in esame.

9. La prescrizione in relazione alle plurime truffe ex art. 640-bis cod. pen.

Il P.G. ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi fino al 26 marzo 2009, per essere gli stessi estinti per prescrizione, ed alle relative statuizioni di confisca per equivalente.

Il problema deve essere esaminato, in considerazione della mera infondatezza dei ricorsi, certamente – quanto ai reati di cui all'art. 640-bis cod. pen. – nel complesso non inammissibili.

Il problema non si pone per il reato associativo, poiché il capo di imputazione evoca la permanenza della condotta, e la sentenza di primo grado è del 21.7.2014.

Quanto al 640-bis cod. pen., il capo di imputazione così indica la data di commissione: «dal 2008 all'agosto 2013», senza alcuna precisazione, "nel corpo", in ordine alle date di percezione effettiva delle singole erogazioni (che, riguardando singole ed autonome compravendite di materiali, in virtù dei rilievi in diritto svolti nel § 4.2 di queste Considerazioni in diritto, integrano ciascuna un distinto reato, salva la successiva unificazione in continuazione).

Il P.G., nell'odierna udienza, ha, peraltro, prodotto documentazione inerente alla sua richiesta di declaratoria di estinzione di alcuni reati per prescrizione, ed in particolare un tabulato dove sono riepilogate le date delle singole erogazioni, alla cui acquisizione i difensori presenti hanno espressamente acconsentito.

Le uniche, possibili, sospensioni del termine di prescrizione, sia in primo che in secondo grado, sono quelle ricollegabili ai provvedimenti con i quali, sia in primo che in secondo grado, sono stati riservati per il deposito dei motivi termini pari a giorni 90 (per complessivi giorni 180).

In proposito, questa Corte (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261557), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già affermato che il corso della prescrizione del reato è sospeso durante la pendenza del termine indicato dal giudice di merito per il deposito della sentenza, in quanto tale vicenda integra una causa di sospensione

sospensione

obbligatoria dei termini di custodia cautelare. (Fattispecie relativa ad imputato sottoposto a misura custodiale durante il termine fissato per il deposito delle sentenze di primo e secondo grado).

Questa Corte (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220510) ha, poi, già ritenuto che il termine di prescrizione è sospeso ex art. 159, comma 1, cod. pen. in presenza di cause di sospensione della custodia cautelare che non comportino la sospensione del procedimento (ovvero, per la particolare complessità del dibattimento, oppure in pendenza dei termini per la redazione della sentenza) «solo se venga effettivamente adottato un provvedimento di sospensione dei termini di una custodia cautelare in corso di esecuzione» (in precedenza, nel medesimo senso si erano pronunziate Sez. 5, n. 12862 del 21.9.1999, Rv. 214889; Sez. 4, n. 13643 del 6.11.1998, Rv. 211964; Sez. 5, n. 12756 del 22.10.1998, Rv. 211963).

Successivamente, Sez. 3, n. 16022 del 5.3.2004, Rv. n. 228968, ha, in contrario avviso, affermato che ai fini della sospensione della prescrizione per le predette ragioni, non occorre che vi sia custodia cautelare in atto.

E' altresì noto al collegio che Sez. 1, n. 5950 del 21.1.2009, Rv. 243351 (peraltro sulla base di una motivazione priva di riferimenti alle pur presupposte disposizioni del codice di rito in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare) ha del tutto escluso la possibilità di sospendere i termini di prescrizione in pendenza dei termini per il deposito dei motivi, poiché si tratterebbe di una causa di sospensione facoltativa, non *ex lege*.

Questa affermazione non può, peraltro, essere condivisa, poiché l'art. 159, comma 1, cod. pen. prevede che «il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione (...) dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge (...)»: detta disposizione di legge va, nel caso di specie, necessariamente individuata nell'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (che riguarda la pendenza dei termini per la redazione dei motivi ex art. 544 cod. proc. pen.), mentre soltanto la diversa ipotesi di sospensione di cui all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. è facoltativa (comma 1: «sono sospesi»; comma 2: «possono essere altresì sospesi»).

Più recentemente, Sez. 4, n. 15477 del 2014, in motivazione (in diversa fattispecie, peraltro rientrante nell'ambito di cui all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., e quindi di sospensione facoltativa: ma il dato è stato espressamente ritenuto in motivazione – f. 87 ss. – ininfluente, e ciò sembra a fortiori rilevare anche in relazione all'ipotesi di cui all'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) ha affermato che «La sospensione dei termini di

ei termini di

custodia cautelare per la particolare complessità del giudizio, deliberata con specifica ordinanza, determina, ai sensi dell'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., la sospensione della prescrizione dei reati per i quali in quel giudizio si procede e per tutti gli imputati, prescindendo dallo stato cautelare dei singoli e dal titolo dei reati, stante la natura obiettiva della causa di sospensione e l'impossibilità di operare distinzioni tra le diverse posizioni dell'unico processo, da intendersi globalmente complesso».

Ne deriva, a parere del collegio, che tra le cause di sospensione dei termini di custodia cautelare imposte da una particolare disposizione di legge che sospendono, ex art. 159, comma 1, cod. pen., rientra anche la sospensione – peraltro obbligatoria, e non meramente facoltativa, ove a tale distinzione intenda attribuirsi rilievo – in pendenza del termine per il deposito dei motivi ex art. 544 cod. proc. pen., nel caso di specie pari, nel complesso, a giorni 180 (essendo stato fissato, per il deposito delle sentenze sia di primo che di secondo grado, in pendenza dell'assoggettamento dell'imputato Riva a misure cautelari detentive, il termine di giorni 90).

La sentenza di secondo grado, deliberata il 18 giugno 2015, ha riservato giorni 90 per il deposito dei motivi, in pendenza di misura coercitiva, applicata a Fabio Arturo Riva, ma detta misura è stata revocata il 30 giugno 2015: si pone, pertanto, il problema di determinare la durata della sospensione del termine di prescrizione ricollegabile a quest'ultimo evento sospensivo, ovvero di verificare se la prima sia condizionata o meno dall'intervenuta rimessione in libertà dell'imputato il cui *status detentionis* legittimava il computo del termine riservato per il deposito dei motivi ai fini della determinazione della durata delle sospensioni del termine di prescrizione.

Le Sezioni Unite (n. 33217 del 25/05/2016, Cozzolino, Rv. 267354) hanno recentemente affermato che la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., durante il periodo stabilito dall'art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen. per la stesura della motivazione, cessa alla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice nel dispositivo, con la conseguenza che da tale data riprendono a decorrere i termini di fase della custodia cautelare, restando irrilevante a questi fini l'effettivo deposito della motivazione in un termine eventualmente più breve.

L'affermazione è stata argomentata osservando, in primis, che «Le argomentazioni che portano a ritenere ininfluente il deposito anticipato della motivazione della sentenza, rispetto al termine previsto, sulla sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, si basano su argomentazioni di ordine letterale, sistematico, e di armonizzata applicazione dei principi

*

costituzionali. La prima valutazione consegue dal tenore letterale dell'art. 304 cod. proc. pen., il quale stabilisce che i termini previsti dall'art. 303 sono sospesi «nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3». La norma, dunque, introduce una stretta correlazione tra il periodo di sospensione e la pendenza del termine per la redazione della sentenza, stabilendo ex ante la durata della prima in relazione al tempo stabilito dalla legge o indicato dal giudice nel dispositivo letto in udienza. Nessun rilievo viene, dunque, assegnato al più breve tempo effettivamente impiegato dal giudice per la redazione della motivazione, che potrebbe essere espressione di un'errata valutazione in merito alla complessità della motivazione ovvero di un atteggiamento di prudenza del giudice, e ciò per gli oneri che un eventuale ritardo comporta sia per la cancelleria che sul piano disciplinare. La seconda argomentazione, di carattere sistematico, attiene all'esigenza di correlare la sospensione dei termini di custodia cautelare, e la relativa disciplina, al più lungo termine per l'impugnazione, con riferimento alla sua decorrenza. In questo caso non appare corretto ritenere che la fattispecie procedimentale avviata con l'indicazione del termine per il deposito della sentenza possa essere condizionata da fattori accidentali come il deposito anticipato della stessa, proprio perché, all'individuazione dello specifico spazio-temporale per la celebrazione del giudizio di appello, è collegata l'immodificabile decorrenza del termine per impugnare. D'altra parte, proprio per la correlazione funzionale con lo stesso termine di fase della custodia cautelare, il deposito anticipato della motivazione non può determinare, in assenza di una esplicita previsione normativa, una revoca delle precedente valutazione di complessità; né una modifica di tale valutazione potrebbe essere collegata al termine più breve impiegato per la redazione della sentenza (Sez. 6, n. 13447 del 12/02/2014, Battistelli, Rv. 259455).

Si è anche osservato che «Una diversa conclusione sarebbe distonica rispetto alla disciplina logico-sistematica delle impugnazioni e porterebbe a comprimere in modo ingiustificato i diritti della difesa, alla cui tutela, invece, è destinata la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. Ciò che va evidenziato, in questo sistema complesso organizzato dal legislatore, fondato sul ruolo centrale dell'art. 544 cod. proc. pen., attraverso la previsione della biunivoca corrispondenza tra il termine definito per il deposito e la corrispondente sospensione della durata della custodia cautelare, da un lato, e l'individuazione della decorrenza del termine per impugnare, dall'altro, è la circostanza che l'indicazione di un maggior termine per il deposito non deriva da un mero esercizio discrezionale del potere del giudice, ma è ancorata, di

on deriva corata, di fatto, alla sussistenza di specifici requisiti (art. 544, comma 3, ma anche comma 3-bis cod. proc. pen. e art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen.), il cui elemento unificante è quello di costituire ragioni che non consentono l'osservanza del termine generale di quindici giorni. In questo quadro, cristallizzato formalmente per via legislativa ex ante nei suoi sviluppi processuali futuri, il deposito anticipato della motivazione, seppure collegato, ma solo ex post, ad una erronea valutazione prognostica, sotto il profilo temporale, da parte del giudice, non può assumere l'idoneità giuridica di una manifestazione di volontà di revoca della precedente valutazione di complessità né, in assenza di una puntuale previsione normativa, può determinare gli effetti riconducibili all'adozione di un provvedimento di revoca della precedente statuizione. Se questa è la ricostruzione generale del microsistema de qua (valida ed efficace pertanto per ogni imputato, presente o assente al momento della deliberazione), in base al combinato disposto degli artt. 544, 548, comma 3, e 585, comma 1, cod. proc. pen., coerentemente è stato previsto, a tutela del diritto difesa, con riferimento all'esercizio delle modalità dell'impugnazione, un 12 termine complessivo dato dalla somma di quello generale o indicato dal giudice, sintomatico della valutata sussistenza di complessità, e di quello scelto dal legislatore, con quantificazione automatica corrispondente ai vari casi, efficace per gli imputati presenti o assenti al momento della deliberazione. Modalità che "in ogni caso", anche nella versione del novellato art. 548, comma 3, cod. proc. pen, deve essere seguita e dalla cui conforme ottemperanza soltanto decorre il termine per impugnare».

Questa conclusione «trova conferma nella diversità dei presupposti considerati dal legislatore quando ha inteso valorizzare il tempo effettivamente impiegato per il compimento di un atto processuale specifico, caratterizzati dal dovere di realizzazione, con il conseguente diretto contenimento del periodo di sospensione, sia della durata della custodia cautelare che della prescrizione. In questo caso la volontà di allineare il tempo concretamente necessario per lo specifico adempimento processuale è stata collegata ad una peculiare disciplina legislativa, singolarmente puntuale nell'adeguamento della sua ampiezza temporale alla concreta dinamica del processo. Il riferimento va al diverso istituto della proroga dei termini di durata della custodia cautelare in relazione al tempo assegnato al perito per "l'espletamento" della perizia sullo stato di mente dell'imputato (art. 305, comma 1, cod. proc. pen.), in cui il termine finale della proroga è stato individuato con riferimento alla data del deposito della perizia; in questo modo è stato valorizzato il momento dell'effettivo adempimento dell'atto istruttorio

o istruttorio

peritale, condizionato dal rispetto della prognosi temporale effettuata ex ante dal giudice, a prescindere dai condizionamenti potenzialmente riconducibili alle parti, all'ausiliario del giudice, o da scelte di carattere organizzativo e gestionale che attengono alla successiva fase della fissazione dell'udienza per l'esame del perito nel contraddittorio delle parti. In tal caso vi è da parte del legislatore una attribuzione al giudice del governo dei tempi processuali, in grado di contenere, con la opportuna flessibilità, il prolungamento dei termini di custodia cautelare consequente alla proroga concessa sino all'effettivo soddisfacimento delle esigenze connesse all'accertamento peritale. Diversa e uqualmente coerente sotto il profilo della ragionevolezza e della compatibilità costituzionale è stata l'opzione operata dal legislatore che, per la questione in esame, ha pedissequamente configurato il descritto microsistema con riferimento all'individuazione del termine di deposito della sentenza, atto del giudice, in cui appunto sono collegate insieme, con riferimento alla loro decorrenza la sospensione dei termini di custodia cautelare e della prescrizione, da un lato, e la disciplina relativa al più lungo termine per l'impugnazione come espressione concreta della tutela del diritto di difesa».

Per trasparente identità di ratio, ed in particolare tenuto conto del fatto che il riacquisto anticipato della libertà, nelle more della decorrenza del termine fissato per il deposito della motivazione, non può determinare, in assenza di una esplicita previsione normativa, una revoca delle precedente valutazione di complessità, ritiene il collegio che, anche con riferimento alla situazione in esame, la sospensione del termine di prescrizione operi per l'intero termine fissato per il deposito dei motivi, a nulla rilevando l'anticipata cessazione della misura custodiale che aveva legittimato il computo del predetto termine nell'ambito delle sospensioni della prescrizione.

Ne consegue che, tenuto conto delle date in cui risultano intervenute le singole erogazioni, il termine di prescrizione – pari ad anni sette e mesi sei, determinato tenendo anche conto dei sopravvenuti eventi interruttivi –, prorogato di giorni 180 per le indicate sospensioni, risulta maturato (alla data del 20 settembre 2016) unicamente quanto all'episodio consumato – attraverso la percezione dell'erogazione de qua - in data 24 settembre 2008.

Il relativo reato va, dunque, dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, e per l'effetto va eliminata anche la conseguente statuizione di confisca, nei limiti dell'importo di 454.692,15 euro.

Per le successive erogazioni, alla data odierna il predetto termine non risulta ancora decorso.

Ag P

In conseguenza di quanto detto, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché si proceda alla rideterminazione della pena nei confronti degli imputati.

10. Il reato associativo.

Meritevoli di trattazione congiunta sono i motivi di ricorso formulati nell'interesse di Fabio Riva, di Agostino Alberti e di Alfredo Lo Monaco di cui rispettivamente ai superiori paragrafi 2.1.6, 2.2.6 e 2.3.7 riguardanti la configurabilità del contestato reato associativo sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

In sintesì si sostiene nei ricorsi che i Giudici del merito:

- a) sarebbero incorsi in errore ritenendo la sussistenza degli elementi essenziali del reato de quo fondando la propria convinzione sulla base dell'assunto che la sussistenza di una associazione per delinquere si può desumere da indici provenienti dai reati-scopo;
- b) avrebbero erroneamente confusa l'organizzazione dei reati-scopo con l'organizzazione della associazione difettando quel *quid pluris* anche di natura temporale che consentirebbe di fare assumere alle condotte autonoma rilevanza in relazione al reato associativo rispetto al mero concorso in una pluralità di truffe: la costituzione di ILVA SA non poteva essere contemporaneamente assunta come apporto causale alla realizzazione delle truffe che come condotta costitutiva dell'associazione così "sdoppiando" entro il medesimo reato continuato la stessa condotta ed analogo errore di metodo sarebbe stato compiuto nella delineazione del ruolo del Lo Monaco nell'associazione con riguardo alla posizione della Eufintrade SA;
- c) non avrebbero dato adeguato conto della sussistenza tra i vari imputati (Fabio Riva, Alfredo Lo Monaco, Agostino Alberti, Barbara Lo Monaco e Adriana Van Lamsweerde) dell'affectio societatis e in che modo si sarebbe manifestata la consapevole partecipazione degli stessi all'associazione nel momento in cui la stessa è fattispecie autonoma rispetto ai reati-fine anche tenuto conto del fatto che l'Alberti non conosce e non avrebbe mai incontrato alcuno dei presunti promotori dell'associazione.

A ciò si aggiungono le ulteriori circostanze, che la difesa Alberti ritiene non adeguatamente valutate dalla Corte di appello anche se rilevanti, che:

- a) i rapporti tra l'Alberti e Fabio Riva sono sempre rimasti circoscritti nel contesto di un rapporto lavorativo e professionale;
- b) Alberti si è sempre limitato a svolgere le medesime mansioni amministrative e di natura contabile;

redesine mansion

c) non v'è prova di una consapevole permanente partecipazione del rag.
 Alberti ad una associazione per delinquere.

I motivi di ricorso *de quibus* sono privi di fondamento in quanto i Giudici di entrambi i gradi di merito, con motivazioni congrue, logiche e non contraddittorie, oltre che corrispondenti ai principi di diritto che regolano la materia hanno dato corretta soluzione alle questioni in esame.

Il Tribunale (pagg. 39-41) ha evidenziato come la realizzazione del piano ordito dai due Riva ed attuato con le modalità sopra descritte richiedeva inevitabilmente la strutturazione di un contesto criminale organizzato in via principale da Fabio Riva, che agiva di intesa con il padre Emilio, presidente del gruppo, e con Alfredo Lo Monaco che era il legale rappresentante della Eufintrade SA, da lui strumentalmente utilizzata per realizzare le fasulle operazioni di sconto cui seguivano le erogazioni. Ha ricordato in proposito il Tribunale che Mura e Turco Liveri, dirigenti in ILVA S.p.a. e RIVA FIRE, avevano comunicato al Lo Monaco la volontà dei due Riva ed il fatto che Fabio Riva li aveva mandati da lui proprio per reperire una finanziaria che si prestasse allo scopo ed egli aveva aderito, il che – rileva l'odierno Collegio dà perfettamente conto del pieno inserimento anche sotto il profilo soggettivo del Lo Monaco nel programma delittuoso di cui si è reso partecipe.

Sempre il Tribunale ha, poi, evidenziato come il Lo Monaco interagiva con i soggetti rappresentativi della ILVA SA (società, come detto, concretamente non operativa) e di cui gli erano noti i ruoli ovvero la Wan Lasweerde, presidente che in particolare firmava le *promissory notes* e i bonifici, e con l'Alberti che secondo il teste Mura si incontrava anche con il Lo Monaco.

Sempre il Tribunale ha posto in evidenza anche il ruolo dell'Alberti nel contesto criminale del quale era (all'evidenza – ndr.) un consapevole partecipe essendo emerso che lo stesso, svolgendo un ruolo di dirigente ed esecutore della volontà di Fabio Riva, provvide dapprima alla costituzione di ILVA SA, del tutto consapevole delle relative finalità e inoperatività, assumendone la veste di amministratore, indi ebbe a svolgere in Italia ed in Svizzera, in coerenza con il suo ruolo apicale in RIVA FIRE, la funzione di supervisore di tutte le artificiose operazioni conseguenti e finalizzate al conseguimento delle erogazioni ed in tale veste, unitamente al presidente "fantoccio" Wan Lansweerde che doveva apporre firme ed al Mura, incaricato di provvedere a tutto quello che riguardasse le *promissory notes*, incontrava il Lo Monaco di cui conosceva perfettamente ruolo e attività.

Il Tribunale ha, poi, ampiamente sottolineato la protrazione nel tempo delle attività finalizzate ad ottenere le indebite erogazioni pubbliche, attività iniziate a far tempo dal 2008 e terminate in un momento che di fatto ha

liche, attività e di fatto ha superato quello di cui all'imputazione e che sono state interrotte solo a causa dell'intervento del commissario straordinario e dell'innescarsi del procedimento penale da cui è derivato il processo che qui ci occupa.

La Corte di appello, a sua volta, nella sentenza impugnata (pagg. 27-29) ha adeguatamente ribadito gli argomenti in fatto ed in diritto già esplicitati dal Tribunale in relazione ai quali è stato ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 416 cod. pen. rimarcando l'esistenza del preteso accordo criminoso "a monte" rispetto alla consumazione dei singoli reati-fine e caratterizzato da una durata indefinita nel tempo ed evidenziando come la prova positiva del delitto associativo come struttura autonoma rispetto alle singole azioni truffaldine è rinvenibile nelle dichiarazioni dell'imputato Alberti che riferendo sulla nascita di ILVA SA, ha menzionato la sua convocazione da parte di Fabio Riva e lo specifico incarico ricevuto di costituire una *intercompany* estera "al solo fine di beneficiare dei contributi Ossola".

In sostanza – ha testualmente evidenziato la Corte territoriale – "la precisa delimitazione del mandato è più eloquente di quanto si possa pensare in rapporto allo scopo da raggiungere, perché oltre a scolpire l'essenza di ILVA sa ... rende chiaro che quello strumento sarebbe servito fino a quando ILVA spa avesse potuto godere di benefici di Stato e quindi fino a quando non avesse cambiato produzione industriale ovvero i paesi OCSE non avessero modificato il Consensus: in una parola, per sempre, rebus sic stantibus".

La Corte di appello, a complemento di quanto detto, ha, infine, osservato come il programma criminoso si è poi di fatto realizzato non solo attraverso l'effettiva costituzione di ILVA sa ma anche con la positiva ricerca del *forfaiter* (il Lo Monaco) che mise consapevolmente a disposizione la propria società Eufintrade SA. In sostanza, il reato associativo si era perfezionato prima ancora della consumazione delle singole condotte truffaldine.

Ritiene l'odierno Collegio che quanto affermato da Giudici di merito per affermare la sussistenza a carico degli imputati qui ricorrenti degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 416 cod. pen. sia assolutamente corretto e consenta di ritenere superate esplicitamente ed implicitamente tutte le argomentazioni proposte *ex adverso* dagli odierni ricorrenti.

In punto di diritto deve ricordarsi che «L'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e

na, ma idonea e

soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira» (ex ceteris Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio, Rv. 255359).

E' inoltre noto che «Il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati.» (ex ceteris Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche Helmi, Rv. 258009)

Orbene, come detto, tutti gli elementi sopra indicati sono ravvisabili nel caso in esame e sono stati concretamente delineati nelle relative decisioni di merito atteso che:

- a) il vincolo associativo, posto in essere da un idoneo numero di soggetti,
 ha avuto carattere indubbiamente permanente (dal 2007 quantomeno al 2013);
- b) il pactum sceleris è risultato tutt'altro che occasionale essendo finalizzato alla programmazione ed alla consumazione di una serie indeterminata di delitti la realizzazione dei quali non aveva di certo esaurito l'accordo, presentando una proiezione futura sine die ed interrotta solo a causa di interventi esterni (l'azione del commissario straordinario e l'instaurazione del procedimento penale) il che lo ha caratterizzato da autonomia rispetto al concorso di persone nei reati-fine;
- c) era presente una stabile struttura organizzativa realizzata attraverso la costituzione della società svizzera ILVA SA (indispensabile strumento anche per la consumazione delle truffe), la predisposizione di stabili accordi con Eufintrade SA, la predisposizione di un vero e proprio protocollo operativo riguardante la stipulazione dei contratti con gli acquirenti esteri e la predisposizione e stampa della documentazione contabile idonea a dare una parvenza di legalità (e prima ancora di esistenza) delle attività poste in essere da ILVA SA;
- d) vi era una partecipazione stabile (non certo occasionale od estemporanea) ed una precisa ripartizione dei ruoli tra gli associati ciascuno dei quali rappresentava un tassello fondamentale per la realizzazione del

sociati ciascuno
ealizzazione del

programma criminoso, il tutto come ampiamente evidenziato nelle sentenze di merito;

e) l'analoga natura dei reati-fine, l'identità dei rispettivi autori, le modalità di relativa esecuzione per gli elementi di omogeneità che li caratterizzano, hanno costituito inoltre ed a loro volta indici rivelatori della l'esistenza di una struttura associativa nei termini indicati nel capo d'accusa.

Quanto, infine, all'elemento soggettivo del reato di associazione per delinquere, si è già detto di come i Giudici del merito abbiano evidenziato i rapporti esistenti tra gli imputati, le informazioni delle quali gli stessi erano portatori e le condotte dagli stessi poste in essere all'evidenza finalizzate alla realizzazione del progetto criminoso e quindi delineanti la consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune.

Al riguardo, è appena il caso di ricordare che «Il dolo del delitto di associazione a delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo» (Sez. 6, n. 50334 del 02/10/2013, La Chimia, Rv. 257845; Sez. 6, n. 9117 del 16/12/2011, dep. 2012, Tedesco, Rv. 252388).

11. Il ruolo qualificato del Lo Monaco nel reato associativo.

E' invece fondato il motivo di ricorso del Lo Monaco e di cui al superiore par. 2.3.7 nella parte in cui lo stesso si duole del ruolo di "promotore" che gli è stato riconosciuto nella associazione per delinquere di cui al capo che precede.

Si è già detto delle ragioni per le quali è stata correttamente affermata la penale responsabilità dell'imputato anche per il reato di cui all'art. 416 cod. pen.

Come è noto l'art. 416 cod. pen. enuclea, nell'ambito dell'associazione per delinquere, tra gli associati (comma 1), accanto alla figura del mero partecipe (comma 2), quelle di promotori, costitutori, organizzatori (comma 1) e capi (comma 3).

E' noto al collegio l'orientamento di questa Corte per il quale, nei reati associativi, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, assuma funzioni decisionali (Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, Cidoni,

10/2015, Cidoni,

Rv. 265524, e n. 5501 del 12/12/ 1995, dep. 1996, Rv. 205653, entrambe in riferimento ad associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti).

In tal modo, peraltro, a parere del collegio, il ruolo del promotore viene parzialmente confuso - con riguardo alla sovraintendenza alla complessiva attività di gestione di esso ed all'assunzione di funzioni decisionali – rispettivamente con quelli dell'organizzatore e del capo, dai quali il legislatore mostra testualmente di distinguerlo.

Appare, pertanto, condivisibile, perché rispettoso del dato normativo, il più risalente orientamento (Sez. 1, n. 7462 del 22/04/1985, Arslan, Rv. 170230, e n. 6393 del 24/03/1983, Nuvoletta, Rv. 159856) che – quanto al caso in esame – garantisce maggiormente l'imputato, e per il quale la qualità di promotore, organizzatore e finanziatore dell'associazione richiedono ben diverse azioni:

- capo è colui che dirige la società o una parte di essa, stante rapporto di superiorità con gli associati;
- promotore è colui che da solo, o con altri, si faccia iniziatore della *societas* sceleris;
- organizzatore è colui il quale coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture;
- finanziatore è colui il quale investa capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fine criminoso.

Si è successivamente, e condivisibilmente, precisato (Sez. 6, n. 403 del 16/01/1991, Marin, Rv. 186226) che promotore di una associazione per delinquere non è soltanto chi della stessa si sia fatto iniziatore, enunciandone il programma, ma anche colui che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo associativo già costituito, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso una attività di diffusione del programma.

D'altro canto, la nozione di «promotore», sia pure ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 2 cod. pen. è già stata definita dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 6174 del 04/04/1979, Giannecchini, Rv. 142474) come evocante la condotta di «colui che ha ideato l'intrapresa delittuosa, cioè chi ne ha avuto l'iniziativa, riuscendo a persuadere altri dell'opportunità di attuarla».

Ciò premesso, appare evidente che non sono stati evidenziati né risultano altrimenti emersi gli elementi fattuali che legittimino la qualificazione della condotta del Lo Monaco come condotta di "promozione" intesa nel senso innanzi precisato, come iniziatore dell'enucleato sodalizio (il che appare, peraltro, alla stregua della stessa contestazione, dover essere escluso de plano), ovvero come soggetto che, anche dopo la costituzione di esso, abbia

abbia

contribuito alla potenzialità pericolosa di esso, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso una attività di diffusione del programma.

La totale assenza di elementi in tal senso porta quindi ad escludere l'attribuzione di tale ruolo qualificato del Lo Monaco, ruolo che deve essere, pertanto, ricondotto a quello di mero partecipe ai sensi del comma 2 dell'art. 416 cod. pen.

Quanto detto impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla posizione dell'imputato Lo Monaco limitatamente alla qualifica di promotore dell'associazione di cui al capo A) della rubrica delle imputazioni che deve essere esclusa, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano al solo fine di rideterminazione della pena allo stesso irrogata.

12. Le confische agli imputati persone fisiche.

12.1. L'ottavo motivo di ricorso formulato per l'imputato Lo Monaco e di cui al superiore par. 2.2.7 che denuncia nullità della sentenza *ex* art. 606, comma 1, lett. B), c.p.p., in relazione all'errata interpretazione delle norme sulla confisca per equivalente *ex* artt. 640-*quater* e 322-*ter* c.p., perché disposta su conti correnti bancari di cui l'ente Eufintrade sarebbe effettivo, e non apparente, titolare, è dedotto a-specificamente, ed in carenza di interesse.

Deve premettersi che il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello (che ripropone legittimamente le considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti, valorizzando a fondamento della contestata statuizione gli elementi riepilogati a f. 36 della sentenza impugnata), limitandosi inammissibilmente a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio acquisito e valutato conformemente dai due giudici del merito.

Il ricorrente, in sostanza, si limita a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello ed a riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti della prova.

Appare, peraltro, assorbente il rilievo che risulta carente l'interesse dell'imputato a dedurre la doglianza, con la quale egli contesta la disposta statuizione di confisca per il rilievo che i beni confiscati non sarebbero suoi, ma dell'ente Eufintrade (del quale egli sarebbe legale rappresentante, ma che non risulta avere impugnato la contestata statuizione).

E' agevole osservare che, nel caso di specie, l'imputato non è legittimato, perché privo di diretto interesse alla decisione, a proporre ricorso per

*

cassazione ai fini della restituzione di un bene sequestrato e sottoposto a confisca che – secondo la sua stessa prospettazione - non gli appartiene (cfr. Sez. 5, del 18/1/2013 n. 10205, Loccisano, Rv. 255225, e Sez. 6, n. 11496 del 21/10/2013, Castellaccio, Rv. 262612).

L'unico soggetto legittimato ad invocare la restituzione dei beni sequestrati e/o confiscati è il suo proprietario, persona giuridica diversa dall'imputato, che potrà azionare la sua pretesa anche davanti al giudice dell'esecuzione penale (art. 676 cod. proc. pen.). D'altro canto, con il ricorso il ricorrente imputato non ha dedotto e tanto meno dimostrato di vantare personale interesse, concreto ed attuale, *uti singulus*, ad ottenere la restituzione dei beni *de quibus* (v. Sez. 3, 27/1/2010 n. 10977, Ambrosetti, Rv. 246344; Sez. 6, 21/6/2012 n. 35786, Buttini, Rv. 254395).

Questa Corte ha, invero, già osservato che l'indagato/imputato, nel caso in cui il bene oggetto di sequestro finalizzato alla confisca, o di confisca, sia asseritamente nella proprietà e nella disponibilità di un terzo, può, da parte sua, vantare un concreto ed attuale interesse all'impugnazione soltanto ove prospetti una relazione con la cosa che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo, dovendo il ricorso essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (Sez. 1, n. 13037 del 18/2/2009, Rv. 243554; conformi, Sez. 1, n. 15998 del 28/2/2014, Rv. 259601; Sez. 5, n. 10205 del 18/1/2013, Rv. 255225; Sez. 3, n. 10977 del 27/1/2010, Rv. 246344; Sez. 6, n. 35786 del 21/6/2012, Rv. 254395; Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 23/1/2013, Rv. 254311). Nel caso di specie, il ricorso risulta del tutto silente sul punto.

12.2. L'ottavo motivo di ricorso formulato per l'imputato Riva e di cui al superiore par. 2.1.8 riguarda anch'essa le disposizioni inerenti alla confisca.

Sulla premessa che la confisca è stata disposta sui beni degli imputati per un valore equivalente al profitto delle truffe commesse ai danni di Simest, ricorda la difesa del ricorrente che la confisca "per equivalente" può essere disposta solo quando non sia possibile l'apprensione diretta del prezzo o del profitto del reato entro il patrimonio di ILVA S.p.a., cosa, che invece, sarebbe stata possibile. Secondo parte ricorrente, la decisione della Corte di appello che ha confermato quella del Tribunale evidenziando l'impossibilità di procedere alla confisca diretta per carenza di pertinenzialità essendo il profitto di reato consistito in somme liquide versate da Simest sui conti di IEVA S.p.a. si porrebbe in contrasto con il più recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr. sentenze Gubert e Lucci) laddove si è affermato il fatto che l'essere il denaro per sua natura bene fungibile consente

ungibile consente

di superare il tema della pertinenzialità e di procedere quindi alla confisca "diretta".

La doglianza non è consentita, perché dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

Deve premettersi che ad essa la Corte di appello non fa riferimento alcuno in sede di riepilogo dei motivi di appello di FABIO RIVA (f. 7 della sentenza impugnata), la cui completezza non costituisce oggetto di censura in ricorso.

D'altro canto, anche la disamina dei motivi di appello evidenzia incontestabilmente che nessuna censura era stata in proposito sollevata nell'atto di gravame, neanche *sub specie* di mera e non argomentata conclusione.

Il collegio deve, infine, rilevare che il passo dell'argomentazione della Corte di appello che il ricorso sul punto in esame contesta (f. 58: <<La Corte di appello confermava le statuizioni sulla confisca, argomentando in termini di sostanziale continuità con il Tribunale. Affermava infatti il giudice del secondo grado come "l'impossibilità di aggredire il profitto diretto è conseguenza dell'essere venuta meno l'individualità storica del bene /cosa; individualità che il denaro, per sua stessa natura, non possiede">>, con riferimento, in nota 32, a pag. 39 della sentenza impugnata. Il ricorso prosegue affermando quanto segue: <<Ancora, il giudice di merito rappresenta l'impossibilità di disporre la confisca diretta di dette somme entro ILVA spa, disponendo quindi la confisca per equivalente di beni nella diretta disponibilità degli imputati>>) non riguarda la statuizione di confisca in danno dell'imputato ricorrente FABIO ARTURO RIVA, bensì all'evidenza la (ben diversa) statuizione di confisca/sanzione ex art. 19 D. Lgs. n. 231 del 2001 in danno dell'ente RIVA FIRE S.p.a. In proposito, è, quindì, palese l'equivoco in cui le difese del ricorrente incorrono.

13. Il ricorso dell'ente RIVA FIRE S.p.a.

13.1. Premessa.

Nell'ambito della struttura dell'illecito da reato [o, più correttamente, da illecito *tout court*, non avente necessariamente rilievo penale: l'art. 187-quinquies TUF (D. Lgs. n. 58 del 1998), come più volte successivamente modificato, prevede, infatti, un'ulteriore ipotesi di responsabilità degli enti immateriali, pur sempre modulata su quella discendente da reato, ma conseguente alla commissione non già di un reato, bensì di violazioni amministrative, con riferimento, in particolare, alla disciplina in tema di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) ed in tema di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF)] ascrivibile ad enti immateriali, oltre all'esistenza

oltre all'esistenza

di un reato/illecito presupposto espressamente previsto come tale (l'elencazione, in massima parte contenuta negli artt. 24 e seguenti del D. Lgs. n. 231 del 2001, è tassativa e non ampliabile in via analogica) si distinguono abitualmente criteri di imputazione oggettivi (indicati dall'art. 5 D. Lgs. n. 231 del 2001) e soggettivi (indicati dagli artt. 6 e 7 D. Lgs. n. 231 del 2001).

L'art. 24, comma 1, D. Lgs. n. 231 del 2001 cit. ricomprende espressamente nell'elenco dei reati presupposto sia il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. che il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen.

Quanto ai criteri oggettivi d'imputazione, può ritenersi ormai pacifico che l'espressione con la quale l'art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 231 del 2001 richiama, come criterio ascrittivo della responsabilità de qua, la commissione dei reati (o degli ulteriori illeciti)-presupposto «nell'interesse o a vantaggio dell'ente», non contiene un'endiadi, perché i predetti termini indicano concetti giuridicamente diversi, ed evocano criteri concorrenti, ma alternativi: il richiamo all'interesse dell'ente valorizza una prospettiva soggettiva della condotta delittuosa posta in essere dalla persona fisica da apprezzare ex ante, per effetto di un indebito arricchimento prefigurato, ma non necessariamente realizzato, in consequenza dell'illecito; il riferimento al vantaggio valorizza, invece, un dato oggettivo che richiede sempre una verifica ex post quanto all'obbiettivo conseguimento di esso a seguito della commissione dell'illecitopresupposto, pur in difetto della sua prospettazione ex ante (così, tra le prime, ma con rilievi sempre validi, che il collegio condivide e ribadisce, Sez. 2, n. 3615 del 20/12/2005, dep. 2006, D'Azzo, Rv. 232257, e Sez. 5, n. 10265 del 28/11/2013, dep. 2014, Banca Italease s.p.a., Rv. 258575, nonché, conclusivamente, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., E. ed altri, Rv. 261114).

Si è, in proposito, evidenziato anche che i due presupposti si trovano in concorso reale (Sez. 2, n. 3615 del 2006 cit.): ciò implica che, ricorrendo entrambi, l'ente si troverebbe a dover rispondere di una pluralità di illeciti (situazione disciplinata dall'art. 21 D. Lgs. n. 231 del 2001).

Quanto ai criteri soggettivi d'imputazione, il legislatore ha valorizzato un requisito «in qualche modo assimilabile ad una sorta di "culpa in vigilando" consistente nella inesistenza di un modello di organizzazione, gestione o controllo idonei a prevenire i reati - con assonanza ai modelli statunitensi dei compliance programmes di cui la Legge-Delega n. 300 del 2000, articolo 11, lettera e), non faceva chiara menzione. Con la differenza, non di lieve momento anche sotto il profilo sistematico, che tali modelli riguardano anche i reati commessi dal personale dirigente: ciò che costituisce un unicum nel

unicum nel

panorama giuridico comparato, improntato, piuttosto, alla teoria della identificazione pura. Non è stato quindi riprodotto dalla L. n. 231 del 2001, il principio dell'automatica derivazione della responsabilità dell'ente dal fatto illecito del suo amministratore (a differenza, ad es., che in Francia, ove vige la responsabilità riflessa, par ricochet), in deroga al principio di identificazione, pur connaturale alla rappresentanza organica, valido, in tesi generale, per ogni rapporto, negoziale e processuale» (Sez. 2, n. 3615 del 2006 cit.).

Per quanto riguarda l'individuazione della natura giuridica della responsabilità degli enti nell'ordinamento italiano, la dottrina è estremamente divisa, potendo essere enucleate nel suo ambito ben tre linee di pensiero:

- a) un orientamento (valorizzando la *voluntas legis* espressamente manifestata dalla legge delega e dal successivo decreto legislativo, oltre che alcuni profili disciplinatori, in particolare con riguardo alla prescrizione con disciplina *ad hoc* che prescinde *in toto* da quella penalistica –, alle conseguenze delle vicende modificative dell'ente la cui disciplina riprende quella dettata dal codice civile in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni ed all'assenza di una disposizione afferente alla sospensione dell'esecuzione della sanzione) ritiene che si tratti di responsabilità *tout court* amministrativa;
- b) un orientamento (valorizzando essenzialmente l'inscindibile collegamento con il reato presupposto, e le modalità di accertamento, devoluto al giudice penale con le garanzie del processo penale) ritiene che si tratti di responsabilità penale;
- c) un orientamento (valorizzando i caratteri distintivi rispetto all'una ed all'altra, che renderebbero del tutto autonomo il sottosistema delineato dal D. Lgs. n. 231 del 2001) ritiene che si tratti di un tertium genus, osservando in proposito che «occorre la piena consapevolezza - proprio al fine di evitare pericolose confusioni di piani e conseguire risultati accettabili sul piano politico-legislativo - che, nel momento in cui si costruisce un criterio d'imputazione sostitutivo e non integrativo dei "classici" coefficienti soggettivi propri dell'autore individuale, dandosi luogo ad una responsabilità autonoma dell'ente e non (solo) cumulativa, siamo di fronte non più al tradizionale illecito penale, ma ad un delictum sui generis ritagliato sin dall'inizio sulle "fattezze" dell'ente collettivo. Non ci muoviamo più, cioè, sul piano che ha tradizionalmente catalizzato l'attenzione degli studiosi, divisi sull'opportunità di estendere o meno alla persona giuridica la responsabilità per reati concepiti e strutturati in rapporto alle persone fisiche; né si tratta solo di confezionare le sanzioni più adatte all'ente collettivo in chiave di prevenzione degli illeciti penali: viene piuttosto ad essere inaugurato un ambito del tutto inedito di intervento del magistero criminale, del quale il legislatore deve sapersi

ersi

dimostrare all'altezza». Altra dottrina ha osservato che «la disciplina predisposta è normativamente articolata in modo tale da suscitare l'impressione che il legislatore – incorrendo in una sorta di "frode delle etichette" – abbia voluto formalmente definire "amministrativa" una responsabilità che, nella sostanza, assume un volto penalistico (o parapenalistico): la responsabilità dell'ente è, infatti, strettamente agganciata alla commissione di un fatto di reato, e la sede in cui essa viene accertata è pur sempre il processo penale».

Analoga diversità di posizioni è enucleabile in giurisprudenza.

E' stata talora incidentalmente sostenuta la tesi della natura amministrativa della responsabilità degli enti (Sez. U, n. 34476 del 23/06/2011, Deloitte Touche s.p.a., Rv. 250347, e n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647; Sez. 4, n. 21192 del 25/01/2013, Barla, Rv. 255369; Sez. 6, n. 42503 del 25/06/2013, Ciacci, Rv. 257126).

La natura penalistica della predetta forma di responsabilità era stata in precedenza sostenuta dalle Sezioni Unite (n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti s.p.a., Rv. 239922-7).

Altro orientamento (Sez. 6, n. 36083 del 09/07/2009, Mussoni, Rv. 244256, e n. 27735 del 18/02/2010, Scarafia, Rv. 247665-6) ha ritenuto che il D. Lgs.n. 231 del 2001 abbia introdotto un tertium genus di responsabilità rispetto ai sistemi tradizionali di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa, prevedendo un'autonoma responsabilità dell'ente in caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno dei reati espressamente elencati da parte di un soggetto che riveste una posizione apicale, sul presupposto che il fatto-reato «è fatto della società, di cui essa deve rispondere». L'assunto era già stato sostenuto da Sez. 2, n. 3615 del 2006 cit. (f. 4 della motivazione, dove si afferma che la responsabilità creata dalla norma deve essere considerata come «un tertium genus nascente dall'ibridazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale»), premettendo (f. 3 della motivazione) che «ad onta del nomen iuris, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale; forse sottaciuta per non aprire delicati conflitti con i dogmi personalistici dell'imputazione criminale, di rango costituzionale (art. 27 Cost.); Interpretabili in accezione riduttiva, come divieto di responsabilità per fatto altrui, o in una più variegata, come divieto di responsabilità per fatto incolpevole».

La questione, a prescindere dalle esigenze classificatorie (delle quali la giurisprudenza potrebbe anche non farsi carico, se ed in quanto improduttive di conseguenze concrete), assume decisivo rilievo onde valutare se la relativa

o improduttive e se la relativa

disciplina sia tenuta o meno al rispetto dei principi sanciti dall'art. 27 della Costituzione (che si imporrebbe soltanto nel caso in cui alla responsabilità degli enti dovesse riconoscersi natura penale).

Anche la già citata sentenza delle Sezioni Unite n. 38343 del 2014, ad onta delle certezze esternate dalla massima ufficiale (Rv. 261112: «Il sistema normativo introdotto dal D. Lgs. n. 231 del 2001, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un tertium genus di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza») non sembra aver fatto definitivamente luce sulla natura giuridica della responsabilità degli enti, avendo osservato quanto segue:

«Il Collegio considera che, senza dubbio, il sistema di cui si discute costituisce un corpus normativo di peculiare impronta, un tertium genus, se si vuole. Colgono nel segno, del resto le considerazioni della Relazione che accompagna la normativa in esame quando descrivono un sistema che coniuga i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficienza preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia. Parimenti non è dubbio che il complesso normativo in esame sia parte del più ampio e variegato sistema punitivo; e che abbia evidenti ragioni di contiguità con l'ordinamento penale per via, soprattutto, della connessione con la commissione di un reato, che ne costituisce il primo presupposto, della severità dell'apparato sanzionatorio, delle modalità processuali del suo accertamento. Sicché, quale che sia l'etichetta che si voglia imporre su tale assetto normativo, è dunque doveroso interrogarsi sulla compatibilità della disciplina legale con i principii costituzionali dell'ordinamento penale, seguendo le sollecitazioni difensive».

E' stata, quindi, decisamente esclusa unicamente la tesi della natura meramente amministrativa della responsabilità degli enti: ciò è, tuttavia, quanto bastava per ammettere che, in relazione alla natura (quantomeno, anche) penale della responsabilità degli enti, la disciplina dettata dal D. Lgs. n. 231 del 2001 deve essere compatibile con i principi dettati dalla Costituzione in tema di responsabilità penale.

E tale necessità anche il collegio – per quanto di rilievo ai fini della odierna decisione - condivide e ribadisce.

13.2. Ciò premesso, il primo motivo, che riguarda essenzialmente la configurabilità dell'indicato reato-presupposto, in virtù di quanto già osservato nei superiori paragrafi di queste Considerazioni in diritto, è infondato.

è infondato.

Sono state, infatti, già illustrate le ragioni per le quali non sussistono le dedotte violazioni di legge e gli invocati vizi della motivazione con riferimento alla configurabilità del reato-presupposto di cui all'art. 640-bis cod. pen., non essendo centrati i rilievi riguardanti la presunta non configurabilità del reato costituente presupposto dell'illecito da reato contestato ad esso ente, in difetto dell'individuazione dei funzionari pubblici ingannati (cfr. § 4 di queste Considerazioni in diritto), l'asserita contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui conclusivamente conviene che i controlli sul contenuto delle domande di agevolazione presentate non venivano effettuati, limitandosi la Simest ad una presa d'atto, che quindi non consentiva di configurare alcuna induzione in errore di chicchessia, perché i funzionari Simest escussi in dibattimento (Bodoyra, Coletti e Bonanno) avrebbero dichiarato concordemente che Simest era sempre stata messa a conoscenza «in modo puntuale ed organico, di tutti gli elementi conoscitivi dei quali doveva disporre per poter poi procedere all'erogazione degli incentivi previsti dalla legge speciale. In particolare edotta: sia dello schema adottato da ILVA s.p.a. (...); sia della circostanza che ILVA s.a. fosse una società elvetica controllata da ILVA s.a.; sia, infine, delle precise modalità del trasporto della merce» (§ 2 ss. di queste Considerazioni in diritto, con la precisazione che nessuno era stato messo al corrente del fatto che ILVA SA era, in realtà, una "cartiera" e che le vendite da ILVA s.p.a. ad ILVA SA erano meramente simulate).

Né può convenirsi con il rilievo che l'inganno che si è creduto di enucleare sarebbe stato, peraltro, tanto grossolano da risultare assolutamente privo, persino in astratto, di idoneità ingannatoria (f. 16 del ricorso), se è vero che, come accaduto ineludibilmente nel caso in esame, soltanto le articolate e complesse indagini svolte dalla polizia giudiziaria operante sulla consistenza aziendale di ILVA SA ne hanno accertato il carattere di "cartiera".

Si è, infine, già osservato che la possibilità di effettuare controlli e la loro mancata effettuazione risulta in concreto priva di rilievo, non ostando alla configurabilità del reato di cui all'art. 640-*bis* cod. pen.

Corretta è, infine, la qualificazione giuridica dei fatti accertati.

L'accertata incontrastata supremazia decisionale esercitata dalla famiglia Riva, ed in particolare (per quello che in questa sede assume rilievo, e salvo quanto sarà di seguito osservato a confutazione delle plurime doglianze costituenti oggetto del secondo motivo) da Fabio Arturo Riva, sia in RIVA FIRE che in ILVA S.p.a. (delle quali ILVA SA costituiva mero schermo societario, solo apparentemente operativo, ma in realtà sostanzialmente inesistente) consente, infine, di superare la doglianza riguardante la presunta assenza di

1

un qualsivoglia riferimento operativo implicante un ruolo attivo nella vicenda della società RIVA FIRE, nella quale confluivano i proventi delle illecite operazioni in contestazione.

In concreto, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti delle prove valorizzate.

13.3. Il secondo motivo, che riguarda essenzialmente le valutazioni riguardanti il criterio ascrittivo oggettivo dell'interesse e/o vantaggio, è privo della necessaria specificità nella parte in cui evoca genericamente, in più punti, condotte riferibili alla società «ILVA», senza precisare se detti riferimenti riguardino la «ILVA S.p.a.» oppure la «ILVA SA», ed è comunque infondato.

Il D. Lgs. n. 231 del 2001 modella la responsabilità degli enti giuridici sulla figura degli enti singolarmente considerati, senza prendere in considerazione il fenomeno – pure espressamente disciplinato dal diritto societario (artt. 2497 ss. c.c.) - dei gruppi, ovvero della concentrazione di una pluralità di società sotto la direzione unificante ed il controllo finanziario di una società capogruppo o *holdina*.

Il fatto che, formalmente, le società facenti parte del gruppo siano giuridicamente autonome ed indipendenti, non impedisce che le attività di ciascuna costituiscano espressione di una comune politica d'impresa, generalmente voluta dalla *holding* partecipante nell'ottica della diversificazione dei rischi.

Il fenomeno ha posto, quindi, una serie di interrogativi in relazione alla configurabilità della responsabilità da reato, cui la dottrina ha cercato inizialmente di rispondere, in attesa dell'intervento della giurisprudenza; tra le plurime questioni pratiche che possono porsi, assume in questa sede rilievo la configurabilità, o meno, della responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 della capogruppo in riferimento ad un reato commesso nell'interesse od a vantaggio immediato di una società controllata.

Il D. Lgs. n. 231 del 2001 non contiene un'espressa disciplina in tema di concorso di persone.

La possibilità che un soggetto operante (in posizione verticistica od anche subordinata) nella *holding* istighi o determini un soggetto operante in posizione verticistica in una controllata a commettere un reato nell'interesse od a vantaggio di quest'ultima ha comportato che si discutesse anche

anche

sull'applicabilità in tema di responsabilità degli enti dell'art. 110 cod. pen., se inteso quale norma generale.

Parte della dottrina ha, in proposito, osservato che l'ammissibilità del concorso di enti giuridici nell'illecito amministrativo dipendente da reato avrebbe potuto costituire una possibile soluzione del problema della responsabilità degli enti in rapporto al fenomeno dei gruppi di imprese: «va comunque osservato come, anche in caso di riconosciuta natura penale della responsabilità degli enti, non potrebbe ammettersi senz'altro l'operatività, rispetto alle persone giuridiche, dell'art. 110 c.p.: il carattere di clausola d'incriminazione suppletiva, proprio di tale disposizione, sembra richiedere comunque un'espressa previsione nel sottosistema in esame, del tipo di quella contenuta nell'art. 26 D. Lgs. 231/2001 a proposito del tentativo».

Altra dottrina ha anche osservato che «è concreto il rischio che, attraverso una artificiosa gestione della valvola del concorso di persone nel reato, i vertici apicali della controllante vengano ritenuti responsabili di quello commesso nell'ambito della gestione della controllata in quanto ritenuti destinatari di una posizione di garanzia in grado di attribuire rilevanza all'eventuale omessa vigilanza sull'operato di quest'ultima».

La possibile rilevanza dell' "interesse di gruppo" era già stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità civile, che, prima della riforma del diritto societario, aveva preso atto che determinati atti compiuti in apparente pregiudizio di una delle società appartenenti al gruppo per favorirne un'altra, potessero trovare giustificazione nel conseguimento dell'interesse del gruppo medesimo, inteso come «veicolo di realizzazione mediata dell'oggetto sociale delle sue componenti».

Ed è proprio a quest'ottica "compensativa" che si è da ultimo ispirato anche il legislatore, allorquando, nel riformare il diritto societario, ha con maggior convinzione dimostrato di accettare l'ineluttabile realtà del fenomeno dell'aggregazione d'imprese, e di riconoscere l'enucleabilità di un "interesse di gruppo" idoneo a giustificare anche le scelte di gestione apparentemente svantaggiose per le singole componenti del gruppo.

Si spiega così l'inserimento nel codice civile delle norme di cui agli artt. 2497 (che prevede un espresso limite alla responsabilità degli amministratori della società o dell'ente capogruppo per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai soci ed ai creditori delle altre società del gruppo, qualora questi siano per l'appunto compensati «dal risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento») e 2497-ter (che ammette la possibilità che le decisioni assunte dalle società del gruppo vengano influenzate dall'attività di direzione e coordinamento della

capogruppo e che dunque siano funzionali alla realizzazione di un interesse esterno alla controllata, imponendo solo che tale ultimo venga esplicitato onde consentire un sindacato sulla sua effettiva corrispondenza al più generale interesse del gruppo, perciò riferibile anche alla stessa controllata e non all'esclusivo interesse della controllante o di altra società del gruppo).

Il legislatore penale, a sua volta, ha fatto riferimento al concetto di gruppo in sede di definizione delle fattispecie di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.), e nell'art. 2634 c.c. ha escluso l'ingiustizia del profitto, che integra il dolo specifico di quel reato, quando lo svantaggio per la società, cui appartiene l'amministratore infedele, venga compensato da un vantaggio che gli provenga dalle dinamiche di gruppo.

Sia pure in relazione ai reati fallimentari, la giurisprudenza è stata sempre ferma nel ritenere che l'interesse delle singole società non "cede" rispetto all'interesse del gruppo.

Si è, così, ritenuto che integra la distrazione rilevante ex art. 216 e 223, comma 1, L. fall. (bancarotta fraudolenta impropria) la condotta di colui che trasferisca, senza alcuna contropartita economica, beni di una società in difficoltà economiche - di cui sia socio ed effettivo gestore - ad altra del medesimo gruppo in analoghe difficoltà, considerato che, in tal caso, nessuna prognosi positiva è possibile e che, pur a seguito dell'introduzione nel vigente ordinamento dell'art. 2634, comma 3, cod. civ., la presenza di un gruppo societario non legittima per ciò solo qualsivoglia condotta di asservimento di una società all'interesse delle altre società del gruppo, dovendosi, per contro, ritenere che l'autonomia soggettiva e patrimoniale che contraddistingue ogni singola società imponga all'amministratore di perseguire prioritariamente l'interesse della specifica società cui sia preposto e, pertanto, di non sacrificarne l'interesse in nome di un diverso interesse, ancorché riconducibile a quello di chi sia collocato al vertice del gruppo, che non procurerebbe alcun effetto a favore dei terzi creditori dell'organismo impoverito (Sez. 5, n. 7326 del 08/11/2007, dep. 2008, Belleri, Rv. 239108).

Si è, inoltre, ritenuto che, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo, non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene (Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536), e che, qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi fra società appartenenti al medesimo gruppo, solo il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, può consentire di ritenere legittima l'operazione

a logica e l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società sacrificata, nel qual caso è l'interessato a dover fornire la prova di tale circostanza (Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori, Rv. 253031).

Questa Corte (Sez. 5, n. 24583 del 18/01/2011, P.m. e p.c. in proc. Tosinvest, Rv. 249820) ha inizialmente ritenuto che, in tema di responsabilità degli enti, la società capogruppo (la c.d. holding) o altre società facenti parte di un "gruppo" possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001, del reato commesso nell'ambito dell'attività di una società controllata appartenente al medesimo gruppo, purché nella consumazione del reato presupposto concorra anche almeno una persona fisica che agisca per conto della "holding" stessa o dell'altra società facente parte del gruppo, perseguendo anche l'interesse di queste ultime, non essendo sufficiente - per legittimare un'affermazione di responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 della holding o di altra società appartenente ad un medesimo gruppo - l'enucleazione di un generico riferimento al gruppo, ovvero ad un c.d. generale «interesse di gruppo».

La Corte di cassazione si era trovata ad esaminare la questione in relazione ad una fattispecie nella quale occorreva, in particolare, valutare se fosse possibile estendere a tutte le società controllate facenti parte di un gruppo la responsabilità da reato configurabile in capo alla capogruppo e ad altre controllate.

Nell'ambito di un più ampio procedimento, con plurimi imputati e plurime imputazioni, riguardanti una serie di operazioni corruttive intervenute nell'esercizio di attività d'impresa nel settore sanitario, e le conseguenti ipotesi di responsabilità da reato degli enti operanti, il G.U.P. aveva ritenuto che per alcune società, organiche ad un gruppo facente capo ad un soggetto rinviato a giudizio, fosse necessario il giudizio dibattimentale (risultando *ex actis* che esse avevano tratto vantaggio dalle operazioni di corruzione poste in essere dal predetto soggetto), mentre aveva deliberato il proscioglimento di altre quattro società controllate, facenti parte dello stesso gruppo, osservando che esse non operavano nel settore sanitario e non avevano ricevuto vantaggi dalla corruzione.

Il P.M. aveva presentato ricorso, deducendo che «il vantaggio, e quindi l'interesse» delle quattro società prosciolte sarebbe emerso proprio nella fase dibattimentale, e che comunque esso era già desumibile, considerando che il predetto soggetto "leader" era l'amministratore di fatto di tutte le società del gruppo, sia di quelle rinviate a giudizio che di quelle prosciolte.

18

Il collegio ha rigettato il ricorso, ricordando che i presupposti per la configurabilità della responsabilità da reato degli enti sono plurimi, occorrendo:

- a) la commissione di uno dei reati-presupposto indicati dal D. Lgs. n. 231 del 2001: questa condizione ricorreva nel caso di specie, poiché, secondo l'ipotesi accusatoria, il reato-presupposto era la corruzione;
- b) la commissione del reato-presupposto da parte di «una persona fisica che abbia con l'Ente rapporti di tipo organizzativo-funzionale (...) rivesta una posizione qualificata all'interno dell'Ente»: nella specie, peraltro, i legali rappresentanti delle società prosciolte erano, a loro volta, stati prosciolti dalle accuse di corruzione (e finanziamento illecito dei partiti politici), con decisione che la Corte di cassazione, con la stessa sentenza in commento, aveva confermato. E la Corte ha evidenziato che «la holding o altre società del gruppo possono rispondere ai sensi della legge 231, ma è necessario che il soggetto che agisce per conto delle stesse concorra con il soggetto che commette il reato»: non è, pertanto, sufficiente un generico riferimento al gruppo per legittimare l'affermazione della responsabilità da reato (commesso da una delle controllate) della società capogruppo o delle altre controllate. Nella specie, in fatto, si è, inoltre, ritenuto che correttamente il G.U.P. avesse escluso l'esistenza di elementi atti a corroborare l'ipotesi che il presunto amministratore di fatto dell'intero gruppo (rinviato a giudizio per corruzione) avesse agito, oltre che nell'interesse proprio o di terzi, anche nell'interesse concorrente dei predetti enti;
- c) la commissione del reato-presupposto nell'interesse od a vantaggio del singolo ente della cui responsabilità da reato si discuta, «interesse e vantaggio che devono essere verificati in concreto, nel senso che la società deve ricevere una potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato-presupposto». In proposito, la Corte ha ritenuto che correttamente il G.U.P. avesse escluso la ravvisabilità di un vantaggio delle quattro società prosciolte, che non operavano nel settore sanitario (nell'ambito del quale soltanto si erano estrinsecate le condotte corruttive ipotizzate) e non risultavano avere instaurato rapporti economici pur indirettamente riconducibili alle predette attività corruttive.

Il principio affermato dalla sentenza n. 24583 del 2010 è stato successivamente ribadito, almeno in apparenza, da Sez. 5, n. 4324 dell'8/11/2012, dep. 2013, Dall'Aglio ed altro, non massimata sul punto, relativa ad un caso nel quale, peraltro, è stata ritenuta la responsabilità amministrativa della società controllata in conseguenza della commissione di

. *

un reato presupposto immediatamente posto in essere nell'interesse della controllante.

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il direttore finanziario di una s.p.a. era stato riconosciuto colpevole del reato di aggiotaggio (artt. 2637 c.c. e 185 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), commesso nelle sedute di borsa dei giorni 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31 marzo e 1º aprile 2003 mediante acquisti da parte di una seconda s.p.a. - appartenente allo stesso gruppo ed amministrata dall'imputato, tramite una terza s.p.a. intermediaria - di azioni privilegiate della prima s.p.a., con modalità tali da creare una tendenza al rialzo progressivo (da Euro 1,669 ad Euro 1,781) del prezzo dei titoli, dei quali un pacchetto di 4,5 milioni veniva venduto il 31 marzo 2003 al prezzo unitario di Euro 1,76 da una quarta s.p.a., società controllante la prima s.p.a., con un vantaggio economico complessivo di Euro 409,000.

La prima s.p.a., società controllata nell'ambito del gruppo de quo, era stata ritenuta dalla Corte di appello responsabile di illecito amministrativo dipendente dal reato di cui sopra e condannata alla sanzione (meno afflittiva di quella applicata in primo grado) ritenuta di giustizia. L'affermazione di responsabilità della predetta s.p.a. era stata motivata richiamando l'interesse della stessa a far assegnare ad un proprio titolo un valore superiore a quello di mercato, con condotta peraltro riverberatasi anche a vantaggio della s.p.a. controllante.

Detto ente aveva presentato ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare osservando che:

- la condotta era stata realizzata nell'ambito della funzione di gestione del portafoglio titoli affidata all'imputato dalla seconda s.p.a.;
- la società emittente di un titolo non ha interesse diretto al valore dello stesso;
- era irrilevante l'eventuale interesse della quarta s.p.a., controllante, non estendendosi la responsabilità degli enti per illecito amministrativo derivante da reato all'interno dei gruppi di società.

Il ricorso è stato rigettato perché ritenuto infondato.

Premesso che, ai fini dell'affermazione di responsabilità degli enti, è sufficiente che il soggetto autore del reato abbia agito per un interesse non esclusivamente proprio o di terzi, ma riconducibile anche alla società della quale lo stesso è esponente (Sez. 6, n. 36083 del 2009 cit., Rv. 244256), si è, in questo caso, osservato, sulla scia del preesistente e dichiaratamente condiviso orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 24583 del 2011 cit., Rv. 249820), che, «contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, siffatto

rrente, siffatto

titolo di responsabilità è individuabile anche all'interno di un gruppo di società, potendo la società capogruppo rispondere per il reato commesso nell'ambito dell'attività di una società controllata laddove il soggetto agente abbia perseguito anche un interesse riconducibile alla prima». Nella fattispecie concreta in esame si discuteva, peraltro, del fenomeno opposto, ovvero della possibilità o meno di estendere alla controllata la responsabilità da reato ex d. Lgs. n. 231/2001 configurabile nei confronti della capogruppo.

E' stata poi ritenuta irrilevante la circostanza dell'avere l'imputato agito nell'ambito di un incarico affidatogli dalla seconda s.p.a., laddove tale azione potesse essere ricollegata ad un interesse della prima s.p.a., della cui responsabilità da reato si discuteva, evidenziando che «la ravvisabilità di tale interesse veniva adeguatamente motivata nella sentenza impugnata con riferimento non, come lamentato dalla ricorrente, all'emissione da parte della [prima s.p.a.] del titolo oggetto delle contrattazioni contestate, ma alla posizione della società all'interno del gruppo ed al vantaggio che per la stessa ne derivava dall'incremento del valore del titolo».

Il vantaggio conseguente alla commissione del reato presupposto accertato era stato, pertanto, immediatamente conseguito dalla società controllante, ma doveva ritenersi congrua la motivazione dei giudici di merito, secondo i quali anche la controllata aveva tratto vantaggio dall'incremento di valore del proprio titolo – direttamente e materialmente rivoltosi a vantaggio della controllante – in considerazione della propria posizione all'interno del gruppo interessato, potendo quindi ritenersi che il soggetto-persona fisica autore del reato presupposto avesse agito anche nell'interesse della controllata de qua.

Nonostante le premesse teoriche dalle quali la sentenza n. 4324 del 2013 ha dichiarato di voler partire, sembrerebbe, in realtà, in tal modo avere implicitamente riassunto vigore e rilevanza quel concetto di "interesse di gruppo" che la dottrina più recente e la stessa giurisprudenza di questa Corte (il riferimento è sempre alla sentenza della Cassazione n. 24583 del 2011) avevano mostrato di voler ridimensionare.

Il collegio condivide e ribadisce l'orientamento espresso da Sez. 5, n. 24583 del 2011 cit., ovvero che, in tema di responsabilità da reato od altro illecito degli enti, la società capogruppo (la c.d. holding) o altre società facenti parte di un "gruppo" possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001, del reato commesso nell'ambito dell'attività di una società controllata appartenente al medesimo gruppo, purché nella consumazione del reato presupposto concorra anche almeno una persona fisica che agisca per conto della "holding" stessa o dell'altra società facente

età facente

parte del gruppo, perseguendo anche l'interesse di queste ultime, non essendo sufficiente - per legittimare un'affermazione di responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 della *holding* o di altra società appartenente ad un medesimo gruppo - l'enucleazione di un generico riferimento al gruppo, ovvero ad un c.d. generale «interesse di gruppo».

Invero, l'affermata necessità di prendere in considerazione i rapporti concretamente sussistenti tra più società e le effettive ricadute – in favore di una o più di esse - della commissione di un reato formalmente nell'interesse od a vantaggio di una soltanto di esse risponde all'interrogativo in esame, quanto alla configurabilità, o meno, della responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 della capogruppo in riferimento ad un reato commesso nell'interesse od a vantaggio immediato di una società controllata.

L'orientamento accolto non restringe (alle sole imprese facenti formalmente parte del gruppo, in presenza di un «interesse di gruppo»), bensì amplia (anche fuori dai casi in cui sia formalmente configurabile la sussistenza del fenomeno del gruppo di imprese, civilisticamente inteso) l'ambito della responsabilità da reato alle società anche solo sostanzialmente collegate, in tutti i casi nei quali – in concreto – all'interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di altra (od altre) società, ed il soggetto-persona fisica autore del reato presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva necessaria, ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2001, ai fini della comune imputazione dell'illecito amministrativo da reato de quo.

Invero, il riferimento al c.d. "interesse di gruppo" può risultare fuorviante: come correttamente osservato dalla dottrina, «è sufficiente evidenziare che in una situazione di aggregazione di imprese (indipendentemente dalla natura dei rapporti che la caratterizzano, che potrebbero anche risultare diversi da quelli presi in considerazione dalle norme in precedenza passate in rassegna) una di queste può attraverso la consumazione del reato perseguire un proprio interesse anche quando il risultato si traduca in un vantaggio per un'altra componente dell'aggregato o, nell'immediato, nel soddisfacimento di un interesse particolare di quest'ultima. Ma la fattispecie descritta è tutt'altro che sconosciuta alla normativa sulla responsabilità degli enti, identificandosi proprio con quell'interesse "misto" (...) identificabile attraverso il combinato disposto degli artt. 5 co. 2, 12 co. 1 lett. a) e 13 ult. co. D. Lgs. n. 231/2001. Non dunque un indistinto "interesse di gruppo", ma un coacervo di interessi che trovano semmai nella dinamica del gruppo una attuazione unitaria attraverso la consumazione del reato».

A ben vedere, la soluzione del problema non potrebbe essere diversa.

ssere diversa.

Nulla, infatti, legittima la presunzione della coincidenza dell'interesse di gruppo con quello immediato delle singole società controllate: al contrario, all'uopo occorre sempre una attenta disamina delle circostanze del caso concreto, onde verificare se, effettivamente, la controllante abbia avuto interesse o tratto vantaggio dall'azione della singola controllata.

Richiamata la natura della responsabilità da reato degli enti (se non formalmente penale, quanto meno costituente tertium genus caratterizzato da accenti di afflittività di natura inequivocabilmente penale), in ossequio ai principi già ribaditi in queste Considerazioni in diritto, nessun automatismo (in termini di ineludibile riferibilità alla holding dei reati-presupposto commessi nell'interesse od a vantaggio immediato di una società controllata) sarebbe ipotizzabile in difetto di una espressa previsione di legge, ostandovi i principi dettati dalla Costituzione in tema di responsabilità penale, ed in particolare la non configurabilità di ipotesi di responsabilità per fatto altrui.

Non appare inutile, a tal proposito, ricordare che questa Corte (Sez. 6, n. 27735 del 18/02/2010, Scarafia ed altro, Rv. 247665) ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 D. Lgs.8 giugno 2001, n. 231, sollevata proprio con riferimento all'art. 27 Cost., evidenziando che l'ente non è chiamato a rispondere di un fatto altrui, bensì proprio, atteso che il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti inseriti nella compagine della persona giuridica deve considerarsi tale in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega i primi alla seconda.

Per configurare la responsabilità (nel caso di specie) da reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. della holding RIVA FIRE S.p.a. non può, quindi, che farsi richiamo ai comuni criteri di accertamento della responsabilità degli enti quanto ai premessi criteri ascrittivi di natura oggettiva e soggettiva di queste Considerazioni in diritto.

Nel caso in esame, tuttavia, la Corte di appello ha incensurabilmente ritenuto che le condotte accertate, integranti i reati-presupposto in contestazione, fossero poste in essere nell'interesse (valutabile ex ante) e si siano, comunque, risolte a vantaggio (valutabile ex post) anche dell'ente sanzionato, evidenziando che i vertici di ILVA S.p.a. (la società di diritto interno che materialmente conseguiva l'erogazione in oggetto, per legge, quale dante causa dell'operazione di [apparente] esportazione incentivata con fondi pubblici: è, pertanto, del tutto evidente, ma parimenti irrilevante, che ILVA SA non abbia mai distribuito utili e non possa avere mai finanziato RIVA FIRE S.p.a., almeno quanto ai fondi de quibus) coincidevano soggettivamente con i vertici di RIVA FIRE s.p.a.

Il reato (continuato)-presupposto risulta, in definitiva, commesso, ad un tempo, nell'interesse, oltre che a vantaggio, di ILVA S.p.a. anche di RIVA FIRE S.p.a. (alla quale, come ammesso anche dall'imputato ALBERTI, tutte le società italiane del gruppo erano costrette a conferire liquidità: questo assunto non risulta in alcun modo smentito dalla soltanto genericamente richiamata ricostruzione della contabilità di ILVA - peccando ancor più di genericità, il ricorrente non indica compiutamente a quale "ILVA" intenda fare riferimento - che si dice operata dal CT del PM): «la capogruppo che s'interessa dell'operatività della controllata e s'intromette nella sua gestione, e fa confluire a sé stessa tutta la liquidità realizzata dal gruppo disponendo che le controllate estere la versino a CCS e le altre direttamente a RIVA FIRE S.p.a., condivide la vita d'impresa. Nella specie ILVA S.p.a. è l'azienda che produce i beni e RIVA FIRE S.p.a. è l'imprenditore portatore della complessiva politica del gruppo che si muove in un mercato fortemente concorrenziale nel quale poter offrire un prodotto ad un prezzo inferiore è una strategia forte per poter vincere la concorrenza. La decisione di acquisire liquidità da utilizzare, se del caso, il contratto di fornitura, è momento di strategia commerciale che nella fisiologia dell'impresa non compete all'azienda ILVA S.p.a. ma all'imprenditore RIVA FIRE S.p.a. che, del resto, accentra in sé direttamente ed indirettamente con CCS, tutta la liquidità. Che i Riva fossero presenti in entrambi gli enti non è senza significato e palesa (...) la scissione delle funzioni imprenditoriali tra i RIVA FIRE S.p.a. ed ILVA S.p.a. e l'ineludibile criterio di collegamento tra la holding ed i suoi apicali che hanno truffato lo Stato italiano sfruttando ILVA S.p.a. Significa poco in rapporto alla consumazione del reato che la costituzione di ILVA SA sia avvenuta in ambito ILVA S.p.a. perché l'intercompany estera come anche il forfaiter erano figure proiettate dalla lanterna magica azionata dalle persone Riva - come RIVA FIRE S.p.a. e come ILVA S.p.a. -, gli artifici indispensabili per ingannare Simest S.p.a. Il reato - questo è decisivo - è nell'interesse ed a beneficio apparente della controllata e invece "diretto" della controllante RIVA FIRE S.p.a. nella cui effettiva disponibilità finivano le liquidità di volta in volta percepite. Il profitto della truffa è soltanto transitato, e velocemente, nel mondo ILVA per raggiungere il programmato approdo finale in FIRE» (così, inequivocabilmente, e nel pieno rispetto dell'art. 5 D. Lgs. n. 231 del 2001, come interpretato in tema di responsabilità nell'ambito dei gruppi di società, la Corte di appello a f. 33 della sentenza impugnata).

Né appare legittimo attribuire decisivo rilievo, in senso contrario, alla asserita circostanza che la Procura della Repubblica procedente, in fase di indagine preliminare, avrebbe restituito ad ILVA S.p.a. circa 24 milioni di euro

ioni di euro

"nell'allora disponibilità di ILVA SA": nulla dimostra l'attinenza della somma alle odierne vicende (che, considerati i poliedrici interessi della galassia ILVA, non è ragionevole *tout court* presumere), e comunque si tratterebbe di opzione in alcun modo vincolante per i giudici del merito (di qui, la legittimità, e comunque l'irrilevanza, della mancata acquisizione dell'atto).

In concreto, il ricorrente si limita anche in questo caso a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti delle prove valorizzate.

13.4. Il terzo motivo, che riguarda essenzialmente le valutazioni riguardanti il criterio ascrittivo soggettivo della mancata adozione di un adeguato modello di organizzazione, peraltro privo della necessaria specificità nella parte in cui contiene promiscui riferimenti ad ILVA S.p.a. (il cui modello di organizzazione non poteva, peraltro, assumere alcun rilievo ai fini in esame), è manifestamente infondato.

Deve premettersi, con riferimento ai gruppi di società, che ciascuna di esse, ovvero sia la *holding* che le controllate, ha l'onere di adottare un autonomo ed adeguato modello organizzativo, a prescindere dall'opportunità, evidenziata anche dalla dottrina, di coordinare le varie iniziative assunte al riguardo.

Questa Corte (Sez. 6, n. 27735 del 1010 cit., Rv. 247666) ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio non è una forma di responsabilità oggettiva, essendo previsto necessariamente, per la sua configurabilità, la sussistenza della cosiddetta "colpa di organizzazione" della persona giuridica, osservando che «il riscontro di un tale deficit organizzativo consente una piana e agevole imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo. Grava sull'Accusa l'onere di dimostrare l'esistenza e l'accertamento dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della societas e che abbia agito nell'interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende "per rimbalzo" dall'individuo all'ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del

19

medesimo. Militano, inoltre, a favore dell'ente, con effetti liberatori, le previsioni probatorie di segno contrario di cui al D. Lgs. n. 231, art. 6, e, specificamente, l'onere per l'ente di provare, per contrastare gli elementi di accusa a suo carico, "che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 6, lett. a) e che, sulla base di tale presupposto, ricorrono le altre previsioni elencate nelle successive lettere del citato art. 6. Nessuna inversione dell'onere della prova è, pertanto, ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell'ente, gravando comunque sull'Accusa l'onere di dimostrare la commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui al D. Lgs. n. 231, art. 5, e la carente regolamentazione interna dell'ente. Quest'ultimo ha ampia facoltà di fornire prova liberatoria. Non si apprezza, quindi, alcuna violazione dei presidi costituzionali relativi al principio di uguaglianza e all'esercizio del diritto di difesa».

Il principio è stato ulteriormente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 38343 del 2014 cit., Rv. 261112: «grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito dell'ente, mentre a quest'ultimo incombe l'onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»), con orientamento dal quale il collegio non ritiene di doversi discostare.

Questa Corte ha anche già chiarito (Sez. 5, n. 4677 del 18/12/2013, dep. 2014, P.g. in proc. Impregilo s.p.a., Rv. 257988) che, nel valutare l'adeguatezza del modello organizzativo, il giudice non potrà adottare, come parametri di valutazione, suoi personali convincimenti o sue soggettive opinioni, ma dovrà far riferimento - come è ovvio- alle linee direttrici generali dell'ordinamento (e *in primis* a quelle costituzionali: cfr. art. 41, comma 3, Cost.), ai principi della logica e ai portati della consolidata esperienza.

Naturalmente, l'approntamento di un modello, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 231 del 2001 non è sufficiente ad esimere una società da responsabilità amministrativa, essendo anche necessaria l'istituzione di una funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza di modelli, attribuita a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo". Tuttavia, iniziativa e, principalmente, controllo, possono essere ritenuti effettivi e non meramente "cartolari", soltanto ove risulti la non subordinazione del controllante al controllato: non a caso, l'art. 6, comma 2, lett. d), prevede una serie di obblighi di informazione nei confronti dell'organo di vigilanza, al fine

inza, al fine

evidente di consentire l'esercizio "autonomo" del potere (di vigilanza, appunto); inoltre, l'art. 6, comma 2, lett. e), prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (ovviamente per rendere "credibile" il potere di controllo).

D'altro canto, il D. Lgs. n. 231 del 2001 «parte dal presupposto che un efficace modello organizzativo e gestionale può essere violato (e dunque il reato che si vuole scongiurare può essere commesso) solo se le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (art. 5 comma primo lett. a) abbiano operato eludendo fraudolentemente il modello stesso. Dunque la natura fraudolenta della condotta del soggetto apicale (persona fisica) costituisce, per così dire, un indice rivelatore della validità del modello, nel senso che solo una condotta fraudolenta appare atta a forzarne le "misure di sicurezza". Occorre dunque chiarire che cosa sia una condotta fraudolenta, essendo evidente che essa non può consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello» (Sez. 5, n. 4677 del 2014 cit., in motivazione).

Ritiene il collegio che il concetto di frode, pur se non necessariamente coincidente con gli artifizi e i raggiri di cui all'art. 640-bis cod. pen., deve quanto meno consistere in una condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola, ovvero in una condotta di "aggiramento" di una norma imperativa, non di una semplice e "frontale" violazione della stessa.

Non può, pertanto, ritenersi idoneo ad esimere la società da responsabilità amministrativa da reato, il modello organizzativo che prevede la istituzione di un organismo di vigilanza sul funzionamento e sulla osservanza delle prescrizioni adottate non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo, ma sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato.

Ciò premesso in diritto, osserva il collegio che la Corte di appello, incensurabilmente conformandosi ai predetti principi, e, per la verità, lungi dal gravare l'ente ricorrente di un non soddisfatto onere di prova liberatoria (di tal che le doglianze formulate in proposito, oltre che, come già osservato, manifestamente infondate, appaiono anche all'evidenza prive di concreto rilievo), ha posto a fondamento della contestata statuizione, il rilievo che «il modello in esame è rimasto un interessante testo in teoria, per l'inadeguatezza dell'Organismo di Vigilanza composto in maniera tale da essere privo di qualsivoglia indipendenza dagli amministratori della società. Il presidente Deiure, il cui voto prevale anche in caso di parità, era anche consigliere d'amministrazione di ILVA S.p.a. che condivideva con RIVA FIRE s.p.a. le persone fisiche amministratori di diritto e di fatto. ILVA s.p.a. era l'esecutore materiale del reato. Non è la sola anomalia, ma certo al più,

vistosa. Si notano anche altre presenze stonate, in particolare in una società la quale proclama (...) di mantenere come guida principi etico-sociali. A comporre il collegio, infatti, erano stati chiamati il dott. Emilio Ettore Gnech, commercialista di fiducia di Emilio Riva, e il rag. Mauro Buffa, apicale di RIVA FIRE S.p.a. Si può affermare che la principale caratteristica dell'organismo è proprio la mancanza d'indipendenza dalle persone di Emilio e Fabio Riva» (f. 34 s. della sentenza impugnata).

A tali rilievi, di per sé assorbenti, la Corte di appello aggiunge i seguenti, pure incensurabili, perché assolutamente pertinenti: «il controllo delle aree di rischio a fini di prevenzione dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione prevede iniziative e comportamenti dei quali in rapporto ai finanziamenti Simest non vi è traccia. L'unica riunione dell'OdV nel corso della quale si parla di ILVA SA è quella del 30 giugno '11 [diversi anni dopo l'inizio d'operatività del sistema ILVA SA] che annota soltanto l'esistenza di un accordo tipo tra l'intercompany e la holding e la produzione di un documento denominato finanziamento Simest. Eppure il commissario Bondi ha compreso d'acchito che il sistema creato per beneficiare della legge OSSOLA non era se si preferisce: poteva non essere - regolare e ha inviato i dirigenti Mura e Turco Liveri a chiedere chiarimenti a Simest e una volta ottenutili ha rinunciato a ritirare le somme già erogate a ILVA S.p.a. L'OdV nemmeno si è posto il problema, anche se Deiure, oltre che professionista particolarmente esperto di operazioni finanziarie e societarie, era anche consigliere d'amministrazione di ILVA s.p.a.» (f. 35 della sentenza impugnata).

In concreto, il ricorrente si limita, ancora una volta, a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti delle prove valorizzate.

13.5. Il quarto motivo, che riguarda essenzialmente il profilo sanzionatorio, è infondato.

Deve premettersi che, come già osservato da questa Corte (Sez. U, n. 26654 del 2008 cit.), «il sistema sanzionatorio proposto dal D. Lgs. n. 231 fuoriesce dagli schemi tradizionali del diritto penale -per così dire- "nucleare", incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra pene principali e pene accessorie, ed è rapportato alle nuove costanti criminologiche delineate nel citato decreto. Il sistema è "sfaccettato", legittima distinzioni soltanto sul piano contenutistico, nel senso che rivela uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare, opera certamente sul

ale tra

piano della deterrenza e persegue una massiccia finalità specialpreventiva. La tipologia delle sanzioni, come si chiarisce nella relazione al decreto, si presta ad una distinzione binaria tra sanzione pecuniaria e sanzioni interdittive; al di fuori di tale perimetro, si collocano inoltre la confisca e la pubblicazione della sentenza».

E' stata anche messa in rilievo la natura "proteiforme" dell'istituto della confisca nell'ordinamento italiano: «Nel codice Zanardelli del 1889, era elencata tra gli "effetti penali della condanna", anche se erano contemplate ipotesi in assenza di questa, che anticipavano in qualche maniera gli sviluppi della disciplina dell'istituto. Il codice Rocco ha catalogato la confisca di cui all'art. 240 c.p. tra le misure di sicurezza, pur prescindendo dall'accertamento della pericolosità dell'autore del reato, come accade per l'applicazione delle misure di sicurezza personali (l'art. 236 c.p., che disciplina le misure di sicurezza patrimoniali, non richiama -infatti- l'art. 202 dello stesso codice). La giurisprudenza ha sempre riconosciuto nella confisca disciplinata dal codice penale, in linea con la scelta del legislatore, una effettiva misura di sicurezza patrimoniale, fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di cose servite o destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto e finalizzata a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche se i corrispondenti effetti ablativi si risolvono sostanzialmente in una sanzione pecuniaria (cfr. Cass. S.U. 22/1/1983, Costa). Successivamente sono state introdotte nell'ordinamento, in maniera sempre più esponenziale, ipotesi di confisca obbligatoria dei beni strumentali alla consumazione del reato e del profitto ricavato, le quali hanno posto in crisi le costruzioni dommatiche elaborate in passato e la identificazione, attraverso il nomen iuris, di un istituto unitario, superando così i ristretti confini tracciati dalla norma generale di cui all'art. 240 c.p. (si pensi esemplificativamente alla confisca di cui agli art. 322-ter, 600-septies, 640-quater, 644, 648-quater c.p., 2641 c.c., 187 d. Lgs.n. 58/'98, 44/2° dpr n.380/'01). A conferma della determinazione con cui il legislatore ha inteso e intende perseguire l'obiettivo di privare l'autore del reato soprattutto del profitto che ne deriva, non va sottaciuta la progressiva moltiplicazione delle ipotesi di confisca nella forma per equivalente, che va ad incidere cioè, di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto "principale", su somme di denaro, beni o altre utilità di pertinenza del condannato per un valore corrispondente a quello dello stesso profitto. L'obiettivo perseguito, non più incentrato sull'equivoca pretesa della pericolosità delle cose, tende a superare la rigida catalogazione codicistica dell'istituto. La confisca c.d. di valore è stata introdotta in molte norme del codice penale (artt. 322-ter, 600-septies, 640-quater, 644, 648-quater) e in

4

disposizioni della legislazione speciale (artt. 187 T.U.F., 2641 c.c., 11 legge n. 146/'06). Vi sono, poi, ipotesi di confisca c.d. "speciale", come quella prevista dall'art. 12sexies della legge n. 356/'92 (avente ad oggetto i valori di cui il condannato per determinati reati non è in grado di giustificare la legittima provenienza e comunque sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del medesimo condannato) o quella prevista in materia di prevenzione dall'art. 2-ter della legge n. 575/'65».

Sulla base di tali premesse, «appare assai arduo, oggi, catalogare l'istituto della confisca nel rigido schema della misura di sicurezza, essendo agevole per esempio riconoscere, in quella di valore, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione e, in quella "speciale", una natura ambigua, sospesa tra funzione specialpreventiva e vero e proprio intento punitivo».

Pertanto, come riconosciuto dalle Sezioni Unite, con il termine "confisca", in sostanza, al di là del mero aspetto nominalistico, l'ordinamento italiano qualifica plurime misure ablative di natura diversa, a seconda del contesto normativo in cui lo stesso termine viene utilizzato.

Merita, in proposito, di essere ricordato che la giurisprudenza costituzionale (a partire da Corte cost. n. 29 del 1961 e n. 46 del 1964) aveva già evidenziato che <la confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica", e che <<il>il suo contenuto è sempre la privazione di beni economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e funzione di pena o di misura di sicurezza ovvero anche di misura giuridica civile e amministrativa>>, potendo, pertanto, assumere rilievo <<non una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge>>.

Nell'ambito del D. Lgs. n. 231 del 2001, l'istituto della confisca si connota in maniera differenziata a seconda del concreto contesto in cui è chiamato ad operare.

L'art. 9, comma 1, lett. c), del decreto prevede la confisca come sanzione; i suoi contenuti sono indicati dal successivo art. 19, a norma del quale "Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato".

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, inoltre, è ammessa la confisca anche nella forma per equivalente.

Questa ipotesi di confisca costituisce, quindi, sanzione principale, obbligatoria e autonoma rispetto alle altre pure previste nel decreto in esame.

principale, o in esame. L'art. 6, comma 5, del decreto prevede la confisca del profitto del reato, commesso da persone che rivestono funzioni apicali, anche nell'ipotesi particolare in cui l'ente vada esente da responsabilità, per avere validamente adottato e attuato i modelli organizzativi (compliance programs) previsti e disciplinati dalla stessa norma.

In questa ipotesi, come già osservato dalle Sezioni Unite nella decisione innanzi richiamata, << riesce difficile cogliere la natura sanzionatoria della misura ablativa, che si differenzia strutturalmente da quella di cui all'art. 19, proprio perché difetta una responsabilità dell'ente>>.

L'art. 15, comma 4, del decreto prevede che, in caso di commissariamento dell'ente, "il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività" debba essere confiscato.

In questo caso, la confisca assume natura di sanzione sostitutiva, come emerge dalla Relazione allo Schema del decreto legislativo, nella quale si legge che <<è intimamente collegata alla natura comunque sanzionatoria del provvedimento adottato dal giudice: la confisca del profitto serve proprio ad enfatizzare questo aspetto, nel senso che la prosecuzione dell'attività è pur sempre legata alla sostituzione di una sanzione, sì che l'ente non deve essere messo nelle condizioni di ricavare un profitto dalla mancata interruzione di un'attività che, se non avesse avuto ad oggetto un pubblico servizio, sarebbe stata interdetta>>.

La confisca, infine, costituisce ancora una volta sanzione principale nell'art. 23, comma 2, del decreto, che configura la responsabilità dell'ente per il delitto di cui al primo comma della stessa norma, commesso nell'interesse o a vantaggio del medesimo ente.

Le Sezioni Unite (sentenza n. 26654 del 2008 cit.) hanno inizialmente chiarito che, in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone.

In motivazione, si è precisato che, nella ricostruzione della nozione di profitto oggetto di confisca, non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico - quali ad esempio quelli del "profitto lordo" e del "profitto netto" -, ma che, al contempo, tale nozione non può essere dilatata fino a determinare un'irragionevole e sostanziale duplicazione della sanzione nelle ipotesi in cui l'ente, adempiendo al contratto, che pure ha trovato la sua

ha trovato la sua

genesi nell'illecito, pone in essere un'attività i cui risultati economici non possono essere posti in collegamento diretto ed immediato con il reato.

Il principio è stato successivamente riaffermato (Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, Azienda agraria Greenfarm di Guido Leopardi, Rv. 264941: «In tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto del reato si identifica solo con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto e non anche con i vantaggi indiretti derivanti dall'illecito»; Sez. 6, n. 23013 del 22/04/2016, Gigli ed altro, Rv. 267065: «In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere ricompresa nel profitto anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone»), ed è ribadito dal collegio, non potendo trarsi consapevoli indicazioni in senso contrario da un inciso presente in altra, successiva, decisione delle Sezioni Unite (n. 38343 del 2014 cit., Rv. 261116), dalla cui complessiva motivazione emerge con chiarezza l'intenzione di operare unicamente un compiuto riepilogo degli orientamenti giurisprudenziali in tema, senza discostarsi dai principi affermati e ribaditi dalla fondamentale sentenza delle stesse Sezioni Unite del 2008, Fisia Italimpianti s.p.a. ed altri, pure adesivamente richiamati.

Ciò premesso in diritto, osserva il collegio che la Corte di appello, incensurabilmente conformandosi ai predetti principi, ha posto a fondamento della contestata statuizione, il rilievo che, nel caso di specie, «il profitto si concreta nella sovvenzione in sé. Una volta percepita, si consuma il reato e si realizza il profitto che diviene oggetto della sanzione-confisca»; d'altro canto, si è già evidenziato che costituiscono dati pacificamente acquisiti agli atti che ILVA S.p.a. agisse come strumento di RIVA FIRE S.p.a., o comunque in pieno accordo con essa (lo evidenzia, con trasparente evidenza, la medesimezza delle compagini sociali), e che la prima riversasse alla seconda le erogazioni indebitamente lucrate in relazione alle condotte in contestazione.

Infine, il profitto del quale risulta disposta la confisca a titolo di sanzione ex art. 19 D. Lgs. n. 231 del 2001 corrisponde all'entità delle erogazioni indicate nel capo di imputazione che si è accertato essere state indebitamente percepite.

La Corte di appello ha, inoltre, incensurabilmente osservato che <
Tribunale ha accertato – e la Corte lo ha confermato – che apicali di RIVA FIRE s.p.a. hanno commesso il delitto di truffa in danno di SIMEST e ha inflitto

loro la pena ritenuta di giustizia. Da ciò sono conseguite le condanne della holding per la specifica responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/01, l'applicazione della sanzione pecuniaria e quella della confisca per equivalente. Che nei confronti di RIVA S.p.a. non sia stata esercitata l'azione di responsabilità, per quale motivo ciò è avvenuto e se è stato "giusto" procedere in tal guisa, non influenza il giudizio nei confronti di RIVA FIRE s.p.a. che risponde di quanto le viene addebitato in proprio. Il reato può anche essere la condotta criminale di più persone fisiche apicali di enti diversi, intercompany e non, i quali tutti ne rispondono ex D. Lgs. 231/01 in similitudine alla fattispecie criminis plurisoggettiva. Ciascuno soggiace alla sanzione e alla confisca di tutto il profitto, se del caso per equivalente, con l'unico limite del quantum».

Ha infine chiarito, altrettanto incensurabilmente, che «è giuridicamente corretto affermare che la confisca ex art. 19 c. 2 è consentita quando non si possa procedere direttamente all'apprensione dei beni che del reato costituiscono il profitto o il prezzo» e che «l'impossibilità di aggredire il profitto diretto è conseguenza dell'essere venuta meno l'individualità storica del bene/cosa; individualità che il denaro per sua stessa natura non possiede».

A tali rilievi, deve aggiungersi – per completezza - che ampia parte delle censure costituenti oggetto del motivo in esame

[RIVA FIRE s.p.a. non concorrerebbe nella commissione del reato presupposto, potendo al più esserne ritenuta - sia pur indebitamente - responsabile quale capogruppo; sarebbe stato male interpretato (f. 83 del ricorso) il requisito della pertinenzialità; i giudici di merito avrebbero sottoposto a confisca ex artt. 19 e 53 D. Lgs.n. 231 del 2001 <<beni equivalenti ad un profitto non conseguito dalla persona giuridica RIVA FIRE s.p.a.>>, laddove il principio solidaristico che la Corte di appello sembrerebbe avere valorizzato troverebbe applicazione << soltanto nell'ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p., ovvero, sul terreno civilistico, ai sensi dell'art. 2055 c.c.>> (f. 86 del ricorso). L'ente non concorrerebbe con le persone fisiche autrici del reato presupposto, e potrebbe essere sanzionato soltanto nel caso in cui la sua colpevole organizzazione abbia effettivamente e concretamente consentito l'ingresso nelle proprie casse del profitto. La natura dell'istituto in esame è, infatti, sanzionatoria; nulla dimostrerebbe l'effettivo ingresso nelle sue casse del profitto del reato (in realtà incamerato da ILVA s.p.a. ed ILVA s.a.); non essendo mai entrato alcun profitto nelle casse di RIVA FIRE s.p.a. (cfr. anche II motivo, cui il ricorso a f. 89 rinvia), nessuna confisca (neanche di valore) poteva essere disposta in danno dell'ente costituito. Inoltre, i giudici di merito avrebbero equivocato le connotazioni del requisito della pertinenzialità del profitto confiscabile (f. 89 ss. del ricorso): richiamato quanto stabilito dalle Sezioni unite con la sentenza Fisia Italimpianti, il ricorrente lamenta in concreta l'insussistenza di un profitto pervenuto a RIVA FIRE s.p.a. come diretta conseguenza del reato presupposto, non essendo all'uopo sufficiente valorizzare << un vantaggio meramente potenziale e a tutto voler concedere successivo e mediato>> (f. 92 del ricorso). La Corte di appello non avrebbe compiutamente indicato in qual modo sia stato individuato il profitto confiscato e come ne sia stata ritenuta la diretta derivazione causale dal reato presupposto]

tto confiscato e come

riguarda, in realtà, ancora una volta l'affermazione di responsabilità (mirando a porre in discussione la sussistenza degli elementi che integrano i criteri ascrittivi di responsabilità all'ente), in realtà incensurabile in virtù dei rilievi che precedono.

La censura riguardante il mancato accertamento della possibilità di restituire una parte del profitto del quale è stata disposta la confisca (f. 80 del ricorso) risulta proposta per la prima volta in questa sede (cfr. riepilogo dei motivi di appello operato a f. 12 della sentenza impugnata, silente sul punto, e non specificamente contestato dal ricorrente: cfr. f. 80 s. del ricorso).

Essa è, pertanto, tardiva, e non sarebbe, comunque, consentita anche perché comporterebbe lo svolgimento per la prima volta in sede di legittimità di accertamenti incompatibili con i poteri della Corte di cassazione.

L'assunto sarebbe, comunque, alternativamente, carente della necessaria specificità o manifestamente infondato.

Questa Corte (Sez. 2, n. 29512 del 16/06/2015, Sicilfert s.r.l., Rv. 264231, in motivazione) ha già chiarito che l'art. 19, comma 2, del decreto indica due requisiti, ricorrendo i quali il profitto del reato può non essere interamente confiscato:

- «a) che ci sia un profitto che sia stato materialmente sequestrato»;
- «b) che vi sia un danneggiato che abbia richiesto (ed ottenuto) la restituzione di una parte della somma sequestrata».

La legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, e di quest'ultima, non viene, pertanto, meno unicamente in considerazione dell'astratta possibilità che le somme da sequestrare possano successivamente essere restituite al danneggiato (argomenta da Cass. 2, n. 6459 del 21/02/2011, Rv. 249403).

Né potrebbe ritenersi che la confisca per equivalente renderebbe inoperante la clausola prevista dall'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 231 del 2001: «questa Corte ha infatti avuto modo di affermare in più occasioni che, in tema di responsabilità degli enti, la confisca deve essere disposta soltanto per quella parte del profitto del reato presupposto che non possa essere restituito al danneggiato. Il che, evidentemente, consente di escludere la confiscabilità della somma sequestrata per equivalente, ove tale somma o parte di essa abbia già formato oggetto di restituzione, specie laddove, come nella specie, profitto e danno siano assunti come valori corrispondenti e strutturalmente simmetrici, rispettivamente conseguito, l'uno, dall'autore dell'illecito, e cagionato, l'altro, alla parte offesa» (Cass. 2, n. 45054 del 05/12/2011, Rv. 251070; Cass. 3, n. 44446 del 04/11/2013, Rv. 257628: fattispecie in cui restituzione del profitto e la correlata eliminazione del danno

Rv. 257628: ne del danno erariale erano avvenuti mediante l'escussione di una polizza fideiussoria bancaria prestata dallo stesso imputato, ed il provvedimento di confisca impugnato è stato *in parte qua* annullato senza rinvio).

Così riepilogati i tratti salienti dell'istituto, appare evidente come nessuno spazio residui per un divieto della confisca-sanzione derivante dalla soltanto futura ed eventuale restituzione, in tutto od in parte, del profitto o del prezzo del reato, al danneggiato (anche se oggetto di una promessa, dalla quale deriverebbe pur sempre una mera obbligazione, e quindi non la restituzione effettiva richiesta dalla disposizione).

Nel caso di specie, difetta il requisito *sub* b), poiché il ricorrente non allega, e comunque non risulta, che SIMEST S.p.a. abbia mai chiesto la restituzione della somma seguestrata.

Oscuro, e quindi allo stato non configurabile, risulterebbe, infine, l'interesse dell'ente ricorrente (in ricorso non meglio chiarito) all'accoglimento della doglianza, che comporterebbe pur sempre, in suo danno, l'esborso del medesimo *quantum*, o di una parte di esso, pur se in favore di diverso soggetto (la danneggiata SIMEST s.p.a.).

Per il resto, in concreto, il ricorrente si limita, per l'ennesima volta, a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti delle prove valorizzate.

13.6. Deve, in conclusione, evidenziarsi di ufficio che nessuna incidenza sulle statuizioni riguardanti l'ente RIVA FIRE s.p.a. può assumere la declaratoria di estinzione per prescrizione di uno degli episodi costituenti il reato (continuato)- presupposto.

In tema di responsabilità degli enti, infatti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8, comma primo, lett. b), D. Lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato (Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla ed altri, Rv. 255369), per la quale si rinvia agli ampi rilievi sulla configurabilità del reato presupposto che precedono.

L'intervenuta prescrizione del reato presupposto successivamente alla contestazione all'ente dell'illecito (come avvenuto nel caso di specie) non ne determina l'estinzione per il medesimo motivo, giacché, ai sensi dell'art. 22

nsi dell'art. 22

del D. Lgs. n. 231 del 2001, il relativo termine, una volta esercitata l'azione, non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti della persona giuridica (Sez. 5, n. 20060 del 04/04/2013, P.M. in proc. Citibank N.A., Rv. 255415).

Invero, in tema di responsabilità da reato degli enti, la disciplina della prescrizione dettata dall'art. 22 del decreto attua il criterio di delega di cui alla lettera r) dell'art. 11, l. n. 300 del 2000, il quale ripropone la disciplina contenuta nell'articolo 28 l. n. 689 del 1981, rinviando attraverso essa ad una regolamentazione di stampo più civilistico che penalistico (i commi 3 e 4 dell'art. 22 ripropongono più o meno letteralmente la disciplina dettata in tema di prescrizione dell'illecito civile dall'art. 2945 c.c.).

Ai sensi dell'art. 22, le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato; interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'art. 59 stesso D. Lgs.: per effetto della interruzione, inizia un nuovo periodo di prescrizione. Il comma 4 della disposizione, stabilisce, inoltre, che, nel caso in cui l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio: trattasi di previsione peculiare del sistema della responsabilità da reato degli enti immateriali.

Detta disciplina "speciale" è già positivamente passata al vaglio di questa Corte (Sez. 6, n. 28299 del 07/07/2016, Bonomelli ed altri, Rv. 267047), che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 D. Lgs. n. 231 del 2001, sollevata, per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, comma 2, e 111 della Costituzione, in riferimento alla presunta irragionevolezza della disciplina della prescrizione prevista per gli illeciti commessi dall'ente-imputato rispetto a quella prevista per gli imputati-persone fisiche, osservando che la diversa natura dell'illecito che determina la responsabilità dell'ente, e l'impossibilità di ricondurre integralmente il sistema di responsabilità *ex delicto* di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001 nell'ambito e nella categoria dell'illecito penale, giustificano il regime derogatorio della disciplina della prescrizione.

14. <u>Il trattamento sanzionatorio di Fabio Riva.</u>

Con il motivo di ricorso sopra riassunto al par. 2.1.7 la difesa dell'imputato Fabio Riva lamenta, come detto, l'errata applicazione della legge penale con riferimento all'art. 133 cod. pen. sulla determinazione della pena e sul

pena e sul

mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

Il Tribunale (pag. 56) ha motivato le proprie decisioni relative al trattamento sanzionatorio e di non riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche espressamente richiamando l'art. 133 cod. pen. e facendo richiamo alla gravità delle condotte poste in essere per un rilevante numero di anni, all'intensità del dolo, all'assenza di resipiscenza mostrata dall'imputato, all'entità del danno, alla durata dell'associazione criminale oltre al fatto che l'imputato si è volontariamente sottratto al processo.

La Corte di appello (pag. 35 della sentenza impugnata) ha evidenziato di condividere la decisione del Tribunale rimarcando il fatto che non sono emersi elementi positivi di valutazione della condotta dell'imputato e che, in ogni caso, ci si trova in presenza di fatti connotati da una particolare gravità.

Ora, anche a prescindere dal fatto che l'imputato abbia deciso - come la legge gli consentiva – di non partecipare al processo, va detto che le decisioni sul punto assunte dai Giudici di merito sono in linea con i consolidati orientamenti di questa Corte di legittimità che con riquardo alle invocate circostanze attenuanti ha avuto modo di chiarire che «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) e, ancora, che «Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Quanto al trattamento sanzionatorio, appare sufficiente ribadire che «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta – come nel

a - come nel

caso in esame - da sufficiente motivazione» (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Ciò rende manifestamente infondate le doglianze difensive contenute nel motivo di ricorso qui esaminato.

15. <u>Le guestioni relative alla costituzione di parte civile del Ministero per lo Sviluppo Economico.</u>

Le questioni oggetto dei motivi di ricorso formulati dagli imputati Fabio Riva e Agostino Alberti e di cui ai superiori paragrafi 2.1.9 e 2.2.7, coltivate anche in sede di appello, riguardano sia il profilo processuale relativo all'ordinanza del Tribunale di Milano in data 19 maggio 2014 con la quale sono state dichiarate inammissibili le eccezioni avverso la costituzione di parte civile del Ministero dello Sviluppo Economico in quanto ritenute tardive, sia un profilo anche di natura sostanziale relativo alla asserita carenza di legittimazione attiva del Ministero nell'esercizio dell'azione risarcitoria in quanto il soggetto danneggiato dalle condotte degli imputati sarebbe stata solo la Simest S.p.a. e non anche il Ministero che è uno dei soci della stessa.

Prendendo le mosse dal primo profilo di doglianza, appare doveroso ribadire la scansione temporale della vicenda:

- il 7 maggio 2014 innanzi alla Quarta Sezione del Tribunale di Milano venivano chiamati i due processi che venivano riuniti a carico delle persone fisiche e dell'ente RIVA FIRE;
- in tale udienza veniva depositato l'atto di costituzione di parte civile del Ministero dello Sviluppo Economico indi il processo veniva rinviato all'udienza del 12 maggio 2014 innanzi ad altra Sezione (la Terza) del Tribunale di Milano;
- all'udienza del 12 maggio 2014 veniva depositata la costituzione di parte civile della Simest e le difese degli imputati richiedevano la declaratoria di inammissibilità della costituzione di parte civile del Ministero;
- all'udienza del 19 maggio 2014 il Tribunale con ordinanza dibattimentale dichiarava inammissibile per tardività la costituzione di parte civile di Simest e dichiarava altresì inammissibile (sempre per intempestività) l'eccezione della difesa degli imputati sulla costituzione di parte civile del Ministero.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «Le questioni preliminari relative alla costituzione di parte civile devono essere poste, ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen., subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della regolare costituzione delle parti e devono essere decise immediatamente, con la conseguenza che qualora la prima udienza - compiuto il predetto accertamento - si concluda senza che sia stata sollevata

ia stata sollevata

la questione, la proposizione di quest'ultima deve ritenersi preclusa nelle successive udienze, né l'ammissione della costituzione di parte civile può essere in seguito contestata in sede di impugnazione» (Sez. 3, n. 24677 del 09/07/2014, dep. 2015, Busolin, Rv. 264113; Sez. 6, n. 49057 del 26/09/2013, Andriulo, Rv. 258129).

Si è, inoltre, chiarito che «In tema di questioni preliminari, la disposizione di cui all'art. 491 cod. proc. pen. prevede che la questione relativa alla eventuale esclusione della parte civile sia posta subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti e sia decisa immediatamente, imponendo alle parti processuali interessate di prospettare il rilievo immediato delle questioni e al giudice l'altrettanto immediata decisione delle stesse, nell'istante che segue la verifica della costituzione delle parti. Pertanto, qualora la prima udienza si concluda con l'ordine di prosecuzione ad altra udienza fissa, dopo che la parte sottoposta all'onere di sollevare la questione preliminare dell'ammissibilità della costituzione di parte civile abbia comunque svolto una qualsiasi attività processuale, senza avere sollevato la questione medesima, rimane preclusa alla parte stessa la possibilità di sollevare detta questione oltre il limite temporale segnato dalla conclusione della prima udienza» (Sez. 5, n. 17667 del 24/03/2011, Cavallaro, Rv. 250187; Sez. 3, n. 39872 del 14/07/2004, Sanfilippo, Rv. 229748; Sez. 6, n. 809 del 18/12/1998, dep. 1999, Macavei, Rv. 212916).

Deve però essere evidenziato che la situazione verificatasi nel procedimento che in questa sede ci occupa è differente rispetto a quelle che hanno dato luogo ai precedenti giurisprudenziali sopra indicati, nei quali, anche in caso di rinvio dell'udienza il processo era proseguito davanti al medesimo Collegio giudicante e, in alcuni casi, la parte sottoposta all'onere di sollevare la questione preliminare dell'ammissibilità della costituzione di parte civile aveva svolto altre attività processuali.

Nel caso in esame, invece, la Quarta Sezione penale del Tribunale di Milano si era semplicemente limitata a controllare la regolare presenza delle parti in giudizio ed a raccogliere l'atto di costituzione di parte civile del Ministero, dopodiché aveva immediatamente proceduto a rinviare il procedimento innanzi ad altra sezione dello stesso Tribunale (competente per ragioni tabellari) così di fatto non emettendo alcun provvedimento circa l'ammissione della costituzione stessa e lasciando di fatto aperta la fase del contraddittorio sul punto, contraddittorio che veniva poi sviluppato all'udienza successiva innanzi alla Sezione del Tribunale effettivamente incaricata di occuparsi del processo.

La situazione descritta non ha quindi dato modo alle parti interessate di eccepire la questione relativa alla costituzione di parte civile, rimettendo sostanzialmente tutte le questioni alla loro naturale sede innanzi al Collegio chiamato a celebrare il processo.

In quest'ottica non è stata corretta la decisione del Tribunale che ha precluso alle parti interessate di coltivare le rispettive eccezioni riguardanti la costituzione di parte civile del Ministero dello Sviluppo Economico e non è stata altrettanto corretta la decisione della Corte di appello che ha sostanzialmente confermato detta ordinanza.

Tuttavia, nel passare all'esame del più generale profilo riguardante la legittimazione attiva del Ministero nell'esercizio dell'azione risarcitoria attraverso la costituzione di parte civile, appare doveroso evidenziare che se uno è il profilo rigorosamente processuale della (non) correttezza dell'ordinanza del Tribunale che ha dichiarato la tardività delle eccezioni degli imputati riguardanti la predetta costituzione di parte civile, del tutto diverso è il profilo della (in)fondatezza originaria delle predette eccezioni.

Deve, in proposito, ricordarsi che soggetto danneggiato, cui, ai sensi degli artt. 185 cod. pen. e 74 cod. proc. pen., spetta il risarcimento del danno, è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato (Sez. 6, n. 10126 del 20/10/1997, Mozzati, Rv. 208820; Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 2008, Sommer, Rv. 239189; ed altre in senso conforme).

Ne deriva necessariamente che soggetto legittimato alla costituzione di parte civile è chiunque affermi di aver riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato, a prescindere dall'accertamento dell'effettiva sussistenza del diritto azionato, che riguarda il merito della decisione.

Trattasi di concetti già compiutamente elaborati dalla giurisprudenza civile, tradizionalmente (cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 623 del 1977, Rv. 384187) ferma nel distinguere la *legitimatio ad causam* (che, dal lato attivo, consiste unicamente nella pretesa di esercitare in giudizio in nome proprio un diritto proprio, indipendentemente dalla titolarità del diritto azionato) e la *legitimatio ad processum* (che consiste nella pretesa di azionare un diritto spettante non all'attore, ma ad un terzo, sul presupposto dell'esistenza di un valido titolo che attribuisca all'attore il potere di rappresentare l'effettivo titolare), e nell'evidenziare che non attiene alla *legitimatio ad causam*, ma al merito della lite, la questione relativa all'accertamento dell'effettiva titolarità, attiva o passiva, del diritto azionato, e quindi del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, la quale si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto

uazione di fatto

affidata alla disponibilità delle parti, dal quale dipende l'accoglimento od il rigetto della pretesa azionata (Cass. civ., Sez. 3, n. 4796 del 2006, Rv. n. 588202; Sez. 2, n. 11284 del 2010, Rv. 613149; Sez. 2, n. 14177 del 2011, Rv. 618438; Sez. 2, n. 8175 del 2012, Rv. 622407; Sez. 3, n. 15759 del 2014, in motivazione).

La legittimazione ad agire costituisce, dunque, una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ed indipendentemente dalla effettiva titolarità della posizione soggettiva (attiva o passiva) affermata, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata Sez. 2, n. 49038 del 21/10/2014, Colonna, Rv. 261143; Sez. 4, n. 14768 del 18/02/2016, Spalletti, Rv. 266899).

Nel caso in esame l'originaria eccezione difensiva volta ad escludere la costituzione di parte civile qui in esame era palesemente infondata atteso che il Ministero costituito ha puntualmente posto a fondamento dell'azione esercitata una propria pretesa risarcitoria vantata nei confronti degli imputati in relazione ai fatti-reato indicati nell'atto di costituzione, il tutto come confortato anche dal successivo esito processuale nel quale le sentenze di merito hanno compiutamente ricostruito le ragioni della predetta pretesa risarcitoria in estrema sintesi fondata sul fatto che, sebbene fosse SIMEST l'ente chiamato alla istruzione delle pratiche ed alla materiale gestione ed erogazione dei fondi legati alla legge "Ossola", il fondo gestito dalla SIMEST per svolgere le proprie operazioni – nella specie per supportare il credito alla esportazione - derivava (e deriva) da specifici stanziamenti ministeriali disposti nel bilancio dello Stato: si tratta, in sostanza, di denaro pubblico erogato dal Ministero (cfr. in tal senso sentenza Tribunale pagg. 5 e sentenza appello pag. 24) che ha subito un danno diretto ed immediato allorquando lo stesso per effetto di condotte illecite è stato erogato a soggetti che non avevano diritto di riceverlo.

Non v'è quindi motivo per ritenere fondata nel merito la proposta doglianza difensiva volta ad escludere la parte civile.

16. Le statuizioni accessorie.

194

Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso dell'ente RIVA FIRE S.p.a. comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'ente ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Riva Fabio Arturo, Alberti Agostino e Lo Monaco Alfredo con riferimento al reato di cui all'art. 640-bis c.p. limitatamente all'episodio consumato in data 24/09/2008 perché estinto per intervenuta prescrizione, e per l'effetto elimina la dell'importo consequente statuizione di confisca nei limiti quattrocentocinquantaquattromilaseicentonovantadue/15 euro; annulla, altresì, la sentenza impugnata nei confronti di Lo Monaco Alfredo limitatamente alla qualifica di promotore dell'associazione di cui al capo A) che esclude; con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena nei confronti dei predetti.

Rigetta nel resto i ricorsi di Riva Fabio Arturo, Alberti Agostino e Lo Monaco Alfredo, che condanna alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile Ministero dello Sviluppo Economico, che liquida in euro 8.400,00 oltre accessori come per legge.

Rigetta il ricorso di RIVA FIRE S.p.a. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 27/09/2016

 $I \cap A = \dots$

GIURISPRUDENZA

Tribunale Firenze, Sezione 2 penale

Sentenza 30 gennaio 2014, n. 657

Data udienza 30 gennaio 2014

Integrale

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Delitto di frode informatica - Utilizzo di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato - Introduzione abusiva nel sistema informatico bancario - Effettuazione di illecite operazioni di trasferimento fondi - Fattispecie - Condotta dell'imputato - Ingresso in un'area del sito riservata ai correntisti -Ordine di trasferimento di una somma di denaro - Bonifico telematico - Prelievo dal conto corrente della persona offesa a favore di quello dell'imputato - Assenza di un cattivo malfunzionamento del sistema - Integrazione del reato di accesso abusivo a sistema informatico - Art. 615 ter c.p. - Introduzione dell'imputato nel sistema informatico dell'istituto bancario - Introduzione nell'ambiente riservato ai correntisti on line - Utilizzo indebito di alcuni codici di accesso - Sussistenza anche del reato di frode informatica - Art. 640 ter c.p. - Indebito intervento su dati, informazioni e programmi contenuti nel sistema informatico -Finalità - Conseguimento di un profitto - Blocco del bonifico da parte del servizio antifrodi dell'istituto di credito - Arresto del delitto di frode informatica alla forma del tentativo - Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla volontà dell'agente

TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE II PENALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il tribunale di Firenze, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Matteo Zanobini, il 30.01.2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di PE.Ma. nato in (...), con domicilio dichiarato in (...) - non comparso, già presente;

difeso di fiducia dall'avvocato Do.Di., del foro di Teramo.

IMPUTATO

- a) Articoli 81 cpv, 615 tra comma 2 n. 3 e 3 e 61 n. 2 c.p. per avere, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, da solo o in concorso con altri non identificati, violato il sistema informatico protetto di accesso ai servizi Web della (...) s.p.a, accedendo al sistema di amministrazione e gestione dell'home banking, introducendosi abusivamente nello spazio dispositivo attribuito in esclusiva alla Cooperativa (...) al fine di compiere il delitto di cui al capo che segue, così interrompendone il regolare funzionamento;
- b) Artt. 81 cpv, 494, 61 n. 2 c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, nonché al fine di commettere il delitto di cui al capo che segue, ponendo in essere la condotta meglio descritta al capo che precede, assumeva la falsa identità della Cooperativa (...) in persona del legale rappresentante Gi.Ne., utilizzando i codici bancari univocamente identificativi dello stesso, così sostituendosi indebitamente alla sua persona;
- c) Artt. 81 cpv e 648 c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, da solo o in concorso con altri non identificati, acquistava o, comunque, riceveva il supporto (cartaceo, informatico o elettronico), contenente i dati (identificativo e dispositivo) della Cooperativa (...) e di codici di accesso al conto intrattenuto dalla predetta presso la Ca. S.p.A., proventi o di delitto (art. 617 quinquies c.d. skimming oppure artt. 624 e 625 c.p.);
- d) Artt. 81 cpv c.p. e 55 d. l. vo 231/07 perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, da solo o in concorso con altri non identificati, venuto illecitamente in possesso dei dati (identificativo e dispositivo) della Cooperativa (...) e dei codici di accesso al conto intrattenuto dalla predetta presso la Ca. S.p.A., ne faceva uso, accedendo abusivamente, tramite connessione Internet, al dominio del predetto ente ed al predetto rapporto, disponendo bonifico di Euro 2739 sul proprio conto IBAN n. (...) presso la Ba., con relativo pari danno dell'ignaro titolare del conto ordinante. In luogo imprecisato il 6 ottobre 2010.

Conclusioni

Pubblico Ministero: condanna ad anni 1 e mesi tre di reclusione Difensore: assoluzione ex articolo 530 comma 2 c.p.p.

Motivi della decisione

Con decreto di citazione ritualmente notificato PE. Ma. veniva tratto a giudizio davanti al tribunale di Firenze, in composizione monocratica, all'udienza del 21.2.2013.

A quella data, presente l'imputato, superata senza eccezioni la fase preliminare ed aperto il dibattimento il giudice ammetteva le prove orali richieste dalle parti.

Dopo un rinvio per adesione del difensore alla astensione proclamata dall'organismo di categoria (16.7.13), all'udienza del 19.11.2013 si procedeva all'esame del teste Si. e si acquisiva un documento del Se. della In. S.p.A. relativa a bonifico bancario sospetto.

All'udienza del 30.1.2014, esaminato il teste Si., del commissariato Ps di Volterra ed acquisita documentazione relativa al beneficiario del bonifico bloccato, oltre alla querela presentata dalla persona offesa il giudice, chiusa l'istruttoria e dichiarata la utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, udita la discussione delle parti e raccolte a verbale le rispettive conclusioni pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Si contesta all'imputato a) il reato p. e p. dagli articoli <u>81 cpv, 615 comma 2n. 3e3e61n. 2 c.p.</u> per avere, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, da solo o in concorso con altri non identificati, violato il sistema informatico protetto di accesso ai servizi Web della Ca. S.p.A. accedendo al sistema di amministrazione e gestione dell'home banking, introducendosi abusivamente nello spazio dispositivo attribuito in esclusiva alla Cooperativa (...) al fine di compiere il delitto di cui al capo che segue, così interrompendone il regolare funzionamento; b) il reato di cui agli artt. 81 cpv, 494, 61 n. 2 c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, nonché al fine di commettere il delitto di cui al capo che segue, ponendo in essere la condotta meglio descritta al capo che precede, assumeva la falsa identità della Cooperativa (...) in persona del legale rappresentante Gi. Ne., utilizzando i codici bancari univocamente identificativi dello stesso, così sostituendosi indebitamente alla sua persona; c) il reato di cui agli artt. 81 cpv e 648 c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, da solo o in concorso con altri non identificati, acquistava o, comunque, riceveva il supporto (cartaceo, informatico o elettronico), contenente i dati (identificativo e dispositivo) della Cooperativa (...) ed i codici di accesso al conto intrattenuto dalla predetta presso la Ca. S.p.A., proventi o di delitto (art. 617 quinquies - c.d. skimming - oppure artt. 624 e 625 c.p.); d) il delitto di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 55 d. l. vo 231/07 perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, da solo o in concorso con altri non identificati, venuto illecitamente in possesso dei dati (identificativo e dispositivo) della Cooperativa (...) e dei codici di accesso al conto intrattenuto dalla predetta presso la Ca. S.p.A., ne faceva uso, accedendo abusivamente, tramite connessione Internet, al dominio del predetto ente ed al predetto rapporto, disponendo bonifico di Euro 2739 sul proprio conto IBAN n. (...) presso la Ba., con relativo pari danno dell'ignaro titolare del conto ordinante. In luogo imprecisato il 6 ottobre 2010.

L'istruttoria celebrata in corso di dibattimento ha consentito di accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale dell'imputato PE., in relazione ai capi a), escluse le ipotesi aggravate, c) e d) della rubrica - riqualificati i fatti contestati in questi due capi come tentata frode informatica-mentre in relazione al delitto di sostituzione di persona si impone una pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste.

Ed invero, dalle deposizioni dei testi Si. e Si. e dalla documentazione acquisita al fascicolo si ritrae la piena prova del fatto che la sera del 6 ottobre 2010 dal conto corrente on line riferibile alla Cooperativa (...), con sede legale in (...) era stato inviato un bonifico bancario, dell'importo di Euro 2739, a favore del conto corrente avente Iban (...) intestato all'imputato PE. Ma..

La teste Si., dipendente della Cooperativa con funzioni di segretaria, unica addetta alla contabilità interna ed al servizio home banking, ha escluso di aver mai operato quella movimentazione bancaria, peraltro riferendo che a quell'orario serale tardo nessuno era presente in ufficio; ha aggiunto tuttavia che, in quei giorni, il computer presentava un'anomalia, rimanendo acceso nonostante il comando di spegnimento al punto che, successivamente, era stato prelevato dalla ditta di manutenzione, la quale aveva rilevato alcuni virus al suo interno.

Il teste Si., del commissariato PS di Volterra, ha riferito sulle indagini svolte precisando che il beneficiario del bonifico bancario poi bloccato come sospetto dal Centro Anti frodi della banca, in attesa di conferma del titolare, era l'imputato PE. Ma. il quale aveva aperto un conto corrente presso la Ba., filiale di Alba Adriatica (cfr. comunicazione 5.11.2010 Ba., in atti).

L'imputato, comparso soltanto alla prima udienza, non si è sottoposto ad esame e non ha inteso fornire nel processo una sua versione dei fatti rispetto alle imputazioni mossegli.

Ritiene il giudice che le vicende fin qui narrate integrino, in primo luogo, il reato di accesso abusivo a sistema informatico, di cui all'art. 615 ter c.p.: il PE., all'evidenza, si è introdotto o comunque ha concorso ad introdursi nel sistema informatico della Ca., in particolare nell'ambiente riservato ai correntisti on line; tale attività si è realizzata abusivamente, mediante l'utilizzo indebito dei codici di accesso all'home banking della Cooperativa (...), conosciuti alla sola Si. che operava sul terminale della azienda ed a lei fraudolentemente captati.

Non è configurabile l'aggravante del mezzo teleologico, di cui all'art. 61 n. 2 c.p., poiché la circostanza è stata configurata e contestata in riferimento a fattispecie, quelle di cui all'art. 494 c.p., non sussistente (cfr. infra).

Non ricorrono neppure le aggravanti di cui al comma 2 n. 3 ed al comma 3 dell'art. <u>615 ter c.p.</u>: non è stato infatti provato che l'attività sopra descritta abbia comportato la distruzione od il danneggiamento del sistema di home banking dell'istituto bancario né la distruzione o il danneggiamento dei dati o dei programmi in esso contenuti.

In sostanza, la condotta criminosa si è concretizzata nell'ingresso in un'area del sito riservata ai correntisti e nell'ordine di trasferimento di una somma di denaro, a mezzo bonifico telematico, dal conto corrente della persona offesa a quello dell'imputato e non a causa di un cattivo funzionamento del sistema.

Analogamente, non risulta configurabile l'intervento su sistemi informatici e telematici di interesse pubblico, militare o su altri sistemi "protetti" previsti dalla norma: l'area riservata del sito della CRF, nel quale l'imputato, direttamente o in concorso con altri, rimasti ignoti, si era introdotto, mantiene una connotazione esclusivamente privatistica, quale modalità di esercizio di attività di impresa che l'istituto bancario intraprende in concorrenza con gli altri operatori del settore e che non è direttamente rivolta al soddisfacimento di bisogni generali della collettività (cfr. in massima ed in motivazione, con riferimento alla violazione del sistema informatico di un gestore telefonico, Cassazione penale, sez.V, n. 1934 del 13/12/2010 Rv 249049).

Non risulta poi correttamente contestata la fattispecie di ricettazione: le modalità della condotta criminosa, in particolare la rapidità della sottrazione del denaro attraverso l'ordine di pagamento, rispetto al momento in cui i dati del correntista sono stati carpiti e la diretta riconducibilità al PE. dei proventi dell'azione criminosa, inducono a ritenere che l'imputato abbia direttamente posto in essere la fraudolenta captazione dei dati riservati, od abbia quantomeno concorso nell'ottenimento degli stessi; non risulta peraltro facilmente configurabile un diverso reato presupposto, al quale il PE. dovrebbe in ipotesi essere estraneo e che fosse volto all'acquisto dei codici identificativi della persona offesa.

Nè appare configurabile l'ipotesi di reato di cui all'art. 55 comma 9 d. lgs. 231/2007: nel caso di specie l'imputato non ha indebitamente utilizzato carte di credito di cui non era titolare; piuttosto, si è servito dei soli codici per l'accesso al servizio di home banking della persona offesa, necessari ad accedere al conto e a movimentare il denaro trasferendolo tramite bonifico sul proprio conto corrente.

In definitiva, le condotte sopraindicate devono essere riqualificate come unitaria fattispecie di frode informatica, essendosi realizzati i vari episodi in un tempo limitato e con un'unica azione: invero l'azione, come sopra accertata e descritta, integra senza dubbio l'indebito intervento su dati, informazioni e programmi contenuti nel sistema informatico della Ca., attraverso la fraudolenta captazione dei codici ed il loro indebito utilizzo per l'accesso nel sistema al fine di conseguire un profitto.

In tal senso, secondo la giurisprudenza di legittimità, "integra il delitto di frode informatica e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondF (Cassazione Penale, sez. II, sentenza n. 17748 del 15/04/2011, Rv.237175). E ancora "l'abusivo utilizzo di codici informatici di terzi (intervento senza diritto) - comunque ottenuti e dei quali si è entrati in possesso all'insaputa o contro la volontà del legittimo possessore (con qualsiasi modalità) - è idoneo ad integrare la fattispecie di cui all'art. 640 ter c.p. ove quei codici siano utilizzati per intervenire senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto" (Cassazione di penale, sezione II, sentenza n. 9891 del 24/02/2011 Rv. 249675, in motivazione)

D'altra parte, sempre secondo la giurisprudenza da ultimo citata, "integra il reato di frode informatica, e non già soltanto quello di accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico, la condotta di introduzione nel sistema informatico delle Po. S.p.A. mediante l'abusiva utilizzazione dei codici di accesso personale di un correntista e di trasferimento fraudolento, in proprio favore, di somme di denaro depositate sul conto corrente del predetto" (Cassazione di penale, sezione II, sentenza n. 9891 cit.): le fattispecie di cui all'art. 640 ter e 615 ter c.p. coesistono pertanto nella condotta contestata al PE., giacché i due reati sono posti a tutela di diversi beni giuridici.

La circostanza che il bonifico sia stato bloccato dal Servizio Antifrodi dell'istituto di credito e che nessun danno sia stato riportato dal titolare del conto "manomesso" comporta che il delitto di frode informatica si è arrestato alla forma del tentativo, non essendosi l'evento verificato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente.

Non è infine configurabile la fattispecie di sostituzione di persona contestata all'imputato al capo b) della rubrica: dall'istruttoria dibattimentale è infatti emerso che il PE. non ha mai falsamente assunto l'identità della vittima della frode informatica e dell'accesso abusivo a sistema informatico da lui realizzati, limitandosi ad carpire fraudolentemente i codici di accesso ai conti correnti della stessa persona offesa ed a cercare di sottrarre la somma di denaro in contestazione. Con tali condotte, dunque, l'imputato non ha indotto altri in errore, mediante la sostituzione dell'altrui persona con la propria, ma, una volta in possesso dei codici di accesso del correntista frodato, li ha utilizzati all'insaputa dello stesso, a proprio esclusivo profitto personale.

Va pertanto affermato la pena responsabilità dell'imputato; valutati i parametri di cui all'articolo 133 c.p., unificati di due delitti dal vincolo della continuazione, per l'evidente unitario ed iniziale disegno criminoso che li ha accomunati, escluso il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, in assenza di azioni positive dell'imputato alle quali agganciarle si stima equa la pena finale di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, così determinata: pena base per il reato sub a) mesi otto di reclusione, aumentata ex articolo 81 cpv c.p. per la tentata frode informatica di mesi 4 di reclusione.

Con un accredito di fiducia, in assenza di precedenti penali penali, può formularsi nei confronti dell'imputato una prognosi favorevole di non recidivanza nel reato con conseguente riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena.

P.Q.M.

Il tribunale di Firenze, in composizione monocratica, letti ed applicati gli articoli 533, 535 c.p.p dichiara Pe. Ma. responsabile dei reati a lui ascritti ai capi da a), escluse le ipotesi aggravate, c) e d) dell'imputazione, riqualificati i fatti di cui ai capi c) e d), come frode informatica tentata ex artt. 56 e 640 ter c.p., unificati dal vincolo della continuazione e lo condanna alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'articolo <u>163 c.p.</u> ordina che l'esecuzione della pena sopra irrogata rimanga sospesa a termini di legge Letto l'articolo <u>530 c.p.p.</u> assolve Pe. Ma. dal reato a lui ascritto al capo b) perché il fatto non sussiste.

Letto l'articolo 544 comma 3 c.p.p. riserva in giorni sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Firenze il 30 gennaio 2013.

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2014.

Corte di Cassazione, Sezione 2 penale

Sentenza 24 febbraio 2017, n. 9191

Data udienza 2 febbraio 2017

Integrale

7 a 11 an Vizio di travicamento della prova

Configurazione - Frode informatica - Correntista è persona offesa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente

Dott. RAGO Geppino - Consigliere

SEZIONE SECONDA PENALE

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano - Consigliere

Dott. PAZZI Alberto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore;

nel procedimento penale promosso nei confronti di (OMISSIS), nato a Treviglio il 22.7.1964, e (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3262/2013 del 22.10.2015 della Corte di Appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Pazzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CASELLA Giuseppina, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

udito il difensore della parte civile (OMISSIS) s.p.a., Avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi;

udito il difensore dell'imputato (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso della parte civile;

udito il difensore dell'imputato (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto o inammissibilita' del ricorso della parte civile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 22 ottobre 2015 la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 17 dicembre 2012, ha assolto (OMISSIS) e (OMISSIS) dai reati loro ascritti in concorso per insussistenza del fatto revocando nel contempo le statuizioni civili previste dalla decisione appellata.

(OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati tratti del giudizio perche' in tesi accusatoria, in violazione del disposto degli articoli <u>640 e 640 ter c.p.</u>, e articolo <u>61 c.p.</u>, nn. 7 e 11, con artifici e raggiri attinenti alla contabilita' bancaria, avevano indotto in errore il (OMISSIS) procurando a clienti loro legati da vincoli di favori o di amicizia fidi, prestiti e scoperture di conto, in assenza dei presupposti e delle garanzie richieste, cagionando in tal modo all'istituto di credito un danno pari a otto milioni di Euro; in particolare si assumeva nell'imputazione che (OMISSIS), in qualita' di district manager, e (OMISSIS), quale personal bancker affluent: i) fossero intervenuti abusivamente su dati, informazioni e programmi di contabilita' bancaria del (OMISSIS); ii) avessero fatto indebito uso del conto transitorio (OMISSIS) al fine di creare una provvista sul conto corrente di alcuni clienti e colmare la mancanza di liquidita'; iii) avessero omesso di annotare dati attinenti alla posizione dei clienti per occultarne l'esposizione in sofferenza; iv) avessero registrato con causali generiche o errate operazioni di trasferimento di denaro.

- 2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore della parte civile costituita (OMISSIS) s.p.a. ex articolo 576 c.p.p., deducendo i seguenti motivi di doglianza:
- 2.1. ai sensi dell'articolo <u>606 c.p.p.</u>, comma 1, lettera e, la mancanza, la contraddittorieta' e la manifesta illogicita' della motivazione sotto il profilo della travisamento della prova nella parte in cui la sentenza della Corte d'Appello di Milano aveva completamente omesso ogni riferimento alle dichiarazioni testimoniali degli ispettori di (OMISSIS) s.p.a., ritenute invece fondamentali nella motivazione della sentenza di primo grado, e di altri testi che avevano platealmente sconfessato il narrato del cassiere (OMISSIS), a cui era stata erroneamente attribuita una valenza probatoria decisiva; in questo modo i giudici di appello non avrebbero proceduto a una totale ricostruzione della congerie istruttoria al fine di valutarne il contenuto, ma si sarebbero limitati a enucleare dalle risultanze processuali descritte dal primo giudice e non autonomamente ricostruite solo quelle che apparivano funzionali alla propria valutazione critica contrastante con quella della decisione appellata;
- 2.2 ai sensi dell'articolo <u>606 c.p.p.</u>, comma 1, lettera b), l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla pretesa insussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie di cui agli articoli <u>640 e 640 ter c.p.</u>.

A questo proposito la difesa lamenta che attraverso il travisamento della prova in precedenza denunciato la corte territoriale sia pervenuta immotivatamente a escludere l'esistenza di artifici e raggiri, di un profitto ingiusto, di un danno e di un intervento sine iure di alterazione del sistema informatico.

Al contrario tutte le forzature del sistema, al fine di renderlo cieco e incapace di rilevare illeciti, e tutte le accortezze tecniche utilizzate costituivano elementi sufficienti a integrare la fattispecie di cui all'articolo 640 ter c.p.; nel contempo, a dire della difesa, la Corte d'Appello non avrebbe adeguatamente valutato la pluralita' di condotte poste in essere degli imputati, ampiamente descritte in sede istruttoria, le quali avevano chiara natura di artifici e raggiri idonei a eludere il controllo della banca e avevano indotto in errore la stessa determinandola ad atti di disposizione patrimoniale che mai sarebbero stati compiuti altrimenti, con un danno pari a Euro 8.400.000.

2.3. ai sensi dell'articolo <u>606 c.p.p.</u>, comma 1, lettera e), la mancanza, la contraddittorieta' o la manifesta illogicita' della motivazione con riferimento all'insussistenza degli elementi costitutivi dei delitti di truffa e frode informatica; a questo riguardo la corte territoriale, nel privilegiare l'esito assolutorio, avrebbe operato una rivalutazione sommaria delle emergenze probatorie venendo cosi' meno all'obbligo di motivazione rafforzata che su di lei gravava, in ossequio al quale era tenuta al dovuto approfondimento e alla necessaria critica di tutti i passaggi argomentativi della sentenza di primo grado, che invece non era stata presa in esame rispetto ad alcune posizioni quanto ad operativita' su incassi e pagamenti e a tutte le posizioni quanto alla gestione del credito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 (OMISSIS) s.p.a. lamenta, con il primo motivo di ricorso, la mancata valutazione da parte della corte territoriale delle dichiarazioni testimoniali rese dagli ispettori o dai dipendenti della banca.

Ora il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'articolo <u>606 c.p.p.</u>, comma 1, lettera e), e' configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo (cfr. Sez. 4, n. 50557 del 07/02/2013 - dep. 13/12/2013, Chierici, Rv. 25789901) che abbia carattere decisivo ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013 - dep. 26/11/2013, Giugliano, Rv. 25749901).

Nel caso di specie la corte territoriale non e' affatto incorsa in un simile vizio. Infatti la Corte d'Appello ha in esordio registrato che la condotta contestata agli imputati in sostanza consisteva nella concessione di prestiti facili e di agevolazioni ingiustificate a fronte di garanzie considerate modeste o inesistenti da parte dei beneficiari, nel rilascio di fidi senza adeguate istruttorie e con modalita' censurabili e nell'aver consentito rischiosi sconfinamenti a esclusivo tornaconto di imprenditori vicini e soggetti amici.

La corte territoriale poi, pur senza procedere a una formale rassegna delle voci processuali di cui la difesa lamenta la mancata considerazione, le ha complessivamente valorizzate, laddove ha spiegato che i rilievi ispettivi (e conseguentemente le deposizioni che gli stessi ispettori avevano reso nel corso del dibattimento illustrando il risultato delle proprie indagini) elencavano anomalie procedurali, violazioni di normative interne e irregolarita', relegando pero' l'importanza di queste affermazioni nell'ambito disciplinare ed escludendo invece un loro rilievo in ambito penale, in mancanza di elementi che consentissero di individuare gli elementi caratteristici dei delitti in contestazione. La Corte d'Appello dunque non ha affatto trascurato le risultanze delle indagini ispettive e le deposizioni dei testi che le avevano illustrate in ambito dibattimentale ma ha ritenuto che i risultati ottenuti potessero assumere rilevanza per l'autorita' di vigilanza o gli organi interni deputati alle sanzioni disciplinari ma non per il giudice penale.

- 1.2 Nessun travisamento della prova, inteso come ipotesi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (Cass. 28.7.2016 n. 33051), puo' poi essere ravvisato nella valutazione della deposizione del teste (OMISSIS), da cui la Corte d'Appello ha evinto, in assonanza con il contenuto della lettera del medesimo in data 28.5.2008, che tutte le operazioni compiute sul partitario (OMISSIS) vennero dallo stesso effettuate dietro autorizzazione dei diretti superiori (".. dovevo chiedere l'autorizzazione a chi di dovere..... autorizzazione che mi veniva data.." pag. 28 della sentenza della Corte d'Appello di Milano) ma con inserimento su iniziativa personale dell'interpunzione.
- 1.3 Una volta constatate l'avvenuta considerazione delle risultanze dell'indagine ispettiva interna e delle correlate dichiarazioni degli ispettori e la corretta valutazione della deposizione del (OMISSIS), occorre poi ricordare che la novella codicistica introdotta con la L. 20 febbraio 2006, n. 46, che ha riconosciuto la possibilita' di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimita', sicche' gli atti indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.

Resta invece esclusa la possibilita' di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilita' delle fonti di prova.

I motivi proposti tendono invece, a ben vedere, ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, a seguito di un esame dell'intera congerie istruttoria e con motivazione esente da vizi logici manifesti e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

- 2. Rispetto agli elementi costituitivi dei reati in contestazione la corte territoriale ha compiuto una serie di risolutivi rilievi.
- 2.1 In merito alla frode informatica, implicitamente individuata anche ai fini della truffa quale modalita' artificiosa utilizzata per far conseguire ai clienti beneficiati il profitto ingiusto, la Corte d'Appello ha ritenuto che non vi sia stato alcun intervento sine iure o alterazione del sistema informatico, perche' la condotta enfatizzata come artificio e' consistita nell'utilizzo di una mera interpunzione (vale a dire nell'inserimento nel campo destinato alla compilazione del nominativo del beneficiario di un puntino fra due parentesi) per poter passare alla compilazione del campo successivo.

L'utilizzo di questa interpunzione ha rappresentato quindi una vistosa anomalia inconciliabile con il mascheramento doloso e la maliziosa fraudolenta dissimulazione che i reati in contestazione presuppongono, essendo talmente evidente da non poter passare inosservata a qualunque controllo ispettivo e ordinario; in sostanza il ricorso a questa condotta ha costituito una prassi abituale e illegittima ma non certo un sofisticato sistema fraudolento in quanto la stessa, lungi dall'accecare il sistema, ha fatto risaltare l'irritualita' delle operazioni compiute e le ha rese facilmente riconoscibili da parte degli organi di controllo, come e' in effetti avvenuto alla prima ispezione utile.

2.2 Non sfugga peraltro come in ripetuti passaggi motivazionali la corte territoriale, dopo aver rilevato plurime irregolarita' contabili ma nessun artificio contabile idoneo a mascherare alcunche', abbia spiegato che non potevano essere ravvisati artifici e raggiri qualora nulla fosse stato nascosto e risultasse l'iscrizione di una partita a debito, atteso che una simile operazione, contabilizzata nella sua evidenza, non dissimulava alcunche' ma semmai la poneva in evidenza.

2.3 Quanto all'ingiusto profitto con altrui danno la Corte d'Appello, una volta dato per pacifico che nessuno degli imputati avesse agito per interesse personale, ha spiegato che era necessario provare, in coerenza con il tenore del capo d'imputazione, che gli stessi avessero inteso garantire un ingiusto profitto a clienti a loro collegati da vincoli di favore e di amicizia, mentre tali rapporti personali erano rimasti del tutto inesplorati; per di piu' nel caso in cui la somma concessa in mancanza di garanzia fosse stata restituita unitamente agli interessi passivi dovuti non era possibile ravvisare ne' un ingiusto profitto, ne' un danno in capo all'istituto di credito.

2.4 Rispetto al profilo soggettivo ai fini della configurabilita' del delitto di truffa la Corte d'Appello ha sottolineato come non bastasse l'erogazione di somme in spregio alle piu' elementari norme di accesso al credito, ma necessitasse anche una loro preordinata violazione al fine specifico di frode in danno della banca con l'intento di procurare un profitto al cliente/amico.

Oltre a cio' la condotta attribuita dal primo giudice al (OMISSIS) corrispondeva al profilo soggettivo della colpa per omesso controllo da parte del soggetto che rivestiva una posizione di garanzia piuttosto che a quello del dolo fraudolento richiesto dalla delitto in contestazione.

2.5 Infine la corte territoriale ha inteso chiarire che nel caso in cui per favorire un cliente si fosse alimentato il suo conto corrente a discapito di un altro conto, attingendo indebitamente la provvista da quest' ultimo, il reato era addebitabile all'autore del fatto e, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 40 c.p., al suo sovraordinato, la persona offesa andava individuata nel correntista a discapito del quale l'operazione era avvenuta e la banca non poteva essere identificata come il truffato bensi' come il responsabile civile del delitto commesso.

2.6 A fronte di questi plurimi, precisi, rilievi il ricorso e' fondato su motivi che in sostanza ripropongono le stesse ragioni gia' discusse nelle sedi di merito e non condivise dal giudice del gravame, ma non si confrontano realmente con gli argomenti illustrati dai giudici dell'appello, dovendosi gli stessi percio' considerarsi non specifici.

La mancanza di specificita' del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericita', come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificita' conducente, a mente dell'articolo 591, comma 1, lettera c), all'inammissibilita' (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

In particolare l'istituto di credito ricorrente non ha specificamente contestato, rispetto al reato di frode informatica, i rilievi della corte territoriale in ordine alla mancanza di alcun intervento sine iure e di alterazione del sistema informatico, nonche', rispetto alla truffa, gli argomenti illustrati in merito all'inesistenza di artifici e raggiri relativamente a tutte le modalita' prospettate nel capo d'imputazione (interpunzione e artifici contabili), alla mancata dimostrazione dell'esistenza di un profitto nei termini descritti nell'imputazione, all'assenza di prova in ordine a un effettivo danno tenendo conto dei rientri avvenuti, alla mancanza della compiuta dimostrazione del precipuo dolo richiesto dal delitto de quo e alla corretta individuazione della parte offesa.

2.7 In ogni caso le valutazioni compiute dalla Corte d'Appello non contengono alcuna erronea interpretazione della legge penale.

Il reato di frode informatica si caratterizza rispetto alla truffa per la specificazione delle condotte fraudolente da tenere (di cui "la prima consiste nell'alterazione, in qualsiasi modo, del "funzionamento di un sistema informatica o telematica": in tale fattispecie vanno fatte rientrare tutte le ipotesi in cui viene alterato, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento di un sistema informatico o telematico", la seconda e' costituita dall'intervento "senza diritto con qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico": si tratta di un reato a forma libera che, finalizzato pur sempre all'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, si concretizza in una illecita condotta intrusiva ma non alterativa del sistema informatico o telematico" Cass. 24.2.2011 n. 9891, Cass. 22.3.2013 n. 13475) e per il fatto che una simile attivita' fraudolenta investe non un determinato soggetto passivo, di cui difetta l'induzione in errore, bensi' il sistema informatico attraverso la sua manipolazione. Nel caso in esame la corte territoriale ha correttamente escluso il ricorrere della seconda condotta prevista dall'articolo 640 ter c.p., non essendovi stato alcun intervento intrusivo senza diritto, dato che chi inseri' le operazioni (soggetto per di piu' da individuarsi non negli odierni imputati, ma nel cassiere (OMISSIS), che opero' di sua iniziativa in assenza di suggerimenti esterni) era abilitato all'utilizzo del sistema e del (OMISSIS).

Ne' sarebbe stata ipotizzabile una qualsiasi alterazione del funzionamento del sistema informatico, poiche' nel caso di specie non vi e' stato, secondo la valutazione del giudice di merito, accecamento di sorta; l'anomalia di utilizzo era infatti, oltre che temporanea e destinata a essere superata al momento della definizione della posizione, del tutto palese e riscontrabile da chiunque avesse accesso al sistema informatico della banca e aveva caratteristiche talmente evidenti da non poter passare inosservata a qualsiasi controllo.

2.8 Analoghe considerazioni debbono essere compiute rispetto al reato di truffa, in quanto la corte territoriale: i) ha correttamente escluso il ricorrere di artifici e raggiri nella condotta di chi, piuttosto che ricorrere al mascheramento doloso della realta' al fine di indurre i funzionari addetti al controllo in errore, faccia ricorso a una vistosa anomalia o a un' evidente irregolarita' inidonea a simulare o dissimulare alcunche'; ii) ha a ragione individuato la persona offesa dalla condotta irregolare tenuta nel titolare del conto su cui le fittizie operazioni erano state regolate, in assenza di dimostrati riflessi a discapito della banca; iii) ha conseguente ritenuto che il danno correlato all'imputazione contestata dovesse essere calcolato tenendo conto del pregiudizio effettivamente sofferto dall'istituto di credito e non dal titolare dei conti passati a sofferenza, ove questi non fosse risultato inadempiente; iv) ha infine reputato che il dolo non fosse affatto integrato dall'omesso controllo da parte del soggetto che rivestiva posizioni di garanzia, essendo invece necessaria una condotta volontaria nella consapevolezza di usare artifici e raggiri e nell'intenzione di indurre l'istituto in errore per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto.

3.1 Secondo la giurisprudenza di questa corte il giudice dell'appello, ove intenda non condividere la statuizione di condanna pronunciata in primo grado, deve riesaminare il materiale probatorio vagliato dal precedente giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito, per dare poi, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che giustifichi le sue difformi conclusioni ("In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna pronunciata in primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, deve, sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del "decisum" impugnato, metterne in luce le carenze o le aporie, che ne giustificano l'integrale riforma" Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014 - dep. 03/12/2014, P.C. in proc. Fu e altri, Rv. 26132701).

Questo vaglio ben puo' essere effettuato in via sintetica e non analitica, tramite l'indicazione di ragioni che giustifichino, nel loro complesso, il superamento degli esiti del primo giudizio.

Cosi' ha fatto la corte territoriale quando ha escluso, in linea generale, rispetto all'intera condotta addebitata agli imputati tanto la sussistenza di una condotta artificiosa, quanto la possibilita' di ravvisare il dolo e il fine di profitto ipotizzato nel capo d'imputazione, atteso che questi rilievi valgono a destituire di fondamento le ipotesi criminose rispetto a tutte le operazioni passate al vaglio del personale ispettivo interno della banca.

3.2 Peraltro la Corte d'Appello ha ripercorso l'iter argomentativo del giudice di primo grado, tralasciando lo specifico esame di alcune posizioni relative ad operativita' su incassi e pagamenti solo perche' di insignificante rilievo, dopo pero' aver ribadito anche per esse l'assenza di qualsivoglia rilievo di competenza del giudice penale (vale a dire degli elementi costitutivi del reato secondo le indicazioni in precedenza illustrate); le posizioni relative alla gestione del credito sono state poi analizzate in via cumulativa, rilevando come la concessione di credito a soggetti di dubbia solvibilita' ancora una volta non consentiva di delineare, oltre a condotte di rilevanza disciplinare interna alla banca, gli elementi caratterizzanti le fattispecie penali in contestazione.

4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.

GIURISPRUDENZA

Tribunale Firenze, Sezione 2 penale

Sentenza 13 ottobre 2016, n. 5990

Data udienza 13 ottobre 2016

Integrale

Truffa contrattuale - Truffa - Contrattuale - Artifici - Raggiri - Silenzio - Dissimulazione - Fatti - Determinanti - Conclusione - Contratto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI FIRENZE

Seconda Sezione Penale.

in composizione monocratica,

in persona della dott.ssa Serafina Cannatà

Alla udienza camerale del 13 ottobre 2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

(artt. 544 e segg. c.p.p.)

nella causa penale

CONTRO

BU.MA., nato a G.T. (P.) il (...), residente in C.B., via della R. n. 1B;

difeso di ufficio dall'avv. Ma.Bi. del foro di Firenze

SA.CA., nato a C. (T.) il (...), residente in C.B., via S. n. 21;

difeso di fiducia dall'avv. Ca.Ci. del foro di Firenze;

IMPUTATI

del delitto di cui agli artt. 110, 640, 61 n.7 c.p. perché, in concorso tra loro con artifizi e raggiri consistiti nel presentarsi il 10.7.2012 CA.SA. (zio di MA.BU.) a CI.CO. che voleva acquistare una casa, nel dirgli che era in vendita l'appartamento di MA.BU. sito in C.B. in via C. n. 166/B al prezzo di Euro 35.000,00 cifra poi ridotta a 30.000,00, nel mostrargli l'appartamento dicendogli che era dotato di tutti i necessari impianti idraulici e idrosanitari, nello stipulare presenti CA.SA. e MA.BU. che firmava, un preliminare di vendita con CI.CO. davanti al notaio Gi.PE. in data 2.8.2012, momento nel quale CI.CO. consegnava al B. Euro 10.000,00 a titolo di caparra a mezzo di assegno circolare, nel firmare il contratto di vendita in data 3.9.2012 innanzi al medesimo notaio, nel quale si dava atto che tale appartamento era destinato ad uso abitativo e che "è dotato di impianti non funzionanti e non efficienti", ottenendo da CI.CO. la consegna di Euro 20.000,00 mediante assegno circolare, inducevano in errore CI.CO. sulle condizioni dell'appartamento, sul fatto che lo stesso fosse idoneo ad uso abitativo e dotato di impianti, mentre in realtà lo stesso non era dotato di collegamento alle acque reflue, in quanto non collegato e non collegabile alla fossa settica e al pozzetto delle acque saponose (non collegato né collegabile alla pubblica fognatura), procurando a sé un ingiusto profitto pari alla somma di Euro 30.000,00;

in Campi Bisenzio dal 10.7.2012 al 3.9.2012;

avendo cagionato alla p.o. un danno patrimoniale di rilevante entità.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal Pubblico Ministero in data 21.10.2014, BU.MA. e CA.SA. venivano chiamati in giudizio dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato indicato in rubrica.

All'udienza del 6.10.2015 si costituiva parte civile CI.CO. e, verificata la regolare costituzione delle parti, il Giudice dichiarava l'apertura del dibattimento e ammetteva le prove richieste dalle stesse.

Alla successiva udienza del 17.3.2016 venivano sentiti i testi BE.IS. e altri. Si procedeva, inoltre, su consenso delle parti, all'acquisizione del contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l'immobile in contestazione, la prima pagina di un contratto preliminare di compravendita identificato come 32/B, bozza contratto definitivo identificato come 32/A, contratto definitivo di compravendita del 3.9.2012 registrato il 5.9.2012, visura per immobile del 17.7.2009, nota di trascrizione, verbale dell'assemblea di condominio del 28.4.2011 identificato con il numero 28/B.

Il processo veniva rinviato all'udienza del 9.6.2016, nella quale si procedeva all'esame dell'imputato Sa. e veniva prodotta la concessione in sanatoria n. 119 S del 12.10.1996.

Infine, all'udienza del 22.9.2016 le parti rassegnavano le proprie conclusioni nei termini sopra riportati ed il processo veniva rinviato all'odierna udienza.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito dell'assunzione delle prove ammesse, i fatti oggetto dell'imputazione possono ricostruirsi come segue.

In data 3 settembre 2012 CI.CO. e BU.MA. stipulavano presso lo studio del notaio Pe., un contratto di compravendita di un "appartamento ad uso civile abitazione costituito da mansarda al piano ultimo sottotetto" del complesso immobiliare sito in via C. in C.B. e di "un locale soffitta - deposito ubicato al piano ultimo del sottotetto del fabbricato condominiale".

Nel testo del contratto definitivo, registrato il 5.9.2012, veniva precisato "quanto oggetto del presente atto è dotato di impianti non funzionanti e non efficienti che necessitano il totale ripristino".

Poco tempo dopo il Co. si presentava nuovamente nello studio del notaio chiedendo consigli su come tutelarsi evidenziando che nell'appartamento da lui acquistato tutti gli impianti, apparentemente esistenti, erano "fasulli, cioè non c'era proprio.. non c'erano le condutture, c'era unicamente la rubinetteria" (pag. 7 verbale del 17.3.2016).

La teste Be. riferiva che in quell'occasione aveva predisposto una lettera di denuncia presso l'ufficio Urbanistica del Comune al fine di avere accesso agli atti relativi all'immobile in oggetto; a seguito di ciò vi furono, inoltre, degli incontri presso lo studio del notaio per tentare di risolvere il problema, precisando che agli stessi aveva sempre partecipato S. e non anche il proprietario Be. (pag. 24).

Falliti tali tentativi, il CI.CO. presentava una denuncia - querela per il reato di truffa nei confronti degli odierni imputati.

Dalla denuncia originava il presente procedimento penale il quale ha consentito di accertare che il Co., nel corso dell'anno 2012, era alla ricerca di un'abitazione e a tal fine aveva messo un inserzione su dei siti di agenzie immobiliari. Successivamente era stato contattato da varie persone tra cui un signor "L.", poi identificato nell'odierno imputato SA.CA.

Il Sa., come chiarito dal C., nel corso della sua deposizione (pag. 36 e segg) gli aveva dato un appuntamento presso la mansarda per fargliela visionare, ed aveva ricordato che al detto incontro il Sa. si era presentato "con dei fogli in mano diciamo di sanatoria" (pag. 36) nei quali si evidenziava che, a seguito del condono, la mansarda era stata classificata come civile abitazione (pag. 50). Su domanda della difesa ha peraltro aggiunto che il S. aveva con sé anche il contratto di acquisto precedente e che "me li leggeva pure e mi faceva vedere.. che insisteva, diciamo: "guarda, guarda questa sanatoria" (pag. 68).

Per quanto riguardo in particolare gli impianti, su specifica richiesta del PM, la persona offesa precisava che al momento del sopralluogo nella casa erano già installati "dei rubinetti, c'erano impianti diciamo del lavandino, c'era anche un 'impianto, c'era una forma anche che c'era uno scaldabagno" (pag. 37), e che era assente l'allacciamento alla fornitura idrica ma erano visibili gli attacchi (pag. 38). Al proposito il S. gli aveva riferito che c'erano gli impianti e che dovevano essere installati soltanto gli accessori (pag. 39 e 40), facendogli anche i gesti di come lavarsi le mani o come sedersi (pag. 74). Tant'è che su specifica domanda D.G. volta a sapere cosa gli avesse detto il mediatore in merito agli allacci il C. rispondeva "no, mi dice che sono gli allacci, bisogna solamente fare il bagno, mettere solamente i sanitari" (pag. 76).

Su richiesta D.G., la persona offesa visionava il fascicolo fotografico presente in atti e riconosceva nelle foto lo stato dei luoghi al momento del primo sopralluogo fatto con il S.

Dopo tale primo sopralluogo il C. decideva di ritornare presso l'immobile con il fratello Ro. per avere un suo parere.

Nel corso della sua deposizione quest'ultimo confermava di avere visionato l'immobile insieme al fratello e al signor Li. (pag. 108), precisando che anche in quel caso il Sa. aveva in mano la documentazione relativa alla sanatoria della casa. Con riferimento agli impianti il teste ricordava che "li come servizi sanitari non c'era nulla, c'erano solo praticamente il tubo di scarico del muro e lo scarico del water. E poi c'erano dei tubi vicino al muro cosi.." (pag. 109). Il teste precisava, inoltre, che l'abitazione si presentava completamente da ristrutturare poiché erano presenti solo il tubo di scarico ed altri tubi dell'acqua al muro (pag. 112).

Dopo il sopralluogo con il fratello, il CI.CO. stipulava con il Bu. il contratto di compravendita presso il notaio Pe.. Successivamente l'immobile veniva visionato anche da un amico dell'acquirente, De.Ma., che in dibattimento confermava come lo stato dei luoghi fosse esattamente quello descritto dai fratelli C., precisando di essere stato lui a scattare le foto presente in atti.

Con riferimento agli impianti il teste riferiva che "c'era un foro insomma, che diceva l'era dello scarico e lo scarico non c'era praticamente" (pag. 30). A proposito precisava che, insieme al C., aveva potuto appurare che gli scarichi della mansarda non erano allacciati a quelli del condominio e spiegava anche che i vecchi inquilini della mansarda usavano le grondaie per lo scarico delle acque nere e tutto il resto (pag. 130). Con riferimento ai rubinetti precisava che gli stessi erano "attaccati al muro e basta" (pag. 131).

Quanto riferito dal teste D.G. trova riscontro nella deposizione del C. il quale ha riferito che, solo dopo la stipula del contratto definitivo e la consegna delle chiavi, si era potuto accorgere dei problemi relativi agli scarichi (pag. 43).

In particolare il C. riferiva di essere venuto a conoscenza della circostanza che mancavano fognature ed allacci solo dopo avere parlato con l'amministratore del condominio, signor Co., il quale gli aveva riferito che la casa non era abitabile in quanto non allacciata alle fogne (pag. 44), precisando tra l'altro che non sarebbe stato possibile neppure un allaccio futuro (pag. 53)., e con il geometra Nu. (direttore dei lavori incaricato dai precedenti proprietari e firmatario della DIA e relazione tecnica presenti agli atti) il quale gli aveva espressamente detto "ma come non te l'hanno detto che non c'erano gli scarichi? Ti devi collegare fuori? Che dovevi fare questo impianto fuori dal.." (pag. 59.)

Il teste CO.GI. confermava poi in dibattimento che nell'abitazione mancavano tutti gli scarichi ed in particolare quelli della cucina e del servizio igienico, in quanto si trattava di una soffitta (pag. 123). Il teste specificava anche che, per realizzare tali allacci, sarebbe stato necessario un permesso del condominio (pag. 122), il quale era stato già richiesto, per conto del precedente proprietario. Proprio per decidere su questo punto era stata indetta l'assemblea dei condomini del 14.4.2011 ed era stata negata l'autorizzazione richiesta e cioè la possibilità di installare delle tubazioni sulla parete esterna della facciata condominiale, nonché una fossa biologica nel giardino di proprietà esclusiva del condomino del piano terra (pag. 124 e 125).

Il Sa. nel corso del suo esame avvenuto il 9.6.2016 confermava sostanzialmente quanto riferito dai testi.

In particolare l'imputato specificava che la precedente proprietaria si era allacciata abusivamente alle condotte dello smaltimento delle acque e che il condominio, quando se ne era accorto, aveva "segato" il relativo tubo e murato tutto. Successivamente l'imputato aveva richiesto il ripristino degli allacci alle fognature condominiali (pag. 4 e 5).

L'imputato precisava, altresì, che quando aveva fatto visionare l'immobile al Co. gli aveva fatto presente che nello stesso non c'era alcun servizio: "non c'era il metano anche se il metano si poteva agganciare", "per quanto riguarda l'En. il contatore c'era, ma era staccato, sicché era linea elettrica c'era che arrivava fino in cima, l'acqua idem, perché c'era un contatore vecchissimo, però c'era un contatore dell'acqua" (pag. 6); e, con riferimento alle fognature, precisava "io avevo fatto presente che l'appartamento era privo di qualsiasi tipo di allacci sia idraulico elettrico e per quanto riguarda le fognature. Gli avevo spiegato che era stato segato dal condominio" (pag. 8).

Tuttavia successivamente, su domanda D.G., lo stesso S. dichiarava "no, n. il fatto che il condominio era andato lì a segare il tubo, no, non glielo ho detto perché.. ma non perché non glielo detto ma perché pensavo che non erano interessanti, perché una volta che gli dico che c'è da fare tutto, diventa superfluo stare a raccontargli per quale motivo" ed ancora ripeteva " che il condominio avevano segato il tubo non gliel'ho detto"(pag. 26).

Così ricostruiti i fatti, deve senz'altro concludersi per la responsabilità penale dell'imputato SA.CA.

Ed invero, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la configurabilità del reato di truffa contrattuale, delitto contestato all'imputato, si ha tutte le volte che uno dei contraenti ponga in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto ed ancora gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa contrattuale possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze siano conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza (Cass., II sez., n. 28703/2013).

Nel caso in esame ricorrono senz'altro gli artifizi così come voluti dalla Suprema Corte per integrare l'elemento oggettivo del reato di truffa. Infatti, dall'istruttoria dibattimentale è emerso in modo incontestabile, in primo luogo, come il Sa. abbia omesso di riferire al compratore l'assenza degli allacci fognari, e soprattutto l'impossibilità di una loro futura realizzazione, circostanza

questa indubbiamente decisiva ai fini della prestazione del consenso all'acquisto. In secondo luogo, è emerso che l'imputato abbia, altresì, compiuto atti materiali idonei a far cadere il Co. in errore su tale circostanza. Il Sa. ha consapevolmente utilizzato lo stato dei luoghi preesistente per far credere al Co. che l'abitazione fosse completa dell'impianto fognario e che sarebbe stato necessario mettere solo gli accessori. Addirittura in sede di sopralluogo mimava al Co., in prossimità degli impianti, i gesti di lavarsi le mani e mettersi a sedere sul water.

Al riguardo, non appare superfluo sottolineare che lo stato dei luoghi, così come alle foto in atti, era sicuramente idoneo ad ingenerare nel Co. un legittimo affidamento circa l'esistenza dei vari impianti e della circostanza che fosse presente uno scarico delle acque chiare e scure allacciato alla fognatura. Inoltre nel contratto di compravendita definitiva, poi registrato, si afferma che la mansarda è dotata di impianti, sebbene si specifichi che gli stessi non erano funzionanti, né efficienti. Al proposito nella prima stesura di tale contratto si faceva riferimento alla circostanza che l'immobile fosse privo di impianto di riscaldamento, luce, acqua e gas Neanche in questo caso tuttavia si faceva riferimento al fatto che l'immobile fosse privo di allaccio fognario.

Sussistono, altresì, gli elementi costituiti dell'ingiusto profitto e del danno. La Corte di Cassazione ha ritenuto infatti che gli stessi sono costituiti dal vantaggio e dal pregiudizio rispettivamente derivante alle parti dalla stipula del contratto. Cosicché "sussiste il reato di truffa contrattuale anche se si sia pagato il giusto corrispettivo della controprestazione effettivamente fornitagli realizzandosi l'illecito per il solo fatto che si sia addivenuti alla stipulazione di un contratto che, senza gli artifici e raggiri posti in essere dall'agente, non sarebbe stato stipulato. Il fatto che in tema di truffa contrattuale, l'ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, consiste essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto, indipendentemente o meno dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni, comporta che la sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, comma I, n. 7 cod. pen.) deve essere valutato con esclusivo riguardo al valore economico del contratto in se, al momento della sua stipulazione. (cass. Sez. II n. 1554/12).

Partendo da tale principio enunciato dalla Giurisprudenza di legittimità, può senz'altro affermarsi che nel caso concreto sussiste l'aggravante contestata dal PM del danno patrimoniale di rilevante gravità. Infatti il Co. ha versato 30.000,00 Euro (di cui 10.000 al momento della stipula del preliminare e gli altri 20.000 al momento della stipula del definitivo davanti al notaio), somma che oggettivamente è ingente e ciò anche a prescindere dalla condizioni economiche della vittima, peraltro, non particolarmente buone.

Per quanto riguarda infine l'elemento psicologico, nella truffa contrattuale è necessario il dolo iniziale, quello cioè che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei contraenti (falsandone, quindi, il processo volitivo avendolo determinato alla stipulazione del negozio in virtù dell'errore in lui generato mediante artifici o raggiri) rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Cass. Sez. II, n. 37859 del 2010).

Non vi è dubbio che nel caso in esame il dolo ha caratterizzato la condotta del S. sin dall'inizio delle trattive con il C., in quanto l'imputato sin dal primo incontro con la persona offesa ha cercato di sottolineare, da un lato, la regolarità urbanistica della mansarda a seguito della sanatoria, omettendo di riferire alcunché sulla sua abitabilità (al riguardo il teste C., ispettore della Polizia Municipale, ha precisato che sebbene l'immobile fosse accatastata a civile abitazione, per lo stesso non era stato rilasciato il necessario certificato di abitabilità data la mancanza dell'impianto idrico di smaltimento, con la conseguenza che l'immobile, pur avendo il titolo edilizio, era inabitabile (pag. 94 - 95); dall'altro si è soffermato su particolari quali i rubinetti, la tubatura di scarico del bagno pur essendo consapevole, per quanto sopra detto, dell'assenza e dell'impossibilità di allacciarsi alla rete fognaria.

La conferma di quanto detto si trova nella stessa dichiarazione dell'imputato il quale nel corso del suo esame ha affermato "io al Co. ho cercato di nascondergli il meno possibile" (pag. 26).

Alla luce di quanto esposto, deve affermarsi la responsabilità dell'imputato per il reato contestatogli e, sotto il profilo sanzionatorio, applicati i parametri di cui all'art. 133 c.p., pena idonea e proporzionata al comportamento illecito tenuto appare essere quella di 10 mesi di reclusione ed Euro 1000,00 di multa (pena base mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa, aumentata per il 61 n. 7, alla pena finale indicata).

Per effetto della condanna l'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali.

Alla condanna penale segue la condanna al risarcimento del danno patito della parte civile costituita, per la cui liquidazione si rinvia al competente giudice civile.

Essendo, tuttavia, stato provato che il CI.CO. ha subito un danno quantomeno di 30.000,00 Euro, si concede una provvisionale pari a tale somma.

Segue, altresì, la condanna alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile che si liquidano in favore dell'erario in complessivi 1.350,00 Euro, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge (fase di studio Euro300,00, fase introduttiva Euro600,00, fase istruttoria Euro 900,00, fase decisoria Euro900,00 ridotta del 50% ex art. 12 comma 7 D.P.R. n. 115 del 2002).

A diversa conclusione deve pervenirsi per l'imputato BU.MA.

L'istruttoria ha infatti permesso di accertare che egli sia stato solo il formale intestatario dell'immobile, oggetto della compravendita, e che non ha avuto alcun ruolo nella vicenda.

Ciò è stato confermato dai testi sentiti nel corso dell'istruttoria, nonché dal coimputato Sa.

In particolare, quest'ultimo riferiva di essere stato lui stesso a portare avanti le trattative con la vecchia proprietà e di avere deciso di intestare l'immobile al nipote (pag. 4), di essere stato lui ad avere dato l'incarico al geometra di presentare la DIA per la ristrutturazione, nonché di avere parlato con l'amministratore di condominio al fine di ottenere l'autorizzazione all'allaccio alle fognature condominiali (pag. 12); successivamente ha, anche, precisato di avere messo in vendita l'immobile per motivi di liquidità e di avere condotto personalmente le trattative con il Co.

Nella vicenda il nipote, secondo quanto dichiarato dal Sa., sarebbe intervenuto solo due volte e precisamente nel momento dell'acquisto e quella della vendita davanti al notaio (pag. 30).

Quanto dichiarato dal Sa. è confermato dalla persona offesa che ha sempre riferito nel corso del suo esame di essersi relazionato sempre ed esclusivamente con il signor Li. e di avere visto il Bu. solo al momento della stipula dei contratti (pag. 38-40-41-51).

Il teste Co.Ro. precisava che in quell'occasione il Bu. non aveva parlato e si era limitato solo a presenziare presentando la propria carta di identità per la stipula del contratto. Così come confermava, su precisa domanda del PM, che non aveva interloquito sulle condizioni della casa (pag. 113 e 114).

Non appare in contraddizione con quanto dichiarato dal Sa. e dai fratelli Co., la deposizione del teste Co. nella parte in cui afferma che era stato il Bu. ad informarsi degli allacci alle fognature condominiali. Al riguardo appare evidente che, non avendo mai visto il proprietario e conoscendone solo il nome, abbia ritenuto che la persona che lo aveva contattato (Sa.) fosse in realtà il Bu., formale intestatario della mansarda.

Per tali ragioni l'imputato Bu. deve essere mandato assolto per non avere commesso il fatto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.,

dichiara SA.CA. colpevole del reato a lui ascritto e, riconosciuta l'aggravante contestata, lo condanna alla pena di 10 mesi di reclusione ed Euro 1000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,

condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, CI.CO., rimettendo le parti per la relativa determinazione al competente giudice civile.

Visti gli artt. 539 co. 2 e 540 co. 2 c.p.p.,

condanna l'imputato al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, dell'importo di Euro 30.000,00.

Visto l'art. 541 c.p.p.,

condanna l'imputato al pagamento in favore dello Stato delle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita, che liquida in complessivi Euro.1.350,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge.

Visto l'art.108 D.P.R. n. 115 del 2002,

dal momento in cui CI.CO. è stato ammesso al gratuito patrocinio (G.P. 310/16), le imposte e i contributi di cui alla norma devono intendersi prenotati a debito.

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve BU.MA. del reato a lui ascritto per non avere commesso il fatto.

Motivazione contestuale.

Così deciso in Firenze il 13 ottobre 2016.

Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2016.

Penale Sent. Sez. F Num. 42719 Anno 2010

Presidente: SQUASSONI CLAUDIA

Relatore: DE CRESCIENZO UGO

Data Udienza: 02/09/2010

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) DUME CANALES MARLY YALILE N. IL 10/10/1971

avverso la sentenza n. 1221/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 30/10/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

che ha concluso per la de Cauchto de de la cauchto de la cauc

Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. A

MOTIVI DELLA DECISIONE

DUME CANALES MARLY YALILE, tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 30.10.2009 con la quale la Corte di Appello di Genova, confermando la decisione 10.12.2008 del Tribunale della medesima città, l'ha ritenuta responsabile del delitto di cui agli artt. "81 cpv., 640, 61 n. 11 cp, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nell'avere falsamente rappresentato alla parte offesa di avere impellente necessità di denaro per curare la propria madre gravemente ammalata, induceva in errore CONTI Valerio, facendosi anticipare due mensilità dello stipendio di badante, facendosi consegnare altro denaro, asseritamente occorrente per il viaggio in Ecuador, per un ammontare di € 3.650,00 in contanti, procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per la persona offesa, abusando del rapporto di prestazione d'opera (fatto commesso in Genova in data 1.2.2003". Conseguentemente la Corte territoriale ha condannato l'imputata alla pena di mesi quattro di reclusione, 100,00 € di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, accordando una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di € 3.950,00.

La difesa dell'imputata richiede l'annullamento della sentenza impugnata deducendo: (1) vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art, 640 cp (ex art. 606 l^ comma lett. b) ed e) cpp), perché la condotta, così come descritta nel capo di imputazione non presenterebbe i requisiti necessari per la configurazione del reato, trattandosi di dichiarazione menzognera grossolana e tale da non essere idonea ad indurre in errore la persona offesa; (2) vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 43 e 640 cp, perché la Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato; (3) vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità nella valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal CONTI Valerio (parte civile) e della di lui madre; (4) Vizio di motivazione (ex art. 606 l^ comma lett. e) cpp), perché la decisione impugnata sarebbe connotata da motivazione carente o contraddittoria sul punto relativo all' aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cp. In particolare la difesa rileva come sia stato accertato che l'imputata non fosse dipendente della parte offesa, avendo lavorato esclusivamente per la zia di questa; rileva inoltre la difesa, che la prestazione lavorativa, nel concreto si sarebbe svolta solo per cinque giorni, con la conseguenza che nessun apprezzabile affidamento poteva essere sorto fra le parti; (5) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 539 cpp, in relazione all'illegittima assegnazione alla parte civile di una provvisionale immediatamente esecutiva perché la somma indicata nella decisione sarebbe superiore nell'importo a quella indicata nel capo di imputazione ed inoltre vi sarebbe carenza probatoria sia nella determinazione del danno, sia nell'effettiva consegna della somma indicata nello stesso capo di imputazione.

Le doglianze dedotte nella presente sede ripropongono sostanzialmente le questioni già formulate con l'atto di appello.

Il primo motivo di gravame appare manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità. L'esposizione della vicenda, riportata tanto nella sentenza

A

di primo grado quanto in quella di appello, rende evidente la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di truffa, che sono rappresentati essenzialmente da un comportamento menzognero dell'imputata, la quale si è fatta consegnare somme di denaro dal CONTI, affermando di averne bisogno per curare la madre gravemente malata (circostanza quest'ultima non veritiera). Sostiene la difesa che la semplice menzogna, di per sé, non può essere considerata elemento fattuale sufficiente a rivestire i caratteri degli artifici e dei raggiri propri del delitto di truffa. La tesi è manifestamente infondata alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte [v. in tal senso:

Sez. 3, n. 3046 del 10/11/1965 Rv. 100665; Cass. Sez. 2 n. 2061 del 19/10/1971 Rv. 12064 9; Cass. Sez. 5 n. 8558 del 21/05/1979 Rv. 143164; Cass. Sez. 6, n. 8787 del 19/06/1981 Rv. 150458; Cass. Sez. 2 , n. 9426 del 05/02/1982 Rv. 155641; Cass. Sez. II n. 10206 del 14/5/1982 Rv 155882] per la quale la sola menzogna è di per sé sufficiente ad integrare gli elementi costitutivi del delitto di truffa costituendo una tipica forma di raggiro.

Infatti, la "menzogna" è un fatto attraverso il quale si crea una suggestione che tende ad insinuare nella mente della parte offesa un erroneo convincimento su una situazione che non ha riscontro nella realtà. Tenuto conto che nel caso di specie l'imputata ha espresso una menzogna con carattere "aggressivo", cioè teso ad indurre in errore la parte offesa al fine di procurarsi un profitto, si può affermare che l'atto compiuto integra proprio quell'avvolgimento psichico che è dell'elemento costitutivo del delitto in esame.

A ciò deve aggiungersi che è manifestamente infondata la tesi per la quale, stante la grossolanità della menzogna, questa non avrebbe avuto le caratteristiche per rivestire il carattere di "raggiro". Infatti non è necessario stabilire se il mezzo adoperato dall'imputata fosse astrattamente idoneo a trarre in "errore", posto che tale idoneità si è realizzata nel concreto, avendo il CONTI consegnato le somme di denaro all'imputata proprio a cagione della penosa storia (in veritiera) sulle condizioni di salute precarie della madre dell'imputata stessa.

L'esposizione della vicenda nei suoi elementi essenziali, contenuta nel corpo della motivazione della sentenza impugnata, integra una componente della motivazione che appare adeguata, perchè consente di verificare su quali elementi di fatto il giudice abbia fondato il proprio convincimento circa la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestata.

Il Secondo punto del gravame è manifestamente infondato. Trattasi di doglianza a contenuto del tutto generico. L'esposizione della vicenda fatta dal giudice di primo grado e da quello dell'appello appare di per sé idonea e sufficiente a dare conto del dolo generico del delitto di truffa che ha connotato l'azione compiuta dall'imputata la quale, mentendo al CONTI con il fine di impietosirlo per farsi dare del denaro, ha manifestato la volontà della condotta (propalare la menzogna) e la previsione dell'evento (indurre in errore il CONTI per farsi consegnare la somma di denaro). Entrambi gli aspetti sono stati posti in evidenza nel corpo della decisione con la conseguenza che alcun vizio della motivazione è ravvisabile.

Il terzo motivo di gravame è manifestamente infondato. Con motivazione adeguata la Corte territoriale ha reso conto delle ragioni per le quali ha ritenuto credibile il Conti. In particolare la Corte territoriale ha valutato la deposizione testimoniale sotto il profilo intrinseco ravvisandone i caratteri della precisione, della circostanzialità e della

A

coerenza. La Corte territoriale inoltre ha rilevato come la deposizione del CONTI trovi riscontro con quanto oggetto di deposizione da parte della signora VACCA.

La motivazione appare adeguata, non emergono aspetti di contradditorietà o di carenza, né di manifesta illogicità. La valutazione del merito del contenuto della deposizione, sfugge ovviamente al sindacato in sede di legittimità.

Il quarto motivo ripropone la questione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cp, in ordine alla quale il giudice dell'Appello ha dato una risposta adeguata rilevando come, nell' atteggiarsi della vicenda l' imputata svolgesse le funzioni di badante della zia del CONTI, essendo quest'ultimo il datore di lavoro della stessa. Nella specie si tratta di circostanze di fatto (come tali non sindacabili nella presente sede) integranti la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cp, in ordine alla quale vi è da osservare ancora quanto segue. Per la sussistenza dell' aggravante dell'abuso di relazione di prestazione d'opera, non è necessario che il rapporto intercorra direttamente tra l'autore del fatto e la persona offesa; infatti, è sufficiente che l'agente si avvalga comunque di tale relazione, nel senso che l'esistenza del rapporto di prestazione d'opera abbia costituito l'occasione per commettere il reato in danno di altri soggetti, agevolandone l'esecuzione [in tal senso v. Cass. pen., sez. II, 20.4.2006, Padoan; Cass. pen., sez. II, 23.9.2005 Biagini]. Nel caso in esame, appare quindi del tutto superfluo lo sforzo della difesa volto a far apparire quale datore di lavoro, la prossima congiunta del CONTI e non quest'ultimo, perché è pacifico in atti, che la stessa imputata ha comunque sfruttato lo stato di relazione creatosi fra le persone partecipi a vario titolo del rapporto di lavoro, per carpire la fiducia del CONTI e farsi consegnare il denaro da quest'ultimo.

Il quinto motivo di ricorso (carenza di motivazione in ordine alla determinazione della provvisionale) è manifestamente infondato per plurimi aspetti. In primo luogo va qui "In tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindocabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile". [Cass. pen., sez. VI, 11.11.2009, n. 49877 in Ced Cass. Rv. 245701]. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha confermato la condanna dell'imputata al pagamento della provvisionale determinata nello importo di € 3.950,00. Tale somma, per importo pari a € 3.650,00 coincide con la somma consegnata dalla parte offesa alla imputata ed indicata nel capo di imputazione. La ulteriore somma pari ad € 300,00 appare essere parte di quel "danno prevedibile" ritenuto dal giudice del merito secondo una valutazione che appare adeguata tenuto conto che nella suddetta somma possono essere ritenuti prudentemente ricompresi sia gli interessi maturati (il fatto ascritto risale all'anno 2003, la sentenza di primo grado è del 10.12.2008 e quella di appello è del 30.10.2009) sia la componente del danno morale. Il motivo in esame, inoltre appare manifestamente infondato là ove sostiene che mancano le prove documentali relative alle consegne delle somme di denaro. Nel caso in esame, tenuto conto dell'importo delle somme corrisposte e delle modalità di svolgimento del rapporto, appare evidente che non era necessaria la precostituzione di alcuna prova documentale, essendo sufficiente, attraverso le deposizioni testimoniali raccolte la prova dell'avvenuta consegna delle somme di denaro.

Per tutte le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma



di € 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 cpp, attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma <u>il</u> 2.9.2010

5

GIURISPRUDENZA

Tribunale Genova, Sezione 1 penale

Sentenza 19 ottobre 2016. n. 5159

Data udienza 5 ottobre 2016

Integrale

Truffa - Truffa - Menzogna - Inconfigurabilità di artifici o raggiri - Induzione in errore - Ingiusto profitto patrimoniale con altrui danno

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA

- SEZIONE PRIMA -

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Dr. RICCARDO CRUCIOLI

in data 5/10/2016 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

Bo.Lu. nato (...), residente a Genova via (...), elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia: Avv. La.Cr. del foro di Genova

ASSENTE

IMPUTATO

R.G. 9832/14/21:

del reato p. e p. dagli artt. 81 comma 2 - 640, del c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di amministratore unico della SO. S.r.l., al fine di procurare a sé un vantaggio, mediante artifizi e raggiri consistiti nel consegnare gli assegni bancari n. (...) dell'importo rispettivamente di Euro 2.446,06, 3731,09, 4.000,00 e 4.351,53 emessi dagli Istituti di credito UB. (il primo) MO.PA. (il secondo) e DE. (il terzo ed il quarto), titoli che risultavano inesigibili per revoca autorizzazione emissione assegni del traente e che consegnava a Ch.Gi. nella sua qualità di amministratrice della FL. S.r.l. a pagamento di acquisti di merce meglio descritti sulle fatture n. 143 del 12/02/2014, n. 223 del 04/03/2014 e n. 303 del 19/03/2014, inducendola così in errore e procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per la parte lesa;

(querela presentata da Ch.Gi. in data 28/05/2014 presso la Stazione Carabinieri di Azzate); fatti accertati in Genova, il 19/03/2014, il 30/03/2014, il 10/04/2014 ed il 19/04/2014 (date di messa all'incasso dei titoli di credito);

RG. 18417/14/21:

delitto di cui all'art. <u>640 c.p.</u>, perché con artifici e raggiri consistiti nel presentarsi come legale rappresentante di una società - So. S.R.L. - la cui attività era in realtà cessata in data 27.01.14, formulava una proposta d'ordine per un macchinario per officina, inducendo così in errore la parte offesa, nella persona del legale rappresentante della Sp. S.r.l. Fr.Go., che predisponeva per la consegna il predetto macchinario, procurandosi così l'ingiusto profitto consistito nell'appropriarsi del suddetto bene mobile il giorno stabilito tra le parti per la consegna senza provvedere al pagamento del prezzo pattuito per un valore 5.246,00, con pari danno per la società "La. S.r.l.".

SP. S.r.l. Legale rappresentante Go.Fr. (C.F. P. IVA (...) con sede in Trana (TO) Via (...) rappresentato ed elettivamente domiciliato c/o Avv. Re.Ri. del foro di Milano.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ritualmente notificato, BO.LU. era citato in giudizio per rispondere dei reati indicati in epigrafe.

All'udienza del 2.12.2015, assente l'imputato, il processo era rinviato per astensione del difensore che aderiva allo sciopero indetto dalle Camere Penali; i termini di prescrizione erano sospesi.

All'udienza del 30.3.2016, si presentava Ch.Gi. (persona offesa nel procedimento

penale R.G.N.R. 9832/2014/21, R.G. dib. 5181/2015) che si dichiarava disponibile a rimettere la querela, sporta in data 28.5.2014, soltanto a fronte di un eventuale risarcimento del danno, il quale tuttavia non veniva corrisposto.

Alla stessa udienza, la Difesa presentava istanza di riunione, ex art. <u>17 c.p.p.</u>, con il procedimento R.G.N.R. 18417/14/21, R.G. dib. 1196/2014, pendente nanti ad altro Giudice del Tribunale di Genova, con udienza fissata per il 13.5.2016.

Si trasmettevano, quindi, gii atti al Presidente Coordinatore, affinché si pronunciasse in merito alla relativa istanza.

All'udienza del 16.5.2016, si disponeva la riunione dei procedimenti penali n. 5181/2015 R.G. dib. e n. 1196/2014 R.G. dib., come da provvedimento del Presidente Coordinatore, datato 11.5.2016. Alla stessa udienza si costituiva parte civile Co.Fr., in qualità di legale rappresentante della società Sp. S.r.l.; venivano ammesse le prove orali e documentali richieste, con acquisizione della querela di Ch. e dei documenti allegati.

All'udienza del 16.6.2016, era escussa la parte civile Co. All'udienza del 13.7.2016, veniva sentito il teste Lo.Ma.

All'udienza del 5.10.2016, ultimato l'esame del teste Lo. con riconoscimento fotografico dell'odierno imputato, il processo era discusso e le parti rassegnavano le rispettive conclusioni riportate in epigrafe.

Per quanto riguarda il procedimento avente R.G. dib. n. 1196/2014, dalla complessiva istruttoria dibattimentale è emerso che:

- Go. è amministratore delegato della Società Sp. S.r.l. avente sede in Trana (TO), Via (...) e attiva nello studio progettazione e produzione di attrezzature per auto officine, come risulta dalla visura ordinaria della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Torino;
- in data 12.3.2014, si presentava presso Sp. S.r.l. Bo.Lu., identificandosi come il legale rappresentante della società So. S.r.l., per richiedere la fornitura di un macchinario;
- il cliente, tuttavia, non si interfacciava direttamente con Co. il quale ha infatti dichiarato di non averlo mai visto bensì con Lo., agente di commercio addetto alla rivendita all'ingrosso per prodotti di officina presso Sp. S.r.l.;
- durante il primo colloquio con Lo., avvenuto de visu, Bo. informava l'agente di essere interessato all'acquisto di un sollevatore ("sollevatore 2 (...) corredato di supplemento per Monofase") per allestire una piccola officina finalizzata alla riparazione di automezzi. Il macchinario in questione, per potersi pienamente adattare alle esigenze commerciali del pervenuto, necessitava, tuttavia, di alcune modifiche strutturali, dal momento che quest'ultimo intendeva destinarlo a operazioni per le quali era sufficiente anche un voltaggio diverso, se non inferiore, rispetto a quello ordinario: pertanto, Bo. e Lo. ultimavano via mail le trattative per definire tali dettagli;
- il contratto, poi concluso, prevedeva che l'importo del sollevatore, pari a 5.246,006, fosse versato ratealmente: per il 30% alla consegna e il residuo con rimessa diretta a 60 giorni fine mese;
- le parti pattuivano inoltre che il macchinario venisse ritirato dal pervenuto presso il magazzino del trasportatore "c/o corriere Su." ove lo stesso Lo. dava appuntamento a Bo., affinché, quest'ultimo oltre che a ritirare il sollevatore provvedesse anche a corrispondergli quanto dovuto;
- tuttavia, quando Lo. si recava presso il magazzino, apprendeva che il pervenuto aveva già provveduto al ritiro della merce, senza peraltro ottemperare al pagamento: nulla veniva infatti corrisposto a Sp. S.r.l. per la "vendita" del macchinario;
- nei giorni successivi all'accaduto, erano vani i tentativi che l'agente di commercio metteva in atto per contattarlo: Bo., infatti, era irreperibile al cellulare; non solo: all'indirizzo della sede legale della società So. S.r.l. ove lo stesso Lo. si era recato in qualche occasione si era ormai stabilito l'esercizio commerciale "Ca.Sm."; il nuovo negozio era in loco ormai da circa due mesi;
- Lo. apprendeva altresì che la merce prelevata da So. S.r.l., con l'inganno e ad orario diverso e precedente rispetto a quello convenuto, era stata depositata presso un Bo., successivamente svuotato.

L'agente di commercio, dal momento che aveva condotto la trattativa con l'imputato e che, quindi, aveva anche avuto modo di relazionarsi con il medesimo di persona, era chiamato a effettuare un riconoscimento fotografico; all'udienza odierna, la Pubblica Accusa gli presentava, dunque, un album fotografico contenente sei fotografie, senza alcuna indicazione di nomi: egli riconosceva, con un grado di certezza pari al 100%, il soggetto ritratto nell'immagine n. 1 come Bo.

Anche il procedimento avente R.G. dib. n. 5181/2035 ha ad oggetto una condotta truffaldina a carico del pervenuto, posta in essere nei confronti di Ch.Gi., in qualità di legale rappresentante e amministratore di Fl. S.r.l.

Come si evince, infatti, dagli atti depositati al fascicolo del dibattimento, nel gennaio 2014 Fl. S.r.l. allestiva uno stand per la vendita all'ingrosso, nel corso dell'evento fieristico denominato HO. (ex Ma.), a Rh.

In quell'occasione, Ch. aveva modo di entrare in contatto con l'imputato il quale, qualificandosi come titolare di So. S.r.l., ordinava un primo quantitativo di merce (consistente in capi d'abbigliamento) per un importo pari a 972,956. La spedizione degli articoli veniva ultimata in data 23.1.2014 all'indirizzo da lui - indicato, mentre l'assegno, consegnato direttamente al corriere, veniva regolarmente saldato (agli atti, Fattura n. 51 del 23.1.204).

Nei mesi di febbraio e di marzo, Bo. effettuava altri tre ordini al telefono:

- il primo (avente ad oggetto sempre capi d'abbigliamento e materiale di cancelleria), per un importo pari a 2.446,06 Euro (agii atti, Fattura n. 143 dei 12.2.2014): il relativo assegno, n. (...) datato 30.3.2014, a firma di Bo. della UB. Filiale di Genova, veniva consegnato al corriere ma, una volta versato, ritornava insoluto;
- il secondo (avente ad oggetto capi d'abbigliamento), per un importo pari a 3.731,096 (agli atti, Fattura n. 223 del 4.3.2014): anche in questo caso, l'assegno n. (...) datato 10.4.2014, a firma di Bo. della MO.PA. AG. n. 12 DI SIENA, consegnato al corriere, regolarmente versato, risultava insoluto;
- il terzo ordine (avente ad oggetto capi d'abbigliamento, cancelleria, arredamento per la casa e bigiotteria) veniva inoltrato dopo qualche giorno, per un importo pari a 8.351,53 Euro (agli atti, Fattura n. 303 del 19.3.2014); in questo caso, la merce era recapitata direttamente da parte di Fl. S.r.l., senza l'ausilio del corriere, presso la sede di So. S.r.l., in Genova Via (...). A fronte della consegna, venivano rilasciati due assegni bancari, entrambi a firma di Bo.: il primo, n. (...) della DE. di Euro 4.000,00 datato 19.3.2014, ritornava insoluto per mancanza di fondi; il secondo, n. (...) datato 19.4.2014 della DE. di Euro 4.351,53, ritornava anch'esso insoluto e protestato, con atto del notaio Ai. di Milano.

Si ritiene che, in entrambi gli episodi sopradescritti, la condotta tenuta dall'imputato integri gli estremi del delitto di truffa.

Al proposito è opportuno precisare che gli artifizi e i raggiri costituiscono requisiti fondamentali nella descrizione della fattispecie in esame, che si caratterizza, infatti, per essere un delitto commesso con frode. Per artifizio si intende, comunemente, una simulazione di circostanze inesistenti (per esempio, ricchezza, titoli o qualità) o una dissimulazione di circostanze esistenti (come, ad esempio, il proprio stato di insolvenza), che genera una trasfigurazione della realtà esterna, camuffandola. Il termine raggiro è, invece, interpretato come avvolgimento subdolo e ingegnoso di parole destinate a convincere, orientando in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

Entrambi gli elementi, comunque, condividono la presenza di note di strumentalità della condotta rispetto al conseguimento di un fine illecito e devono essere, entrambi, adoperati per consentire la ricerca del carattere di effettività del mezzo ingannatorio a determinare l'altrui induzione in errore.

È, invece, particolarmente discusso se la menzogna possa costituire o meno un raggiro penalmente rilevante ex art. <u>640 c.p.</u> In linea di massima, la giurisprudenza esclude che la pura e semplice menzogna, integrata da una falsa rappresentazione della realtà non accompagnata da ragionamenti atti a convalidarla, possa costituire un artificio o un raggiro punibile: mancherebbe, infatti, quell'opera di persuasione che, come si è detto, deve caratterizzare la nozione di raggiro. In questo solco, confortati dall'assenza nel testo della norma in esame di un riferimento generico alla mera "affermazione falsa", si subordina la rilevanza penale della menzogna al fatto che essa sia accompagnata da una condotta fraudolenta che valga a recuperare un apprezzabile grado di offensività.

La parte maggioritaria della giurisprudenza ritiene, infatti, che il mendacio possa integrare l'artifizio o il raggiro semplicemente in quanto, costituendo una forma di raggiro attraverso cui si crea una suggestione tendente a convincere la persona offesa di una situazione che non ha riscontro nella realtà, è idoneo a indurre in errore l'altro contraente (Cass. Sez. II, 20.9.2011; Cass. Sez. feriale, 2.9.2010).

Ad esempio, remissione di assegni senza copertura è ritenuta solitamente idonea a integrare la truffa qualora, unitamente alle circostanze del caso concreto, sia suscettibile di ingenerare la fiducia della controparte sulla solvibilità del remittente (Cass. Sez. II, 15.5.2012, n. 20966).

Sì è però escluso che il semplice pagamento di merci, effettuato mediante assegni privi di copertura, sia sufficiente a costituire, di regola, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo e a indurre alla conclusione del contratto: tale condotta concorre a realizzare il delitto di truffa soltanto quando sia accompagnata da un quid pluris, ossia da un malizioso comportamento dell'agente, desumibile da fatti e da circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull'apparente onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento degli assegni (Cass. Sez, II, 20.2.2014, n. 10850; Cass. Sez. II, 6.12.2013, n. 46890).

Perché si possa configurare la truffa, è altresì necessario l'elemento dell'induzione in errore per il conseguimento di un ingiusto profitto patrimoniale con altrui danno.

L'induzione in errore, che si attua con artifizi o raggiri, provoca il primo evento del delitto de quo, ossia uno stato di errore del soggetto passivo il quale, in conseguenza di ciò, pone in essere l'atto di disposizione patrimoniale che integra il secondo evento della truffa, dal quale deriva, infine, l'evento finale, costituito dal danno patrimoniale.

Venendo, infine, all'elemento psicologico, questo si identifica nel dolo generico che, dovendo coprire ogni elemento della fattispecie, deve vertere anche sulla patrimonialità del danno e sull'ingiustizia del profitto.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene che, in entrambi gli episodi contestati al pervenuto, sussistano gli elementi sopra elencati e richiesti per ritenere integrato il reato in esame.

In particolare, per quanto riguarda i fatti posti in essere nel mese di aprile 2014 nei confronti di Sp. S.r.l. (R.G. dib. 1196/2014), si reputa pacificamente provata la condotta fraudolenta del pervenuto. Dall'istruttoria dibattimentale sono emersi, infatti, una serie di elementi inequivocabili dai quali si evince l'intento truffaldino di Bo.. In primo luogo, il fatto che egli, nel mese di marzo 2014, si sia presentato come il legale rappresentante di una società la cui attività era in realtà cessata in data 27.1.2014 e che è risultata sempre inattiva dalla visura camerale: tale falsa affermazione ha sicuramente contribuito a indurre in errore l'agente di commercio in merito alla reale disponibilità economica dell'imputato.

Oltre ad avere fornito una qualifica erronea circa la propria identità lavorativa, e altresì pacifico che Bo., sin dall'inizio della trattativa, non ha mai avuto intenzione di saldare l'importo pattuito: è evidente, infatti, che egli ha intenzionalmente ritirato il sollevatore in un arco temporale precedente all'appuntamento concordato con Lo. proprio per evitare di incontrare il venditore e di dovere così corrispondere i denari. Infine, la stessa condotta tenuta dopo la consumazione del delitto non lascia dubbi circa la reale volontà del pervenuto di sottrarsi all'adempimento: egli si è infatti reso irreperibile al telefono cellulare, senza neanche comunicare che la sede della ditta, presso cui lo stesso Lo. si era più volte recato, era ormai occupata da un altro esercizio commerciale.

Le condotte sopra elencate integrano senz'altro gli artifizi e i raggiri di cui all'art. <u>640 c.p.</u> Del pari, è anche evidente il dolo che ha mosso l'imputato: egli si presentava a Lo. come amministratore unico di una società e avviava trattative con lo stesso circa il prodotto da acquistare, tantoché Lo. si recava anche presso il suo esercizio commerciale per illustrargli le finalità del macchinario; dopodiché, una volta che il sollevatore era depositato presso il magazzino, egli, noncurante degli accordi precedentemente stipulati, si recava a ritirare la merce prima del tempo pattuito, omettendo di informare Lo. e, soprattutto, omettendo, anche nei giorni successivi ai fatti, di corrispondere quanto dovuto.

È, pertanto, evidente che l'imputato ha messo in atto tali condotte, al preciso fine di ottenere il macchinario di cui necessitava, così come è altrettanto chiaro che tale condotta ha causato un danno patrimoniale a Sp. S.r.l., dal momento che l'importo pattuito per il sollevatore non è mai stato corrisposto. La penale responsabilità dell'imputato risulta dimostrata anche in relazione al procedimento R.G, dib. n. 5181/2035.

È provato, infatti, che Bo., anche in questo caso, ha posto in essere una condotta fraudolenta: egli, presentandosi alla persona offesa come legale rappresentante della ditta So. S.r.l. effettuava un primo acquisto che provvedeva a saldare regolarmente con assegno bancario, carpendo così la fiducia della commerciante circa la propria solvibilità. In una seconda occasione, per telefono, effettuava poi una serie di ingenti ordini di merce, ma questa volta la situazione mutava. I quantitativi dei prodotti ordinati erano, infatti, assai superiori rispetto a quelli acquistati durante la prima trattativa e, di conseguenza, anche gli importi da versare aumentavano esponenzialmente; i quattro assegni (soprammenzionati) che egli corrispondeva per i prodotti ammontavano, rispettivamente a 2.446,06 Euro, 3.731,09 Euro, 8.351,53 Euro: si trattava, quindi, di cifre notevolmente più elevate rispetto al primo acquisto effettuato (pari, invece, a 972,95 Euro). Gli assegni in questione si rivelavano, tuttavia, essere inesigibili per revoca dell'autorizzazione all'emissione da parte dei traenti (rispettivamente, UB. Filiale di Genova; MO.PA. AG. n. 12 DI SIENA; DE. DI GENOVA).

Bo. ha dunque consapevolmente emesso assegni intestati proprio a istituti bancari, diversi rispetto a quello indicato nel primo titolo di credito, che avevano revocato l'autorizzazione a emettere titoli di credito, causando così un danno patrimoniale alla persona offesa, dal momento che egli non ha versato alcun corrispettivo per i prodotti acquistati né un successivo risarcimento.

Non è possibile, invece, accogliere la tesi della difesa, per cui la condotta in esame ricadrebbe nel meno grave reato di insolvenza fraudolenta.

L'individuazione del criterio distintivo tra i delitti di truffa e di insolvenza fraudolenta si rende necessaria in quanto si tratta di due reati a cooperazione artificiosa con la vittima, entrambi caratterizzati dal compimento, da parte di questa, di un atto di disposizione patrimoniale.

La giurisprudenza individua senza difficoltà tale criterio distintivo, prendendo le mosse dai connotati del reato di insolvenza fraudolenta. Tale reato sussiste, infatti, nel caso di colui che si limita a tenere il creditore all'oscuro del proprio stato di insolvenza al momento di contrarre l'obbligazione, con il preordinato proposito di non adempiere la dovuta prestazione. Ciò, posto, la distinzione dal delitto di truffa è resa evidente dal fatto che nella truffa la frode è invece attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, laddove nell'insolvenza fraudolenta la frode è posta in essere con la sola dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente (Cass. Sez. VII, 13.1.2015, n. 16723).

Il più grave reato di truffa si distingue, dunque, essenzialmente per l'esistenza del raggiro o dell'artificio, che costituisce un quid pluris rispetto all'insolvenza fraudolenta: in definitiva, "è configurarle la truffa quando la condotta dell'agente si manifesta attraverso artifizi e raggiri tali da influire sulla volontà del soggetto passivo, inducendolo alla conclusione del contratto, mentre nell'ipotesi di insolvenza fraudolenta la volontà del soggetto passivo di concludere il contratto non è viziata dall'inganno altrui e le modalità dell'azione consistono, semplicemente, nella dissimulazione dello stato di insolvenza, attestante, dal punto di vista soggettivo, il preordinato proposito di non adempiere" (Cass.. Sez. Fer., 13.8.2009). A titolo meramente esemplificativo, si è ritenuto integrato il delitto di truffa, e non quello meno grave dell'insolvenza fraudolenta, nella condotta di chi utilizza la carta di credito ben oltre i limiti di solvenza, nel caso in cui l'autore non si sia limitato alla dissimulazione dello stato di insolvenza ma si sia avvalso anche di un complesso di modalità frodatorie costituite da artifici e raggiri (C., Sez. II, 29.3,2007). L'istruttoria dibattimentale ha messo in evidenza la sussistenza del delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenza: in entrambi gli episodi, Bo., non si è semplicemente limitato a tenere Ch. e Lo. all'oscuro del proprio stato di insolvenza con il preciso intento di non adempiere la dovuta prestazione, ma ha posto in essere una vera e propria frode, simulando circostanze e condizioni non vere e artificiosamente create per indurre in errore i venditori.

I due episodi delittuosi possono essere messi tra loro in continuazione, dal momento che si tratta di azioni poste in essere in tempi diversi (ma abbastanza ravvicinati) ed esecutive di un medesimo disegno criminoso, in quanto gli illeciti sono stati compiuti in vista del raggiungimento di un unico scopo. Valutati poi tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., e in particolare il dolo che ha mosso l'imputato, l'assenza di precedenti penali, si stima equa la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 700,00 di multa con successivo aumento per la continuazione a mesi otto ed Euro 800,00.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento del danno provocato alla parte civile.

Tenuto conto delle produzioni documentali effettuate dalla parte civile, è possibile procedere ad una quantificazione del danno economico patito dalla La. S.r.l. in Euro 5.246,00 pari al prezzo di vendita del sollevatore sopra indicato. A tale somma deve essere aggiunto il risarcimento per il danno morale patito, anch'esso quantificabile - sebbene in via equitativa - tenuto conto della tipologia di delitto posto in essere dal prevenuto. Si stima pertanto equa una somma complessiva di 8.000,006, con concessione della provvisionale immediatamente esecutiva.

È poi doveroso condannare l'imputato a rifondere alla parte civile le spese di lite che si liquidano in 4,000,006, oltre 12,5% IVA e CPA.

Tenuto conto dello stato di incensuratezza del prevenuto, compiutamente identificato, è poi possibile concedere all'imputato ì benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Tali benefici, tuttavia, devono essere subordinati al risarcimento del danno alla parte civile; tenuto conto dell'importo come sopra liquidato, si concedono tre mesi di tempo all'imputato, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza, per versare le somme.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara l'imputato responsabile dei reati a lui ascritti, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di otto mesi di reclusione e Euro 800,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e ss. condanna l'imputato a risarcire alla p. c. costituita i danni derivanti dal reato che liquida, definitivamente ed equitativamente, in Euro 8.000,00. Concede la provvisoria esecutività ex art. 540 c.p.p.

Condanna l'imputato a rifondere alla p. c. le spese processuali che liquida in Euro 4.000,00, oltre 12,5% IVA e CPA.

Concede la sospensione condizionale della pena, subordinandola al pagamento del risarcimento del danno entro tre mesi dal passaggio in giudicato.

Così deciso in Genova il 5 ottobre 2016.

Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2016.

GIURISPRUDENZA

Corte d'Appello Taranto, penale

Sentenza 28 aprile 2016, n. 71

Data udienza 2 febbraio 2016

Integrale

Truffa - Reati contro il patrimonio - Truffa - Persone offese - Diritto di querela - Legittimazione di più persone

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

SEZIONE PENALE

composta dai signori:

Dr. Vito FANIZZI Presidente estensore

Dr.ssa Margherita GRIPPO Consigliere

Dr.ssa Alessandra FERRARO Consigliere

all'udienza del 02/02/2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA DIBATTIMENTALE

nel processo penale a carico di:

- 1) CI.SA., nata il (...) a Taranto domicilio dichiarato Viale (...) (quartiere Paolo VI) Taranto
- CONTUMACE -
- 2) CA.GI., nato il (...) a Taranto attualmente agli arresti domiciliari p.a.c. Viale (...) (quartiere (...)) Taranto
- ASSENTE PER RINUNCIA -

appellanti

avverso la sentenza n. 1910/2013 emessa il 31/10/2013 dal Tribunale di Taranto - con la quale, imputati:

A) del reato di cui agli artt. 110 - 494 - 640 c.p. perché, in concorso tra loro, con artifici e il raggiro di sostituirsi alla persona di Zo.Ca., aderivano ad una promozione di vendita di un computer e un televisore LCD facendo addebitare mensilmente, e per la durata di mesi 36, la somma di Euro 59,38 sulla fattura FA. intestata alla medesima. (Acc.to in Taranto, querela del 13/08/2010);

B) artt. 110 - 494 - 640 c.p. perché, in concorso tra loro, con l'artifici e il raggiro di sostituirsi alla persona di Pa.Vi., aderivano ad una promozione di vendita di un computer (...) e di televisore facendo addebitare la somma complessiva di Euro 1.364,00 sulla fattura FA. intestata al Pa.; inoltre con il medesimo artificio e raggiro aderivano alla promozione di vendita di 2 telefoni cellulari (...) facendo addebitare la somma di Euro 398,00 sulla fattura FA. intestata al Pa.. (Acc.to in Taranto, querela del 20/07 e del (...));

venivano ritenuti responsabili dei reati a loro ascritti e, riconosciuto il vincolo della continuazione, condannati, ciascuno alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Condannati al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile da liquidarsi in separato giudizio ed al pagamento delle spese sostenute in giudizio dalla medesima parte civile che si determinano in Euro 2.700,00 oltre CAP ed IVA come per legge;

con l'intervento del Pubblico Ministero dr.ssa Pi.Mo.; citata la parte civile:

PA.VI., nato il (...) a Taranto - elettivamente domiciliato presso l'avv. Ca.Pa. - Foro di Taranto - ASSENTE

con l'assistenza del Cancelliere sig.ra Ti.Ur.

MOTIVAZIONE

1. Gli imputati sono stati dichiarati colpevole dei reati loro contestati e condannati, nei termini indicati, all'esito di un'istruttoria dibattimentale concretizzatasi nelle testimonianze richieste dall'accusa o, come quella di Mi.Ge., disposte ai sensi dell'art. 507 c.p.p., e nell'acquisizione di documenti al fascicolo per il dibattimento.

In base alle fonti di prova citate il Tribunale ha ritenuto che gli imputati, con l'artificio ed il raggiro di sostituirsi alle persone di Zo.Ca. e Pa.Vi., avessero coscientemente e volontariamente indotto in errore i venditori dei beni descritti nei due capi di imputazione, i quali addebitavano il relativo costo sulle fatture Fa. dei soggetti citati, consegnandoli agli imputati, in tal modo conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno.

In sede di trattamento sanzionatorio il primo Giudice non ha riconosciuto agli imputati alcun beneficio "in ragione dei precedenti penali a loro carico desumibili dal certificato del casellario

- 2. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore degli imputati, rilevando che:
- a. non poteva affermarsi al di là di ogni ragionevole dubbio che gli imputati avessero utilizzato i dati anagrafici altrui per aderire alle promozioni di cui alle imputazioni, anche tenuto conto del fatto che la Ci. aveva comunicato i propri effettivi dati anagrafici al momento della consegna;
- b. unico soggetto legittimato a proporre querela era la Fa. S.p.A. in quanto vittima di errore e di impoverimento, avendo consegnato la merce senza essere pagata;
- c. il Ca. doveva essere assolto da tutte le imputazioni per non aver commesso il fatto, essendo stato condannato unicamente in base al rapporto di convivenza more uxorio con la Ci.;
- d. era stata irrogata una pena eccessiva, anche per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
- Ciò premesso, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza, mediante assoluzione dell'imputato o, in subordine, attenuazione del trattamento sanzionatorio.
- 3. La Corte rileva che l'appello è infondato. Il Tribunale ha esposto in modo assolutamente preciso ed esaustivo i fatti oggetto del processo, non contestati dall'impugnazione.
- 4. A Pa.Vi., titolare di un'utenza telefonica ed internet con la società Fa., nel giugno del 2010 fu recapitata una fattura da parte della Fa. riferita all'acquisto di un personal computer. Poiché la circostanza non rispondeva al vero, il Pa. contattò telefonicamente gli operatori della Fa., i quali comunicarono che l'ordine di acquisto era stato fatto telefonicamente e che il PC era stato già consegnato.

Non solo: il Pa. fu informato dell'esistenza di un altro ordine relativo ad un televisore anch'esso già consegnato.

In merito la Fa. inviò al Pa. due ricevute di consegna effettuate da un corriere, le quali indicavano la persona che aveva ritirato il PC ed il televisore: Ci.Sa., l'odierna imputata (cfr. le ricevute di consegna del 14.05.2010 e del 07.06.2010 acquisite agli atti di causa).

In data 18.6.2010 il Pa. presentò denuncia - querela contro ignoti per truffa, poi integrata in data 20.07.2010, ed inviò, per il tramite di un legale, una lettera alla Fa. di Milano per contestare quanto accaduto e comunicare la propria estraneità ai fatti (cfr. la documentazione in atti).

Nonostante tali segnalazioni, nell'agosto del 2010 al Pa. fu recapitata un'altra fattura della, medesima società, questa volta riferita all'acquisto di due telefoni cellulari (...), ugualmente mai ordinati e mai ricevuti (cfr. la fattura del 31.08.2010 di Euro 398,00).

Anche in questo caso, con raccomandata a.r. del 19.09.2010, il legale del Pa. contestò alla Fa. quanto accaduto.

5. A Zo.Ca., nell'agosto del 2010, fu recapitata una fattura della Fa. relativa alla sua utenza telefonica il cui importo era più alto rispetto al consumo che la stessa era solita effettuare. Insospettita, la Zo. contattò telefonicamente gli operatori della Fa., i quali le comunicarono la sua (presunta) adesione ad una promozione per l'acquisto di un PC e di un televisore, per l'importo di Euro 59,38 al mese per 36 mesi, con addebito mensile sulla fattura telefonica.

L'operatore aggiunse che la merce era stata anche ritirata e le inviò per posta elettronica una ricevuta di consegna del 16.07.2010, effettuata tramite corriere, dalla quale emergeva il ritiro da parte Ci.Sa., l'odierna imputata.

Anche la Zo., in data 13.08.2010, presentò denuncia - querela contro ignoti.

6. Il teste Brig. La. ha riferito che, a seguito della presentazione della denuncia della Zo., si risalì alla persona che materialmente aveva consegnato il materiale: Mi.Ge., corriere della "Ba.".

Il Mi. ha confermato di aver consegnato il materiale a Ci.Sa., annotando sulla ricevuta di consegna il numero della sua carta d'identità ed il numero di targa dell'autovettura nella quale fu caricata la merce.

I successivi accertamenti consentirono di accertare che la Ci. conviveva con Ca.Gi., l'odierno coimputato, e che la targa dell'autovettura era intestata a Gi.Ma., convivente del padre del Ca.

Il Mi. inoltre, visionate alcune foto, riconobbe senza ombra di dubbio in quella dell'imputata la persona cui fu consegnato il materiale oggetto del processo.

La consegna del materiale non era avvenuta in Via (...), indirizzo della Zo., ma al recapito indicato telefonicamente dalla Ci.

Ancora, l'utenza telefonica utilizzata dalla Ci. era intestata ad uno zio del Ca.Gi.

7. Sulla scorta delle risultanze probatorie evidenziate, è effettivamente chiara la penale responsabilità degli imputati per i reati di cui agli artt. 110, 494 e 640 c.p., al di là di ogni ragionevole dubbio.

Gli imputati, in concorso tra loro, con l'artificio ed il raggiro (tra gli altri) di sostituirsi alla persona di Zo.Ca., aderivano ad una promozione di vendita di un computer e un televisore, facendo addebitare mensilmente e per la durata di 36 mesi la somma di Euro 59,38 sulla fattura Fa. intestata alla medesima, così conseguendo l'ingiusto profitto con altrui danno di cui al capo a).

Gli imputati inoltre, in concorso fra loro, con l'artificio ed il raggiro (tra gli altri) di sostituirsi alla persona di Pa.Vi., aderivano ad una promozione di vendita di un personal computer (...) e di un televisore facendo addebitare la somma di Euro 1.364,00 mila fattura Fa.

Il concorso consapevole del Ca., abilmente non comparso al momento del ritiro delle merci, emerge da una serie di elementi indiziari gravi, precisi e tutti concordanti:

- a. il rapporto di convivenza con la Ci.;
- b. l'impiego da parte di quest'ultima, per la consumazione delle truffe, di un telefono e di un'autovettura sia pure indirettamente riconducibili all'imputato;
- c. l'indirizzò indicato come luogo di consegna dei beni (cfr. la documentazione a fg. 129/130), corrispondente alla residenza degli imputati.
- 8. Non rileva il fatto che la Ci., al momento della consegna dei beni, comunicò i propri effettivi dati anagrafici, essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione del reato, di cui all'art. 494 c.p., tutta la precedente attività che portò l'imputata ad entrare in possesso dei beni.

Il reato di sostituzione di persona è un reato a forma libera, nel caso in esame concretizzatosi nell'uso, al momento dell'adesione alle promozioni di vendita, dei nomi della Zo. e del Pa., con la conseguente induzione in errore della Fa.

La condotta realizzata dalla Ci. (il ritiro dei beni) rivela inequivocabilmente gli autori degli ordini, indipendentemente da "registrazioni vocali" o "documenti cartacei" relativi alla fase dell'ordinazione (cfr. l'impugnazione).

9. L'atto di appello pone anche la questione della titolarità della querela, cui sarebbe legittimata unicamente la Fa. S.p.A.

In ordine alla legittimazione alla querela, la giurisprudenza ha più volte ricordato che più possono essere le persone offese dal delitto di truffa, cui spetta il diritto di querela: nel caso della truffa, anche al soggetto che subisce gli effetti dannosi dell'atto di disposizione patrimoniale, per effetto di artifici e raggiri realizzati nei confronti del soggetto indotto in errore (<u>Cass. sez. 2, 29 marzo 2007, n. 12969</u>, e 3/2/2015 n. 20169, tra le altre).

- 10. L'appello è infondato anche quanto al trattamento sanzionatorio. L'appellante chiede l'attenuazione del trattamento sanzionatorio, anche mediante il riconoscimento delle attenuanti generiche, senza considerare:
- a. la particolare intensità del dolo;
- b. le complessive modalità del fatto, sintomatiche di notevole professionalità e capacità a delinquere;

- c. la condotta post delictum, non risultando che gli imputati abbiano in qualche modo risarcito il Cassano;.
- d. il non indifferente importo dei beni;
- a. i precedenti anche specifici degli imputati, in occasione dei quali gli stessi hanno anche fruito inutilmente di benefici di carattere specialpreventivo, a conferma di particolare insensibilità etica e significativa attitudine delinquenziale.

La sentenza deve essere confermata.

P.Q.M.

Letti gli artt. <u>605 e 592 c.p.p.</u> conferma la sentenza emessa il 31.10.2013 dal Tribunale di Taranto ed appellata da Ci.Sa. e Ca.Gi., che condanna al pagamento delle spese processuali del grado.

Indica in gg. 90 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Taranto il 2 febbraio 2016.

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2016.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE

Sent. N. 251 PU - 15/02/2015 Reg. Gen. N. 46823/2016

Composta da:

Dott. Giovanni Diotallevi

Dott. Geppino Rago

Dott. Luigi Agostinacchio

Dott, Anna Maria De Santis

Dott. Ignazio Pardo

ha pronunciato la seguente

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere rel.
- Consigliere
- Consigliere

SENTENZA

sul ricorso proposto da

• (omissis) nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 27/02/2015 della Corte di Appello di Brescia

PARTE CIVILE:

(omissis)

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dr. Lulgi Agostinacchio;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

- 1. Con sentenza del 27/02/2015 la Corte di Appello di Brescia confermava la decisione del Tribunale di Mantova emessa il 18/12/2013 di condanna dell'appellante (omissis) alla pena di un anno di reclusione ed € 800,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato di truffa in danno di (omissis) nonché al risarcimento dei danni liquidati in via definitiva in € 2.000 in favore di quest'ultimo, costituitosi parte civile.
- 2. Ha proposto ricorso per cassazione il (omissis) di persona sulla base di due motivi, incentrati sul vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della truffa, dovendo la condotta ascritta (falsa denuncia di furto di assegni consegnati in pagamento) integrare esclusivamente gli estremi della calunnia, reato per il quale egli aveva già riportato condanna; ha lamentato inoltre la



violazione dell'art. 512 cod. proc. pen. per la mancata correlazione tra i fatti contestati e la sentenza.

3. Il ricorso è fondato con riferimento alla doglianza inerente alla configurazione nel caso in esame del reato di truffa.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la falsa denuncia di furto di assegni bancari, in precedenza negoziati, integra il reato di calunnia poiché si attribuisce in tal modo al legittimo portatore l'impossessamento o la ricezione illecita del titolo e dunque il reato di furto o di ricettazione, dovendosi ritenere irrilevante, ai fini della consumazione del reato, la circostanza che, nella denuncia, non sia stato accusato alcun soggetto determinato, allorché il destinatario dell'incolpazione sia implicitamente ma agevolmente individuabile sulla base degli elementi enucleabili dalla denuncia stessa.

Per tale reato infatti il (omissis), è stato condannato in via definitiva, come riportato nel ricorso.

Non è invece ravvisabile il reato di truffa.

Nell'ottica del reato di cui all'art. 640 cod. pen. infatti l'attività fraudolenta deve generare come risultato l'errore della vittima. L'errore, in questa prospettiva, è dunque una falsa rappresentazione di circostanze di fatto capaci di incidere sul processo di formazione della volontà, a cui il soggetto passivo è stato indotto dagli artifici e raggiri posti in essere dall'agente. Ciò che contraddistingue l'errore, nella truffa, è quindi la peculiarità di essere, ad un tempo, causa dell'atto di disposizione patrimoniale della vittima ed effetto degli artifici e raggiri. Questi ultimi devono pertanto necessariamente precedere l'induzione in errore e il conseguimento dell'ingiusto profitto mentre, qualora questo sia già stato ottenuto senza induzione in errore della vittima, non valgono ad integrare gli estremi del reato gli artifici posti in essere successivamente (in termini, Cass. sez. 6, sent. n. 12604 dell'11/12/2012 - dep. 18/03/2013 - Rv. 256000).

Orbene, risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che gli assegni in disamina vennero consegnati dal (omissis), post-datati al 31 marzo, 30 maggio e 31 luglio 2008, nel dicembre 2007 in pagamento di una terza fornitura di bestiame avvenuta il (omissis), non contestualmente pagata perchè il venditore aveva confidato sulla solvibilità dell'acquirente, adempiente rispetto all'obbligazione di versamento del prezzo relativo a due precedenti forniture ("al momento di ritirare la merce disse che, non avendo con sé il libretto degli assegni, sarebbe ritornato successivamente...poiché si era dimostrato un cliente affidabile, il (omissis) gli accordò fiducia ma, nonostante le rassicurazioni, il debito non venne saldato...pertanto la vittima incominciò a sollecitare l'imputato

fino a quando, nel dicembre dello stesso anno... - pag. 3 della sentenza impugnata"); la falsa denuncia di furto fu altresì formalizzata il (omissis) (omissis) presso i Carabinieri di

La condotta fraudolenta, dunque, sostanziatasi nella presentazione della denuncia di furto, è successiva al conseguimento del profitto consistente nella consegna del bestiame e, conseguentemente, non rileva ai fini dell'integrazione degli estremi del reato di truffa.

D'altra parte - come non ha mancato di rilevare il ricorrente nel secondo motivo di ricorso - il delitto ex art. 640 cod. pen. è stato contestato al capo B) in conformità al modello normativo ma in termini difformi da quelli accertati in sentenza (artifici e raggiri "consistiti nell'emettere assegni…postdatati…ottenendo la consegna del bestiame e procurandosi in tal modo un ingiusto profitto").

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste, con riferimento alla dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di truffa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma il giorno 15 febbraio 2017

Il Consigliere estensore

dott. Luigi Agostinacchio

luanter

II Presidente

dott. Glovanni Diotalles

DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE

2 4 FEB. 2017

It Cancelliere CANCELL Claudia Pi Penale Sent. Sez. 6 Num. 10136 Anno 2015

Presidente: CONTI GIOVANNI Relatore: CAPOZZI ANGELO

Data Udienza: 17/02/2015


SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SABETTA GUIDO N. IL 14/05/1981

avverso la sentenza n. 1042/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 15/04/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pada CAMEVELLI che ha concluso per I pubble del NOSS.



Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

991

RITENUTO IN FATTO

- Con sentenza del 15.4.2014 la Corte di appello di Milano, in sede di rinvio ed a seguito di gravame interposto dall'imputato SABETTA Guido avverso la sentenza emessa il 9.2.2012 dal Tribunale di Como, ha confermato detta sentenza con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di truffa ai danni di COMES Roberto e condannato a pena di giustizia.
- Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo:
- erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. e manifesta illogicità della 2.1. motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato, avendo la Corte territoriale valorizzato circostanze irrilevanti ed essendo ricorsa a mere congetture nel considerare l'omessa consegna della merce anche ad altri soggetti e la previsione che questi non avrebbero esercitato azioni legali per ottenere la restituzione della somma versata; come pure rilevante al contrario di quanto assume la Corte - sarebbe la positività del <<feedback>> risultante dai dati forniti dal sito <<ebay>> non che escluderebbe modificabili dall'inserzionista, una possibile simulazione da parte del ricorrente.
- 2.2. violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. ed illogicità della motivazione in ordine alla esclusione del danno di lieve entità rispetto al valore intrinseco del bene compravenduto ed alle condizioni economiche non precarie dell'acquirente desunte dalla natura voluttuaria del bene acquistato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

- 1. Il primo motivo è infondato.
- In materia di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod. pen. (Sez. 2, n. 41073 del 05/10/2004, Occhipinti ed altro, Rv. 230689). Inoltre, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che,





influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria. (Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, Montalti e altro, Rv. 258203).

- 3. In applicazione dei principi ricordati questa Corte ha già ravvisato la condotta fraudolenta prevista dall'art. 640 cod. pen. in quella di chi si accredita sul sito <<ebay>> e pone in vendita un bene, ricevendone il corrispettivo senza procedere alla consegna di esso e rendendo difficile la possibilità di risalire al venditore (v. Sez. 2 n. 3058 dei 29.9.2011, Zappa, n.m.; Sez. 2 n. 46849 del 22.10.2014, Parrelli, n.m.).
- 4. Si è , pertanto, posta nell'alveo di legittimità la Corte di merito che ha desunto la sussistenza degli artifici e raggiri, che hanno realizzato la violazione dell'affidamento prodotto nella parte offesa, considerando l'accreditamento del ricorrente nel sito informatico dedicato alle compravendite a mezzo della rete internet e dalla messa in vendita del bene oggetto della transazione del quale è stato riscosso il prezzo pattuito senza il successivo invio della merce rispetto alle quali condotte non illogicamente sono state valutate indizianti della truffa sia la cancellazione dell'<<a>account>> successiva alla conclusione della transazione che la reiterazione di fatti analoghi da parte dello stesso ricorrente.
- Il secondo motivo è inammissibile in quanto in fatto, prospettandosi una diversa ed ipotetica valutazione delle condizioni economiche della parte offesa.
- Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 17.2.2015.

Corte di Cassazione, Sezione 2 penale

Sentenza 3 febbraio 2017, n. 5267

Data udienza 24 gennaio 2017

Integrale

Truffa - Attività di rivendita di autoveicoli - Truffa contrattuale -Configurabilità - Artifici e raggiri - Sussistenza - Mancato rispetto

delle modalità di esecuzione del contratto rispetto a quelle concordate - Fattispecie REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco - Presidente

Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere

Dott. RAGO Geppino - Consigliere

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 29/02/2016 della CORTE APPELLO di LECCE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO PRESTIPINO;

Udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa CASELLA Giuseppina, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;

udito, per il ricorrente, l'avvocato (OMISSIS), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito, per le parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), l'avvocato (OMISSIS) che ha concluso come da note depositate in udienza.

RITENUTO IN FATTO

- 1. Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 29 febbraio 2016, che confermo' la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale, sezione distaccata di Tricase, il 19 ottobre 2011, per alcuni reati di truffa in danno di diverse persone offese, commessi secondo l'accusa, dal ricorrente, nell'esercizio della sua attivita' di rivendita di autoveicoli.
- 2. Deduce la difesa il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicita' della motivazione ai sensi dell'articolo 606 c.p.p. (lettera b) ed e), articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c) e c bis, articolo 526 c.p.p. e articolo 546 c.p.p., comma 1 lettera E, in relazione alla configurabilita' del reato di truffa in tutte le condotte contestate al ricorrente, rilevando in particolare, con riferimento ai singoli episodi:
- 1. truffa in danno di (OMISSIS) e (OMISSIS); gli artifici e raggiri sarebbero esclusi dalla natura dell'operazione commerciale oggetto dell'imputazione, e dalla libera determinazione contrattuale dei due (OMISSIS). La querela era stata peraltro presentata ancor prima che scadessero i termini per la consegna del veicolo offerto in vendita alle persone offese e l'imputato aveva avvertito queste ultime dello slittamento della consegna a causa dei propri problemi di salute, ricordano loro che avrebbero potuto recedere anticipatamente dal contratto ottenendo la restituzione delle somme versate.
- 2. truffa in danno di (OMISSIS) e (OMISSIS); i furgoni oggetto delle trattative erano stati effettivamente consegnati agli acquirenti. I mezzi erano stati poi ripresi in custodia dal ricorrente in quante ancora privi di targhe, per provvedere al "montaggio" delle targhe medesime e "per effettuare gli ultimi adempimenti", e la loro riconsegna del mezzo sarebbe stata poi impedita, in sostanza da circostanze estranee alla volonta' del ricorrente e comunque non alla stregua di un preordinato disegno criminoso;
- 3. con riferimento alla posizione dell'acquirente (OMISSIS); che la Corte di merito avrebbe illogicamente negato la plausibilita' delle giustificazioni del ricorrente sulle ragioni del ritardo nella consegna della Ford oggetto della vendita, ricco legabili a "problemi di produzione della casa madre".
- 4. truffa in danno di (OMISSIS); che la querela era stata presentata dalla persona offesa prima della scadenza del termine della consegna dell'autovettura oggetto della vendita. Peraltro, il finanziamento dell'acquisto sarebbe stato effettuato non a favore del ricorrente ma della Xcar di (OMISSIS).
- 5. truffa in danno di (OMISSIS); secondo la difesa non potrebbe mai configurarsi un'ipotesi di truffa nella condotta del venditore che dopo avere ricevuto il pagamento di un acconto, si trovi impossibilitato ad adempiere le proprie obbligazioni contrattuali per motivi tecnici o legati alla transazione commerciale. Peraltro, sarebbe rilevabile anche un certo condizionamento delle dichiarazioni della persona offesa da parte del giudice di primo grado, che avrebbe orientato le dichiarazioni della teste in senso piu' accentuatamente accusatorio rispetto all'inizio della deposizione.

In sostanza, i giudici territoriali avrebbero erroneamente riferito la truffa a vicende successive alla conclusione dei vari contratti, senza tener conto del principio secondo cui la truffa contrattuale deve essere individuata al momento della conclusione dell'accordo, come vizio fraudolentemente indotto dal colpevole nella libera determinazione della controparte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e' manifestamente infondato.

- 1. Va premesso, in diritto, che nei contratti sottoposti a condizione, ovvero in quelli ad esecuzione differita o che non si esauriscono in un'unica prestazione, e' configurabile il reato di truffa nel caso in cui gli artifici e raggiri siano posti in essere anche dopo la stipula del contratto e durante la fase di esecuzione di esso, al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta o di far apparire verificata la condizione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29853 del 23/06/2016 Ud. (dep. 14/07/2016) Rv. 268074; vedi, anche, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10136 del 17/02/2015 Ud. (dep. 10/03/2015) Rv. 262801, dove l'affermazione che in tema di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalita' di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'articolo 640 c.p.).
- 2. Ebbene, alla stregua di tali principi le valutazioni della sentenza impugnata non si prestano a censura alcuna, costituendo anzi la stessa vaghezza delle deduzioni difensive sulle presunte ragioni dei ripetuti inadempimenti del ricorrente all'obbligazione di assicurare agli acquirenti la disponibilita' dei mezzi oggetto della varie contrattazioni di vendita (di volta in volta ragioni di salute, difficolta' burocratiche, problemi "tecnici", "problemi di produzione della casa madre")-una chiara conferma della connotazione truffaldina delle condotte in contestazione, dovendosi solo aggiungere che non e' assistita dai necessari riferimenti processuali l'affermazione difenSiva secondo cui dalla vendita a favore del (OMISSIS) il ricorrente non avrebbe tratto alcun guadagno, nonostante che egli risulti parte del contratto.

Alla luce delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1500 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilita'. Il ricorrente va inoltre condannato alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), liquidate come da dispositivo in considerazione della media difficolta' della causa. Non vi e' invece luogo a provvedere sulle spese della parte civile (OMISSIS), il cui difensore ha fatto pervenire in cancelleria foglio di conclusioni e nota spese, senza pero' comparire in udienza (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 47553 del 18/09/2015 Ud. (dep. 01/12/2015) Rv. 265918).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende; condanna, altresi', il ricorrente alla rifusione in favore delle parti civili (OMISSIS), delle spese del grado, che liquida in Euro 4.212,00 oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a..

Corte di Cassazione, Sezione 6 penale

Sentenza 21 marzo 2017, n. 13849

Data udienza 28 febbraio 2017

Integrale

Peculato - Possesso qualificato in ragione dell'ufficio - Competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale - Limiti - Rapporto -Soggetto - Maneggio o disponibilità della cosa o del denaro altrui -Pubblica funzione o servizio - Occasione per un tale comportamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico - Presidente

Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere

Dott. SCALIA Laura - Consigliere

Dott. CORBO Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1. Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania;
- 2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 31/05/2016 della Corte d'appello di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. ORSI Luigi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso dell'imputato e rigettarsi il ricorso del Procuratore generale;

udito, per la parte civile Camera Commercio Industria e Artigianato di (OMISSIS), l'avvocato (OMISSIS), che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso dell'imputato e condannarsi quest'ultimo alle spese di grado come da nota spese depositata in udienza;

udito, per l'imputato, l'avvocato (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso della difesa ed il rigetto del ricorso del Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 31 maggio 2016, la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza pronunciata nei confronti di (OMISSIS) per plurimi reati di peculato, di falso in documenti informatici pubblici aventi rilevanza probatoria e di truffa aggravata, ha assolto il medesimo imputato da plurimi reati di abuso di ufficio perche' il fatto non sussiste, ed ha rideterminato la pena nella misura complessiva di tre anni ed otto mesi di reclusione, previa unificazione dei reati per la continuazione, ritenuto piu' grave un episodio di peculato, concesse le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito.

I fatti addebitati al (OMISSIS) riguardano condotte commesse dal medesimo quale funzionario istruttore direttivo della Camera di Commercio di (OMISSIS), addetto ai procedimenti relativi alla cancellazione per riabilitazione dai protesti levati in conseguenza del mancato pagamento di titoli di credito. I reati di peculato attengono all'appropriazione di denaro versato alla Camera di Commercio da privati cittadini a titolo di diritti per la cancellazione o riabilitazione dai protesti, e sono contestati come commessi tra il luglio 2008 e l'ottobre 2009. I reati di falso concernono, in relazione a numerosissimi debitori protestati, l'inserimento nel sistema informatico della Camera di Commercio dell'annotazione della cancellazione per avvenuta riabilitazione mediante contestuale indicazione, nel medesimo sistema, della determinazione dirigenziale relativa ad altro soggetto e del pagamento di diritti di segreteria in realta' mai corrisposti, e sono contestati come commessi tra il gennaio e l'ottobre 2009. I reati di truffa si riferiscono all'ingiusto profitto procurato ai beneficiari delle indebite cancellazioni e riabilitazioni mediante induzione in errore degli organi della Camera di Commercio in ordine all'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria dovuti per la procedura di riabilitazione, in realta' mai corrisposti, ma indicati come versati nel registro informatico dei protesti; i fatti sono indicati come commessi tra il gennaio e l'ottobre 2009, in corrispondenza delle date relative ai delitto di falso. I reati di abuso di ufficio sono contestati avendo riguardo all'ingiusto vantaggio patrimoniale procurato ai beneficiari delle indebite cancellazioni per avvenute riabilitazioni, in quanto dette cancellazioni erano state effettuate in difetto dei presupposti richiesti dalle disposizioni di cui alle L. n. 480 del 1995, e L. n. 235 del 2000, ed al regolamento ministeriale di cui al Decreto Ministeriale 9 agosto 2000, n. 316; anche questi fatti sono indicati come commessi tra il gennaio e l'ottobre 2009, in corrispondenza delle date relative ai delitto di falso.

- 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe l'avvocato (OMISSIS), quale difensore di fiducia del (OMISSIS), ed il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catania.
- 3. Il ricorso presentato nell'interesse del (OMISSIS) e' articolato in tre motivi, che seguono ad un'ampia premessa riassuntiva della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado.
- 3.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'articolo 314 c.p., nonche' vizio di motivazione, a norma dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo all'accertamento dei fatti di peculato.

Si premette che la Corte di appello ha affermato la sussistenza del reato di cui all'articolo 314 c.p., perche' ha riscontrato, in riferimento alle pratiche indicate in imputazione, il mancato pagamento dei diritti di segreteria per la cancellazione di protesti, nonostante la presenza di distinte di versamento compilate dal (OMISSIS) e munite del timbro dell'Ufficio Cassa della Camera di Commercio di (OMISSIS) attestanti l'avvenuto versamento, ed ha valorizzato le dichiarazioni di (OMISSIS) e (OMISSIS), addetti all'Ufficio Cassa, i quali hanno affermato di aver apposto il timbro di ricevuta su espressa richiesta del (OMISSIS), nonche' le ammissioni di quest'ultimo, che ha riferito di aver tratto in inganno i due colleghi al fine di trattenere per se' le somme affidategli per i pagamenti dei diritti di segreteria, e complessivamente ammontanti a circa 2.000,00 Euro. Si rileva, poi, che, per alcuni degli episodi di peculato originariamente contestati, il Giudice dell'udienza preliminare ha pronunciato sentenza di assoluzione, osservando che, in relazione a questi fatti, pur non trovandosi traccia dei pagamenti, gli interessati hanno affermato di aver effettuato di persona il versamento presso l'Ufficio Cassa e che le dichiarazioni confessorie del (OMISSIS) sono generiche, nel senso che non attengono agli specifici episodi. Si deduce, quindi, che anche per gli episodi per i quali e' intervenuta condanna non vi e' nulla piu' che il mancato rinvenimento delle somme per le quali e' stata rilasciata quietanza: le dichiarazioni del (OMISSIS) e del (OMISSIS), anche a volerle ritenere veritiere, sono generiche, perche' non riferiscono di pratiche specifiche; le dichiarazioni del coimputato (OMISSIS) fanno riferimento a pratiche irregolari. Si conclude che, di conseguenza, e' manifestamente illogico ritenere la responsabilita' del (OMISSIS) per quegli episodi in relazione ai quali i contribuenti non sono stati escussi e, per questa ragione, non hanno potuto affermare di aver eseguito personalmente i pagamenti dovuti.

3.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, avendo riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti contestati come peculato.

Si deduce che i fatti contestati come peculato andavano in ogni caso sussunti nello schema della truffa aggravata ex articolo 61 c.p., n. 9, stante la carenza di motivazione dei giudici di merito in proposito e l'assenza di titolo in capo al (OMISSIS) per ricevere il denaro, non essendo egli cassiere della Camera di Commercio di (OMISSIS), ed avendo anzi la necessita' di richiedere l'attestazione dell'avvenuto pagamento ai cassieri. Si aggiunge che in questo senso depone l'orientamento della giurisprudenza che distingue tra peculato e truffa, ravvisando gli estremi della seconda fattispecie delittuosa quando il pubblico ufficiale si procuri il possesso del bene, di cui poi si appropria, facendo ricorso ad artifici o raggiri, ad esempio lasciando intendere che la somma indebitamente ottenuta sara' versata all'ente pubblico competente.

3.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, nonche' vizio di motivazione, a norma dell'articolo <u>606 c.p.p.</u>, comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla configurabilita' dei reati di truffa.

Si deduce che la quietanza per l'avvenuto versamento dei diritti e' un atto falso, come il provvedimento di cancellazione, e che, quindi, il mancato incasso si riferisce a diritti concernenti pratiche false: non puo' costituire un danno per l'ente Camera di Commercio il mancato incasso di diritti relativi a pratiche false. Inoltre, nessuna truffa e' ipotizzabile in danno di (OMISSIS), coimputata del (OMISSIS), posto che la stessa, agendo nella qualita' di rappresentante dell'associazione A.T.U.C.E.C. ed interessandosi di curare le pratiche di cancellazione per conto dei singoli protestati, perseguiva in prima persona l'illecita finalita' della cancellazione poi realizzata mediante i falsi commessi dall'odierno ricorrente.

4. Il ricorso presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catania e' articolato in un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge, in riferimento agli articoli 81, 323 e 476 c.p., avendo riguardo alla ritenuta esclusione della configurabilita' del delitto di abuso di ufficio.

Si deduce che tra il reato di abuso di ufficio e quello di falso sussiste un concorso reale di norme, sia perche' le due fattispecie tutelano beni giuridici diversi, sia perche' le stesse hanno diversa struttura giuridica: il delitto di cui all'articolo 323 c.p., e' reato di evento e richiede il dolo intenzionale, mentre il delitto di cui all'articolo 476 c.p., e' reato di mera con osta ed esige il dolo generico. Le indicate differenze escludono sia il concorso apparente di norme sia l'assorbimento di un reato nell'altro per effetto dei principi di sussidiarieta' o di consunzione. Si aggiunge che una riprova empirica di quanto osservato in punto di diritto si ha nel caso in esame: l'imputato non solo ha attestato dolosamente il falso, ma ha anche procurato un vantaggio ingiusto al privato ed un danno all'ente pubblico Camera di Commercio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso dell'imputato espone nei primi due motivi censure diverse da quelle consentite in sede di legittimita' o manifestamente infondate, mentre propone nel terzo motivo doglianze infondate con conseguente obbligo di rilevare la prescrizione dei fatti di truffa maturati fino alla data della presente decisione.

Infondate, poi, sono le censure formulate nel ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania.

- 2. Manifestamente infondate, e in parte anche diverse da quelle consentite in sede di legittimita', sono le doglianze esposte nel primo motivo di ricorso del (OMISSIS), che contesta, in sostanza, la violazione dei canoni logico-giuridici di valutazione della prova ai fini dell'affermazione della sussistenza dei reati di peculato per i quali e' stata pronunciata condanna.
- 2.1. Secondo la sentenza impugnata, l'elemento probatorio centrale per l'affermazione della responsabilita' del (OMISSIS) e' costituito proprio dalle dichiarazioni confessorie rese dal medesimo davanti al G.i.p. in sede di interrogatorio di garanzia, laddove ammettono sia l'appropriazione di somme, quantificate approssimativamente in duemila Euro, consegnate all'imputato medesimo per il versamento alla Camera di Commercio di (OMISSIS) dei diritti di segreteria dai singoli interessati o dall'associazione A.T.U.C.E.C. (Associazione Tutela Utenti del Credito e Consumo), sia la richiesta e l'ottenimento delle false quietanze di pagamento per le pratiche "interessate" da parte degli impiegati dell'Ufficio Cassa dell'ente in questione. Si osserva, inoltre, che le dichiarazioni in questione sono "del tutto coerenti con gli altri atti di causa ed indicano importi sostanzialmente corrispondenti all'ammontare complessivo (Euro 2.500 circa) dei versamenti indicati al netto di quelli per i quali e' intervenuta assoluzione nei capi 114 e 115 dell'imputazione".

Il riferimento della sentenza impugnata agli atti di causa trova un chiarimento nella motivazione della sentenza di primo grado, con la quale si confronta specificamente il ricorso del (OMISSIS), e che richiama, in particolare, anche gli accertamenti presso il sistema informatico della Camera di Commercio di (OMISSIS), le dichiarazioni degli impiegati dell'Ufficio cassa del medesimo ente (OMISSIS) e (OMISSIS), e le dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso (OMISSIS). Precisamente, secondo quanto evidenziato dal giudice di prima cura, innanzitutto, gli accertamenti presso il sistema informatico della Camera di Commercio di (OMISSIS) avevano consentito di accertare che nessun versamento di cassa era stato compiuto in relazione a numerosi nominativi

di soggetti protestati, nonostante la presenza di distinte di versamento compilate dal (OMISSIS) e munite di timbro dell'Ufficio Cassa attestanti l'avvenuto pagamento. In secondo luogo, poi, gli impiegati (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno dichiarato di aver apposto il timbro dell'Ufficio Cassa, e talora anche la sottoscrizione, su ricevute loro sottoposte dal (OMISSIS) e su richiesta esplicita dello stesso, in ragione della fiducia da loro riposta nel medesimo. In terzo luogo, infine, l'imputato in procedimento connesso (OMISSIS) ha precisato che, ogniqualvolta aveva presentato al (OMISSIS) domande per cancellazione di titoli protestati, aveva affidato il denaro necessario per il pagamento dei diritti di segreteria.

2.2. Alla luce degli elementi indicati, non puo' ritenersi manifestamente illogica la conclusione dei giudici di merito secondo la quale deve ritenersi accertata la condotta di appropriazione, da parte del (OMISSIS), di somme a lui consegnate quale funzionario della Camera di Commercio di (OMISSIS), e, quindi, quale pubblico ufficiale, al fine del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per la cancellazione dei protesti.

Ne' la conclusione della Corte di appello di Catania puo' dirsi in contraddizione con l'assoluzione del medesimo imputato in relazione ad altri omologhi fatti di peculato per i quali, pur risultando il mancato versamento, la responsabilita' era stata esclusa osservandosi che gli interessati avevano affermato di aver personalmente proceduto ai pagamenti, e che le dichiarazioni confessorie del (OMISSIS) erano generiche perche' prive di specifico riferimento ai singoli episodi in contestazione. Si potrebbe replicare, in termini gia' risolutivi, che la lamentata contraddizione, la quale, tra l'altro, ad avviso della difesa, riverserebbe sull'imputato anche la mancata smentita da parte degli altri interessati i cui diritti non risultavano versati, pur se derivante dalla inerzia delle Autorita' inquirenti, non e' interna alla sentenza impugnata, bensi' a quella di primo grado. Si puo' aggiungere, peraltro, che le dichiarazioni confessorie del (OMISSIS), pur avendo ad oggetto singoli episodi, indicano una condotta ripetuta avente ad oggetto un importo complessivo pari a circa duemila Euro, e che il piu' immediato riscontro di esse e' offerto proprio dall'accertato mancato versamento dei diritti di segreteria per somme, che, come efficacemente osserva la Corte d'appello, sono "sostanzialmente corrispondenti all'ammontare complessivo (Euro 2.500 circa) dei versamenti" contestati proprio ed esattamente "al netto di quelli per i quali e' intervenuta assoluzione". Ne' sono evidenziati elementi da cui pervenire ad un giudizio di inaffidabilita' dell'ammissione del ricorrente, tanto piu' che la stessa non e' stata nemmeno formalmente ritrattata. Anzi, che detta ammissione risulti ulteriormente e specificamente riscontrata anche dalle dichiarazioni del (OMISSIS) e' confermato, a contrario, proprio dalla necessita' per il ricorrente, di confrontarsi puntualmente con queste ultime, trascrivendone letteralmente alcuni brani, al fine di offrirne una interpretazione secondo cui le stesse facevano riferimento solo a dazioni genericamente collegate a pratiche irregolari e non anche a dazioni funzionali alla consegna del denaro necessario per il pagamento dei diritti di segreteria, come invece espressamente rappresentato nella sentenza di primo grado. Piuttosto, il ricorso, in relazione a questo profilo, nel chiedere la reinterpretazione di elementi di prova gia' valutati dai giudici di merito, espone censure estranee ai motivi catalogati dall'articolo 606 c.p.p., e, come tali, diverse da quelle consentite in sede di legittimita'.

- 3. Manifestamente infondate, inoltre, sono le censure formulate nel secondo motivo di ricorso del (OMISSIS), che critica la qualificazione dei fatti come ricostruiti nella sentenza impugnata in termini di peculato, sia perche' l'imputato non aveva titolo a ricevere personalmente il denaro, sia perche' comunque gli artifici e raggiri posti in essere avrebbero dovuto far ritenere configurabile la truffa.
- 3.1. Per l'esame del primo profilo dedotto nel motivo, e' utile rilevare che, secondo un principio consolidato in giurisprudenza, e condiviso dal Collegio, in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non e' solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilita' della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Caruso, Rv. 267525, e Sez. 6, n. 12368 del 17/10/2012, dep. 2013, Medugno, Rv. 255998). Nello stesso ordine di idee, del resto, si e' anche ripetutamente precisato che, in tema di peculato, e' irrilevante per la consumazione del reato che l'agente sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell'ufficio, potendo lo stesso derivare anche dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni, dovendosi escludere il peculato solo quando esso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263278, e Sez. F, n. 34086 del 08/09/2011, Balduini, Rv. 252208).

Per l'esame del secondo profilo dedotto nel motivo, poi, va richiamato l'insegnamento assolutamente consolidato della giurisprudenza, anch'esso condiviso dal Collegio, secondo cui, ai fini della distinzione tra peculato e truffa, rileva il modo in cui il funzionario infedele viene in possesso del danaro o del bene del quale si appropria: precisamente, sussiste il delitto di peculato quando l'agente fa proprio il bene altrui del quale abbia gia' il possesso per ragione del suo ufficio o servizio e ricorre all'artificio o al raggiro (eventualmente consistente nella produzione di falsi documentali) per occultare la commissione dell'illecito; mentre vi e' truffa, quando il pubblico agente, non avendo tale possesso, se lo procura mediante la condotta decettiva (cfr., tra le tantissime, Sez. 6, n. 10309 del 22/01/2014, Lo Presti, Rv. 259507, e Sez. 1, n. 26705 del 13/05/2009, Troso, Rv. 244710).

3.2. Alla luce dei principi giuridici consolidati appena richiamati, la qualificazione giuridica in termini di peculato dei fatti in questione, per come ricostruiti nella sentenza impugnata, risulta corretta.

La Corte di appello, in relazione ai profili interessati dalle doglianze in questione, rappresenta che l'imputato aveva ricevuto le somme consegnategli per il versamento dei diritti di segreteria in ragione del suo ufficio di istruttore direttivo della Camera di Commercio di (OMISSIS) e che, approfittando della competenza riconosciutagli, "aveva avuto gioco facile nell'ingannare i colleghi cassieri e farsi da costoro rilasciare le false quietanze dei pagamenti in realta' non avvenuti". Precisa, poi, che "gli artifizi costituiti nell'acquisizione delle false quietanze non sono stati finalizzati alla realizzazione del profitto ingiusto, ma solo all'occultamento delle condotte appropriative poste in essere". D'altro canto, non risulta nemmeno precisamente allegato, con richiamo ad atti del processo, che la formazione delle false quietanze costitui' un artificio per ottenere la consegna del denaro da parte dei privati.

Risulta pertanto evidenziato che il (OMISSIS) ottenne il denaro proprio per la sua qualita' di pubblico ufficiale e che le false quietanze furono formate dopo la ricezione materiale delle somme, per occultare l'ormai avvenuta illecita appropriazione delle stesse. In altri termini, sono puntualmente rappresentati gli elementi che, secondo l'orientamento assolutamente consolidato in giurisprudenza, determinano la configurabilita' del peculato e non, invece, della truffa.

4. Infondate, poi, sono le doglianze addotte nel terzo motivo di ricorso del (OMISSIS), che prospetta la non configurabilita' del reato di truffa, in quanto i diritti non percepiti dalla Camera di Commercio attenevano a pratiche false e non implicavano un danno per il soggetto interessato alla cancellazione, essendo lo stesso partecipe dell'illecito.

Secondo la sentenza impugnata, gli artifici dell'imputato, consistiti nel creare "buchi di protocollo" nel registro informatico e nell'inserire nello stesso dati falsi con conseguente cancellazione dei nominativi dei protestati, avevano consentito a questi ultimi di ottenere l'eliminazione dell'annotazione nel registro dei protesti senza che l'ente pubblico conseguisse i diritti di segreteria connessi alla pratica.

Cio' posto, e premesso che non risulta contestata la giuridica ammissibilita' del concorso tra il reato di falso e quello di truffa (del resto espressamente riconosciuta dalla giurisprudenza: cfr., per tutte, Sez. 5, n. 45965 de 10/10/2013, Muratore, Rv. 257946), occorre innanzitutto rilevare che la L. 12 febbraio 1955, n. 77, articolo 4, come sostituito dalla L. 18 agosto 2000, n. 235, articolo 2, prevede, in particolare per il combinato disposto del primo e del quinto comma, che il debitore richiedente la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti debba presentare, unitamente all'istanza, la quietanza relativa al pagamento dei diritti "camerali" normativamente stabiliti (secondo quanto recita testualmente la L. n. 77 del 1955, articolo 4, comma 5, come sostituito dalla L. n. 235 del 2000, art.: "Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1, e' dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a lire (...)"). Di conseguenza, il diritto dell'ente pubblico a riscuotere i diritti camerali non si configura a condizione che l'istanza di cancellazione venga accolta, ma nasce per il solo fatto che l'istanza venga presentata.

E' doveroso osservare, poi, che la cancellazione, per quanto successivamente caducata a seguito della scoperta degli illeciti, ha comunque assicurato sicuramente un ingiusto profitto ai soggetti interessati. Non solo detti soggetti sono stati cancellati, almeno per un certo periodo di tempo, dal registro informatico dei protesti, con conseguenti vantaggi nello svolgimento dell'attivita' commerciale e nel reperimento di crediti e finanziamenti, ma hanno ottenuto la trattazione della pratica senza aver versato i diritti cui erano tenuti per la semplice ragione di aver presentato istanza, e a prescindere dalla fondatezza della stessa.

Puo' quindi concludersi che correttamente la sentenza impugnata ha ravvisato i plurimi reati di truffa in contestazione: gli artifici e raggiri posti in essere dal (OMISSIS) attraverso i falsi nei documenti informatici, inducendo in errore la Camera di Commercio di (OMISSIS) in ordine all'avvenuto pagamento dei diritti previsti dalla legge per la trattazione delle pratiche relative alla cancellazione dell'elenco dei protestati, procurarono all'ente pubblico il danno derivante dalla mancata percezione degli stessi nonostante la trattazione della pratica e ai singoli soggetti interessati il vantaggio di ottenere l'esame della loro istanza, per di piu' con esito positivo, senza aver corrisposto quanto dovuto.

Tuttavia, la non manifesta infondatezza della doglianza, desumibile dalla necessita' di fornire le appena esposte precisazioni, impone di computare ai fini della prescrizione dei reati di truffa anche il periodo decorso fino al giorno della presente udienza. Di conseguenza, stante l'assenza di cause di sospensione della prescrizione, debbono ritenersi estinti per prescrizione tutti i reati di truffa aggravata commessi fino al 31 agosto 2009.

5. Infondate, infine, sono le doglianze proposte nel ricorso del Procuratore generale presso al Corte d'appello di Catania, che critica l'assoluzione dell'imputato per il reato di abuso di ufficio, osservando che detta fattispecie e' configurabile in concorso con quella di falso e non puo' ritenersi assorbita da questa fattispecie.

5.1. Il tema sollevato dal Procuratore generale ha dato adito a soluzioni non sempre omogenee in giurisprudenza.

Il problema nasce dalle divergenze in ordine alla portata applicativa della clausola di riserva "salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato", introdotta per la prima volta nel 1990 nella disposizione incriminatrice relativa all'abuso di ufficio, e poi riprodotta con la L. 16 luglio 1997, n. 234, in occasione della formulazione del testo attualmente vigente dell'articolo 323 c.p..

Numerose decisioni hanno affermato che tra il reato di falso ed il reato di abuso di ufficio sussiste un rapporto di assorbimento, quando la condotta del pubblico ufficiale si esaurisce in un fatto qualificabile come falso in atto pubblico (cfr., specificamente, tra le tante: Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Rv. 254304, Platamone; Sez. 6 n. 42577 del 22/09/2009, Fanuli, Rv. 244944; Sez. 5, n. 45225 del 09/11/2005, Bernardi, Rv. 232724, Sez. 6, n. 27778 del 19/05/2004, Piccirillo, Rv. 228681; Sez. 5, n. 12226 del 21/10/1998, D'Asta, Rv. 211928). Molteplici sono le ragioni evidenziate a sostegno di questa soluzione. Si e' rilevato, innanzitutto, che la previsione incriminatrice di cui all'articolo 323 c.p., "prevede il reato di abuso di ufficio come ipotesi residuale, ed indica quale criterio per l'assorbimento che altra norma punisca piu' gravemente lo stesso fatto costitutivo di reato, cioe' proprio il fatto storico". Si e' inoltre osservato che la diversita' di bene giuridico puo' assumere rilievo esclusivamente al fine di ritenere o escludere la "stessa materia" e, quindi, di applicare, o meno il principio di specialita' tra norme, ai sensi dell'articolo 15 c.p., e che porre a presupposto dell'operativita' della clausola di riserva l'identita' di bene giuridico tutelato dalla diverse fattispecie, significherebbe svuotare il principio di sussidiarieta', riducendolo a quello di specialita'. Si e' pure rappresentato, in linea generale, che le progressive modifiche della disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione hanno avuto lo scopo "di contenere la proliferazione delle incriminazioni non basate su un consistente tasso di tipicita' del fatto".

Altre decisioni, invece, hanno escluso la sussistenza di un rapporto di assorbimento tra le due figure di reato, affermando il concorso tra le stesse (cfr., in particolare: Sez. 2, n. 5546 del 11/12/2013, dep. 2014, Cuppari, Rv. 258205; Sez. 5, n. 3349 del 01/02/2000, Palmegiani, Rv. 215587; Sez. 5, n. 7581 del 05/05/1999, Graci, Rv. 213777). A fondamento di questa soluzione si e' osservato che le due fattispecie offendono beni giuridici distinti tutelando, precisamente, i delitti di falso la genuinita' degli atti pubblici, e i delitti di abuso l'imparzialita' ed il buon andamento dell'amministrazione.

Una soluzione, spesso indicata come intermedia, ma in realta' molto prossima a quella sostenuta dal primo dei due orientamenti richiamati, e' espressa da Sez. 5, n. 1491, del 15/11/2005, dep. 2006, Cavallari, Rv. 233044, secondo la quale "il concorso tra i delitti di abuso d'ufficio e falso ideologico in atto pubblico deve escludersi solo quando "la condotta addebitata si esaurisca nella commissione di un fatto qualificabile come falso ideologico in atto pubblico" (...); mentre deve riconoscersi il concorso materiale dei due delitti quando ne sono distinte le condotte (...), come certamente accade, ad esempio, nel caso in cui il falso sia destinato ad occultare l'abuso".

La dottrina, poi, tende generalmente ad escludere il concorso tra il reato di falso e quello di abuso, e ad affermare l'esistenza di un rapporto di assorbimento tra le due figure, quando l'abuso e' commesso mediante la stessa condotta integrante gli estremi del delitto di falso, sottolineando, in particolare, che la funzione delle clausole di riserva e' quella di delimitare l'ambito di operativita' delle norme che le contengono, anche nelle ipotesi in cui la fattispecie che trova applicazione non si ponga, rispetto ad esse, in rapporto di specialita'.

5.2. Il Collegio ritiene di aderire alla soluzione che appare ampiamente maggioritaria in giurisprudenza ed in dottrina, secondo cui deve escludersi il concorso formale tra i delitti di abuso di ufficio e falso ideologico o materiale quando la condotta addebitata si esaurisce nella commissione di un fatto qualificabile come falso in atto pubblico, in ragione della clausola di riserva prevista nell'articolo 323 c.p.. In effetti, risponde ad un consolidato principio di interpretazione della legge in generale l'attribuzione agli enunciati linguistici contenuti nelle disposizioni normative, ove possibile, di un significato utile invece che di un significato inutile. Muovendo da questa premessa, la clausola di riserva non puo' essere intesa come applicabile solo nei rapporti tra reati aventi ad oggetto la tutela del medesimo bene giuridico, poiche' altrimenti si attribuirebbe alla stessa il significato di un inutile doppione del principio di specialita'. Di conseguenza, a fronte di un fatto unico, detta clausola consente, anzi impone, di applicare esclusivamente il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie piu' grave, anche se la stessa ha ad oggetto la tutela di un bene giuridico diverso da quello presidiato dalla disposizione assistita da pena meno severa.

Ne' tale conclusione sembra ostacolata dai rilievi formulati nel ricorso del Procuratore generale e concernenti la diversita' di struttura dei due reati, per essere il delitto di cui all'articolo 323 c.p., un reato di evento integrato dal dolo intenzionale, ed invece il delitto di cui all'articolo 476 c.p., un reato di mera condotta integrato dal dolo generico.

In effetti, quando l'evento ulteriore preso in considerazione da una sola delle due fattispecie venute in rilievo e' un evento giuridico, ma non materiale, ovvero quando muta il solo contenuto del dolo, puo' comunque continuare a parlarsi di identita' del fatto.

Tale conclusione sembra raggiungibile alla luce della complessiva, e convergente, elaborazione della giurisprudenza di legittimita', costituzionale e convenzionale, che, con specifico riferimento alla materia del divieto di bis in idem, si e' particolarmente impegnata ai fini della individuazione della nozione di identita' del fatto (cfr., per tutte, e rispettivamente: Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799, nonche' Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268502; Corte cost., sent. n. 200 del 2016;

Corte E.D.U., Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia). In particolare, secondo la richiamata giurisprudenza, sussiste identita' del fatto "quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona", e l'evento puo' assumere rilevanza "soltanto quale modificazione della realta' materiale conseguente all'azione o all'omissione dell'agente", secondo "una lettura conforme all'attuale stadio di sviluppo dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla C.E.D.U." (le espressioni riportate sono tratte da Corte cost., sent. n. 200 del 2016). E' bene precisare che il richiamato orientamento si e' formato con espresso riferimento al problema dell'operativita' del divieto di bis in idem processuale, e, quindi, non fissa una nozione di identita' del fatto che deve necessariamente ritenersi valida sempre ed in ogni caso. Tuttavia, la nozione di identita' del fatto elaborata in tema di applicazione del divieto di bis in idem processuale sembra esportabile ai fini della individuazione dell'area di operativita' delle clausole di riserva, per affinita' di funzione: la finalita' delle clausole di riserva, infatti, e' quella di evitare comunque una doppia incriminazione, sia pure se per esigenza di tipo sostanziale, ma comunque in una prospettiva di contenimento dell'ordinamento penalistico, tanto da porsi oltre i limiti connaturati al principio di specialita'.

5.3. Nella vicenda in esame, la condotta del ricorrente, per come contestata nelle imputazioni e ritenuta nelle sentenze, e' consistita nell'attestare falsamente la positiva conclusione delle pratiche di cancellazione dei protesti.

In altri termini, la condotta addebitata al (OMISSIS) a titolo di abuso di ufficio si esaurisce, nelle sue componenti storiconaturalistiche, nella commissione di un fatto qualificabile come falso in atto pubblico.

Di conseguenza, in linea con le osservazioni precedentemente esposte, in relazione alle condotte indicate nel ricorso del Pubblico ministero, deve ritenersi applicabile la clausola di riserva prevista dall'articolo 323 c.p., e, quindi, l'assorbimento del reato di abuso di ufficio in quello di falso.

6. In conclusione, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ai reati di truffa aggravata addebitati a (OMISSIS) e commessi fino al 31 agosto 2009 perche' estinti per prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena in anni tre, mesi quatto e giorni ventisei di reclusione: in effetti, individuata la pena base avendo riguardo ad un fatto di peculato, l'aumento di pena per i trentasei fatti di truffa, prima dell'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, e' stato complessivamente fissato in sei mesi di reclusione, e, quindi, in cinque giorni per ciascun episodio; posto che la prescrizione maturata tra il giudizio di appello ed il giudizio di cassazione ha riguardato ventotto episodi, l'aumento per i fatti di truffa deve essere rideterminato in considerazione dei soli capi 80), 83), 92), 95), 98), 101), 104) e 107), ed e' quindi pari a quaranta giorni, ridotti, per la diminuente processuale, a ventisei giorni complessivi. Il ricorso del (OMISSIS), poi, deve essere rigettato nel resto.

Agli esiti del giudizio appena indicati, segue la condanna del medesimo (OMISSIS) alla rifusione delle spese sostenute nel grado in favore della parte civile Camera di Commercio, Industria e Artigianato di (OMISSIS), che si liquidano in complessivi Euro tremilacinquecento, oltre spese generali nella misura del quindici per cento, I.V.A. e C.P.A..

Deve essere rigettato, infine, il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente ai reati di truffa aggravata commessi fino al 31 agosto 2009, perche' estinti per prescrizione, e, per l'effetto ridetermina la pena in anni tre, mesi quattro e giorni ventisei di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado in favore della parte civile C.C.I.A. di Siracusa, spese che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre spese generali nella misura del quindici per cento, I.V.A. e C.P.A..

Rigetta il ricorso del Procuratore generale.

Penale Sent. Sez. 2 Num. 10482 Anno 2012 Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO

Relatore: RAGO GEPPINO Data Udienza: 21/02/2012

SENTENZA

su ricorso proposto da: **BOTTINO ISABELLA** nata il 10/11/1969, avverso la sentenza del 30/05/2011 della Corte di Appello di Torino;

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;

udito il Procuratore Generale in persona della dott.ssa Giuseppina Foderoni che ha concluso per l'inammissibilità

FATTO

- § 1. Con sentenza del 30/05/2011, la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza con la quale, in data 15/12/2009, il Tribunale della medesima città aveva ritenuto BOTTINO Isabella colpevole del delitto di truffa aggravata ai danni di Bertero Giacomo per avere, nella sua qualità di legale rappresentante della Tre Effe s.a.s., promesso di vendere al Bertero un terreno del quale aveva assicurato avere la disponibilità, così inducendolo in errore e cagionandogli un danno di € 70.000,00 costituiti dalle somme che il Bertero le aveva versato per l'acquisito del terreno mai avvenuto.
- § 2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE, in ordine all'elemento soggettivo. Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale non aveva considerato che, al momento in cui fu stipulato il preliminare, ella non aveva affatto dichiarato al Bertero di

1.6

essere la proprietaria del terreno in questione ma semplicemente di averne la disponibilità al fine di iniziare l'edificazione delle villette. Mancava, quindi, l'elemento soggettivo del contestato reato anche perché, essa ricorrente, al momento del preliminare, a sua volta, aveva già stipulato un altro preliminare con la vera proprietaria del terreno (Fadis spa) che, però, successivamente veniva risolto. Da qui l'imprevista ed imprevedibile inadempienza dovuta a sopravvenute difficoltà economiche che non le consentirono di restituire la somma ricevuta dal Bertero.

DIRITTO

- § 1. In punto di diritto va osservato che il caso in esame rientra nell'ipotesi della truffa contrattuale che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è configurabile allorchè l'agente pone in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato. La successiva inadempienza pertanto non costituisce illecito civile, ma la conclusione dell'attività criminosa: ex plurimis Cass. 3538/1980 Rv. 148455 Cass. 47623/2008 Rv. 242296. Nella truffa contrattuale, poi, l'elemento che imprime al fatto della inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, quello cioè che, influendo sulla volonta negoziale di uno dei contraenti (falsandone, quindi, il processo volitivo avendolo determinato alla stipulazione del negozio in virtù dell'errore in lui generato mediante artifici o raggiri) rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria: Cass. 7066/1981 Rv. 149803 Cass. 4423/1983 Rv. 164164.
- § 2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato per pacifico che, al momento del preliminare, la Bottino, adoperando un ambiguo termine ("disponibilità"), non mise a conoscenza il Bertero che il bene che gli era stato promesso in vendita non era di proprietà della promittente venditrice che, invece, ben lo sapeva: sul punto, neppure l'imputata ha contestato alcunché.

Correttamente, pertanto, la Corte ha ritenuto che quel comportamento omissivo integrasse gli estremi dell'artificio richiesto dall'art. 640 c.p. trattandosi di un elemento essenziale del contratto che avrebbe dovuto essere portato a conoscenza del promissario acquirente che venne indotto a concludere il preliminare proprio perché confidava che la ricorrente avesse la proprietà del bene.

La tesi difensiva secondo la quale la ricorrente non aveva garantito la proprietà del bene essendosi limitata a dichiarare di averne la mera disponibilità è priva di giuridico fondamento laddove si consideri che il contratto non era un preliminare di vendita di cosa

by

altrui e che, per il *quisque de populo*, la "disponibilità" del bene non può che coincidere con la proprietà del medesimo.

§ 3. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

RIGETTA

il ricorso e

CONDANNA

la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma 21/02/2012

IL PRESIDENTI

GIURISPRUDENZA

Tribunale Firenze, Sezione 2 penale

Sentenza 28 ottobre 2016. n. 5795

Data udienza 6 ottobre 2016

Integrale

Truffa - Truffa - Reato a forma vincolata - Necessità di artifici e raggiri - Induzione in errore della vittima - Distinzione tra artificio e raggiro

TRIBUNALE DI FIRENZE

SECONDA SEZIONE PENALE - COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Rosa Valotta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

A) Co.Ma. nato (...) res. in via (...) Scalea con domicilio dichiarato in via (...) Scalea - libero - presente

difeso di fiducia dall'avv. Al.Be. del foro di Firenze con studio in P.zza (...) Firenze

B) El.Fr. nata (...) res. in via (...) Firenze con domicilio dichiarato in via (...) Firenze - libera - presente

difesa di fiducia dall'avv. Al.Be. del foro di Firenze con studio in P.zza (...) Firenze

IMPUTATI

Artt. 110, 640 e 61 n. 7 c.p., perché in concorso tra loro, il primo come amministratore, la seconda quale collaboratrice, con artifici e raggiri consistiti nel proporre l'acquisto di quote della società "Sa. "srl, corrente in Via (...), Roma, prospettando guadagni - derivanti dal prossimo ottenimento di finanziamento da parte di numerosi enti pubblici, nonché dalla conclusione di un contratto con la "Ra." spa per la realizzazione di un cortometraggio (sulla vita di Do.Fa.), inducevano in errore sulle reali finalità ingannatorie del negozio giuridici Ca.Ca. che si determinava di conseguenza all'acquisto del 40% delle quote nominali della "Sa. "srl, artatamente estromessa dalla stipula del citato contratto con la Ra. spa, in quanto sottoscritto nominalmente dal Co. e dalla El., così procurandosi l'ingiusto profitto derivante dall'importo pattuito per l'acquisto di dette quote. Con L'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, consistente in totali Euro 73.537,00 versati in favore del Co. a mezzo bonifici effettuati in più tranche sul c/c bancario a lui intestato n. (...) presso il MP. filiale di Gambassi Terme, nonché a mezzo assegni. Con recidiva semplice per Co.Ma.

In Firenze in epoca anteriore e prossima al 9.7.2012 (data di presentazione della denuncia querela) con permanenza.

P.C.: Ca.Ca., nata (...), residente a Padova via (...), rappresentata e difesa dall'avv. Fr.Ci. del foro di Padova, con studio in Padova, Riviera (...).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione del 27.03.2015, Co.Ma. ed El.Fr. venivano tratti a giudizio dinanzi a questo Tribunale in ordine al reato di cui all'imputazione.

All'udienza del 10.12.2015, verificata la regolare costituzione delle parti, si dichiarava aperto il dibattimento. Il Giudice ammetteva le prove richieste dalle parti e rinviava a successiva udienza per là trattazione.

All'udienza del 10.03.2016 si procedeva all'escussione della persona offesa, Ca.Ca., costituitasi parte civile. In tale udienza il Giudice acquisiva al fascicolo del dibattimento i documenti allegati alla querela presentata dalla p.c.

All'udienza del 5.05.2016 si procedeva all'escussione dei testi di parte civile Fe.Re., in qualità di marito della p.c., e Mi.Ma., quale amico di famiglia della Ca., nonché del teste della difesa Co.St., in qualità di amica e collaboratrice degli imputati Co. ed El. Nella medesima udienza il Giudice revocava l'ordinanza di ammissione del teste Cu.Ma., in virtù della rinuncia formulata dal difensore di parte civile e sulla quale le altre parti nulla osservavano.

In tale udienza, infine, si procedeva all'esame degli imputati El.Fr. e Co.Ma. All'udienza del 14.07.2016 si procedeva all'escussione del teste della difesa Mo.Pi., quale socio della Sa. S.r.l.; nella medesima udienza veniva acquisita la documentazione prodotta dal difensore degli imputati e l'ulteriore integrazione documentale fornita dal difensore della parte civile.

Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, in tale udienza, il PM rassegnava le proprie conclusioni, mentre la parte civile depositava memorie scritte.

All'udienza del 6.10.2016 il difensore dell'imputato formulava le sue conclusioni; il Giudice deliberava la sentenza mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla base delle emergenze probatorie acquisite in dibattimento la vicenda può essere così ricostruita. Nel luglio 2008, a seguito di un'amicizia nata in precedenza, la parte civile Ca.Ca. si decideva ad acquisire quote della società Sa. S.r.l., il cui unico titolare risultava, in quel momento, l'imputato Co.Ma.; tale società veniva utilizzata per la produzione di film e documentari realizzati dall'imputata El.Fr., compagna del Co.. In particolare, il progetto che era stato presentato dagli imputati alla p.c., e che aveva convinto quest'ultima ad acquisire quote della suddetta società, aveva a oggetto un film riguardante la vita di don Gi.Fa., cappellano militare che durante la prima guerra mondiale aveva vissuto nei territori di origine della Ca.

In virtù di una proposta di acquisizione formulata dall'imputato, nel luglio 2008 la p.c. versava sul conto corrente personale del Co. la somma di Euro 60.000,00, per l'acquisto di una quota della Sa. s.r.l. corrispondente al 45% del capitale sociale del valore di Euro 22.500,00. L'imputato prospettava alla Ca. possibili guadagni futuri, derivanti dalla commercializzazione del film, la cui produzione doveva essere finanziata, oltre che dal capitale versato dalla p.c., da vari enti pubblici. Successivamente la Ca. e gli imputati si adoperavano per la raccolta dei finanziamenti necessari e, nel frattempo, la p.c. provvedeva a emettere, fino all'agosto 2009, ulteriori assegni e bonifici a favore dell'odierno imputato per un ammontare complessivo di Euro 12.337,00. Nell'ottobre del 2011 aveva luogo a Padova un incontro tra il Co., la Ca. e il marito di questa, durante il quale l'imputato chiedeva alla p.c. un ulteriore finanziamento per la somma di Euro 15.000,00, asserendo che il progetto del film era stato approvato da Ra. S.p.A. e che, perciò, avrebbero potuto iniziare le riprese. La Ca. si rifiutava di versare altro denaro e successivamente, dopo aver tentato di rientrare in contatto con gli imputati, si decideva, prima, a chiedere la restituzione di quanto versato nel corso degli anni, e poi, a sporgere formale querela nei loro confronti per il reato di truffa.

Nel frattempo il Co. concludeva un contratto con Ra. s.p.a. per l'acquisizione dei diritti del film realizzato dalla compagna El., utilizzando una società di cui era già socio, la Ap. S.r.l. A seguito della rescissione del suddetto contratto da parte di Ra. S.p.A. a causa delle inadempienze della società controparte, gli imputati riuscivano a portare a termine l'effettiva realizzazione e produzione del film sulla vita di Don Gi.Fa. intitolato "(...)", utilizzando stavolta la società Ev. S.r.l., della quale risultavano essere gli unici due soci. La parte civile, in aula, ha dichiarato che la sua decisione di acquistare le quote della Sa. S.r.l. era dipesa, oltre che dal legame sentimentale che provava nei confronti del protagonista del film, dai guadagni che gli imputati le avevano prospettato. Guadagni possibili a seguito della commercializzazione del film che, a detta della Ca. e del marito Fe. (escusso come teste all'udienza del 5.05.2016), gli imputati avevano delineato loro come decisamente fattibile in ragione dei finanziamenti che avrebbero raccolto da vari enti pubblici con i quali erano in contatto. Sul punto, nel corso dell'esame dell'imputato, Co. ha ammesso di aver proposto l'acquisto di quote della Sa. S.r.l. alla parte civile; egli ha anche sostenuto di aver si prospettato futuri guadagni alla Ca., precisando però di averle fatto presente come il mondo cinematografico sia un settore particolarmente aleatorio, nel quale le prospettive di un ritorno economico dei propri finanziamenti non sono mai di facile concretizzazione.

La Ca., poi, ha dichiarato di essersi decisa all'acquisto delle quote della Sa. S.r.l. in ragione della fiducia che riponeva nei confronti degli imputati ("mi sono fidata nel senso che conoscevo la persona", cfr. verbali di udienza del 10.03.2016), da lei conosciuti da diversi anni. Fiducia tale da indurla, all'epoca del versamento della somma, a non informarsi neanche sullo stato patrimoniale della suddetta società, poi rilevatasi in perdita. Inoltre, la p.c. ha riferito, concordemente con quanto affermato dal testimone Fe., che gli imputati le avevano più volte formulato verbalmente promesse di restituzione, in ogni momento, delle somme da lei investite nel corso degli anni.

La p.c. ha dichiarato di essersi attivata anche personalmente nella ricerca dei finanziamenti necessari alla realizzazione del film. Circostanza confermata dalle dichiarazioni rese dal teste Mi., il quale ha affermato di aver accompagnato la Ca. e l'El. a un incontro con l'allora sindaco di Treviso per il reperimento di sovvenzioni per il film sulla vita di Don Gi.Fa.

Il teste Fe., marito della Ca., ha affermato di essere stato a conoscenza delle promesse e rassicurazioni che gli imputati rivolgevano alla moglie circa lo stato di avanzamento della raccolta dei finanziamenti, alla quale, peraltro, partecipava attivamente anche la stessa p.c. Come si evince dalla documentazione prodotta dalla difesa della parte civile, risultano poi provati documentalmente i versamenti di ulteriori somme effettuati dalla Ca. sino all'agosto 2009 sul conto corrente personale dell'imputato Co., per un ammontare complessivo di Euro 12.337,000.

Circa l'incontro avvenuto a Padova nell'ottobre 2011 la Ca. ha dichiarato che, a seguito del suo rifiuto di fornire ulteriori fondi a fronte della richiesta del Co., quest'ultimo l'aggredì verbalmente accusandola di essere una "traditrice" (cfr. verbali udienza del 10.03.2016) e di rendere in tal modo impossibile la realizzazione del film. La p.c. inoltre ha affermato che, in occasione del suddetto incontro, non le era stata proposta la sottoscrizione di alcun contratto tra la Sa. S.r.l. e Ra. S.p.A. come confermato dal Fe., anch'egli presente all'appuntamento di Padova.

Tale circostanza risulta dimostrata, come si desume dalle risultanze documentali prodotte dalle parti, dal fatto che la bozza del contratto di "Proposta di accordo per preacquisto diritti "(...)"" tra la Sa. S.r.l. e Ra. S.p.A. è stata inviata da quest'ultima al Co. soltanto il 4 novembre 2011, dunque successivamente al suindicato incontro. Non corrisponde al vero, perciò, la versione dei fatti sostenuta in sede di esame dagli odierni imputati, secondo i quali, all'incontro di Padova, venne presentata alla Ca. la bozza di un accordo contrattuale con Ra. S.p.A.

La teste Co., sentita in aula, ha confermato l'effettiva realizzazione del film "L'uomo e il padre" sotto la regia dell'imputata El., nonostante le consistenti difficoltà economiche incontrate dalla troupe di produzione, relativamente alle quali la Co. ha potuto riferire per conoscenza personale. Nello stesso senso, il testimone Mo., socio di minoranza della Sa. S.r.l., ha dichiarato di essere stato a conoscenza delle difficoltà in cui l'odierno imputato si era imbattuto nel corso dell'attività di ricerca di sovvenzioni per la produzione del film sulla vita di Don Gi.Fa.

L'imputato, infatti, ha raccontato dei numerosi viaggi e incontri che, da solo o talvolta in compagnia della Ca. (mentre l'El. aveva, per lo più, il ruolo di autrice e regista del film), ha compiuto nel corso degli anni per il reperimento dei finanziamenti. Risultano, invero, documentate le sole sovvenzioni che la Provincia di Vicenza ha effettuato nel 2011 e nel 2013, rispettivamente a favore della Ap. S.r.l. e della Ev. S.r.l. Entrambi i finanziamenti risultano temporalmente successivi al succitato incontro dell'ottobre 2011, durante il quale la p.c. si rifiutò di versare nuove somme alla Sa. S.r.l.

Il Co., infine, ha spiegato come la produzione finale del film sia avvenuta con la società di cui era titolare assieme alla compagna El. - la Ev. S.r.l. - perché la società precedentemente utilizzata - la Ap. S.r.l. - era incorsa in grosse difficoltà economiche (a detta sua imputabili all'errata condotta del proprio commercialista all'epoca dei fatti, dott. Si.Ge.), che avevano indotto Ra. a risolvere il contratto (per mancato rispetto del termine di consegna del documentario).

Valutazione delle prove e configurabilità del reato in contestazione.

L'istruttoria dibattimentale non ha consentito di ritenere provata - al di là di ogni ragionevole dubbio - la penale responsabilità di Co.Ma. e El.Fr., in concorso tra loro, in ordine al reato di cui all'imputazione.

Il delitto di truffa rientra nella categoria dei cosiddetti reati a forma vincolata.

Pertanto, non ogni attività genericamente subdola o maliziosa configura il reato, ma solo quella caratterizzata dalla presenza di artifici o raggiri, espressamente richiesti dalla norma incriminatrice, idonei ad indurre in errore la persona offesa.

L'artificio consiste in un'alterazione della realtà esteriore che si realizza simulando come vera una situazione che non trova riscontro nella realtà fattuale esterna. Il raggiro agisce invece direttamente sulla psiche della vittima e consiste essenzialmente in una menzogna corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come verità. Ciò non può dirsi accaduto nel caso di specie.

Invero, come si evince dalle deposizioni testimoniali della Ca. e del Fe. - sulla cui attendibilità non vi è motivo alcuno di dubitare in quanto fra loro coerenti e concordanti - l'attività di persuasione compiuta dagli imputati nei confronti della p.c. (peraltro ammessa nel corso dell'esame dallo stesso Co.), affinché questa acquistasse quote della Sa. S.r.l., si fondava essenzialmente sulla rappresentazione della produzione di un film sulla vita di Don Gi.Fa. e sui guadagni che ne sarebbero potuti derivare.

Orbene, sotto il primo profilo appare di fondamentale rilevanza il fatto che poi il film sia stato effettivamente realizzato. E che, per essere realizzato, gli imputati avessero portato avanti la trattativa per la cessione dei diritti cinematografici a Ra. S.p.A. proprio con la Sa. srl, almeno fino al momento dell'incontro avvenuto a Padova l'8 ottobre 2011 tra la Ca. (accompagnata dal marito) e il Co.; ciò

è provato dalla bozza di contratto tra Ra. e Sa. inviata dalla Ra. per posta elettronica il 4 novembre 2011 al Co., in atti.

Per quanto concerne l'aspetto dei guadagni asseritamente rappresentati dagli imputati alla parte civile, merita evidenziarsi che questi non possono integrare, per la loro stessa natura, la nozione di artifici e raggiri di cui all'art. 640 c.p. Infatti, in un settore particolarmente volubile come quello cinematografico, è noto che nessuno possa dirsi realmente in grado di promettere dei ritorni economici agli investimenti compiuti, dato che i guadagni dipendono da una molteplicità di fattori (ottenimento dei finanziamenti iniziali per la produzione, gradimento nell'opera nei confronti dei possibili fruitori, successiva distribuzione ecc.) non direttamente dominabili dai produttori.

Di tale volubilità la p.c. - soggetto di spiccata istruzione e professionalità - non poteva non essere a conoscenza nel momento in cui decise di compiere volontariamente un investimento, che per le sue caratteristiche intrinseche, si mostrava come decisamente aleatorio. Tra l'altro, la fiducia che la Ca. ripose, oltre che nella conoscenza personale degli imputati, nella bontà del proprio investimento, la si desume anche dal fatto che ella acquistò coscientemente le quote della Sa. S.r.l. per un ammontare quasi triplo rispetto al loro valore.

Se è vero che, ai fini della sussistenza del reato di truffa, l'idoneità dell'artificio e del raggiro non è esclusa dalla mancanza di diligenza della persona offesa (cfr. Cass. Sez. II, n. 34059 del 03.07.2009), è altrettanto vero che, nel caso di specie, non viene neanche in rilievo il giudizio sull'idoneità lesiva degli artifici e raggiri, poiché questi devono ritenersi di per sé insussistenti. Le circostanze sopra riferite, infatti, sembrano dimostrare l'assenza, ab originem, di una idonea condotta artificiosa e raggirante da parte degli odierni imputati.

Il Co. e l'El., come si evince dalle dichiarazioni rese nel corso dei loro esami in aula (ai quali può riconoscersi qualche aspetto di credibilità, nonostante taluni evidenti profili menzogneri come quelli riguardanti la sottoposizione alla Ca. del contratto con Ra. S.p.A. all'incontro di Padova o la composizione societaria della Sa. s.r.l. sostenuta dal Co.), si sono costantemente adoperati per la raccolta di finanziamenti e la successiva realizzazione del film "(...)".

In particolar modo, i numerosi incontri compiuti con vari enti pubblici per l'ottenimento delle risorse economiche necessarie dimostrano la volontà degli imputati di realizzare il loro progetto cinematografico. Nonché, la volontà di realizzarlo assieme all'odierna parte civile, avendola coinvolta a più riprese in appuntamenti istituzionali che avrebbero potuto sfociare nel conseguimento di finanziamenti per il film.

Il fatto che, poi, il contratto finale di cessione dei diritti del film non sia stato stipulato con la Sa. S.r.l. - società che, è bene ricordarlo, l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato essere già da tempo in difficoltà economiche - non può dirsi elemento sufficiente a integrare quel concetto, penalmente rilevante, di artifici e raggiri di cui si è già dato conto. Sul punto, non vi è piena prova che l'intenzione dei due imputati fosse fin dall'inizio quella di artatamente estromettere la parte civile dalla conclusione del contratto con Ra., atteso che dallo scambio di e-mail del novembre 2011 tra la Ra. e il Co. - prodotte dall'imputato - si evince che la sostituzione della società contraente con la Ap. fosse stata determinata dalla rottura dei rapporti con la Ca. avvenuta nell'ottobre del 2011. Quindi, trattasi di un post - factum rispetto al momento dell'acquisto delle quote della San Pellegrino da parte della Ca. avvenuto nel 2008. Ricordando che, ai sensi dell'art. 533 c.p.p., per affermare la responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, deve esserci la oggettiva insussistenza di dubbi, soprattutto quando la prova è indiziaria, non può che giungersi ad un giudizio di assoluzione degli odierni imputati ex art. 530 secondo comma c.p.p.. Ciò, in particolare, nella misura in cui la formula normativa impone un accertamento tendente alla certezza, seppure ragionevole, intesa quale oggettiva assenza di dubbi nella ricostruzione fattuale e giuridica della vicenda.

Si impone, dunque, la formula di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p.

ASSOLVE

assolve Co.Ma. ed El.Fr. dal reato loro ascritto, perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544, comma 3 c.p.p.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Firenze il 6 ottobre 2016.

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2016.

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, Sezione 2 penale

Sentenza 14 novembre 2016. n. 48027

Data udienza 20 ottobre 2016

Integrale

Truffa online - Condanna - Presupposti - Competenza giurisdizionale - Articoli 8 e 9 cpp - Criteri - Incompetenza territoriale

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente

Dott. IASILLO Adriano - Consigliere

Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano - Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

(OMISSIS), nata il (OMISSIS) contro la sentenza della Corte di Appello di Trento del 17/12/2014;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Rago G.;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DELEHAYE Enrico che ha concluso chiedendo l'annulla senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale di Palmi.

RITENUTO IN FATTO

- 1. (OMISSIS) condannata per una truffa on line ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Trento in epigrafe deducendo:
- 1.1. Violazione degli articoli <u>8 e 9 c.p.p.</u> per avere la Corte erroneamente ritenuto la competenza territoriale del tribunale di Trento (circondario nel quale le vittime effettuarono un bonifico bancario sul conto corrente postale intestato all'imputata ed acceso presso l'ufficio postale di (OMISSIS)) e non quello dove l'imputata riscosse le suddette somme (ossia (OMISSIS), con conseguente

competenza del Tribunale di Palmi), ovvero, in via residuale, il luogo di residenza dell'imputata nel quale essa (presso il locale ufficio postale) aveva incassato materialmente il denaro ((OMISSIS), e quindi, il Tribunale di Locri);

- 1.2. Violazione dell'articolo 192 c.p.p., per avere la Corte ritenuto la responsabilita' dell'imputata pur non essendo risultata certa la riferibilita' ad essa delle attivita' truffaldine poste in essere ai danni delle parti offese;
- 1.3. Violazione dell'articolo 62 c.p., n. 4, articolo 62 bis c.p., articolo 133 c.p., in ordine al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Violazione degli articoli <u>8 e 9 c.p.p.</u>: la censura e' fondata per le ragioni di seguito indicate.

E' pacifico in atti che:

l'imputata risulta residente a (OMISSIS) (rientrante nel circondario del tribunale di Locri);

l'imputata aveva acceso un conto corrente postale presso l'ufficio postale del Comune di (OMISSIS) (rientrante nel circondario del Tribunale di Palmi);

le due parti offese, effettuarono i rispettivi bonifici bancari presso il suddetto conto corrente postale.

Secondo la tesi difensiva, il tribunale competente dovrebbe essere o il Tribunale di Palmi (in quanto nel suddetto circondario era posto l'ufficio postale di (OMISSIS) dove era stato sottoscritto il contratto ed acceso il c/c n. (OMISSIS)) o il Tribunale di Locri (in quanto nel suddetto circondario, e cioe' a (OMISSIS) - luogo di residenza dell'imputata - era posta la sede dell'ufficio postale dove l'imputata aveva materialmente conseguito la disponibilita' del denaro accreditato).

La Corte di Appello, con la sentenza impugnata, ha disatteso la suddetta tesi adducendo la seguente testuale motivazione: "L'eccezione di incompetenza territoriale, tempestivamente sollevata, va respinta. Erra certamente l'appellante nel ritenere (cfr. memoria depositata all'udienza del 1-3-2013) competente il Tribunale del luogo di residenza dell'imputata non essendovi alcuna prova che ella abbia riscosso proprio nell'ufficio postale del comune di (OMISSIS). Neppure e' convincente la tesi che vorrebbe territorialmente competente l'ufficio giudiziario del luogo di apertura del conto corrente postale (ossia il Tribunale di Locri) poiche' e' semmai ove l'accredito e' effettuato che l'imputata ha acquisito la disponibilita' giuridica del profitto del reato, ossia si e' determinato il suo, indebito, accrescimento patrimoniale. La sede bancaria di attivazione del conto corrente e' la destinazione finale di un'operazione che secondo i tipici automatismi bancari si e' attivata altrove. Ne' vale in senso contrario osservare che la somma perviene sul conto corrente del destinatario non in tempo reale e che l'accredito e', anche in ipotesi di versamenti on-line, ancora revocabile dopo l'ordine, seppur per brevissimo tempo, poiche', ove non revocato, e', si ripete, nel luogo in cui l'acquirente effettua l'accredito, che la somma entra, formalmente, nella sfera giuridica dell'agente che realizza cosi' quell'ingiusto profitto costituente il momento consumativo del reato anche agli effetti della individuazione del giudice territorialmente competente".

In punto di diritto, va ribadito il consolidato principio secondo il quale "nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni ed il conseguente pagamento "on line", il reato si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto e non gia' in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa": Cass. 7749/2015 Rv. 264696.

Va, infatti, osservato che il suddetto principio e' risalente e trova la sua motivazione nell'osservazione secondo la quale il reato di truffa e' un reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimoni" del soggetto passivo (SS.UU. 1/1999 riv Rv. 212079) e che, quindi, si consuma nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (SSUU 2/1969 Rv. 111418; SSUU 18/2000 Rv. 216429; Cass. 1136/1998 riv. 209671; Cass. 10539/2000 riv. 217308; Cass. 37855/2010 riv. 248906; Cass. 42958/2010 Rv. 249282; Cass. 12795/2011, rv. 249861; Cass. 8438/2013 Rv. 255235).

Ora, nella fattispecie in esame, la solutio avvenne, pacificamente, come si e' detto, tramite bonifico bancario.

Pertanto, in punto di fatto, stante la peculiarita' del suddetto mezzo di pagamento, il meccanismo che si verifica e' il seguente: chi effettua il pagamento (nella specie le persone truffate) perde subito il denaro (anche se, fintanto che il beneficiario non lo riscuota, l'ordine puo' essere revocato con conseguente re-impossessamento del denaro da parte di colui che ha effettuato l'ordine); il beneficiario (nella fattispecie, l'imputato agente), consegue il profitto solo quando riscuote il denaro presso la sede o una filiale dell'ufficio bancario o postale dove ha acceso il conto corrente sul quale la somma e' stata accreditata.

Quindi, stante il suddetto meccanismo, anche per le ipotesi in cui la truffa si realizza a seguito di accredito a mezzo di bonifico bancario (o postale) da parte della vittima sul conto corrente dell'agente, si applica il principio di diritto di cui si e' detto.

Alla stregua dei suddetti principi, la motivazione della Corte e', quindi, errata nella parte in cui ha ritenuto la competenza del giudice del luogo in cui l'acquirente effettuo' l'accredito (Trento).

Pertanto, non essendo, sicuramente competente il Tribunale di Trento (circondario nel quale furono eseguiti i bonifici bancari), non resta che verificare quale sia il tribunale competente.

Il tribunale competente, in prima battuta, per quanto detto, e' il Tribunale del luogo in cui la somma fu materialmente riscossa ex articolo <u>8 c.p.p.</u>, comma 1: questa Corte, peraltro, prende atto che, secondo la Corte territoriale, non vi e' alcun prova del luogo dove l'imputata riscosse la somma di denaro (e cioe' se presso l'ufficio postale di (OMISSIS), dove era stato acceso il conto corrente, o presso la filiale dell'ufficio postale di (OMISSIS)).

Di conseguenza, poiche' non e' noto il luogo di consumazione, si devono applicare le regole suppletive di cui all'articolo <u>9 c.p.p.</u>, ossia: a) il giudice dell'ultimo luogo in cui e' avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione; b) il giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.

Non e' noto neppure il luogo sub a): quindi, deve applicarsi la regola suppletiva di cui al punto b) e dichiarare la competenza del tribunale di Locri alla stregua del seguente principio di diritto: "nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on line, ove il pagamento, da parte della parte offesa, avvenga tramite bonifico bancario con accredito sul conto corrente dell'agente, il reato si consuma nel luogo ove costui consegue l'ingiusto profitto (riscossione della somma) e non gia' in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa. Nell'ipotesi in cui, non vi sia prova del luogo di riscossione, si applicano le regole suppletive di cui all'articolo o c.p.p.".

Tutti gli altri motivi restano assorbiti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado per incompetenza territoriale e DISPONE trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri per l'ulteriore corso.

Penale Sent. Sez. 2 Num. 50725 Anno 2016

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI

Relatore: FILIPPINI STEFANO

Data Udienza: 04/10/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IVREA nei confronti di:

FILANNINO NICOLA N. IL 11/10/1967

avverso l'ordinanza n. 755/2015 TRIBUNALE di IVREA, del 18/09/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO FILIPPINI: le de chieste le conclusioni del PG Dott. Alfredo P. Vio le de chieste l'our e Clare en serie zin vio je de l'accertant l'arredo i svejo en pri la lefittima mente

Udit i difensor Avv.:

RITENUTO IN FATTO

- 1. Con ordinanza del 18/9/2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea non convalidava l'arresto facoltativo di FILANNINO Nicola effettuato dalla Polizia Giudiziaria in relazione al reato di truffa aggravata, ordinando l'immediata liberazione dello stesso, se non detenuto per altra causa; riteneva infatti il giudice, sulla base della provvisoria imputazione redatta dal PM, di trovarsi in presenza di una truffa procedibile a querela e che tale condizione di procedibilità mancasse perché quella in atti proveniva da soggetto non legittimato.
- 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il P.M. presso il Tribunale di Ivrea, sollevando il seguente motivo di gravame: mancanza e manifesta illogicità della motivazione, dal momento che sebbene la provvisoria imputazione redatta dalla Procura contestasse una ipotesi di truffa semplice, in realtà gli operanti avevano proceduto all'arresto in relazione ad ipotesi di truffa aggravata ai sensi dei nn. 2 e 7 dell'art. 61 cod.pen., sicchè il giudice della convalida avrebbe errato nel ritenere il reato procedibile a querela, poiché avrebbe dovuto porsi nell'ottica della Polizia Giudiziaria ed effettuare un controllo della legittimità dell'operato di quest'ultima sulla base di un canone di ragionevolezza in relazione allo stato di flagranza e sulla ricorrenza di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod.pen.; controllo che avrebbe dovuto rilevare la presenza delle citate aggravanti (dal momento che l'indagato aveva carpito il consenso della persona offesa, ordinando merce per un valore di oltre € 2.000,00 -dunque rilevante entità del danno- in cambio della consegna di un assegno circolare contraffatto -e quindi aggravante teleologica-). Del tutto carente sarebbe anche stata la motivazione in relazione al presupposto della gravità del fatto e alla pericolosità del soggetto, nella specie sussistenti in relazione alla natura di piccola impresa a conduzione familiare rivestita dalla p.o. e ai plurimi precedenti, anche specifici, dell'indagato.
- 3. Il Procuratore generale, con nota del 21.7.2016, chiedeva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata sia perché la querela deve considerarsi legittimamente proposta dal soggetto che ha direttamente subito il raggiro, sia perché il giudice della convalida non è vincolato dalla qualificazione operata dal PM, dovendo invece valutare direttamente l'operato della PG, ponendosi nell'ottica nella quale questa ha esercitato la sua facoltà di arresto.

CONSIDERATO IN DIRITTO



Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento .

- 1. Il giudice della convalida ha incentrato il proprio ragionamento sulla circostanza che il soggetto che ha sporto la querela (Mosca Denis Andrea) è un semplice socio della società di persone (la Elettric solution s.a.s.) titolare dell'esercizio commerciale truffato; l'omessa indicazione della qualifica sociale rivestita dal querelante, richiesta dall'art. 337 comma 3, cod.proc.pen., unita al fatto che in atti "titolare" dell'azienda risultava essere la moglie del querelante (Antonietti Elena), hanno indotto il GIP ad affermare che il Mosca fosse privo del potere di rappresentanza della persona offesa titolare del diritto di querela e che l'invalidità di quest'atto compromettesse la procedibilità del reato.
- 2. Come noto, ai sensi dell'art. 120 cod.pen., la titolarità del diritto di querela compete ad "ogni persona offesa da un reato".
- 2.1. Questa Corte, in ripetute circostanze, ha già avuto modo di affermare, in tema di individuazione della persona offesa, cui compete il diritto di querela, che deve intendersi tale il soggetto passivo del reato, ossia colui che subisce la lesione dell'interesse penalmente protetto.

Possono pertanto coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, che vanno individuati, appunto, con riferimento alla titolarità del bene giuridico protetto. Tale affermazione è stata fatta in ipotesi di appropriazione indebita di gioielli da parte di un rappresentante, ritenendo persona offesa non solo la società proprietaria dei preziosi, ma anche il "procacciatore di affari" per conto della predetta società, legittimo possessore dei beni consegnati al rappresentante, e tenuto al risarcimento nei confronti del proprietario (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 2862 del 27/01/1999, Rv. 212766).

In altra vicenda, conclusioni simili sono state raggiunte allorchè sono stati ritenuti legittimati in proprio a proporre querela per furto in un supermercato sia il direttore che il commesso, posto che la qualità di persona offesa compete, in simile evenienza, non solo al titolare di diritti reali, ma anche ai soggetti responsabili dei beni posti in vendita (cfr. Sez. 4, n. 37932 del 28/09/2010, Rv. 248451).

Peraltro, anche le SS.UU. di questa Corte hanno affermato (cfr. S.U. n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975) che nei reati contro il patrimonio il bene giuridico protetto va individuato anche nel possesso inteso come relazione di fatto con la cosa .

3. Pare dunque evidente che il soggetto che ha proposto la querela, il quale ha esposto di essersi personalmente occupato della transazione



commerciale con l'indagato, trovandosi al bancone di vendita al momento del pagamento, debba considerarsi persona offesa e dunque titolare in proprio di un autonomo diritto di querela in quanto responsabile, in quel frangente, delle attività del negozio.

- 4. Evidentemente ricorrenti sono poi nel caso di specie gli ulteriori presupposti, previsti dall'art. 381 comma 4 cod.proc.pen., per legittimare l'arresto facoltativo, e cioè la gravità del fatto ovvero la pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto; invero, come ribadito dal PM ricorrente, oltre alla gravità delle condotte consistenti nel possesso di numerosi assegni di provenienza illecita e nel rilevante danno arrecato alla persona offesa, il Filannino Nicola è soggetto pregiudicato per delitti di carattere specifico, con numerosi precedenti di polizia anch'essi specifici.
- 5. Sulla base delle su esposte considerazioni, apparendo legittimo l'arresto operato, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara legittimo il provvedimento di arresto.

Così deliberato in camera di consiglio, il 4 ottobre 2016.

Λ.

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, Sezione 2 penale

Sentenza 1 agosto 2016, n. 33567

Data udienza 12 maggio 2016

Integrale

Truffa aggravata e continuata - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Dipendenti comunali - Elusione dell'obbligo di timbratura del badge - Installazione del sistema di rilevazione elettronica delle presenze - Legittimità - Mancata prova dell'assenza di accordo con le rappresentanze sindacali - Garanzie procedurali previste dall'art. 4, co 2 Stat. Lav. - Inapplicabilità quando si procede all'accertamento di fatti che costituiscono reato - Vidimazione effettuata con modalità fraudolente - Configurabilità della truffa anche in caso di vidimazione facoltativa - Videoregistrazioni - Prove atipiche - Utilizzabilità in caso di riprese effettuate con il consenso del titolare del domicilio - Rigetto del ricorso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco - Presidente

Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere

Dott. RAGO Geppino - Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo - Consigliere

Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

- (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del Tribunale di Tempio Pausania n. 30/2015 emessa in data 1 luglio 2015;

Sentita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) e (OMISSIS) sono indagati per truffa aggravata e continuata nei confronti del Comune di La Maddalena - alle dipendenze del quale prestano servizio con le mansioni di usciere - consistita nell'essersi allontanati dal luogo di lavoro timbrando il cartellino segnatempo in orari di entrata e uscita diversi da quelli effettivi. Nei loro confronti il g.i.p. del Tribunale di Tempio Pausania ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente fino alla concorrenza del danno accertato, pari ad Euro 507,24 per il (OMISSIS) ed Euro 470,99 per il (OMISSIS).

Con ordinanza del 1 luglio 2015 il Tribunale di Tempio Pausania ha rigettato la richiesta di riesame formulata dagli interessati.

Avverso tale ordinanza i due indagati presentano, tramite il comune difensore, ricorso ex articolo 325 c.p.p., comma 1, chiedendone l'annullamento ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., lettera b), c) ed e). In particolare, lamentano l'omessa motivazione su uno specifico motivo di riesame, relativo alla insussistenza dei ravvisati artifizi e raggiri. Si dolgono, inoltre, della non utilizzabilita' delle risultanze desunte dal sistema di registrazione dell'accesso e dell'uscita dei dipendenti dal posto di lavoro (badge), nonche' delle captazioni di immagini audiovisive effettuate dalla polizia giudiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Il ricorso e' infondato e deve essere rigettato.
- 2. Anzitutto va rilevato che avverso i provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione e' ammesso solo per violazione di legge (articolo 325 c.p.p., comma 1), in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cosi' radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Cass. Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004 dep. 13/02/2004 Rv. 226710; v. pure Cass. Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004 dep. 13/02/2004 Rv. 226710).

In particolare, nella nozione di "violazione di legge" di cui all'articolo 325 c.p.p., comma 1, non rientrano l'illogicita' o l'incompletezza della motivazione (Cass. Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007 - dep. 28/02/2007 - Rv. 236255). Pertanto, il ricorso per cassazione avverso le misure cautelari puo' essere proposto solo nel caso di mancanza fisica della motivazione o in presenza di una motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa (Cass. Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010 - dep. 01/10/2010 - Rv. 248129).

Da cio' consegue che potranno essere esaminate solamente le doglianze relative all'utilizzabilita' delle risultanze del sistema elettronico di rilevazione delle presenze (badge) e delle riprese audiovisive effettuate dalla polizia giudiziaria. Le altre censure, sostanzialmente relative solo alla completezza della motivazione del provvedimento impugnato, non sono ammissibili.

3. Esaminando il ricorso in relazione alle residue censure, va trattata per prima la questione dell'elusione dell'obbligo di timbratura del badge. Sostengono in proposito i ricorrenti che l'istallazione di sistemi di registrazione degli orari di accesso e di uscita del personale dipendente, giacche' utilizzabili in funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori dei doveri di diligenza nel rispetto dell'orario di lavoro, postula l'accordo con le rappresentanze sindacali o un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori; con la conseguenza che, in difetto di tali presupposti, le relative risultanze sarebbero illecite e quindi illegittimamente acquisite agli atti del procedimento penale.

La doglianza e' infondata per una pluralita' di ragioni. Anzitutto, non risulta da alcuna evidenza processuale l'illegittimita' dell'istallazione del sistema di rilevazione elettronica delle presenze; la mancanza dell'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali costituisce una mera asserzione dei ricorrenti, priva di riscontro oggettivo.

In secondo luogo, le garanzie procedurali imposte dall'articolo 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori (espressamente richiamato dal <u>Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 114</u>, per l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, dai quali derivi la possibilita' di verifica a distanza dell'attivita' dei lavoratori) si applicano ai controlli c.d. "difensivi", ossia diretti ad accertare l'inesatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto stesso (Sez.

L, Sentenza n. 2722 del 23/02/2012, Rv. 621115; nella specie la Corte ha escluso l'applicabilita' delle garanzie procedurali sopra indicate nel caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale).

E' quindi possibile affermare il seguente principio di diritto: in tema di apparecchiature di controllo dalle quali derivi la possibilita' di verificare a distanza l'attivita' dei lavoratori, le garanzie procedurali previste dall'articolo 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori non trovano applicazione quando si procede all'accertamento di fatti che costituiscono reato. Tali garanzie riguardano solo l'utilizzabilita' delle risultanze delle apparecchiature di controllo nei rapporti interni, di diritto privato, fra datore di lavoro e lavoratore; la loro eventuale inosservanza non assume pertanto alcun rilievo nell'attivita' di repressione di fatti costituenti reato, al cui accertamento corrisponde sempre l'interesse pubblico alla tutela del bene penalmente protetto, anche qualora sia possibile identificare la persona offesa nel datore di lavoro (v. Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013 - dep. 12/07/2013, Chielli e altri, Rv. 256640).

Infine, per rispondere ad altra specifica censura posta dai ricorrenti, occorre rilevare che, in tema di allontanamento fraudolento dal luogo di lavoro, l'eventuale insussistenza per i lavoratori di un vero e proprio obbligo di vidimare il cartellino o la tessera magnetica delle presenze giornaliere non esclude che, qualora tale vidimazione sia comunque effettivamente compiuta, ma con modalita' fraudolente tali da indurre in inganno il datore di lavoro, ricorrano gli estremi degli artifizi e raggiri che integrano il delitto di truffa. Infatti, non e' la doverosita' della vidimazione a rendere quest'ultima, se falsificata, idonea a trarre in inganno il datore di lavoro; al contrario, anche una vidimazione meramente facoltativa di un registro cartaceo o elettronico delle presenze in ufficio, puo' ingenerare l'inganno di far risultare una presenza falsamente attestata. Ove la vidimazione dell'ingresso e dell'uscita dal luogo di lavoro sia meramente facoltativa, il lavoratore puo' non ottemperare all'adempimento ma, qualora vi ottemperi, la falsa indicazione dell'orario di entrata o di uscita configura quindi un artifizio o un raggiro.

4. Parimenti infondata di rivela la doglianza relativa all'utilizzabilita' delle riprese audiovisive. I ricorrenti sostengono che la segnalazione di fenomeni di assenteismo riguardava altri due colleghi e che, pertanto, le videoriprese in questione nei loro confronti non hanno costituito uno strumento di ricerca della prova, ma un vero e proprio mezzo di acquisizione della notitia criminis.

Questa Corte ha gia' avuto modo di chiarire che le videoregistrazioni di condotte non comunicative disposte dalla Polizia nel corso delle indagini preliminari, in luoghi riconducibili al concetto di domicilio, e quindi generalmente meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 14 Cost., sono qualificabili come prova atipica disciplinata dall'articolo 189 cod. proc. pen., ed utilizzabili senza alcuna necessita' di autorizzazione preventiva del giudice, se le riprese sono state eseguite con il consenso del titolare del domicilio (Sez. 2, n. 41332 del 07/07/2015 - dep. 14/10/2015, Zhou, Rv. 264889; v. pure Sez. 3, n. 37197 del 07/07/2010 - dep. 19/10/2010, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 248563; Sez. 2, n. 1127 del 13/12/2007 - dep. 10/01/2008, Napolano, Rv. 238905).

La circostanza che dall'espletamento dell'attivita' di indagine siano emersi elementi di colpevolezza anche a carico di soggetti ulteriori rispetto a quelli originariamente indagati non incide in alcun modo sull'utilizzabilita' della prova atipica cosi' acquisita neppure nei confronti dei nuovi indagati.

5. Il ricorso deve essere quindi rigettato.

I ricorrenti che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, Sezione 2 penale

Sentenza 23 febbraio 2017, n. 8913

Data udienza 14 febbraio 2017

Integrale

Carta di credito - Uso indebito di carta di pagamento Postepay di provenienza illecita - Art. 55, D.Lgd n. 231 del 2007 - Frode informatica - Art. 640 ter cp - Elementi differenziali - Individuazione - Contrasto giurisprudenziale - Intervenuta prescrizione del reato - Declaratoria

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio - Presidente

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Consigliere

Dott. DE SANTIS Anna Maria - Consigliere

Dott. ALMA Marco - rel. Consigliere

Dott. AIELLI Lucia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 06/11/2015 della Corte di Appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Marco Maria Alma;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ZACCO Franca, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata perche', ritenuto sussistente il reato di frode informatica si proceda alla rideterminazione della pena;

udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso al contenuto del quale si e' riportata.

RITENUTO IN FATTO

- 1. Con sentenza in data 6 novembre 2015 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri in data 31 ottobre 2012 con la quale (OMISSIS) era stata dichiarata colpevole del reato di cui all'articolo 110 cod. pen., Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 55 (in esso ritenuta assorbita l'ulteriore contestazione di truffa) per avere concorso con persona non identificata nell'indebito uso di una carta di pagamento Postepay di provenienza illecita in quanto clonata rispetto a quella originale intestata a (OMISSIS), e condannata a pena ritenuta di giustizia. Il fatto e' contestato come commesso in data (OMISSIS).
- 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputata, deducendo:
- 2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex articolo <u>606 c.p.p.</u>, lettera b), c) ed e), in relazione ai criteri di valutazione della prova ai sensi dell'articolo <u>192</u> cod. proc. pen..

Evidenzia al riguardo la difesa della ricorrente che i Giudici del merito avrebbero erroneamente ritenuto provata la sussistenza della penale responsabilita' della (OMISSIS), cio' in quanto l'intestazione del numero telefonico sul quale risulta effettuata la ricarica mediante l'uso della carta Postepay clonata di cui si e' detto sopra non sarebbe un elemento risolutivo anche perche' nel corso dell'istruttoria dibattimentale e' emerso che l'utenza telefonica ((OMISSIS)) sulla quale fu effettuata la ricarica, pur essendo intestata all'imputata era in realta' in uso ad un parente della stessa.

Inoltre i Giudici del merito non avrebbero in alcun modo fornito una spiegazione ragionevole circa il nesso eziologico tra la ricarica sulla scheda telefonica e la clonazione della carta Postepay e quindi dell'addebitabilita' alla (OMISSIS) dell'uso illegittimo della carta stessa della quale non e' stata raggiunta la prova della effettiva disponibilita'.

2.2. Vizi di motivazione della sentenza impugnata ex articolo 606 c.p.p., lettera e), in punto di sussistenza del reato contestato.

Evidenza al riguardo la difesa della ricorrente l'assenza di indagini da parte della Polizia finalizzate all'individuazione dell'indirizzo IP di collegamento e del computer dalle quali furono effettuate le operazioni on line di ricarica telefonica anche perche' delle quattro operazioni di ricarica eseguite solo due di esse hanno riguardato utenze riconducibili alla (OMISSIS).

La Corte di appello non avrebbe adeguatamente risposto al relativo motivo di gravame sul punto.

- 2.3. Violazione di legge ex articolo <u>606 c.p.p.</u>, lettera b), per errata qualificazione del fatto come violazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo <u>55 in luogo di quello di cui all'articolo 640-ter cod. pen.</u> atteso che, come chiarito nella giurisprudenza di legittimita', commette il delitto di frode informatica colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato effettua illecite operazioni di trasferimento fondi.
- 2.4. Violazione di legge ex articolo <u>606 c.p.p.</u>, lettera b), in relazione all'articolo 133 c.p. e articolo 62 c.p., n. 4.

Si duole parte ricorrente dell'eccessivita' del trattamento sanzionatorio riservato all'imputata anche alla luce del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 4 in relazione all'esiguita' del danno patrimoniale patito dalla persona offesa.

- 2.5. Violazione di legge ex articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione all'articolo 163 cod. pen..
- Si duole parte ricorrente del mancato accoglimento della richiesta di sospensione condizionale della pena nonostante che ne ricorressero le condizioni di legge atteso che l'imputata era incensurata.
- 2.6. Eccepisce, infine, la difesa della ricorrente l'estinzione per prescrizione del reato maturata tra la data della pronuncia del dispositivo ed il deposito delle motivazioni della sentenza della Corte di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che appaiono meritevoli di trattazione congiunta, appaiono fondati sotto il profilo del difetto di motivazione.

La Corte di appello nella motivazione della sentenza impugnata con un'affermazione apodittica inerente alla descrizione del fatto e non alla sua valutazione si e' limitata a riaffermare a conforto del riconoscimento della penale responsabilita' dell'imputata un elemento emergente dalla sentenza di primo grado e cioe' che dalle indagini compiute dalla Polizia e' emerso che due delle ricariche operate mediante l'uso della carta Postepay clonata furono indirizzate ad utenze telefoniche risultate intestate all'imputata anche se una sola di esse risultata effettivamente in uso alla medesima.

Cosi' esprimendosi la Corte di appello non ha di fatto risposto ai motivi di gravame relativi sia alla mancata individuazione delle modalita' con le quali furono effettuate le illecite operazioni, sia a quello riguardante il fatto che non tutte le ricariche illecitamente operate furono effettuate su utenze intestate all'imputata, sia, ancora, a quello riguardante l'elemento soggettivo del reato in

contestazione laddove la difesa aveva evidenziato non solo che non era stata raggiunta la prova che la (OMISSIS) fosse stata l'effettiva utilizzatrice della carta clonata ma anche che in capo alla stessa sia ravvisabile l'elemento psicologico da individuarsi nella coscienza e volonta' di utilizzare indebitamente una carta di proprieta' altrui.

2. Quanto, poi, al terzo motivo di gravame non puo' non rilevarsi l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto.

Infatti, in situazioni assimilabili per la natura dell'azione a quella qui in esame, ad un orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto che "Integra il reato di indebita utilizzazione di carte di credito di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, articolo 55, comma 9, e non quello di frode informatica di cui all'articolo 640 - ter cod. pen., il reiterato prelievo di denaro contante presso lo sportello bancomat di un istituto bancario mediante utilizzazione di un supporto magnetico clonato, in quanto il ripetuto ritiro di somme per mezzo di una carta bancomat illecitamente duplicata configura l'utilizzo indebito di uno strumento di prelievo sanzionato dal predetto articolo 55" (Sez. 6, n. 1333 del 04/11/2015, dep. 2016, Bortos, Rv. 266233), se ne contrappone uno opposto secondo il quale "Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, tra cui quella di prelievo di contanti attraverso i servizi di cassa continua" (Sez. 2, n. 41777 del 30/09/2015, Fusinato, Rv. 264774; Sez. 2, n. 17748 del 15/04/2011, Fica, Rv. 250113).

- 3. Ora, indipendentemente, dall'affermazione dell'una o dell'altra delle tesi sopra evidenziate, proprio il rilevato contrasto giurisprudenziale non rende anche sotto tale profilo "manifestamente" infondato il ricorso.
- 4. A questo punto la Corte non puo' esimersi dal rilevare che il fatto-reato contestato all'imputata, indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica, e' ad oggi estinto per intervenuta prescrizione (maturata nel novembre 2015), il che impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e rende non necessario procedere all'esame degli ulteriori motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato e' estinto per prescrizione.